LeggiOggi.it

appena citata sentenza n. 6393/2005: *"Secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale, il pericolo non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori, come si evince dall'interpretazione letterale della rubrica della disposizione in esame e dalla lettura logico-sistematica del secondo comma dell'art. 437 c.p., che configura un'aggravante del reato sussistente anche nell'ipotesi in cui si verifichi un infortunio individuale sul lavoro (v. sez.4°, 16/7/1984, Bucatini; sez. 1°, 14/3/1988, Ziri; sez. 1°, 7/4/1988, Barbagallo; sez. 1°, 13/2/1991, Michelagnoli; sez. 1°, 22/9/1995, Gencarelli; sez. 1°, 20/11/1996, Frusteri; sez. 1°, 11/3/1998, Luciani);* anche una più recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 12464/07, riafferma tale interpretazione.

Richiamando qui tutto quanto esposto in tema di dovere generale di tutela e di valutazione del rischio, occorre ora esaminare in particolare, come già sopra indicato, se, in relazione al caso di specie, esistesse un quadro normativo che imponesse l'obbligo, a carico dell'azienda (vedremo infra le singole "posizioni di garanzia") di installare, anche nella zona di entrata della Linea 5 in cui si è sviluppato l'incendio del 6/12/2007, un impianto di rivelazione e di spegnimento automatico: così come contestato dalla Pubblica Accusa al capo sub A), configurante il reato di cui all'art. 437 commi 1 e 2 c.p.

Come abbiamo già sopra esposto (v.) non è certo necessario, per affermare l'esistenza di tale obbligo, l'individuazione di una norma giuridica specifica che imponga di installare un impianto di quel tipo nella zona di entrata di una linea di ricottura e decapaggio montata ed attrezzata esattamente come la linea 5 nello stabilimento di Torino; fermo il richiamo a quanto già esposto, si deve qui solo citare quanto afferma, proprio su tale punto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20370/06: *"La difesa obietta, inoltre, che nessuna norma giuridica e nessuna ragione di carattere tecnico imponevano di collocare, proprio in quel punto (nel punto dove era collocata la valvola B), una valvola a saracinesca. Ma anche questa obiezione appare inconferente, posto che giustamente i giudici di merito hanno argomentato che nessuna norma prevede 'al metro o al centimetro' dove installare le valvole, ma il DPR 547 del 1955 detta criteri generali e funzionali al fine di evitare danni alle persone in caso di rotture o fughe".*

La risposta deve quindi essere positiva: perché tale obbligo deriva, de plano, dal complesso normativo già esaminato, applicato alle condizioni di lavoro nello stabilimento, come accertate e descritte; a questo proposito, occorre ricordare

che la nostra fattispecie assolve anche alla più restrittiva e rigorosa interpretazione dottrinale, che esige che la trasgressione di una regola precauzionale si radichi in un contesto che, in base ad una valutazione ex ante, renda attuale il rischio di un infortunio o di un disastro con potenzialità lesiva indeterminata.

Si deve ora sottolineare che il fenomeno del c.d. "flash fire", che ha comportato le drammatiche conseguenze di questo incendio, lungi dall'essere causato da una "anomalia" imprevedibile, non conoscibile sulla base dei dati di "esperienza" (così come affermato dai difensori degli imputati) era invece segnalato e descritto, in dettaglio, dalle norme tecniche in materia antincendio universalmente conosciute, seguite ed utilizzate da parte di tutti i "tecnici" della materia, in quanto emesse da organismi internazionali (v. subito infra); d'altronde, abbiamo già esaminato finora alcuni documenti – ed altri ne citeremo in prosieguo – dai quali si evince la conoscenza, da parte dell'azienda, dei suoi vertici e dei suoi tecnici, proprio di tale specifico rischio.

Quindi la sussistenza di tale obbligo deriva dalla normativa già esaminata (Carta Costituzionale, art. 2087 c.c., D.L.gs 626/94, D.P.R. 547/55, D.M. 10/3/1998, D.M. 9/5/2007) applicata alle condizioni di lavoro nello stabilimento (v.), tra l'altro sprovvisto del certificato antincendio (v.) ed a rischio di incidente rilevante (v); ricordando ancora una volta che l'unico "presidio" antincendio sulla Linea 5 erano i lavoratori che dovevano avvistare tempestivamente ed intervenire con gli estintori a CO2 e con le manichette ad acqua (e v. il funzionamento del "nuovo" anello antincendio); ricordando che l'art. 3 del D.L.gs 626/94 impone "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"; ricordando che lo stesso articolo, alla lettera b), prescrive la "eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, (la) loro riduzione al minimo"; che già secondo il punto 5.3 dell'allegato V al D.M. 10/3/1998 occorre prevedere "impianti di spegnimento fissi, manuali o automatici" quando: "esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi e ridotti" e "nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio"; obbligo così di installare un impianto di rilevazione e spegnimento automatico anche nella zona di entrata della Linea 5, considerato il "rischio" per l'incolumità dei lavoratori derivante dai frequenti incendi, dalla presenza di sorgenti di innesco e di materiale combustibile, e dalla presenza e prossimità, anche in tale zona, di

impianti oleodinamici e di condutture contenenti olio idraulico in pressione a 140 bar.

Non si può quindi porre in dubbio che, nel caso di specie, l'obbligo omesso derivi dalla violazione di precise norme antinfortunistiche; ma la Corte non può non ricordare che, secondo la già citata sentenza n. 6393/2005: *"...il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, laddove ha evidenziato che – a prescindere dal fatto che l'art. 437 c.p. non subordina l'esistenza del reato alla violazione di norme contravvenzionali speciali – in ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è stata violazione dell'art. 2087 c.c., perché già esistevano ed erano operative strumentazioni idonee a prevenire infortuni sul lavoro del genere accaduto (non manuali e rischiose come il sistema praticato del lancio della 'coda') e, inoltre, violazione di norme specifiche (DPR n. 547 del 1955, art. 41, 68 e 69)"* (si trattava, nel caso, di una amputazione parziale del terzo dito di una mano di un dipendente, dovuta all'omessa collocazione "su tutta la linea della macchina continua di produzione della carta, l'impianto/apparecchiatura per l'imbocco non manuale della c.d. "coda" in fase di riavvio della produzione", n.d.e.)

Lo "scenario" di incendio che, nel nostro caso, poteva presentarsi stante la "prossimità" – tra le sorgenti di innesco, il combustibile presente e gli impianti e le condutture di olio idraulico con quella pressione – ed il conseguente obbligo di dotare quella zona di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico – emerge proprio da quelle norme o regole "tecniche" che costituiscono il concreto "contenuto" dei riferimenti normativi al "progresso tecnico" (v. art. 3 D.Lgs 626/94) ed alla "tecnica" (v. art. 2087 c.c.), tanto che tali riferimenti – secondo quanto già esposto nei precedenti capitoli – perdono così anche la paventata "genericità"; perché tali regole tecniche, predisposte da organismi internazionali sulla base dello studio e dell'esperienza, sono conosciute ed utilizzate da tutti i "tecnici" che si occupano, per quanto qui rileva, della materia antincendio, come nel corso del presente processo più volte riferito dai testi "tecnici" – v. anche in materia di assicurazioni, infra – e confermato anche da molti documenti aziendali che ad esse si riferiscono. Costituiscono insomma quel "patrimonio tecnico" di base la cui conoscenza ed il cui utilizzo appare indispensabile sia per una concreta e "tecnica" valutazione del rischio incendio in qualsiasi unità produttiva – ed in particolare in uno "stabilimento" delle dimensioni e della complessità di quello di Torino – sia per la individuazione e la predisposizione "tecnica" dei presidi idonei ad

eliminare – ovvero, se non possibile – a ridurre lo stesso rischio. Tanto che lo stesso imputato ESPENHAHN (v. udienza 4/11/2009), durante il suo esame dibattimentale, ha riferito di conoscere e di utilizzare le regole tecniche predisposte dagli organismi internazionali.

Come si vedrà subito infra, da tali regole "tecniche" emerge, in particolare e per quanto qui rileva, proprio quel "rischio" particolare costituito dalla "condizione" in cui si trovava l'olio idraulico presente sulla Linea 5, con numerosissime condutture – flessibili o meno – collegate alla centrale sotterranea, contenenti olio ad altissima pressione (140 bar), oltre a "centrali" o "centraline" (v. infra) idrauliche con relativi serbatoi (a servizio di varie movimentazioni, tra cui proprio gli ASPI) e dallo "scenario" che si sarebbe presentato in caso di incendio sviluppato in prossimità.

Si deve, riguardo a tali "regole tecniche", precisare che non tutte sono dedicate e finalizzate specificamente alla "sicurezza" sul lavoro; anzi, molte hanno come obiettivo (ed infatti sono utilizzate dalle compagnie assicuratrici, v. infra) la sola difesa dei "beni materiali" (edifici, impianti); ne consegue che i vertici aziendali, conosciute e studiate tali norme (naturalmente, se necessario, con l'ausilio di professionisti specializzati: ma non pare certo questo un problema insuperabile per lo stabilimento appartenente ad una multinazionale, come abbiamo già ricordato in altri punti), le debbano necessariamente "combinare" (sempre sotto il profilo "tecnico") con il loro dovere generale di tutela dell'incolumità dei dipendenti; perché ben si può presentare un rischio incendio comportante un "danno" economico non "rilevante", in assoluto o rispetto alle capacità dell'impresa, che però costituisce nondimeno un altissimo "rischio" per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori.

In breve: le norme "tecniche" antincendio costituiscono un valido ausilio per la valutazione del rischio incendio e per conoscere come ovviare a tale rischio; ma la loro prospettiva, quando non dedicata espressamente all'incolumità dei lavoratori, non è sufficiente per il datore di lavoro, che è obbligato, inoltre, a valutare l'impatto dello stesso rischio, in concreto, considerando il processo produttivo della sua azienda, sulla sicurezza dei suoi dipendenti, oltre che ad apprestare le cautele necessarie per eliminarlo, ovvero ridurlo il più possibile (v. anche capitolo 8).

Si può cominciare con il citare la norma UNI ISO (organizzazione internazionale di normazione americana ed europea) 7745, al punto 4, intitolato Sistemi oleoidraulici; punto 4.1: "...**un qualsiasi cedimento nelle tubazioni o anche**

una piccola perdita possono comportare una proiezione di fluido a notevole distanza. Nel caso il fluido sia infiammabile, questo può, in molti casi, comportare un serio rischio di incendio"; punto 4.2: "la fuoriuscita di fluido in pressione in presenza di un possibile innesco di fiamma (per esempio, metallo fuso, bruciatori a gas, candele di accensione, apparecchiature elettriche o superfici metalliche calde) è stata spesso la causa di incendi di fluido oleoidraulico. Perfino il calore dovuto all'attrito può generare temperature sufficienti ad innescare la combustione spontanea (autoaccensione) di un fluido".

Un altro organismo, che si occupa più specificamente della sicurezza sul lavoro – la svizzera SUVA –; nel paragrafo dedicato agli impianti oleodinamici nei cantieri sotterranei, descrive:

"L'olio fuoriesce da una fessura stretta e a causa della forte pressione viene nebulizzato: l'olio prende fuoco in maniera repentina a contatto con una superficie calda o un'altra fonte di innesco (pioggia di fuoco). L'incendio si presenta sotto forma di un "dardo di fuoco" (come in un bruciatore) finché la pressione nel sistema idraulico (oleodinamico) non si annulla. La fiamma intensa, spesso estesa, brucia tutto il materiale infiammabile che incontra nei paraggi. Il dardo di fuoco si estingue non appena la pressione dell'olio precipita. L'incendio può tuttavia continuare ad ardere se nell'ambiente circostante ci sono delle sostanze che stanno già bruciando o se la perdita di olio non si arresta."

La stessa SUVA raccomanda poi di installare **"un dispositivo integrato di rivelazione e spegnimento incendi"** e la necessità di **"scaricare la pressione del sistema idraulico tramite un interruttore di arresto in caso di emergenza".**

Le norme della N.F.P.A. (National Fire Protection Association - statunitense) sono state oggetto di contestazione formale da parte dei difensori degli imputati (v. in particolare udienza del 23/2/2011), per la loro mancata traduzione in contraddittorio; la contestazione riguarda le norme N.F.P.A. tradotte dalla parte civile Medicina Democratica relative, così sembrerebbe, alla possibilità (di cui ha peraltro riferito in dibattimento il teste BELTRAME, v. citato) di sostituzione dell'olio idraulico con un altro fluido non infiammabile (possibilità, tra l'altro, indicata nel documento di valutazione del rischio incendio per lo stabilimento di Terni, succesivo all'incendio del 6/12/2007, v. infra); altre norme N.F.P.A. descrivono il fenomeno del c.d. "flash fire"; ma la Corte, allo scopo di evitare

qualsiasi eccezione sul punto, omette qui di riportare – e così di considerare ai fini della decisione – qualsiasi norma N.F.P.A., peraltro indicata in dibattimento – e commentata – dal teste LUCCHINI (v. infra, citato).

Per la F.M. GLOBAL (che vedremo anche nel capitolo dedicato alle questioni assicurative: infatti il suo obiettivo è la tutela delle "cose materiali") ecco le caratteristiche dell'incendio: "***quando l'olio idraulico viene rilasciato in pressione, il risultato solito è uno spray nebulizzato o una nebbia di gocce di olio che può estendersi fino a 40 ft (12 metri) dalla fuoriuscita. Lo spray di olio infiammabile prontamente si innesca tramite superfici calde, così come metallo riscaldato o fuso, riscaldatori elettrici, fiamme libere o saldature ad arco. L'incendio risultante usualmente è di tipo a torcia con una quantità di rilascio di calore veramente alto***". Le raccomandazioni F.M. GLOBAL: "predisporre sprinkler automatici al disopra e ad almeno 20 ft (6 metri) oltre l'apparecchiatura idraulica. Una protezione sprinkler completa è necessaria se la costruzione o utenza combustibile si estende oltre ...Eccezione: potrebbero essere omessi gli sprinkler sopra ad un piccolo sistema idraulico singolo o sopra piccoli sistemi multipli adiacenti, cioè a meno di 20 ft (6 metri) l'uno dall'altro. Ciò è accettabile solo se i seguenti criteri sono verificati: la capacità complessiva dell'olio non supera i 100 galloni (380 litri); la costruzione e l'utenza adiacente sono non combustibili; le fonti di innesco sono normalmente non presenti".
La descrizione delle norme "tecniche" è la precisa fotografia, anzi il video in drammatica progressione, di quanto avvenuto nello stabilimento di Torino la notte del 6/12/2007, come accertata e ricostruita, tramite le testimonianze, i rilievi tecnici e le autopsie riportati nei precedenti capitoli.

I difensori degli imputati hanno affermato l'irrilevanza della "raccomandazione" SUVA perché relativa – come sopra indicato – ai "cantieri sotterranei"; vi è stato inoltre, nel corso del presente processo, un ampio dibattito fra le parti su ciò che esattamente "raccomandasse" la F.M. GLOBAL a proposito delle "centrali" ovvero delle "centraline" idrauliche; lo vedremo nei capitoli dedicati agli 8 "punti" contestati dalla Procura della Repubblica (v. infra).
La Corte ritiene che la questione – rilevante ai fini della decisione – non sia quella di avere o meno "violato" specifiche regole tecniche; agli imputati si contesta di avere "violato" precise norme giuridiche, come sopra ricordato; la questione è se lo scenario accaduto la notte del 6/12/2007 costituisse, con

riguardo al "flash fire" (già abbiamo accertato che gli "incendi", sulla Linea 5 e soprattutto nell'ultimo periodo di gestione, non fossero "anomali", v. ampiamente sopra), una "anomalia", un tragico combinarsi di elementi imprevedibili; invece, apprendiamo dalle norme tecniche come tale "rischio" incendi specifico, che presentano gli impianti oleodinamici – senza dimenticare, nel caso di specie, le dimensioni e la complessità di quelli presenti sulla Linea 5, oltre che la pressione a cui lavoravano – in presenza di una qualsiasi fonte di innesco (ed abbiamo indicato quante "fonti di innesco" vi fossero sulla Linea 5, v.) fosse descritto dalle norme tecniche esattamente come si è purtroppo verificato nel caso di specie. Utilizzando tra l'altro espressioni quali: "il risultato solito", "l'incendio risultante usualmente" che dimostrano quanto la descrizione "tecnica" fosse assodata e consolidata e non certo frutto di rilevazioni ancora incerte o in fase di "studio" o frutto di tecnologia di "avanguardia"; proprio dalla precisa descrizione "tecnica" di tale rischio, anche indicato nella sua "repentinità" e nella sua estensione (12 metri) deriva, tramite le norme giuridiche in materia di sicurezza ed in applicazione del "dovere di tutela", già sopra descritto nelle sue articolazioni, l'obbligo di apprestare le idonee installazioni: in particolare, un impianto di rivelazione e spegnimento automatico; non è infatti sostenibile che, di fronte ad uno "scenario" come quello descritto dalle norme tecniche, un imprenditore trascuri di ricordare che sulla Linea 5 gli addetti lavoravano (e nelle condizioni già sopra esposte); anzi, imponga addirittura loro di costituire l'unico "presidio" a fronte di quel rischio specifico di incendio, sia per rilevarlo, sia per tentare di spegnerlo con mezzi evidentemente inadeguati.
La Corte ribadisce quindi, se ve ne fosse ancora necessità dopo quanto esposto, che l'obbligo – la necessità - di installare un impianto di rilevazione e spegnimento automatico anche in quell'area della Linea 5 non deriva da una valutazione ex post, "influenzata" da quanto accaduto, ma da una precisa, razionale e conseguente ricostruzione, basata su tutti gli elementi accertati nel corso del presente dibattimento, della situazione precedente, come si presentava a tutti coloro che avevano, per lo stabilimento di Torino, precise responsabilità di direzione, di gestione e di organizzazione.

I difensori degli imputati affermano inoltre che, a fronte della "eccezionalità" dell'evento, neppure l'installazione di un impianto di quel tipo sarebbe "servito", avrebbe cioè potuto evitare drammatiche conseguenze, che sarebbero forse state simili a quelle che si sono verificate; l'obiezione difensiva – oltre a

ribadire l'eccezionalità dell'evento, negata in radice da quanto già sopra esposto e dal tenore delle norme tecniche - si riferisce ad una asserita insussistenza del nesso di causalità materiale tra le omissioni contestate – per quanto rileva in questa parte, la mancata installazione di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico – e l'incendio del 6/12/2007.

La Corte non è in grado di indicare con assoluta certezza ciò che "sarebbe accaduto se..."; è però sicura che:

-un impianto di rilevazione avrebbe avvisato gli operai sin dal "focolaio di incendio", cioè prima di quando abbiano potuto, quella notte, accorgersene "a vista";

-un impianto di rilevazione unito ad uno di spegnimento automatico avrebbe non solo avvisato subito gli addetti, ma impedito loro di avvicinarsi all'incendio con gli estintori, preservando così la loro incolumità, la loro vita;

-un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico con ogni probabilità avrebbe anche impedito il formarsi del "flash fire", intervenendo sull'incendio prima che determinasse il "collasso" dei flessibili: così ci indicano le norme tecniche, ma anche le norme giuridiche, entrambe basate sull'esperienza.

Esperienza che non può essere quella "individuale", del singolo datore di lavoro (e su di un determinato impianto), cui sembrano riferirsi i difensori degli imputati, bensì l'esperienza "collettiva", frutto di "studio" e di "tecnica" consolidati. I difensori degli imputati hanno infatti più volte sottolineato che "in quel punto" preciso della Linea 5 in cui si è verificato l'incendio del 6/12/2007 "in precedenza" non si erano verificati altri incendi (quantomeno non altri incendi devastanti); ma la Corte deve osservare che questa esperienza, limitata e, in quanto tale, poco o per nulla significativa, viene contraddetta proprio dalle norme tecniche, rappresentative dello stato attuale della scienza e della tecnica, basato su plurime esperienze confrontate e studiate. E' infatti – anche - in "quel punto" preciso della Linea 5 che si riscontrano tutte le condizioni di rischio – sorgenti di innesco, combustibile, prossimità con impianti e condutture di olio in pressione – di incendio e di conseguente "flash fire" descritte dalle norme tecniche, le quali ultime "raccomandano" (ma, come si è già visto, l'obbligo deriva già direttamente da una corretta "valutazione del rischio" e dal D.M. 10/3/1998) appunto di installare (quando non è possibile eliminare il "rischio" alla fonte, ma dovendo in ogni caso "ridurlo" per quanto "tecnicamente" possibile) un impianto di rilevazione e spegnimento automatico; come primo, indispensabile "presidio" tecnico, collettivo e non affidato unicamente alla "vista" ed alla "mano" dell'uomo.

La Corte ritiene quindi la sussistenza – che invero le appare evidente - del nesso di causalità tra la contestata omissione – consistente nel non avere installato un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico anche nella zona di entrata della Linea 5 ("anche" perché, come si è diffusamente esposto, non era l'unica a rischio incendio ed a rischio "flash fire") e l'evento come sviluppatosi nella notte del 6/12/2007, in particolare all'esito del giudizio controfattuale appena esposto.

11.2 Le altre misure che si dovevano adottare, in quanto idonee a ridurre il rischio incendi sulla Linea 5.

Anche qui la Corte segue le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica; secondo l'ipotesi di accusa, le altre misure idonee a ridurre il rischio di incendio sulla linea 5, non approntate dall'azienda, sono:
-estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti;
-sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro;
-una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente;
-un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL 5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi.

A)
Abbiamo già più volte ricordato – e qui lo richiamiamo – come sulla linea 5 si trovassero solo estintori a CO2 (una decina, secondo il citato teste CANESTRI v.) e le manichette ad acqua (sulla efficienza di queste ultime, v. nel capitolo dedicato al certificato di prevenzione incendi).
Potevano essere necessario dispositivo antincendio – con minimo investimento e nessuna necessità di lavori strutturali - degli estintori a lunga gittata? Certamente, quantomeno per evitare che gli addetti dovessero intervenire in assoluta prossimità "sull'incendio" e quindi con maggiore rischio personale; l'affermazione non è teorica e determinata ex post considerato quanto accaduto: ne è riprova il fatto, già sopra ricordato, che subito dopo l'incendio avvenuto a Krefeld (su cui v. infra), sulla linea omologa alla 5 dello stabilimento di Terni sono stati posti proprio degli estintori carrellati a lunga gittata (v., nei particolari, la già citata testimonianza di SEGALA, udienza 28/5/2009).
E' quindi accertata la contestata omissione, così come il suo nesso di causalità con quanto accaduto nella notte del 6/12/2007.

B)

Abbiamo già indicato come una delle fonti di innesco dei frequenti incendi sulla Linea 5 fosse proprio lo "sbandamento" e conseguente "sfregamento" del nastro di acciaio in svolgimento contro la carpenteria dell'impianto (v. sopra, per i particolari); abbiamo già ricordato come almeno uno degli incendi – non focolai – avvenuti sulla linea 5 durante l'ultimo anno prima dei fatti per cui è causa fosse dovuto proprio a tale sfregamento; anche l'incendio del 6/12/2007 ha avuto come "sorgente di innesco" lo sbandamento del nastro di acciaio contro la carpenteria (v. nel relativo capitolo); è circostanza pacifica che la Linea 5, al momento dell'incendio e precedentemente, non fosse dotata di alcun sensore per la centratura del nastro nella zona di entrata, in cui si è innescato e sviluppato l'incendio del 6/12/2007; e non fosse dotata neppure di alcun sensore che, a fronte dello sbandamento del nastro, fermasse automaticamente la linea.

Anche qui, non si tratta di dispositivi all'avanguardia e/o di particolare complessità tecnica; tanto che nella linea di ricottura e decapaggio LAF 4 (omologa alla linea 5 di Torino), in funzione a Terni, i centratori e i sensori antisbandamento erano originari – del 2002, come riferisce il già citato teste SEGALA (v. udienza 28/5/2009): "...il rotolo viene caricato sull'aspo di entrata, viene svolto e mandato verso l'ingresso della linea. Prima delle cesoie...c'è un rilevatore di posizione che attiva il movimento dell'aspo ad inseguimento per centrare la posizione del rotolo...il rilevatore di posizione sarà 8-10 metri dall'aspo...i centratori danno un allarme di massimo sbandamento: quando il nastro è fuori posizione ed il sistema non riesce a centrarlo viene visualizzato un allarme ...ed **arresta la linea**".

Sulla linea 5, invece, nella sezione di entrata non era in funzione alcun centratore e nessuno dei centratori disposti in altre zone arrestavano automaticamente la linea a causa dello sbandamento del nastro. Sul punto, senza qui riportarle integralmente, si devono in particolare richiamare le dichiarazioni di BELTRAME (citato), che si riferisce, per la sezione di entrata, a dei – soli - sensori con segnalazione luminosa (la cui lampadina, tra l'altro, la notte del 6 dicembre 2007 non funzionava); conclude BELTRAME – nella sua veste tecnica – "...il sistema di controllo ...antistrisciamento del nastro contro la carpenteria...funzionava...però non serviva a niente...non andava proprio bene come sistema"; ennesima conferma dello stato di abbandono in cui versavano gli impianti dello stabilimento di Torino.

Non vi sono dubbi che un dispositivo di arresto automatico della linea per sbandamento del nastro di acciaio, collocato nella sezione di entrata, fosse necessario per evitare il ben conosciuto – e più volte avvenuto – fenomeno dello sfregamento del nastro contro la carpenteria: anche questa omissione è quindi provata ed è causalmente connessa all'evento del 6/12/2007.

C)

Le parti hanno ampiamente dibattuto il tema del c.d. "pulsante di emergenza", che a sua volta si compone di tre differenti profili: quello dell'esistenza di una "procedura esecutiva", quello degli effetti del pulsante di emergenza posto sul "pulpito" e sui "pulpitini" della Linea 5, quello della "forma" del pulsante di emergenza.

L'accertamento degli "effetti" del pulsante di emergenza necessita di una breve premessa: si è già esposto, nel capitolo dedicato alla descrizione tecnica della Linea 5 (v.), così come nei successivi (v. riferendosi al "flash fire"), che tutti i movimenti necessari al funzionamento dell'impianto sono azionati "oleodinamicamente", tramite circuiti collegati ad un'unica "centrale" o stazione di pompaggio, in cui si trova il serbatoio principale (in posizione sotterranea e protetta da un impianto di rilevazione e spegnimento) – quello stesso, v. sopra, che si è parzialmente, per circa 437 litri, svuotato durante il flash fire: prima segnalando il basso livello olio idraulico e poi fermando la linea 5 arrivando l'olio del serbatoio principale al livello "minimo"; lungo tutta la linea si trovano numerose altre "centrali" o "centraline" (sull'argomento v. anche più dettagliatamente infra), a servizio dei vari meccanismi di movimento, composte di un serbatoio – di minore capienza - di un banco valvole, di elettrovalvole a due o tre posizioni (collegate, durante il funzionamento, al serbatoio principale), di una serie – numerosissima – di tubazioni rigide e di flessibili di raccordo (questi ultimi, come si è indicato sopra, hanno determinato, collassando, il devastante fenomeno del "flash fire") che percorrevano tutta la linea.

Sottolineando che il c.d. "pulsante di emergenza" non era l'unico dispositivo presente per arrestare la Linea 5: vi erano infatti, tra i "comandi" linea, dei pulsanti di arresto che fermavano l'impianto per "sezioni" (v. il capitolo relativo alla descrizione), così permettendo di utilizzare i c.d. "carri di accumulo" e che venivano azionati con grande frequenza dagli operatori, perché permettevano di

"regolare" la produzione in corso anche in presenza di inconvenienti, difetti del nastro, presenza di carta ecc.

I tecnici delle parti hanno discusso in particolare se, arrestando la linea tramite tale pulsante c.d. "di emergenza", si sarebbe interrotto il flusso di olio dalla centrale sotterranea, di modo che il collasso di uno o più flessibili, cessando l'alimentazione, avrebbe determinato un "flash fire" ridotto perché relativo – solo – all'olio in pressione contenuto nei serbatoi lungo linea e non – come effettivamente accaduto – relativo allo svuotamento dell'olio contenuto nel serbatoio principale.

Secondo la lettura "tecnica" degli schemi elettrici dell'impianto (v. consulenze in atti), il flusso di olio sarebbe stato interrotto dal c.d. "pulsante di emergenza" in tutte le centrali – o centraline – idrauliche poste sull'impianto munite di elettrovalvole a tre posizioni; non si sarebbe interrotto in quelle munite di valvole a due sole posizioni; si sarebbe così verificato un "flash fire" di dimensioni minori, con una quantità di olio c.d. "de residuo".

Permane qualche dubbio sulla corrispondenza tra gli schemi originari, che hanno portato a tale risultato tecnico condiviso, e l'operatività concreta ed attuale – sino all'incendio del 6/12/2007 – del sistema che, dopo l'evento, non si è potuto controllare; dubbio derivante dallo stato generale di carente manutenzione della linea 5, come si è già ampiamente esposto – v. per esempio quanto accertato sugli obsoleti ed inutili sistemi di centratura subito sopra – oltre che da – riscontrate – "modifiche" segnate a matita sugli stessi schemi (e v. anche lo stupore sulla efficienza di tale dispositivo manifestato da PENNESI, teste citato infra).

Ma anche ritenendo esistente e funzionante, in allora, tale sistema, la Corte non ritiene necessario esaminare nel dettaglio cosa sarebbe accaduto se quella notte qualcuno degli operatori avesse schiacciato il c.d. "pulsante di emergenza"; in particolare, ci si riferisce qui alla consulenza effettuata da un consulente della Procura della Repubblica (v., in atti, l'elaborato di FIORENTINI), vibratamente contestata dalla difesa degli imputati, sui possibili scenari di un flash fire c.d. de residuo.

Non lo ritiene necessario perché è stato pienamente accertato, nel corso del dibattimento, non solo che non esisteva una "procedura operativa" scritta che indicasse agli addetti linea di azionare immediatamente, in caso di incendio, il c.d. "pulsante di emergenza", ma che mai, in nessuna forma, neppure durante alcun tipo di formazione, era stata trasmessa agli operatori tale – fondamentale – indicazione, con la relativa, indispensabile informazione sugli effetti (v. sopra)

che tale modalità di arresto immediato comportava, unitamente alla "diversità" tra tale arresto c.d. di "emergenza" e gli altri comandi che fermavano la linea.
Certamente una tale "procedura operativa" non si rinviene, per iscritto, nel "piano di emergenza", già sopra riportato ed esaminato, né in alcun altro "documento" aziendale rivolto ai dipendenti e, in particolare, agli addetti linea; quanto ad una ipotetica – sostenuta dalla difesa degli imputati – "istruzione" verbale riguardante il c.d. "pulsante di emergenza", la Corte deve constatare come sia stata smentita dai testi escussi: lo riferiscono tra gli altri, escludendo qui gli operatori, i testi – tecnicamente qualificati - LUCENTI Camillo (citato), PERSEU (citato), BELTRAME (citato); quest'ultimo, dopo avere confermato come non vi fossero direttive specifiche né istruzioni per l'uso del "pulsante di emergenza", aggiunge che "teoricamente" avrebbe dovuto schiacciarlo, precisando: "...almeno io **penso** che l'avrei schiacciato...purtroppo la brutta abitudine era quella di 'fermo la sezione di entrata, vado con l'estintore, spengo il pezzettino di carta e riparto'...si fermava l'impianto col suo arresto normale...e c'era l'intervento veloce con l'estintore".
Alcuni testi, invece, affermano che "tutti" (gli operatori) "sapevano" che si doveva, in caso di incendio, arrestare la linea con il c.d. pulsante di emergenza; ma emerge con evidenza come tali affermazioni, in particolare da parte dei testi MICELI Antonino (citato, udienza 27/10/2009) e DELINDATI Adalberto (citato, indagato ex art. 372 c.p., udienza 24/2/2010), siano espresse in forma di assioma: i lavoratori lo sapevano, perché dovevano saperlo, non perché qualcuno dei responsabili li avesse informati; infatti lo stesso MICELI, richiesto sul punto (v., a domanda dell'avv. Anglesio), risponde che egli – come primo addetto alla linea 5 – non aveva mai dato indicazione sull'uso dello stesso pulsante, non essendocene bisogno appunto perché "tutti sapevano". Tali dichiarazioni, al di là della più o meno sincera "convinzione" espressa dai testi, confermano in pieno quanto già sopra esposto: cioè l'inesistenza di una procedura operativa, non solo scritta ma anche mediante formazione e/o informazione "orale", che imponesse od anche solo "consigliasse" agli operatori l'uso di quel pulsante in caso di incendio.
Anche qui, si deve purtroppo osservare che l'omessa "istruzione" corrisponde alla priorità delle esigenze di produzione rispetto a quelle di sicurezza: lo abbiamo "tecnicamente" appreso anche dai testi; il citato BELTRAME riferisce che, fermando la linea con il pulsante di emergenza, ci volevano dai 5 ai venti minuti per ripartire e venivano danneggiati "...da buttare..." i tratti del nastro nel forno e nelle vasche; il teste CAMPANELLI Gerardo (citato, udienza

17/11/2009), dopo avere anch'egli confermato che non vi era alcuna indicazione di usare il c.d. pulsante di emergenza in caso di incendio, anzi: "...se non era necessario i ragazzi non lo schiacciavano assolutamente, tendevamo sempre ad andare avanti con gli impianti...come le ho detto se pensavamo di poter spegnere con gli estintori spegnevano con gli estintori...il fungo di emergenza era qualcosa che non si schiacciava mai, che ricordi io quasi mai abbiamo schiacciato il fungo di emergenza perché tendevamo a fare la produzione", precisava che l'azionamento di tale pulsante comportava la perdita di 20 minuti-mezz'ora di produzione "tra ritirare su di nuovo le temperature del forno e ripartire" e che si correva anche "il rischio" di restare fermi due-tre giorni perché il nastro poteva "cristallizzarsi" nel forno e quindi rompersi (v. pag. 53-54 trascrizioni).

In conclusione, non esisteva una procedura operativa che indicasse ai lavoratori di azionare, in caso di incendio, il c.d. pulsante di emergenza; con la conseguenza che gli addetti alla linea 5, seguendo le indicazioni aziendali anche per questo profilo, **non dovevano** - nel senso che nessuno li aveva istruiti in questo senso - avvistato l'incendio la notte del 6 dicembre 2007, premere immediatamente tale pulsante. Con l'ulteriore conseguenza, già sopra indicata, della irrilevanza, ai fini della presente decisione, di esaminare in dettaglio i possibili scenari che tale azionamento avrebbe comportato.
E con un'altra conseguenza, relativa al terzo punto tra quelli sopra indicati: che appare irrilevante, sempre ai fini della decisione, l'acceso dibattito, svoltosi durante il processo, soprattutto fra i tecnici, ma anche oggetto di numerose testimonianze, sulla "regolarità" dello stesso pulsante che, per tale motivo, è stato più volte sopra indicato come "cosiddetto" di emergenza. Infatti, come analiticamente esposto dal teste – tecnico della materia - GENTILE Fabrizio (citato, udienza 4/6/2009), al quale si deve interamente rinviare, i pulsanti presenti sui pulpitini e sul pulpito e indicati come "di emergenza" non avevano le caratteristiche previste dalla normativa in materia; ma, come si è appena esposto, non da tale violazione è derivato il mancato azionamento da parte degli operatori, bensì dalla accertata inesistenza della sopra indicata procedura operativa e dalla assoluta mancanza di indicazioni ed istruzioni che ne imponessero – o raccomandassero – l'utilizzo in caso di incendio.

12 Gli 8 "punti" contestati dalla Procura della Repubblica.

Secondo le contestazioni della Procura della Repubblica, i vertici ed i dirigenti THYSSEN KRUPP AST avrebbero dovuto valutare il "rischio" incendio nello stabilimento di Torino, sulle linee di ricottura e decapaggio, sulla linea 5, nella zona di entrata di quest'ultima e, quindi, prevedere ed apprestare le idonee misure tecniche per ridurre tale rischio, anche **stimolati, guidati e pressati** dai seguenti "fatti e documenti", verificatisi a partire dal giugno 2006 (come da contestazione temporale relativa al reato sub A); ma la cui rilevanza si estende, come emerge dai capi di imputazione, anche alle altre contestazioni, con riguardo all'elemento soggettivo.

E' dovere della Corte accertare se tale assunto sia o meno fondato; durante il processo si è dedicato ampio spazio e discussione a questi "punti": la Corte cercherà qui di riassumere secondo il consueto criterio della rilevanza ai fini della decisione e rimandando ai documenti ed alle complete trascrizioni delle deposizioni testimoniali; si deve però premettere, affinché non si generino equivoci considerata – anche per questi punti – la vastità della materia, la mole dei documenti, l'inevitabile sfaccettatura ed il diverso punto di vista che ogni teste apporta, che l'obbligo – in capo ai vertici ed ai dirigenti di THYSSEN KRUPP AST – di valutare il rischio incendio anche in quella zona della Linea 5, di prevedere le misure per eliminare e, in subordine, ridurre tale rischio, prevedendo le indispensabili misure e, in particolare, un impianto di rilevazione e spegnimento automatico, deriva – direttamente - dal dovere generale di tutela, dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, dalla normativa in materia antincendio, necessariamente integrata dalle norme tecniche già indicate; non deriva direttamente dalle "raccomandazioni" da parte delle compagnie di assicurazione (v. subito infra), né dalle indicazioni del Working Group Stainless (v. subito infra).

Per questo motivo si sono sopra utilizzati i termini "stimolati", "guidati" e "pressati": la constatazione, come si vedrà subito infra, è che, proprio a partire dal giugno 2006 (è del 22 l'incendio della linea di ricottura e decapaggio nello stabilimento TK NIROSTA a Krefeld, con distruzione completa della linea), il tema della "sicurezza antincendio" ("fire prevention"), soprattutto sulle linee di trattamento come la linea 5, fosse divenuto, a livello di "gruppo" STAINLESS, una vera e propria "priorità" ed "emergenza", all'ordine del giorno sotto vari aspetti e, principalmente – ma non solo - quello del danno economico che i frequenti incendi avevano comportato e potevano comportare al "gruppo"

STAINLESS, del quale la ACCIAI SPECIALI TERNI era indubbiamente parte integrante.

I vertici e la dirigenza italiani, invece, hanno dimostrato – nei fatti - un'assoluta refrattarietà ad "occuparsi" di tale questione, in particolare per lo stabilimento di Torino (v. infra: testimoniata, per esempio, dai "ritardi" nei progetti concreti, dalla "rappresentanza", per lo stabilimento di Torino, di DELINDATI, neppure sostituito, nel "sottogruppo" dedicato alle linee di trattamento), non solo in quanto rivolta verso l'obiettivo – sempre e comunque per loro doveroso, in quanto imposto dalla legge – della sicurezza dei dipendenti (e nonostante i precisi "input" da parte della capo gruppo anche in questa direzione), ma verso l'obiettivo della "conservazione dei beni" – in particolare nello stabilimento di Torino (v. quanto esposto sopra sull'interesse che aveva in particolare ESPENHAHN a conservare tali impianti); unico obiettivo, quest'ultimo, in cui si muovevano ed a cui erano finalizzate le compagnie di assicurazione, come vedremo infra. Così manifestando, i vertici ed i dirigenti aziendali, non solo la più volte qui accertata e ricordata superficialità e negligenza in materia di sicurezza antinfortunistica, ma una complessiva miopia progettuale di chi, a fronte di un allarme preciso e documentato, quale quello proveniente dalla STAINLESS (v. infra) sceglie di continuare ad agire – ovvero a non intraprendere alcuna azione, a non prevedere né installare alcuna misura – come se l'allarme non ci fosse, o come se riguardasse "altro", marginale e trascurabile rispetto agli obiettivi – anche economici – già prefissati.

Ci si riferisce in particolare alla decisione di "dismettere" lo stabilimento di Torino con le modalità indicate nel relativo capitolo (v. 5), continuando il processo produttivo nelle condizioni descritte e tutto ciò durante e dopo i "fatti" ed i "documenti" di cui si dirà specificamente subito infra: temporalmente infatti vi è un'assoluta "coincidenza" tra le decisioni relative allo stabilimento di Torino, il degrado delle sue condizioni, l'abbandono in cui è stato lasciato ed i "fatti e documenti" esaminati nel presente capitolo; la Corte lo sottolinea qui, evidenziando le date già sopra indicate e le date che emergeranno infra. Un continuo richiamo a tali coincidenze renderebbe l'esposizione troppo dispersiva, ma la loro innegabile importanza ed evidente rilevanza impongono qui di ricordarlo e di sottolinearlo.

1) *"l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 e GBL3 dello stabilimento tedesco di Krefeld della THYSSEN KRUPP NIROSTA...considerato dalla stessa THYSSEN KRUPP STAINLESS talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi";*

e

2) *"la ricostruzione nel 2006 delle predette Linee di KREFELD, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presente".*

1) e 2)

Più volte abbiamo accennato all'incendio devastante avvenuto nello stabilimento di Krefeld; in seguito a tale incendio, che ha causato ingentissimi danni economici (il teste TORTI Gianni, broker, udienza del 31/3/2010, ha riferito di circa 300 milioni di euro: per gran parte dell'importo addebitabili alla riduzione della produzione dovuta alla completa distruzione dell'impianto; il teste MAGLIOCCHETTI Augusto, v. infra, alla stessa udienza ha indicato invece circa 120 milioni di euro) con conseguenti, come vedremo subito infra, sostanziali modifiche nei contratti assicurativi, la THYSSEN KRUPP STAINLESS insediò un "gruppo di lavoro" dedicato in particolare alla individuazione del "rischio incendi" e delle misure idonee ad eliminarlo ovvero a ridurlo proprio sulle linee di ricottura e decapaggio presenti in tutti gli stabilimenti THYSSEN KRUPP del mondo.

L'allarme – sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo "sicurezza" dei lavoratori – sul "rischio" incendi prima presente, in tutte le società "stainless" del gruppo, ma prevalentemente rivolto verso altri impianti (in particolare quelli installati nelle aree c.d. "a caldo" e, nelle aree c.d. "a freddo", sui laminatoi, come il sendzimir a Torino: v. così le dichiarazioni del teste GIARDINIERI Sergio, udienza del 4/6/2009), si era invece esteso e "concentrato", dopo Krefeld, proprio sulle linee di ricottura e decapaggio.

Durante un "incontro" della THYSSEN KRUPP tenutosi in Messico nel marzo del 2007 (v.), incontro che prendeva evidentemente spunto dall'incendio di Krefeld, l'azienda aveva sottolineato tale "allarme" generale proveniente proprio dall'interno del "gruppo"; ve ne è corposa traccia documentale in particolare in una "presentazione" (v. tra i doc. in sequestro), di certa provenienza THYSSEN KRUPP, in cui si afferma: "**uno dei progetti più importanti attualmente in corso all'interno del nostro gruppo è l'iniziativa 'prevenzione incendio'**.

Prima di parlare di questo argomento vi citerò alcuni esempi che **spiegheranno il motivo per cui crediamo che alle misure antincendio debba essere data priorità assoluta."**

Seguono le immagini dell'incendio al laminatoio Sendzimir di Torino del 2002 (v. sopra); di un incendio alla "linea di rettifica bobine" ("completamente distrutta", secondo la presentazione aziendale) a Krefeld del 28/12/2005; dell'incendio alle linee di ricottura e decapaggio KL3/GBL3 (v. sopra) **a Krefeld**, il cui commento aziendale è: "**E' stato un miracolo che nessuno si sia ferito gravemente o non abbia perso la vita"**; "un incendio di dimensioni estese presso l'impianto siderurgico di Magnitokorsk", Urali meridionali, 28/11/2006, il cui commento aziendale è: "Permettetemi ora di mostrarvi un ulteriore esempio di un terribile incidente presso un'acciaieria russa. **A seguito dell'incendio la linea di decapaggio è andata distrutta e 10 persone hanno perso la vita. Questi esempi dimostrano che una strategia di prevenzione antincendio altamente sofisticata è assolutamente necessaria."**

Nella "slide" successiva, oltre ad uno "schema" sui motivi dell'iniziativa antincendio e sui "metodi", si trova il seguente commento: "la consapevolezza dei rischi da parte del nostro personale deve essere aumentata. **Inoltre devono essere organizzati specifici corsi di formazione. Per questo motivo un'iniziativa straordinaria è di fondamentale importanza".**

Non è necessario qui utilizzare molte parole per ricordare l'assoluta impermeabilità, da parte dei vertici della THYSSEN KRUPP AST, di fronte a tali inequivocabili quanto documentati allarmi – con conseguenti, evidenti "pressioni" ad agire! - provenienti, lo si deve ancora sottolineare, dalla casa madre THYSSEN KRUPP STAINLESS, affinché nelle società del gruppo si desse "priorità assoluta" ad una "strategia di prevenzione antincendio altamente sofisticata"; non è necessario ripetere come, nello stabilimento di Torino, non sia stato "fatto" assolutamente nulla: e ciò non nella sola zona di entrata della Linea 5; nulla in tutto lo stabilimento, salvo (v. infra) cercare di completare i lavori previsti nel documento QUETO del dicembre 2003 (v.) per ottenere il certificato di prevenzione incendi (v. nel relativo capitolo).

La difesa degli imputati, sul punto, afferma la non influenza di questi primi "punti" in quanto la Linea 5 era diversamente "strutturata" rispetto alle linee di ricottura e decapaggio dello stabilimento TK NIROSTA di Krefeld e l'incendio, innescato dal "grippaggio" di un cuscinetto, aveva assunto quelle dimensioni nell'area delle vasche di decapaggio, divenendo "devastante" sia per il materiale

plastico di cui erano costituite, sia per l'andamento "verticale" della linea di Krefeld.

Tali precisazioni della difesa sono incontestabili, perché rispondenti alla realtà; ma, ancora una volta, tendono a spostare il nocciolo della questione: mentre la THYSSEN KRUPP STAINLESS trae dagli "incendi devastanti" avvenuti negli ultimi anni, la necessità (e siamo a **marzo 2007**!) che la "prevenzione antincendio" diventi, appunto, "prioritaria" e "sofisticata" per tutte le società del "gruppo", i vertici della THYSSEN KRUPP AST nel frattempo nulla prevedono né attuano nello stabilimento di Torino (in cui il processo produttivo era quello descritto). I loro difensori obiettano che la THYSSEN KRUPP STAINLESS non aveva espressamente indicato la necessità di installare uno sprinkler nella zona di entrata della Linea 5; cercano quindi di sostenere che solo in conseguenza di una "precisa" indicazione di quel tipo loro sarebbero stati tenuti a "provvedere"; tesi che contrasta evidentemente non solo con le norme in materia di sicurezza sul lavoro (v. sopra e infra) ma anche con le indicazioni – quelle qui esposte necessariamente di carattere generale, ma non meno pressanti - che provenivano dalla capo-gruppo (e su questo v. anche infra).

Tra l'altro, anche volendo esaminare più nel dettaglio la posizione difensiva, si deve aggiungere che la Corte ha potuto apprendere, nel corso del dibattimento, come non esistano – almeno, a quanto è risultato in dibattimento, negli stabilimenti THYSSEN KRUPP STAINLESS – due linee di ricottura e decapaggio "strutturate" in modo assolutamente identico; una si compone in modo verticale (come a Krefeld), ovvero solo orizzontale (come la LAF 4 di Terni), ovvero in orizzontale ed in verticale (come la Linea 5 di Torino); ma deve aggiungere una considerazione. Le "apparecchiature" fondamentali, che permettono quel tipo di lavorazione del nastro di acciaio e quindi, solo a titolo esemplificativo, gli impianti oleodinamici che "muovono" i vari meccanismi (Aspi svolgitori e avvolgitori in primo luogo), i forni, le vasche con acido fluoridrico diluito (e v. il capitolo dedicato al "rischio di incidente rilevante"), la necessità del "taglio" e della "saldatura" (oltre che dei "carri di accumulo") per lavorare a ciclo continuo, la "carta" infraspira" per la lavorazione del "finito", sono presenti su tutte le linee; con la conseguenza che è ben possibile "paragonare" tali linee ai fini della prevenzione del rischio incendi; infatti, come vedremo, dopo l'incendio di Krefeld la "nuova" assicurazione – AXA – aveva stabilito la stessa – altissima – franchigia per tutte le linee di trattamento presenti negli stabilimenti del gruppo sparsi per il mondo.

La difesa degli imputati sottolinea inoltre – qui come a fronte di altre iniziative di "fire prevention" che vedremo infra – la "autonomia" della THYSSEN KRUPP AST rispetto alla STAINLESS; la Corte non mette in dubbio l'esistenza di tale "autonomia"; si limita a sottolineare come, a fronte di tali – documentati – "stimoli" da parte della capo-gruppo – tutt'altro che "parcellizzati" all'area in cui si è svilupato l'incendio di Krefeld, ma al contrario ben consapevoli della moltitudine di "rischi" incendio in ogni stabilimento del gruppo, in particolare, per quanto qui rileva, su di ogni linea di trattamento, abbia continuato a decidere di non fare assolutamente nulla per lo stabilimento di Torino (nonostante le condizioni in cui si trovava: certamente deteriori, come già abbiamo visto, sia rispetto a Krefeld sia rispetto a Terni).

D'altronde, dopo l'incendio di Krefeld, anche per la THYSSEN KRUPP AST la "prevenzione antincendio" sembrava – almeno secondo la comunicazione esterna - doversi imporre come "prioritaria" e non rimanere "parcellizzata" all'area "vasche" delle linee di ricottura e decapaggio; lo testimonia un articolo pubblicato sul sito internet dell'azienda il 12/7/2007 (v. prodotto all'udienza del 6/10/2009) intitolato "Prevenire è meglio che spegnere" ed in cui si legge: "l'incendio che nel 2006 ha gravemente danneggiato alcuni impianti dello stabilimento di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta dimostra quanto sia serio il rischio di simili eventi all'interno di realtà come le nostre, dove le potenziali cause di incendio sono moltissime: da quelle elettriche (scintille, surriscaldamento di motori ecc.) alle esplosioni, fino alla distrazione umana" seguono un elenco dei mezzi di "prevenzione" con la necessità della continua manutenzione degli "impianti antincendio, quali impianti fissi di spegnimento, estintori ecc. e con una attività di verifica dello "stato dei luoghi" in quanto: "..base dell'attività di prevenzione è il monitoraggio costante del livello di pulizia e assenza di sostanze combustibili in zone pericolose"; è interessante la lettura dell'intero articolo, ma sono sufficienti questi brevi stralci per comprendere di come anche qui si stia parlando dello stabilimento di Terni e non certo di quello di Torino e di come, senza necessità di "prescrizioni" da parte degli enti di controllo e/o di "pressioni" da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la dirigenza THYSSEN KRUPP AST fosse ben consapevole del significato e dei contenuti della materia di prevenzione e protezione antincendio (e v. anche, infra, per i vertici aziendali, il verbale del "board" in data 28/8/2007).

In sede di ricostruzione delle linee di Krefeld, **avvenuta già nel 2006 e nei primi mesi del 2007** (i testi hanno riferito che le linee erano rimaste ferme per circa un anno), in particolare nella GBL 3 – linea analoga alla 5 di Torino, anche se, come abbiamo visto, diversamente strutturata - erano stati installati dei sistemi c.d. "sprinkler" nei settori: cantina/sala idraulica/ingresso; saldatrice; cantina/sala idraulica/uscita; decapaggio.
Ma non solo: erano stati previsti – come concordati tra gli "assicuratori" e la THYSSEN KRUPP NIROSTA – anche dei **"piccoli dispositivi di spegnimento con impianto di rivelazione incendi RAS" sui "piccoli impianti oleodinamici".**
Secondo il documento – da lui redatto - contenente quanto concordato tra l'azienda e la compagnia di assicurazione (AXA – per la quale all'epoca lavorava) relativo alla ricostruzione della linea di ricottura e decapaggio già distrutta dall'incendio di Krefeld, il teste WEBER Uwe (ingegnere esperto in linee di trattamento, consulente AXA, v. udienza 27/4/2010; trascrizioni da pag. 80) ha riferito che per le "centraline oleodinamiche" identificate come "kleine" (piccola), presenti su quella linea, con serbatoio di 50-150 litri di olio, "impianti che non hanno grande importanza" erano stati previsti "sensori ed estintori locali...automatici...fissi... perché volevano sicurezza 100%. Collegare gli impianti ..dei grandi per i piccoli erano troppo costosi...allora hanno scelto due cose separate", appunto sensori ed estintori locali.

La Corte non ritiene neppure necessario sottolineare ancora la rilevanza di quanto appena esposto.

3) *"la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato:*
-da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del gruppo THYSSEN KRUPP STAINLESS, compresa l'APL 5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per altri tipi di impianti;
-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio".

3)

Il dato è assolutamente pacifico in causa; sull'argomento, molti testi sono stati sentiti e lo hanno confermato; non appare qui necessario riportarli: la situazione appare ben esposta e riassunta in una e-mail inviata da Frank KRUSE (v. teste citato infra), con allegate le "nuove regole dell'assicurazione per TKL-AST in conseguenza dell'incendio a TKL-NR"; e-mail che viene qui integralmente riportata:

"E-mail di Kruse **13.11.2006**

Gentili signori,.

in allegato trovate una copia delle nuove regole dell'assicurazione FBU per IKL-ASI, 10 conseguenza dell'incendio alla IKL-NR.

In sintesi, ci so no i seguenti cambiamenti:

1. I danni che hanno portato ad un cambiamento delle condizioni assicurative so no l'incendio alla IKL-NR e i danni all'impianto di galvanizzazione elettrolitica (linea di zincatura elettrolitica?) della linea 2 di Duisburg. '
2. Gli assicuratori sono stati cambiati, la Zurich, che in passato aveva l'incarico della prima parte, è stata sostituita dalla AXA Corporate Solution; la Allianz è stata sostituita dalla lID!.
3. La franchigia base è stata alzata da 15 milioni di E. a 50 milioni di € per danni da incendio e da interruzione dell' attivita aziendale.
4. Escluse dalla regolamentazione della franchigia generale sono Ie linee di ricottura e decapaggio e di solo decapaggio, per Ie quali la franchigia per danni da incendio e da interruzione dell' attivita aziendale èstata aumentata a 100 milioni di €. Dopo l'implementazione di misure di prevenzione incendio adeguate, la franchigia potra essere abbassata, su iniziativa dell'assicuratore, a 50 milioni di E.
5. I premi assicurativi saranno aumentati da 681 I€ pa a 1. 5 80 IE pa.

Cercheremo di rimediare ai cambiamenti fondamentali della franchigia di base tramite una garanzia aggiuntiva della franchigia fra 15 milioni di € e 50 milioni di E. Questa garanzia aggiuntiva causa costi supplementari di circa 500 T€ pa. La regolamentazione particolare delle Iinee di ricottura e decapaggio e di solo decapaggio ci causa delle difficolta: fino ad ora non ci è ancora riuscito di trovare un assicuratore che sia pronto a coprire il rischio isolato solo per una parte del blocco. Questo significa che, finche non troviamo un altro assicuratore, e finche AXA e lIDI non considereranno Ie nostre misure di sicurezza antincendio per Ie linee di ricottura e decapaggio e di solo decapaggio adeguate a ridurre la franchigia, noi avremo un rischio aggiuntivo in caso di danni a questi aggregati fra i 50 e i 100 milioni di E.

Il risultato del cambiamento dell'assicurazione al momento è di circa 1.400 T€. In questa cifra non è inclusa un' eventuale assicurazione aggiuntiva della franchrgia supplementare delle linee di ricottura e decapaggio e di solo decapaggio.

Saluti. Frank Kruse"

Si deve solo precisare:

-che – come già accennato e come risulta documentalmente e dai testi escussi – la franchigia di 100 milioni di euro riguardava tutte le linee di ricottura e decapaggio degli stabilimenti TK STAINLESS nel mondo, non solo quelli italiani (infatti la capogruppo decide di istituire il gruppo di studio su cui v. subito infra e di effettuare il meeting appena visto sopra);
-che il contratto di cui parla KRUSE nella e-mail sopra riportata era il contratto c.d. MASTER concluso a livello globale dalla THYSSEN KRUPP RISK (con broker assicurativo interno; il punto è pacifico e numerosi testi lo hanno confermato); a livello "locale" poi le singole società del gruppo si assicuravano – potevano assicurarsi - per la "fascia" di franchigia, ovviamente con maggiori costi complessivi per il "gruppo" Stainless;
-che (v. la deposizione del teste MASALA Mauro, Capitano della Guardia di Finanza, udienza 11/6/2009, del teste CHERVELLA Gilbert, rappresentante legale AXA ITALIA, udienza 29/4/2009, nonché di altri) la THYSSEN KRUPP AST, per le linee di ricottura e decapaggio in Italia, aveva concluso un contratto con le ASSICURAZIONI GENERALI per la copertura da 0 a 30 milioni di euro e con la SAI FONDIARIA per la copertura da 30 a 100 milioni.
Si deve in ultimo sottolineare che il tema "assicurazioni" (appena precisato per completezza), considerati l'elevato ammontare della franchigia sulle linee di ricottura e decapaggio dopo Krefeld e quanto si esporrà anche nei punti successivi (v.), rileva qui esclusivamente come elemento – ulteriore - di conoscenza, di consapevolezza e di "stimolo" ad agire in materia di "rischio incendi" soprattutto sulle linee di ricottura e decapaggio, in capo ai vertici ed ai dirigenti di THYSSEN KRUPP AST, non per verificare se e come si assicurassero la capo-gruppo e le singole società.

4) *"la decisione del Comitato Esecutivo della THYSSEN KRUPP STAINLESS illustrata al meeting di Krickebeck del* **17 febbraio 2007**, *che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS) e, in particolare, l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino".*

4)
Il meeting sopra indicato – al quale, secondo il teste RIZZI Mario (v. citato, udienza del 31/3/2010, pag. 33 trascrizioni) aveva partecipato anche

l'imputato ESPENHAHN - precede di un mese l'incontro svoltosi in Messico il 16-17 marzo - esposto sopra, ai punti 1-2 – e conferma, se ve ne fosse necessità, la serietà e la concretezza dell'impegno di THYSSEN KRUPP STAINLESS nel valutare quale "prioritaria" e "sofisticata" la prevenzione antincendio per tutti gli stabilimenti del gruppo STAINLESS.

Troviamo infatti nella "documentazione" relativa a tale meeting (v.), intitolata "iniziative collegiali sulla riduzione dei danni da incendio", in primo luogo **lo stanziamento di un budget straordinario per tale materia, di totali 45,7 milioni di euro,** suddivisi in tre esercizi (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: ricordiamo che i bilanci THYSSEN KRUPP andavano dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo) tra le varie società del gruppo; in particolare, lo stanziamento per **THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI** – secondo, come importo, solo a THYSSEN KRUPP NIROSTA, a favore della quale erano stanziati 17,4 milioni di euro - era di complessivi **€ 16,7 milioni di euro**: 8 milioni di euro per l'esercizio 2006-2007, 5 milioni di euro per l'esercizio 2007-2008, 3,7 milioni di euro per l'esercizio 2008-2009.

Alle pagine seguenti troviamo la procedura "semplificata" per effettuare gli investimenti rientranti in tale budget e i "rapporti trimestrali" sul controllo dei progetti approvati e realizzati; alla pagina 7 i "punti chiave" della procedura, così individuati: "definizione chiara dei progetti di miglioramento proposti sulla protezione incendi. Proseguimento delle spese in corso e della pianificazione. Orientamento dei progetti focalizzati su: riduzione del carico di incendio; compartimentazione antincendio; miglioramento dei sistemi di estinzione incendio; miglioramento dei sistemi di rivelazione incendio".

A pagina 9 si trovano le "principali misure di riduzione danni da incendio sulle Linee GBL3 e KL3" di Nirosta; a pagina 10 uno schema intitolato "esempio di progetto per la linea combinata GBL3 di Ricottura e di Decapaggio" prevede un impianto di "rivelazione" continuo dall'entrata, attraverso forno e decapaggio, fino all'uscita; 3 impianti sprinkler rispettivamente nella sezione di entrata, nel decapaggio e nella sezione di uscita; il costo di questo investimento è indicato in circa **1 milione di euro**; a pagina 11 vengono "dettagliati" (con schema) gli impianti sprinkler sulla sezione di ingresso, sul decapaggio e sull'uscita; alle pagine successive (v. pag. 14) si indica perché sia preferibile, sulla linea di Nirosta, prevedere per la zona decapaggio uno sprinkler piuttosto che sostituire il materiale delle vasche.

Anche questa contestazione è quindi pienamente provata, richiamando inoltre qui quanto già sopra esposto sulla protezione anche delle "centraline" bordo linea a Krefeld, come riferito dal teste WEBER.
Non appare neppure necessario sottolineare ancora l'importanza, sotto il profilo della responsabilità dei vertici e della dirigenza THYSSEN KRUPP AST, anche di tale documento; è di palmare evidenza, tanto che sarebbe inutile ripetere le stesse obiezioni difensive – sulla "diversità" delle linee e, quindi, sulla diversa "rischiosità" – già indicate sopra.

Sul Working Group Stainless si è svolta, in dibattimento, un'ampia istruttoria, di cui la Corte deve qui dare brevemente atto, riassumendola nei tratti salienti e rilevanti.
Il WGS era stato insediato dalla capogruppo TK STAINLESS come comitato di studio e di lavoro in materia antincendio sin dal 2002, con la partecipazione di tecnici di tutte le collegate; il teste PENNESI Massimo, responsabile servizi ecologici e ambientali a Terni, all'udienza del 9/6/2009 (le sue risposte, nella trascrizione, sono erroneamente indicate come "GRILLINI", il teste invece precedente) riferisce che il WGS era stato creato per avere un coordinamento generale per le attività antincendio, per l'analisi del rischio, per la scelta degli impianti, per definire delle "linee-guida" in materia; per l'Italia era il teste a coordinarlo, mentre FISHER (responsabile di THYSSEN KRUPP RISK) si occupava della parte assicurativa, di "copertura" del rischio. Precisa il teste RIZZI Mario (già direttore dello stabilimento di Torino dal 1982 al 1997, poi in Germania come responsabile sviluppo e strategia, responsabile del WGS, udienza del 31/3/2010) che il WGS era stato costituito nel 2002 per "migliorare la situazione nei confronti degli aspetti assicurativi della società" (intendendo il gruppo STAINLESS, n.d.e.); per la THYSSEN KRUPP AST nel WGS era stato componente in un primo periodo l'imputato MORONI, poi sostituito da PENNESI; precisa RIZZI che il WGS non aveva funzioni "tecniche dirette" bensì di coordinamento: "voleva portare il livello di sensibilità degli addetti ed il livello di protezione dei sistemi ad un livello analogo in tutti gli stabilimenti...la responsabilità delle soluzioni e delle realizzazioni rimaneva a livello locale".
Dopo l'incendio di Krefeld era stato istituito, all'interno del WGS, un apposito "gruppo di studio" dedicato a "valutare il rischio di incendio sulle linee di decapaggio": così informa una e-mail dello stesso RIZZI Mario in data 12/7/2006 (v.); partecipavano a quest'ultimo, per la TK-AST, MENECALI

Dimitri da Terni e DELINDATI Adalberto da Torino. Precisa il citato teste PENNESI Massimo che egli non partecipava a tale gruppo di studio, ma – oltre a partecipare alla riunione mensile periodica con ESPENHAHN e MORONI per "verificare" lo stato "antincendio" del solo stabilimento di Terni (v. sopra, come già indicato) – aveva anche partecipato, con l'imputato MORONI e con LISI Leonardo (teste v. infra, gestore ordini e commesse presso l'ufficio tecnico di Terni) alle riunioni che avevano ad oggetto proprio l'utilizzo dei fondi STAINLESS straordinari (per l'anticendio: v. sopra).

Alla prima riunione del sottogruppo WGS – a Duisburg, il **24/1/2007** - era stato redatto un "modello di presentazione" per la valutazione dei rischi delle linee di decapaggio presenti nei vari stabilimenti del gruppo; con le linee- guida programmatiche "per migliorare la protezione" (v.doc. sequestrato e tradotto in atti); al punto 2 del documento si trovano elencati i "compiti e procedimenti": definizione degli obiettivi...provvedimenti da adottarsi nelle aree a rischio e valutazione dei danni maggiori derivanti...controllo costante delle situazioni a rischio specifiche sulla linea di ricottura e decapaggio...prevenzione rischi/carenze che possono causare gravi danni...; al punto 3 (1), come primo OBIETTIVO si trova quello della "sicurezza del personale!" (il punto esclamativo è nell'originale); sempre al punto 3 (2), come obiettivo, si trova quello della protezione del "sito produttivo": "danni causati da incendi...devono essere evitati il più possibile...:-prevenire le perdite legate all'interruzione delle attività; -la rivelazione di un incendio deve avvenire nella sua fase iniziale e l'allarme deve essere trasmesso immediatamente ai vigili del fuoco (dello stabilimento); -la fase di piena propagazione dell'incendio deve essere evitata; - la linea di ricottura e decapaggio...deve essere protetta in modo adeguato contro i rischi FLEXA (rischi coperti dalla polizza assicurativa: Fire – fuoco; Lightning – fulmine; Explosion – esplosione; Aircraft – caduta aerei, n.d.e.), in modo tale che la copertura assicurativa abbia termini ragionevoli; compito: ridurre la franchigia inerente alla linea di produzione portandoli da 100 milioni di € ai valori consueti"; al punto 6, nel "programma di protezione beni" viene indicato : "**Aspo svolgitore con riserva di olio idraulico – rischio incidenti" e seguono i dettagli: "carico di incendio dovuto all'olio idraulico; pericolo di propagazione incendio ad es. dovuto allo scoppio di tubi idraulici/manicotti con propagazione estremamente rapida delle fiamme dovuta all'alta pressione"; "incendio dovuto a materiali infiammabili, ad es. elevato regime di rotazione dei cuscinetti dei motori elettrici"...**

Le misure previste per "Aspo svolgitore con riserva di olio idraulico" erano: "sistema automatico di rivelazione d'incendio; installazioni fisse antincendio (sistemi a spruzzo d'acqua/CO2...); strutture tagliafuoco; alloggiamenti degli interruttori sigillati"; sempre al punto 6 erano indicati gli – analoghi - rischi incendio nella zona saldatrice (v.). Al punto 7, finale, si indicano le "prossime fasi": "-formulare direttive per la prevenzione di danni congiuntamente alle compagnie assicuratrici della proprietà; - **acquistare sistemi di rivelazione incendi e sistemi di estinzione; - consultare un esperto in materia antincendio???".**

Il documento appena riportato non necessita di ulteriori commenti, in particolare sotto il profilo della "consapevolezza", della "prevedibilità" e della concreta "previsione" di quanto potesse accadere – ed è in effetti purtroppo accaduto – sulla linea di trattamento 5 di Torino.

DELINDATI Adalberto (teste indagato ex art. 372 c.p. – v. relativo capitolo – caporeparto trattamento nello stabilimento di Torino da febbraio 2006 ad agosto 2007, poi trasferito a Terni, udienza del 24/2/2010) riferisce di avere partecipato ai lavori del WGS solo fino a **maggio 2007**: nessuno l'aveva poi "sostituito" per lo stabilimento di Torino (si conferma così, ancora una volta, l'abbandono dello stabilimento da parte dei vertici THYSSEN KRUPP AST: v. anche sopra); di avere "preparato" la relazione sul rischio incendio per le linee di ricottura e decapaggio di Torino relazionando all'imputato SALERNO, suo diretto superiore; la "relazione" era stata elaborata secondo la "matrice" fornita dal WGS e sulla base dell'esperienza da DELINDATI maturata sulle linee di ricottura e decapaggio dal febbraio 2006: "i dati erano sulla base dell'esperienza che io avevo. Cioè, il fatto di avere gestito le linee per circa un anno e quindi di avere individuato punti o meno di rischio, tenendo conto che comunque la logica era che dove c'era combustibile, comburente e possibilità di innesco, quella era una zona soggetta a rischio" (v. pag. 111 trascrizioni).

La Corte si permette di dubitare della piena professionalità del teste nel valutare il rischio incendio delle linee di trattamento e della linea 5: pur essendo tecnicamente qualificato – dottore in chimica industriale – alla luce del breve periodo di "gestione" della linea 5 (peraltro senza essere neppure informato sulla "manutenzione" della stessa, come egli stesso dichiara: v. pag. 121 trascrizioni), nel periodo precedente di lavoro essendosi occupato degli scarichi "reflui", non ha neppure sentito la necessità di "documentarsi" (con le norme "tecniche" o, quanto meno, sfogliando il manuale "operativo" della linea:

v. quello della LAF 4 di Terni, v. sopra indicato) sugli effettivi rischi incendio presenti su di una linea di quella complessità. La Corte deve anche sottolineare come, secondo le stesse dichiarazioni rese da DELINDATI, la "valutazione" del rischio incendio sembra sia stata da lui effettuata pedissequamente seguendo le indicazioni delle assicurazioni, come loro riferite da FISHER alla prima riunione del WGS, nel gennaio 2007: "...i suggerimenti dei tecnici dell'AXA c'erano già stati detti da FISHER nella prima riunione, sapevamo già più o meno cosa ci avrebbero detto...a gennaio FISHER ci aveva già detto che comunque l'assicurazione, come dictat, ci aveva imposto di coprire le vasche e l'aspirazione" (v. pag. 107-108 trascrizioni).

Il già citato teste RIZZI Mario sembrerebbe confermare tale ipotesi, riferendo proprio del "sottogruppo" dedicato alle linee di decapaggio (v. pag. 21 trascrizioni): "...diciamo che principalmente uno decide quali sono i tipi di rischio...e quali sono ...le contromisure che...possono essere di tipo comportamentale ad impianti mobili oppure ad impianti fissi...perché poi il tutto si è concretizzato dopo la visita delle assicurazioni che hanno stabilito formalmente il tipo di interventi da fare su ciascuna linea di decapaggio del gruppo con documento che veniva sottoscritto da tutte le parti, in modo da (ag)giungere ad accordo, anche perché era obbiettivo quello di riportare le franchigie assicurative, che erano state in via straordinaria elevate dopo l'incendio di Krefeld, ai valori normali". Ma RIZZI, tecnicamente preparato, aggiunge (v. pag. 22 trascrizioni): "...**l'attenzione** era come dicevo all'inizio, sul carico fuoco, e su questo erano essenzialmente **due punti**, sono **i decapaggi** perché era per noi una cosa nuova al momento (il riferimento evidente è all'incendio di Krefeld, n.d.e.) **e le centraline (oleo)dinamiche**, in quanto contenenti olio in maniera significativa"; RIZZI espone poi l'importanza dell'aspetto "comportamentale", della pulizia ecc.

Sembrerebbe, soprattutto secondo la testimonianza di DELINDATI, che il "sottogruppo" WGS antincendio delle linee di trattamento, dopo un avvio volto ad individuare, in tutti gli stabilimenti, i fattori di "rischio" incendio – secondo le indicazioni generali della presentazione vista al punto 1 e del documento 24/1/2007 appena riportato – si sia poi adeguato a quelle che erano le richieste da parte delle Assicurazioni: individuare il "rischio" incendio delle linee di trattamento nella zona delle vasche – che avevano non causato, ma comportato lo sviluppo devastante dell'incendio di Krefeld – così raggiungendo l'obiettivo (con relativo "accordo" fra azienda e compagnia di assicurazione, v.

sempre la testimonianza di RIZZI) di ridurre la franchigia "straordinaria" gravante su quelle linee.

Ma, a prescindere dalla constatazione che né il WGS (e RIZZI lo dice espressamente durante la sua testimonianza) né le Assicurazioni (v. subito infra) si occupavano di sicurezza sul lavoro, si deve osservare – così superando la questione di "attendibilità" del teste DELINDATI – che quest'ultimo era stato membro del WGS, come già sopra indicato, solo fino a maggio 2007; il WGS aveva continuato il suo lavoro. Appare qui sufficiente indicare un altro documento aziendale (in sequestro, v. in atti), tradotto ritualmente, che contraddice l'affermazione secondo la quale il WGS si fosse "limitato" a recepire l'indicazione della AXA relativa alle "vasche" ed al materiale plastico in genere; quantomeno, il WGS aveva invece elaborato e progettato – sempre a livello di linee-guida in cui consisteva il suo ruolo - misure di protezione e prevenzione incendi. D'altronde, ciò risponde non solo alla utilizzazione dell'ingente budget stanziato dalla STAINLESS – che non si esauriva certo con la sostituzione delle vasche ovvero, per la Linea 5, dei soli coperchi – ma anche alle motivazioni generali (v. sopra) che avevano portato la STAINLESS a stanziare quegli importi per tutte le società operative.

Il documento cui ci si riferisce è una "presentazione" della Linea 5 di Torino inviata da PENNESI a RIZZI e, per conoscenza, all'imputato MORONI in allegato ad una e-mail del **16/10/2007** (v.), intitolata "attività di protezione incendio sulle linee di ricottura e di decapaggio (LAC 4 e LAF 5)"; per la Linea 5 si indicano, nella "sezione di ingresso", **la "pianificazione", nella zona saldatrice, di una "rivelazione" con estinzione "manuale",** la "presenza" di una rivelazione con estinzione manuale sulla "Unità idraulica/sedi valvole", la presenza di una "rivelazione" ed "estinzione" nel locale E (cabina elettrica); nella "Sezione di accumulo di ingresso" si indica come "pianificato" una "rivelazione" nella sezione di accumulo orizzontale; nel "decapaggio" si indicano come "pianificati" 4 "rivelazioni" ed altrettante "estinzioni"; nella "Sezione di uscita" (e ricordiamo che la Linea 5 è disposta ad omega) si indica la "presenza" di un rivelatore ed estintore nel locale elettrico (E: lo stesso indicato in sezione di entrata), **ma poi si indicano come "pianificate" (non come "presente", così come indicato in ingresso) una "rivelazione" ed una "estinzione" per le "Unità idrauliche".**

Vi è quindi – indicata in un documento aziendale - la previsione di uno "sprinkler" nella zona di uscita della Linea 5 per "proteggere" le "unità idrauliche", oltre che di un rilevatore nella zona della saldatrice, oltre che di un

rilevatore sull'accumulo orizzontale, oltre che di 4 rilevatori ed estintori sul decapaggio.
Quest'ultimo documento contraddice anche quanto riferito da alcuni testi – v. anche infra – sul fatto che, sulla Linea 5 di Torino, fosse comunque da **sempre** stata prevista solo la "sostituzione" dei coperchi delle vasche in materiale plastico (e delle condutture in eguale materiale); ovvero che le misure su tale linea fossero state individuate solo successivamente all'incendio del 6/12/2007 (v. teste LISI, infra).

5) *"la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea BRIZZI, consulente tecnico della società asicuratrice AXA, che raccomanda alla THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni";*
6) *"la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea BRIZZI, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5";*
7) *"la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe WEBER, consulente tecnico della società assicuratrice AXA, che raccomanda alla THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino".*

5), 6), 7)
Iniziamo dai documenti, ai quali si riferiscono i "punti" sopra contestati dalla Procura della Repubblica; le indicate "relazioni" sono quelle redatte dai consulenti AXA BRIZZI Andrea (anche dipendente allora e tuttora di AXA) e WEBER Uwe all'esito delle visite compiute negli stabilimenti di Torino e di Terni per "valutare" i rischi incendio e per individuare ed indicare all'azienda le misure idonee a "contenere" tali rischi affinchè la compagnia di assicurazione potesse ridurre la franchigia sulle linee di ricottura e decapaggio in tutti gli stabilimenti. Franchigia pari a 100 milioni di euro (anziché i 50 milioni di euro per gli altri impianti), come si è già indicato "straordinaria" e determinata, dopo l'incendio di Krefeld, dalla constatazione che il blocco del tipo di lavorazione – il

"trattamento" - che proprio su quelle linee si svolgeva, inserendosi nella fase mediana del processo produttivo, aveva tali ripercussioni su quest'ultimo da causare danni ingentissimi (v. sopra), probabilmente non compiutamente valutati in precedenza dalle compagnie di assicurazione che coprivano gli stabilimenti THYSSEN KRUPP STAINLESS nel mondo (con il contratto "master", v. sopra) prima di Krefeld.

La prima relazione citata è intitolata "resoconto di prevenzione sinistri" ed è relativa alla visita, effettuata dall'ing. BRIZZI nello stabilimento di Terni, in data 19-21/12/2006; la relazione prende in considerazione l'intero stabilimento (v.) e consiglia, tra l'altro, di sostituire i contenitori e le tubazioni in materiale plastico ancora presenti nella zona decapaggio delle linee di trattamento; a pagina 13 l'ing. BRIZZI si occupa delle "unità idrauliche":

2006.11 Protezione delle unità idrauliche

Per la protezione delle unità idrauliche dovrebbe essere considerato quanto segue:

a) Le unità idrauliche dovrebbero essere separate dalle installazioni limitrofe tramite divisioni non combustibili (o meglio resistenti al fuoco, almeno 60 minuti *[NdT: si parla cioè di componenti almeno REI 60]*) (se tecnicamente possibile).

b) Dovrebbe essere predisposta una protezione automatica a spray di acqua o a sprinkler (dipende dalle singole configurazioni delle aree da proteggere) per tutti i circuiti di olio minerale con la capacità superiore ai 500 l *[NdT, commento D.C. ciò sarebbe scorretto, mentre sarebbe da preferirsi l'uso di CO_2 come agente estinguente]*.

I diversi livelli di priorità possono essere decisi sulla base di

- Importanza dei circuiti di olio idraulico in termini di danno alla proprietà e potenziale interruzione dell'attività;

- Accessibilità dello spegnimento manuale dei roghi in caso di incendio (si considerino i locali sotterranei come inaccessibili per via dello sviluppo di fumo / calore);

- Grado di esposizione verso altre attrezzature importanti.

I sistemi facilmente accessibili di scarsa importanza e che non espongono alter attrezzature importanti possono rimanere senza la protezione automatica se possono essere assicurate una pronta rivelazione e un veloce intervento manuale.

I sistemi dovrebbero essere progettati allo scopo di fornire almeno 113 l/min per bocca, usando componenti elencati UL/FM o approvati. Dovrebbero essere predisposti adeguati scoli, cordoli *[NdT: o bacini di contenimento]* o pendenze per contenere le perdite e l'acqua estinguente; I cordoli dovrebbero essere dimensionati per il contenimento del serbatoio dell'olio idraulico e la massima portata di progetto per la scarica del sistema di protezione per almeno 10 minuti (compresa la richiesta di flusso della manichetta).

Questo consiglio di riferisce in particolare alle seguenti attrezzature:

a) Laminatoio a caldo, macchine di avvolgimento in fondo al laminatoio

b) Linee di Ricottura a Caldo/Freddo e Decapaggio LAC2 e LAF4, macchine di svolgimento / avvolgimento.

c) Linea di Ricottura in Bianco BA2, macchine di svolgimento / avvolgimento.

Commenti

I sistemi idraulici sono presenti per le apparecchiature a monte e a valle (in particolare le macchine di svolgimento / avvolgimento). Per le linee continue queste sono apparecchiature critiche, dal momento che possono arrestare l'intero processo. La protezione con sprinkler di queste attrezzature è considerata prioritaria.

La seconda relazione è intitolata "rapporto di prevenzione sinistri" ed è relativa alla visita effettuata dall'ing. BRIZZI nello stabilimento di Torino in data 12-13/4/2007 (abbiamo già indicato la "presentazione" elaborata da LUCENTI in vista della "visita": v.); apprendiamo da tale relazione anche alcuni altri dati interessanti:

Modifiche all'impianto
Nessun cambiamento e/o progetto in corso è stato riferito dai responsabili dello stabilimento; la maggior parte delle spese di capitale sono dedicate al completamento della nuova fornitura di acqua antincendio e alla rete antincendio (lavori quasi completati al momento della visita, anche se la nuova stazione di pompaggio non era ancora operativa). Gli investimenti riguardanti i nuovi sistemi di protezione incendi sono di circa 1,3 milioni di € e comprendono i seguenti progetti:

- Nuova fornitura di acqua e rete antincendio (quasi completata) – 315000 EUR
- Rivelazione automatica degli incendi e sistemi di allarme nei locali elettrici (completata) – 18900 EUR
- Compartimentazione dei tunnel e gallerie sotterranee (in corso) – 420000 EUR
- Rinnovo e restaurazione dei sistemi di estinzione fissi a protezione dei principali impianti di produzione (in corso) – 500000 EUR
- Nuovo serbatoio di stoccaggio di 5000 l di CO_2 per impianti di spegnimento a gas (completato) – 69000 EUR

Suggerimenti
Non applicabile, dal momento che questa è una visita originale[1]. [1] *NdT: qui "originale" è utilizzato col significato di "prima"*

Abbiamo conferma che gli interventi di cui alla relazione QUETO del dicembre 2003 dovevano ancora essere completati ad aprile 2007 e che alla stessa data nessun intervento di prevenzione incendi era "programmato" nello stabilimento di Torino, nonostante l'incendio di Krefeld, il meeting in Messico, lo stanziamento straordinario da parte della capo gruppo ecc.

2007.03 <u>Organizzazione dell'emergenza dell'impianto</u>

Allo scopo di assicurare un intervento veloce ed efficiente in caso di emergenza, le seguenti squadre di emergenza dovrebbero essere organizzate:

1. Squadre di prima risposta:

Almeno il 30% del personale dovrebbe essere addestrato per dare l'allarme e intraprendere azioni immediate per estinguere i principi di incendio nella rispettiva area di lavoro con gli estintori disponibili.

2. Squadre antincendio:

Queste sono gruppi organizzati di impiegati che sono aggiornati, addestrati and esperti per intraprendere un'azione immediata al fine di limitare il danno finché giunge l'aiuto esterno. Tali squadre dovrebbero essere sempre presenti nel sito durante l'orario di lavoro.

L'esatta composizione delle squadre dovrebbe essere determinata dal potenziale grado di esposizione. Esse dovrebbero comprendere da 3 a 5 pompieri totalmente addestrati per turno, come pure un operatore della pompa antincendio, un operatore alla valvola di controllo degli sprinkler e un elettricista o supervisore alle dotazioni. I compiti di ciascun componente devono essere stabiliti.

Dovrebbero essere svolte esercitazioni ogni tre mesi per controllare la coesione e l'efficienza delle Squadre Antincendio.

Commenti

Pressoché tutti gli impiegati della produzione ricevono addestramento ai piani di emergenza, con prove pratiche degli estintori e dei principali mezzi di protezione incendi; circa il 20% del personale è incaricato nella Squadra di Prima Emergenza. Ciò è soddisfacente.

Non c'è una squadra antincendio in questa struttura; l'intervento di emergenza del complesso produttivo include una squadra di Seconda Emergenza di circa 5 persone addestrate ad utilizzare gli apparati respiratori durante le attività di lotta al fuoco e addestrate nell'uso di tutti i mezzi di lotta antincendi disponibili nel sito (inclusi i sistemi di estinzione fissi, comandati manualmente).

Sebbene la composizione della squadra di Seconda Emergenza sia considerata di buona qualità, è consigliabile in un complesso così grande aumentare il numero dei membri (non necessariamente Vigili del Fuoco professionisti), allo scopo di coprire tutti i ruoli critici che potrebbero presentarsi in caso di emergenza.

Le carenze della organizzazione di emergenza sono state notate anche dall'ing. BRIZZI, il quale, nel corso della sua testimonianza (v. infra), a domande dei difensori degli imputati, ha ridimensionato tali osservazioni, precisando che si riferivano al solo dato numerico delle squadre e che non era in discussione la loro "preparazione".

Ma noi già sappiamo che, dopo aprile 2007, a Torino non è stato tenuto alcun corso di formazione antincendio e che la "squadra di emergenza", la notte del 6/12/2007, era composta da due persone: DI FIORE che, nonostante il corso effettuato a Pavia, riferisce di non essere in grado di utilizzare neppure un estintore carrellato (v. udienza 5/3/2009, pag. 87 trascrizioni) e PONTIN, come abbiamo già indicato senza alcuna formazione antincendio.

2007.06 <u>Protezione dei passaggi per i cavi</u>

Dovrebbe essere verificato che le aperture intorno alle passerelle cavi in entrata o in uscita dai locali elettrici e tecnici, incluse le aperture nelle fosse sotto pavimento, siano sigillate utilizzando materiali approvati tagliafuoco (intonaco o lana minerale) con una classe di reazione al fuoco

almeno pari a quella del pavimento o soffitto. Questa raccomandazione si applica anche alle aperture passacavi attraverso le separazioni murarie in tutti gli edifici.

Commenti

Sono stati notati passaggi per cavi non protetti nel locale elettrico della linea di ricottura a freddo e decapaggio n° 5; ciò sarà messo in pratica.

2007.07 <u>Controllo delle apparecchiature elettriche</u>

Il programma di manutenzione preventiva per le principali attrezzature elettriche dovrebbero includere:

a) Controllo regolare almeno una volta l'anno da un ente qualificato;

b) Scansione a infrarossi per tutte le attrezzature importanti ad alta potenza, almeno ogni due anni.

Commenti

È stato notato che alcuni sistemi elettrici nella linea di ricottura a freddo e decapaggio n° 5 sono in cattive condizioni (cavi scoperti e/o scollegati, lampada a fluorescenza lampeggianti, ecc.).

Un controllo termografico regolare e sistematico dovrebbe essere condotto per tutte le attrezzature importanti ad alta potenza per quanto possibile. Ciò contribuirà a rilevare possibili guasti in stati iniziali, prima che avvenga un danno più esteso e l'interruzione del lavoro.

A proposito di "manutenzione": anche l'ing. BRIZZI ha notato lo "stato" delle apparecchiature elettriche sulla Linea 5.

2007.09 <u>Protezione dei materiali plastici nei reparti di decapaggio</u>

1. Come regola generale e come prima priorità, le quantità di materiale combustibile (principalmente materiali plastici per serbatoi, coperchi, tubi e condutture, guarnizioni, ecc.) dovrebbero essere ridotte per quanto tecnicamente possibile.
2. Se l'uso di materiali combustibili (plastica) non può essere evitato nei reparti di decapaggio delle linee 4 (coperchi, tubazioni per acidi e soluzioni detergenti, condotti di aspirazione delle emissioni gassose fino alle sezioni di filtrazione situate all'esterno dell'edificio, assorbitori, ventilatori, camini) e 5 (coperchi, tubazioni per acidi e soluzioni detergenti, condotti di aspirazione delle emissioni gassose, assorbitore, ventilatori, camini), dovrebbe essere predisposta adeguate e approvata protezione automatica. In particolare:
   a) Le vasche, coperchi, guarnizioni, ventilatori, camini combustibili ecc. dovrebbero essere protetti dall'esterno per mezzo di sistemi a spray di acqua automatici che utilizzino un additivo schiumogeno adeguato;
   b) Un'adeguata protezione automatica (spray di acqua o gas inerti) dovrebbe anche essere estesa all'interno dei sistemi di estrazione delle emissioni gassose, dalla copertura all'assorbitore. L'esigenza di una protezione aggiuntiva all'interno del condotto di estrazione a valle dell'assorbitore fino ad includere i camini necessita di essere decisa sulla base dei vari casi tenendo in considerazione l'ubicazione (all'interno o all'esterno del fabbricato), la lunghezza e il diametro delle sezioni delle tubazioni, e dell'accessibilità per lo spegnimento manuale.

Commenti

La presenza di materiali plastici rappresenta un pericolo critico di incendio, a causa dell'alto carico combustibile associato. Deve essere notato che il rimpiazzo delle parti plastiche più

grandi (le vasche degli acidi) con materiali non combustibili è già stato adottato; ciò può dirsi soddisfacente.

A quanto è stato riportato, il rimpiazzo di altri materiali combustibili sarà discusso; se non fattibile, sarà promossa l'installazione di protezione automatici.

Un progetto dettagliato sarà gestito in altra sede. *[NdT: è possibile anche la traduzione più letterale "sotto una diversa copertina" per esempio se ci si riferisce ad un altro documento].*

Sulla "protezione delle unità idrauliche", il paragrafo è identico a quello già riportato dalla relazione su Terni:

2007.10 Protezione delle unità idrauliche

Per la protezione delle unità idrauliche dovrebbe essere considerato quanto segue:

a)Le unità idrauliche dovrebbero essere separate dalle installazioni limitrofe tramite divisioni non combustibili (o meglio resistenti al fuoco, almeno 60 minuti *[NdT: si parla cioè di componenti almeno REI 60]*) (se tecnicamente possibile).

b)Dovrebbe essere predisposta una protezione automatica a spray di acqua o a sprinkler (dipende dalle singole configurazioni delle aree da proteggere) per tutti i circuiti di olio minerale con la capacità superiore ai 500 l.

I diversi livelli di priorità possono essere decisi sulla base di

- Importanza dei circuiti oleodinamici in termini di danno alla proprietà e potenziale interruzione dell'attività;
- Accessibilità dello spegnimento manuale dei roghi in caso di incendio (si considerino i locali sotterranei come inaccessibili per via dello sviluppo di fumo / calore);
- Grado di esposizione verso altre attrezzature importanti.

I sistemi facilmente accessibili, di scarsa importanza e che non espongono altre attrezzature importanti possono rimanere senza la protezione automatica se possono essere assicurate una pronta rivelazione e un veloce intervento manuale. I sistemi dovrebbero essere progettati allo scopo di fornire almeno 113 l/min per erogatore, usando componenti elencati UL/FM o approvati. Dovrebbero essere predisposti adeguati scoli, cordoli *[NdT: o bacini di contenimento]* o pendenze per contenere le perdite e l'acqua estinguente; I cordoli dovrebbero essere dimensionati per il contenimento del serbatoio dell'olio idraulico e la massima portata di progetto per la scarica del sistema di protezione per almeno 10 minuti (compresa la richiesta di flusso delle manichette).

Questo consiglio si riferisce in particolare alle seguenti installazioni:

a)Linee di Ricottura e Decapaggio a Caldo/Freddo numero 4 e 5, svolgitori / avvolgitori.

b)Linee di Ricottura Brillante, svolgitori / avvolgitori.

Commenti

I sistemi oleodinamici sono presenti per le apparecchiature a monte e a valle (in particolare le macchine di svolgimento / avvolgimento). Per le linee continue queste sono apparecchiature critiche, dal momento che possono arrestare l'intero processo. La protezione con sprinkler di queste attrezzature è considerata prioritaria.

Per completezza, si deve sottolineare che in entrambe le relazioni l'ing. BRIZZI dedica una parte del suo resoconto a "consigliare" all'azienda l'utilizzo di sistemi fissi automatici di spegnimento, anziché di sistemi "manuali".

Ma è di particolare interesse, per comprendere di quale "quadro", di quale "scenario" potessero disporre i vertici ed i dirigenti TK AST (v. infra, per ciascuno) con riferimento al "rischio incendio" sulle linee di trattamento (ivi compresa la Linea 5 di Torino), la frase subito sopra riportata della relazione con il titolo "**commento**" (v. qui sopra); infatti l'ing. BRIZZI ritiene "**prioritaria**" "**la protezione con sprinkler**" proprio dei "**sistemi oleodinamici...presenti per le apparecchiature a monte e a valle (in particolare le macchine - gli aspi, n.d.e. - di svolgimento/avvolgimento)**"; e ciò indipendentemente dalla "portata" del serbatoio al loro servizio (v. infra su questo), bensì per la loro caratteristica di "apparecchiature critiche dal momento che possono arrestare l'intero processo". L'ottica dell'ing. BRIZZI è, come abbiamo già evidenziato e vedremo anche infra, quella dell'assicuratore che definisce "critiche" quelle apparecchiature delle linee perché arrestano il processo produttivo (ed infatti, come abbiamo visto, il contratto "master" copriva anche il fermo di produzione); ma non vi è dubbio che, ancora una volta ed in modo ancora più specifico, si era posta all'attenzione della "cliente" - della TK AST - il "rischio incendio" proprio per le centraline oleodinamiche e proprio nella zona in cui si è verificato l'incendio del 6/12/2007.
La Corte non ritiene di dover sottolineare con altre parole l'importanza anche di tale elemento conoscitivo.

La terza relazione è intitolata "resoconto ispezione speciale", è redatta dall'ing. WEBER in data 31/7/2007 e si riferisce alla visita dello stabilimento di Torino effettuata in data 13 aprile 2007 (il secondo dei giorni indicati nella relazione n. 2); non è generale come quelle di BRIZZI, ma riguarda: "Oggetto: miglioramento sicurezza tecnica antincendio delle linee di decapaggio". Precisa l'ing. WEBER (teste citato) che il 13/4/2007 si è tenuta, nello stabilimento di Torino, una apposita riunione tra tecnici dell'azienda e delle compagnie di assicurazione per le linee di trattamento in quanto soggette alla franchigia di 100 milioni di euro.
Così: non un resoconto generale, bensì "mirato" alle linee di trattamento sotto il profilo - espresso - della questione "franchigia".
Infatti l'ispezione del sito è così descritta dall'ing. WEBER:

Programma / Ordine del giorno:

L'ispezione del sito ha riguardato le seguenti voci nell'ordine riportato:

- Presentazione del sito e degli impianti di decapaggio da parte della direzione.
- Ispezione dei principali impianti di decapaggio APL 4 & 5 nonché della linea in stand-by PL 1
- Presentazione di un programma antincendio da parte degli operatori per le linee APL 4 & 5
- Discussione e definizione di interventi preventivi adeguati (strutturali, tecnici ed amministrativi) in materia di protezione antincendio che, una volta attuati appieno, consentiranno in toto di ridurre la franchigia specifica portandola ai livelli della franchigia normale per le linee APL 4 & 5.

I "rischi" di incendio vengono così individuati:

Impianti di ricottura e decapaggio, Processi produttivi e Rischi

I nastri laminati a caldo / freddo sono lavorati nella linea di ricottura (trattamento termico con il calore) ed in quella di decapaggio (rimozione ossido/crosta di laminazione).
Nell'impianto TKL-AST di Torino sono presenti le seguenti linee:

- *Linea 1 Decapaggio a caldo (le bobine subiscono il trattamento in fornaci discontinue - forni a campana) – produzione non continua – linea in stand-by (capacità 7500 t/a) – no potenziale Interruzione di Attività.*
- Linea 4 Ricottura e Decapaggio a caldo (può anche essere utilizzata per il trattamento delle bobine laminate a freddo) – principale linea di produzione / potenziale Interruzione di Attività significativo.
- Linea 5 Ricottura e Decapaggio a freddo – seconda linea per importanza.
- Linea Ricottura in bianco;

I principali rischi di incendio, collegati a questo tipo di attività, sono la fornitura di gas naturale / idrogeno (fornaci di ricottura), l'uso di liquidi combustibili per i circuiti idraulici (in particolare gli aspi svolgitori, la saldatrice e gli aspi avvolgitori), la formazione di polveri combustibili (sezioni di pallinatura) e la presenza di locali elettrici a rischio. Altre esposizioni a rischio incendio sono legate all'uso di materiali combustibili (plastici) necessari in atmosfere / ambienti altamente corrosivi (bagni di decapaggio).

....

Nelle linee continue H/CA&P, i sistemi idraulici sono utilizzati sia per l'impianto a monte (aspi svolgitori, cesoie, saldatura) sia per quello a valle (aspo avvolgitore); sono presenti circuiti elettrici aventi capacità in eccesso di 500 l. Non è presente un impianto sprinkler.

...

La presenza di grandi quantità di materiali plastici (coperture, tubazioni di scarico e sistemi di raccolta vapori, ecc...) rappresenta un'altra esposizione al rischio di incendio, a causa dell'utilizzo di bagni d'acido e di altre sostanze corrosive nella sezione di decapaggio. Le caratteristiche delle linee principali di produzione sono:

- **Linea 4 HA&P:**
  - Vasche / Contenitori (3) in acciaio inossidabile isolato con mattoni e gomma;
  - Coperture delle vasche fatte in materiali plastici (PPS);
  - Tutte le tubazioni per le vasche acide e basiche (incluse le torri di lavaggio e le tubazioni di scarico fino alla sezione di filtrazione, che si trovano al di fuori dell'edificio di produzione (circa 150 m di tubazioni)) ed i sistemi di raccolta e scarico dei vapori sono fatti in materie plastiche.

- **Linea 5 CA&P:**
  - Vasche / Contenitori (2) in acciaio inossidabile isolato con mattoni e gomma;
  - Coperture delle vasche in materie plastiche (PPS);
  - Tutte le tubazioni per le vasche acide/basiche (incluse le torri di lavaggio) ed i sistemi di raccolta e scarico dei vapori sono in materiale plastico.

L'ing. WEBER trae quindi le seguenti conclusioni:

Conclusioni

Linee PL 4 & 5 – secondo il parere dell'esponente della HDI Tecnologia di Sicurezza – HST che ha partecipato all'ispezione, per gli impianti di ricottura e decapaggio dello stabilimento di Torino della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. – il rischio potenziale di incendio derivante dai processi produttivi sugli impianti di decapaggio APL 4 & 5 deve essere considerato da medio ad elevato.
Queste conclusioni derivano fondamentalmente dai gravi incendi che hanno colpito la linea EBA2 – TKS di Duisburg e la linea KL3/GBL3 – TKL-NR di Krefeld (avvenuti nel 2006).

Pertanto sono consigliate ulteriori misure atte al miglioramento della sicurezza tecnica antincendio (si vedano gli allegati a questo documento).

Nelle allegate tabelle (v.), intitolate:
"Lista relativa alle misure antincendio concordate con gli assicuratori – Acciai Speciali Terni. Stabilimento di Torino" viene previsto:
-per la Linea 4 le seguenti "misure concordate con gli assicuratori":
a)una "rivelazione automatica di incendio con rivelatori di calore" ed una "installazione di sistemi fissi a spruzzo d'acqua attivabili manualmente" nell'area "impianto idraulico dell'Aspo svolgitore e saldatrice"; si deve qui riportare la nota del traduttore (anche di questo documento, come di tutti quelli su cui si fonda – anche - la presente decisione, è stata acquisita la traduzione nel pieno contraddittorio delle parti): *"nell'Area n. 1, alla colonna Area di protezione la voce 'Hydraulic system uncoiler and welding machine' si tradurrebbe letteralmente: 'Aspo svolgitore e saldatrice dell'impianto idraulico'.*

Ciò risulta un concetto assurdo, poiché si esclude la possibilità di un impianto idraulico che abbia in dotazione una saldatrice; c'è da pensare in un errore nel testo originale; il significato inteso è quello riportato nella traduzione".
b)la sostituzione dei rivestimenti in PPS con acciaio inossidabile ovvero l'installazione di un sistema antincendio fisso automatico (spruzzo d'acqua a schiuma) nell'area di decapaggio;
c)la sostituzione dei tubi in PPS, ovvero l'installazione di un sistema fisso antincendio automatico, nell'area di scarico.

-per la Linea 5 le seguenti "misure concordate con gli assicuratori":
a)la sostituzione dei rivestimenti in PPS con acciaio inossidabile ovvero l'installazione di un sistema antincendio fisso automatico (spruzzo d'acqua a schiuma) nell'area di decapaggio;
b)la sostituzione dei tubi in PPS, ovvero l'installazione di un sistema fisso antincendio automatico, nell'area di scarico.

Si deve osservare, esaminando i sopra riportati documenti, che nei primi due l'ing. BRIZZI indica la necessità nello stabilimento di Torino (ma per Terni vi è identica raccomandazione) di "compartimentare" le "unità idrauliche" e di proteggerle con impianti c.d. "sprinkler" ("dipende dalle singole configurazioni delle aree da proteggere") "per tutti i circuiti di olio minerale con la capacità superiore ai 500 l.".
Oltre al "commento", già sopra evidenziato, relativo alla "priorità" dell'installazone di uno sprinkler a protezione degli impianti idraulici a servizio degli Aspi svolgitori e avvolgitori.
Ne consegue, che, documentalmente (e v. anche infra), vengono confermati gli assunti sostenuti dalla Procura della Repubblica ai "punti" 5) e 6).
Non è così invece per la relazione dell'ing WEBER: come abbiamo appena visto in tale documento le "misure concordate con gli assicuratori" limitano l'intervento per la Linea 5 alla sostituzione delle materie plastiche presenti sulla linea ("coperchi" delle vasche di decapaggio e tubi in PPS).
Ne consegue che, documentalmente (ma v. anche infra), non viene interamente confermato (in particolare per la Linea 5; in parte per la Linea 4) l'assunto sostenuto dalla Procura della Repubblica al "punto" 7).

Sempre documentalmente, ci si ritrova di fronte, quantomeno per lo stabilimento di Torino, a due documenti fra loro in apparente contraddizione, pur provenendo, entrambi, da tecnici della Compagnia Assicuratrice AXA.

Gli argomenti – ed il contenuto di tali documenti – sono stati oggetto di ampia istruttoria dibattimentale, con l'escussione degli ingegneri BRIZZI (v. udienze 14 e 15/5/2009) e WEBER (v. udienza 27/4/2010), oltre all'ing. LUCCHINI (collaboratore di BRIZZI, da poco tempo, in allora, in AXA, v. udienza 23/6/2009).

La Corte, prima di dare conto della risultanza di tali deposizioni, deve esporre una considerazione preliminare, relativa alle previsioni per lo stabilimento di Torino e in particolare per gli interventi indicati per la linea 5: pur essendo scritto dall'ing. BRIZZI, ci sembra a chiare lettere, che dovevano essere, nel modo sopra indicato, protette le centrali idrauliche con capienza superiore a 500 litri, e, in particolare – v. "commenti" sopra riportati – quelle degli Aspi svolgitori ed avvolgitori, anche della Linea 5 oltre che della Linea 4, sembra – sentendo i testi interni, tecnici dipendenti da TK AST, v. anche infra – che tali "raccomandazioni" non siano mai state emanate; sembra cioè che tali "consigli" non abbiano costituito alcun ulteriore "allarme", per i tecnici, per i dirigenti e per i vertici THYSSEN KRUPP AST, sul "rischio" incendio presente sulle linee di trattamento; tutti invece, trascurando completamente quanto esposto dall'ing. BRIZZI, hanno concentrato – almeno così sembra nella ricostruzione ex post- la loro attenzione sulle sole misure indicate in allegato alla relazione WEBER.

Per motivare tale scelta "aziendale", almeno come riferita in dibattimento, i difensori degli imputati hanno cercato di esaltare la "professionalità" di WEBER, in particolare "esperto" delle linee di ricottura e di decapaggio, a fronte, invece, della "genericità" di formazione e di professionalità di BRIZZI.

Ma, ad avviso della Corte, la ricostruzione non porta a queste conclusioni.

E' certo – lo si ricava già dai documenti, senza necessità di sentirlo confermare dai loro autori – che le relazioni – prendiamo qui, per semplicità, le due di Torino: d'altronde quella di BRIZZI per Terni è del tutto analoga a quella di BRIZZI per Torino – hanno estensioni e finalità diverse; mentre quella di BRIZZI è una prima visita, generale, dello stabilimento da pochi mesi "entrato" fra quelli "coperti" da AXA – con contratto master, v. infra e sopra - per la nuova cliente "gruppo" THYSSEN KRUPP, in cui il tecnico indica, in linea generale, i "rischi" incendio, la relazione di WEBER invece è esclusivamente finalizzata a "ridurre" la franchigia, in allora di 100 milioni, sulle linee di

ricottura e di decapaggio. Con la conseguenza che i responsabili di THYSSEN KRUPP AST avrebbero – figurativamente – "cestinato" la relazione di BRIZZI – che rappresentava un ulteriore, serio allarme soprattutto per lo stabilimento di Torino – per "seguire" gli interventi minimi, ma in quel momento utili per ridurre la franchigia. Anzi, "seguire" quegli interventi solo virtualmente, perché, come vedremo infra, nello stabilimento di Torino, sulla Linea 5 (e neppure sulla Linea 4) "nulla" è stato neppure programmato (tanto meno attuato) nell'immediato, ma solo dopo lo spostamento di tali linee nello stabilimento di Terni (v. infra, così continuando il processo di produzione a Torino nonostante l'ulteriore "allarme").

Si deve qui riportare quanto riferito da WEBER sulla "indicazione" di impianti di rilevazione e spegnimento in particolare sulla Linea 4 dello stabilimento di Torino, ricordando che egli stesso dichiara: "noi abbiamo solo fatto insegnare che devono fare per ridurre la franchigia"; dopo avere convenuto che la Linea 4 era "meno protetta" della Linea 5 (WEBER non ricorda il "motivo" di tale minore protezione: si può ipotizzare – e WEBER anche ne conviene sempre nel corso della sua testimonianza - che fosse per la centrale idraulica - con pompe e serbatoio - sullo stesso "piano" dell'impianto e non, come per la Linea 5, in un locale sotterraneo protetto) aggiunge: (da pag. 83 trascrizioni): "il desiderio della THYSSEN KRUPP, ridurre il rischio ed anche la franchigia. Sono cause economiche...così anche loro pagano meno. I clienti dell'assicurazione hanno interesse di abbassare i premi che devono pagare per l'assicurazione. Se il rischio è elevato, il premio per il cliente è più alto...Io rappresento un'assicurazione di cosa, io parlo dell'impianto della fabbrica, non parlo delle persone"; il teste, quando indica nel suo report del 31/7/2007 (v. sopra) la Linea 4 come più importante della 5 si riferisce alla maggiore produzione, quindi al maggiore "business" della 4 rispetto alla 5: "certamente...il danno che deve pagare un'assicurazione non solamente incidente, anche quando la produzione se è ferma....allora chiaro che devo considerare su questo. Come ho già detto prima, la linea produce di più, quando non funziona, fa più danno economicamente alla THYSSEN in quel caso, allora è chiaro, salvaguardo prima questo" cioè, a Torino la Linea 4 era in questo senso "più importante" rispetto alla Linea 5 e dovendo decidere: **"... dove iniziare con qualcosa** e questo era considerato più importante per la THYSSENKRUPP, che più produzione, l'interesse era della THYSSENKRUPP, abbassare la franchigia e la THYSSENKRUPP sicuramente aveva più interesse sulla Linea 4". BRIZZI aveva già riferito, all'udienza del 14/5/2009, lo stesso concetto (da pag. 13

trascrizioni): la linea 4 "rappresentava... un collo di bottiglia o comunque un impatto maggiore sulla produzione complessiva dell'azienda rispetto alla Linea 5...la valutazione è relativa al danno...agli impianti industriali ed alla continuità produttiva"; ed alla successiva udienza: (v. pag. 29 udienza 15/5/2009): "un blocco sulla 5 poteva essere recuperato sulla linea 4 perché la linea 4 poteva essere utilizzata anche come linea di decapaggio e ricottura a freddo".

Quindi le indicazioni di WEBER - già peraltro evidenti dal "titolo" della sua relazione - non riguardano prettamente il "rischio" incendi sulle linee di ricottura e decapaggio e gli interventi idonei a ridurlo: riguardano invece la possibilità, per l'azienda-cliente, di "ridurre la franchigia" ed a "cominciare" dall'impianto che potrebbe, con il suo arresto, provocare i maggiori danni alla produzione complessiva.

E' utile qui ricordare, a conferma di quanto riferito da WEBER e da BRIZZI, che effettivamente il maggior danno subito per l'incendio di Krefeld era stato rappresentato proprio dalla mancata produzione (oltre che, ma in misura minore, dalla distruzione dell'impianto); e che l'ottica della assicurazione, in particolare in un contratto "master" come quello di AXA, è – ovviamente – quello di evitare che accadano eventi-incendi che **comportino danni superiori proprio alla franchigia**; lo espone con estrema chiarezza il teste PENNESI (citato, v. udienza 9/6/2009, in cui è erroneamente indicato come "GRILLINI", pag. 97 trascrizioni): "...qual è il rischio legato a quello che poi loro (AXA, n.d.e.) hanno assicurato e cioè soprattutto la Business 'interruzione', cioè quanto tempo stanno ferme le linee in conseguenza di un evento dannoso ed il danno diretto. E' chiaro che loro (AXA, n.d.e.) sono interessati **a tutti gli eventi di una certa importanza**, (economica, n.d.e.) quindi sopra la franchigia...quindi loro sono focalizzati su un eventuale danno che possa provocare un loro eventuale risarcimento superiore a quella cifra...quindi soprattutto al 90%...la fermata dell'impianto".

Nella stessa ottica – di una Assicurazione in contratto "master" con quel tipo di franchigia – si pone l'argomento – fortemente dibattuto nel processo – della indicazione (contenuta, questa, nella relazione BRIZZI, v. sopra) della necessità di una protezione tipo "sprinkler" esclusivamente sulle "hydraulic unit" con capacità superiore a 500 litri. Si deve premettere che BRIZZI ha riconosciuto – a contestazione dei difensori - di non avere misurato la "capacità locale" delle "centraline" presenti a bordo linea 5, in particolare quelle per movimentare gli Aspi e di avere ritenuto tale capacità superiore ai 500 litri; ma si deve ricordare

non solo il chiaro ed inequivocabile contenuto del "commento" sopra riportato (che individua la necessità di proteggere con sprinkler proprio le "centraline" degli ASPI svolgitori ed avvolgitori per la loro "criticità", v. sopra), ma anche dare atto che, secondo entrambi gli ingegneri – BRIZZI e WEBER, l'indicazione dei 500 litri, che deriva da una elaborazione AXA di norme tecniche N.F.P.A. (v. subito infra), non è di applicazione "automatica".

Sempre parlando delle "centraline" a servizio degli Aspi, BRIZZI specifica (v.pag. 17 trascrizioni, udienza 15/5/2009): "si valutano quelle che sono le dimensioni dell'unità e del serbatoio e si tiene conto di quella che è...si considera che l'olio presente in quell'unità non è solo, naturalmente, l'olio all'interno del serbatoio, ma è l'olio complessivo del circuito...senza entrare in uno studio di dettaglio, di quelle che erano le sue specifiche"; (pag. 19): "in linea generale quello dei 500 litri (in realtà 380 litri secondo le norme internazionali) è il quantitativo del circuito, il quantitativo di olio all'interno del circuito oleodinamico al di sopra del quale il nostro (AXA, n.d.e.) standard prevede la richiesta di un impianto antincendio di tipo...ad azionamento automatico"; anche a WEBER viene chiesto cosa intende con il termine tedesco (da lui utilizzato nel rapporto per Krefeld) tradotto in inglese in "hydraulic unit", se solo la "centrale oleodinamica", da proteggere oltre la capienza di 500 litri, ovvero anche le "centraline" più piccole e il teste risponde: "...tutto che serve per far funzionare i macchinari" cioè compresi i "banchi valvole" precisando: "non tutti di questi (intendendo le "centraline" oleodinamiche, non le centrali con capienza superiore a 500 litri, n.d.e.) hanno lo stesso rischio. Non hanno la importanza eguale...il rischio più grande sono i tubi che se hanno anche una lesione minimale, grande di un capello che esce fuori, i tubi elastici...flessibili, sì. La fuoriuscita anche piccolo...quasi gas, il contatto con il caldo del motore ecc. può accendere, finché esce olio di qua...dipende anche molto dove sono questi tubi. Perché possono portare il fuoco ovunque, in qualunque parte" (v. pag. 68-69 trascrizioni; sulle norme tecniche che ha utilizzato, WEBER indica la VDS tedesca, ma aggiunge che il suo contenuto corrisponde a quello della N.F.P.A. americana ed alla FM GLOBAL - v. pag. 71 trascrizioni). Aggiunge LUCCHINI (citato, udienza del 23/6/2009; è l'ingegnere che poi ha seguito gli interventi anticendio sugli impianti di Terni): "c'è da dire che la centralina in teoria deve contenere tutto l'olio che ci può essere poi nel circuito, perché comunque l'olio a riposo può andare per caduta, può tornare indietro, può andare in centralina, proprio per quello probabilmente F.M. dice centraline idrauliche perché con quel termine intende poi in realtà **la capacità**

del sistema...può essere che ci siano dei sistemi a bordo macchina che **in una valutazione di danno economico** siano comunque da proteggere anche se si tratta semplicemente di tubazioni, magari son dei tubi flessibili, magari c'è un banco di tubi flessibili a bordo macchina e magari può essere utile...raccomandare qualche protezione localizzata, un paio di testine sprinkler sopra quell'area...sicuramente (i flessibili, n.d.e.) son più rischiosi in termini di fessurazioni...normalmente (una testina sprinkler, n.d.e.) copre 9-10 metri quadri...secondo le linee guida F.M...considera un raggio di 6 metri...si considerano i 380 litri nel raggio o di singole centraline o di più centraline nel raggio di 6 metri".

Quindi, oltre alla constatazione – che appare ovvia anche alla Corte – in base alla quale la regola tecnica dovesse essere applicata considerati, oltre alla "capacità" – peraltro, secondo BRIZZI come secondo LUCCHINI – "complessiva" e non della singola centralina, anche una serie di altri "fattori" tecnici, tra cui la "posizione", i meccanismi in prossimità ecc. e considerata anche la "pericolosità" delle condutture di olio in pressione, in particolare di quelle flessibili (v. su questo anche WEBER, subito sopra); LUCCHINI (v. pag. 35 trascrizioni): "N.F.P.E....per le hydraulic units dice di considerare questo rischio come **elevato** ed ha un dettaglio di protezione...di 12 litri al minuto su 230 metri quadrati (la premessa è un impianto sprinkler, n.d.e.)...F.M. va più in dettaglio perché dice anche che i sistemi sprinkler devono essere interbloccati poi con le pompe dell'olio...praticamente di fermare le pompe dell'olio perché...quello che fa l'olio nebulizzato fa come **tipo lancia fiamme**...se noi mettiamo...sprinkler questo si attiva, può sopprimerlo ma non lo spegne del tutto, appena io tiro via la protezione sprinkler l'olio nebulizzato ha bisogno semplicemente di una sorgente calda, cioè...non nebulizzato brucia a 300 gradi, se nebulizzato brucia (a) molto meno"; "...secondo F.M. – che va nel dettaglio – l'interblocco deve essere associato alla protezione spinkler e "normalmente gli impianti di spegnimento devono essere automatici".

Nel caso di specie poi, è bene rammentarlo, la valutazione del "rischio" incendio, su quelle linee, da parte della compagnia di assicurazione ed in conseguenza del suo contratto – è relativo, come è pacifico, ai soli danni "materiali"; è quindi divergente rispetto alla valutazione del "rischio" incendio che deve compiere il datore di lavoro a tutela dei dipendenti che su quegli impianti lavorano.

Rimane il fatto che, anche da questi documenti – come si è indicato, di pochi mesi precedenti l'incendio del 6/12/2007 - i vertici ed i dirigenti THYSSEN KRUPP AST potevano – dovevano - trarre, agevolmente, i "rischi" incendio presenti su quelle linee, anche nelle zone di entrata ed uscita, in cui si trovano gli aspi svolgitori ed avvolgitori: doverosamente, prendere le necessarie contro misure, installare gli idonei dispositivi.

8) *"la richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL 5 di Torino come linea non conforme 'alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS'.*

8)
Ecco il documento:

Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi.

Nell'attuale anno fiscale 2007/8, TKLAST intende continuare a realizzare investimenti in materia di lotta agli incendi e prevenzione in qualunque area a rischio. Le aree coinvolte in questa seconda fase sono:

- Laboratorio di fusione acciaio
- Reparto di laminazione a freddo
- Officina (servizi generali e scorte) [2]
- Società S.d.F.

Gli investimenti hanno l'obiettivo di proteggere:

- Le persone
- Gli impianti e le strutture
- L'ambiente interno ed esterno alla fabbrica

La protezione sarà ottenuta mediante diversi tipi di misure, che possiamo riassumere come segue:

- Utilizzo di materiali da costruzione non combustibili
- Uscite di emergenza
- Protezione attiva (sistemi di rivelazione ed estinzione) e passiva (compartimentazioni e barriere antincendio)
- Organizzazione e procedure di emergenza
- Ispezioni e controlli

I progetti che richiediamo urgentemente di attivare sono elencati nel seguito.

[2] *NdT: oppure "magazzini"*

LABORATORIO FUSIONE ACCIAIO

Rinnovo dell'equipaggiamento antincendio **(1)**

In molti casi, gli impianti di rivelazione ed estinzione del laboratorio di fusione dell'acciaio devono essere implementati e/o rinnovati.

Rivelazione di fumo nei condotti dei cavi ed in E.C. **(2)**

Tale impianto antincendio deve essere realizzato all'interno del condotto principale, dalla sottostazione elettrica ai quadri elettrici, sottostante le fornaci elettriche ed altri locali nel S.M.S. La galleria principale è anche fornita di un impianto di estinzione.

AREA A FREDDO PIX

Miglioramento dell'attrezzatura antincendio dello Zmill 54" di Torino. **(3)**

L'impianto di estinzione del Zmill deve essere implementato per adeguamento alle prescrizioni dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS.

Miglioramento dell'attrezzatura antincendio dello Zmill 62" di Torino. **(4)**

L'impianto di estinzione del Zmill deve essere implementato per adeguament alle prescrizioni dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS.

Miglioramento dell'attrezzatura antincendio della linea di Ricottura & Decapaggio n°5 di Torino. **(5)**

L'attrezzatura antincendio della linea R&D deve essere migliorata per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS.

Miglioramento dell'attrezzatura antincendio della linea di Ricottura in Bianco di Torino. **(6)**

L'attrezzatura antincendio della linea di Ricottura in Bianco deve essere migliorata per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS.

Miglioramento dell'attrezzatura antincendio della linea Skipass di Torino. **(7)**

L'attrezzatura antincendio della linea di Ricottura in Bianco deve essere migliorata per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS.

OFFICINA

Verniciatura del sistema di cavi. **(8)**

Verniciatura dei cavi con vernice non combustibile ed installazione di pannello tagliafuoco.

Centralizzare gli allarmi dell'officina 2° fase **(9)**

Collegamento dell'attrezzatura antincendio con l'allarme centrale della squadra antincendio per permettere l'intervento immediato sul posto dell'allarme antincendio.

Adeguamento luci di emergenza **(10)**

Realizzazione dell'installazione luci per via di fuga veloci in caso di emergenza nelle aree principalmente a rischio dell'officina.

C.P.I. per magazzino olio **(11)**

E' necessario realizzare tutte le attività al fine di ottenere il C.P.I. dal reparto esterno dei vigili del fuoco e per minimizzare il rischio nel magazzino olio e magazzino principale delle vasche di olii usati.

SdF

Rivelazione ed estinzione nei locali tecnici dell'olio **(12)**

E' necessario realizzare impianti di rivelazione ed estinzione nei circuiti idraulici principali e nei *locali tecnici dell'olio* (vedi nota precedente).

Rivelazione ed estinzione nell'impianto di raffreddamento **(13)**

La tempra è una delle parti più rischiose del SDF. Per ridurre il rischio di incendio è necessario realizzare un impianto di estinzione.

Compartimentazioni REI nella linea titanio e nell'impianto di raffreddamento

(14)

Le compartimentazioni sono anche necessarie in entrambe di queste linee per evitare un'eventuale propagazione del fuoco in altre aree adiacenti.

Implementazione di anello idrico **(15)**

Sono necessarie un'implementazione della rete di idranti esistente e l'installazione di nuove pompe. La nuova rete è necessaria perché quella esistente è vecchia e non più a norma.

Il documento non ha necessità di particolari commenti: si tratta del "programma" di investimenti antincendio, rientranti nel budget straordinario già sopra indicato, relativi al secondo "step" per l'anno 2007-2008 (v. infra), per lo stabilimento di Torino; al punto (5), si trova il – generico – programma per la linea 5: "l'attrezzatura anticendio...deve essere migliorata per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS".

Non vi sono dubbi che, pur nella sua genericità, rappresenti un ulteriore, importante tassello della piena consapevolezza, da parte dei responsabili di THYSSEN KRUPP AST – **nell'ottobre 2007** (e si può certamente collegare al "progetto" dettagliato già indicato sopra, allegato alla e-mail da PENNESI a RIZZI e MORONI in data 16/10/2007) sul grave "rischio" incendio che veniva ogni giorno corso continuando a lavorare su di una linea di trattamento in quelle condizioni – "non adeguata" a nessuna delle indicazioni! – senza che nessun tipo di misure fosse, nel frattempo, stato adottato: e ricordiamo che l'incendio di Krefeld era del giugno 2006, che la prima riunione del WGS, con l'indicazione delle linee-guida che abbiamo sopra indicato, era del gennaio 2007.

La Corte non vuole qui ripetere quanto già esposto a conclusione dei vari "punti" esaminati in questo paragrafo: deve però sottolineare che ognuno di questi "punti" costituisce singolarmente una chiara ed evidente esposizione del reale "rischio" incendio presente sulle linee di trattamento (anche per la presenza e la quantità di "olio in pressione"; quindi anche rispetto allo scenario poi purtroppo verificatosi); ovvero costituisce una precisa indicazione – rivolta ai responsabili THYSSEN KRUPP AST - di agire, di attivarsi, di prendere contromisure (v. sopra: "comperare impianti di rilevazione incendi e spegnimento incendi"!) per – quantomeno – ridurre tale rischio; ovvero ancora rappresenta la piena consapevolezza, da parte degli stessi responsabili, dell'esistenza di tale "rischio" incendio, unita alla – dimostrata - volontà di nulla disporre a titolo di cautela, bensì di continuare a produrre, nello stabilimento di Torino, nelle stesse condizioni (tra l'altro, in via di "deterioramento", come si è visto nell'apposito capitolo).
Considerando poi tali "punti" nel loro complesso emerge, ad avviso della Corte, un quadro probatorio, a carico dei responsabili THYSSEN KRUPP AST, di non comune gravità; vedremo infra come tale responsabilità si atteggi, in concreto, per ciascuno di loro ed in relazione ai reati loro ascritti.

13 Le posizioni di garanzia.

Destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sono, ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis D.Lgs 626/94, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto.

Secondo l'ipotesi dell'accusa (v. i relativi capi) nel caso di specie destinatari di tali obblighi sono, come datore di lavoro "esercente anche lo stabilimento di Torino", ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI, in quanto tutti membri del Comitato Esecutivo del C.d.A., c.d. "board", il primo Amministratore Delegato, gli altri due Consiglieri Delegati; come dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e servizi MORONI; come dirigente direttore dello stabilimento di Torino SALERNO; come dirigente con funzioni di responsabile dell'area Ecologia Ambiente e Sicurezza dello stabilimento di Torino CAFUERI.

13.1 Il datore di lavoro: ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI; il "board".

Il D.Lgs 626/94 (come modificato dal D.Lgs 242/96) definisce, all'art. 2, il datore di lavoro come *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa"*.

L'appena citata lettera i) *così* definisce l'unità produttiva: *"Lettera i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"*.

La Corte deve qui ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 4981 del 6/2/2004) la definizione di "datore di lavoro": "*...non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa...a ben vedere il principio di effettività è stato legislativamente codificato proprio con l'approvazione della modifica dell'art. 2 del D.Lgs n. 626 del 1994 ad opera del D.L.gs n. 242 del 1996. Con questa modifica non si fa più riferimento ad un dato formale...ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva purché accompagnati – questo è il punto – dai poteri decisionali e di spesa. Insomma ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia...Ma il principio di effettività non ha mai*

significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia – e che disponeva dei poteri di decidere e di spendere – potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale e lo stesso istituto della delega di funzioni è stato assoggettato ad una rigorosissima serie di vincoli che comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del delegante qualora questi non avesse esercitato appieno i residui poteri di controllo sull'opera del delegato. Insomma il principio di effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri di decidere e di spendere e non un modo per esonerare da responsabilità chi, per scelta propria, di questi poteri disponga ma non li eserciti".

Ancora, per quanto qui rileva, nella stessa sentenza: *"Nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati"*. All'individuazione nel Consiglio di Amministrazione delle società di capitali l'originario datore di lavoro consegue la constatazione di come quest'ultimo si trovi in una "posizione di garanzia" inderogabile, di natura pubblicistica: *"proprio in relazione alla natura dei beni tutelati (in particolare la vita e la salute delle persone)...dal principio di inderogabilità delle funzioni di garanzia...consegue altresì che il problema della riserva dei poteri di controllo neppure si pone posto che* ***sono proprio i poteri originari correlati alla posizione di datore di lavoro che non possono essere unilateralmente o convenzionalmente rinunziati"***. Con la conseguenza che i doveri "residui" di controllo dei membri del Consiglio di Amministrazione derivano dalla inderogabilità della loro "posizione di garanzia" e sono – solo - civilisticamente previsti anche dal 2° comma dell'art. 2392 c.c., nella forma attenuata – ma non eliminata – successiva alla riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/2003).

Concetto ribadito, più di recente, dalla stessa Corte Suprema nella sentenza n. 38991/2010: *"Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. IV, 6820/07, Mantelli). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale*

situazione può ridurre la portata della ***posizione di garanzia*** *attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega".*

Fermi restando i principi di diritto appena esposti, condivisi da questa Corte, si deve osservare che, nel caso di specie, al momento dei fatti (dicembre 2007) ed in tutto il periodo precedente – da prima del giugno 2006, v. contestazione temporale relativa al capo A - l'assetto organizzativo verticistico di THYSSEN KRUPP AST s.p.a vedeva un Consiglio di Amministrazione che, tra i suoi membri, aveva nominato:

-l'imputato ESPENHAHN Harald quale Amministratore Delegato con delega: "in materia di Produzione, Materie Tecniche, Personale, Pubbliche relazioni. Allo stesso Amministratore Delegato, quale responsabile della Produzione, competono conseguentemente tutte le responsabilità in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutela degli ambienti interni ed esterni degli Stabilimenti di Terni e di Torino ed in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa, con piena autonomia gestionale e di spesa, in conformità con le procedure amministrative interne e con attribuzione di ogni correlativo potere di rappresentanza, da esercitarsi a firma singola"; si era aggiunta la delega in materia di "Affari Generali/Legali ed Internal Auditing";

-l'imputato PRIEGNITZ Gerald quale Consigliere Delegato con delega in materia di "amministrazione, finanze, sistemi informativi, controllo di gestione ed approvvigionamento";

-l'imputato PUCCI Marco quale Consigliere Delegato con delega in materia di marketing e vendite.

Si deve aggiungere che, nello stesso "Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a." in data 2/3/2006 (v. in atti), con il quale erano state conferite le deleghe sopra riportate, si legge che il Consiglio di Amministrazione: "*A5) delibera di conferire i poteri di cui al sistema dei "poteri di rappresentanza", adottato con delibera consiliare del 23 gennaio 1997, all'Amministratore Delegato e Procuratore dr. Harald ESPENHAHN ed ai Consiglieri Delegati e Procuratori sig. Gerald PRIEGNITZ e ing. Marco PUCCI, come in appresso: - a firma singola i poteri di cui ai punti 5.8 – 5.9 – 5.10".*

Troviamo questi "punti" nella delibera del C.d.A. citata, in data 23/1/1997 (v.), precisamente al paragrafo "5" intitolato *"Problemi del lavoro"*; i punti 5.8 e 5.9 (v.) riguardano la "rappresentanza" dell'azienda in materia appunto di "lavoro": innanzi alle Pubbliche Amministrazioni, Enti ed uffici privati, nonché innanzi a tutti gli Organi di vigilanza, verifica e controllo per gli adempimenti prescritti *"dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza sul lavoro"*.

Il punto **5.10** deve essere qui riportato interamente per il suo rilievo; perché anche PRIEGNITZ e PUCCI, come ESPENHAHN, erano stati dal Consiglio di Amministrazione delegati con questo punto a: "***Curare*** *l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme sia generali che particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari,* ***in ordine alla prevenzione degli infortuni****, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa*".

Come appare evidente dalla semplice lettura di questo punto 5.10, la delega conferita anche ai Consiglieri PRIEGNITZ e PUCCI non era – come affermato dalla difesa – relativa alla sola "rappresentanza esterna" (regolata ai punti 5.8 e 5.9), bensì incaricava espressamente il delegato di "*curare*" i controlli e "*predisporre*" tutte le cautele, misure e provvedimenti in ordine alla "*prevenzione degli infortuni*". Ancora in una e-mail successiva, del 9/1/2007, inviata anche ad ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI, intitolata "elenco aggiornato" dei poteri di firma, si ritrova, per tutti e tre, la "firma singola" anche per il citato punto 5.10.

Non può pertanto, da quanto finora esposto, porsi in dubbio:

-che PRIEGNITZ e PUCCI, così come ESPENHAHN, fossero "datori di lavoro" di THYSSEN KRUPP AST, originariamente nella loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione;

-che in capo agli altri Consiglieri, in forza delle citate – effettive - deleghe, residuassero i soli "*...doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega*";

-che, invece, in capo a PRIEGNITZ ed a PUCCI, così come ad ESPENHAHN, proprio in forza delle citate deleghe, continuassero ad esservi, in pieno, tutte le funzioni – e gli obblighi – tipici del datore di lavoro.

I difensori, dopo avere sostenuto che anche il delegato punto 5.10 era relativo solo alla "rappresentanza" dell'azienda – argomento, come si è visto, smentito

radicalmente per tabulas – affermano che, in ogni caso, PRIEGNITZ e PUCCI erano "datori di lavoro" "parziali", solo con riferimento ai dipendenti del loro settore "di competenza"; infatti PRIEGNITZ e PUCCI hanno, nel corso del loro esame, dichiarato che, appunto, si "occupavano" solo della "sicurezza" dei dipendenti che facevano parte del loro "settore"; alcuni testi – che non è necessario qui ricordare dettagliatamente, per quanto si dirà infra - hanno confermato tale dato.

La Corte ritiene che vi sia una evidente confusione tra due piani diversi.

Il primo piano riguarda la funzione di datore di lavoro, come definita normativamente (v. subito sopra) e che non può essere, all'interno della stessa azienda, "compartimentata" per settori o per materie; con l'unica eccezione relativa alla "unità produttiva", a sua volta definita come già sopra indicato: e certamente i "settori", le "materie" di cui – "esclusivamente" ovvero "principalmente": v. infra – si occupavano ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI non rispondevano ai requisiti dell'unità produttiva come definita dalla legge.

Rimane quindi fermo, per quanto già sopra esposto, che anche PRIEGNITZ e PUCCI, oltre ad ESPENHAHN, erano, a tutti gli effetti, datori di lavoro di THYSSEN KRUPP AST.

Il secondo piano riguarda, invece, l'ambito – in materia di sicurezza sul lavoro – di cui, in concreto – in fatto - PRIEGNITZ e PUCCI avevano, secondo quanto da loro stessi affermato, **scelto di occuparsi**, in considerazione della delega ricevuta; ma la legge, come si è appena indicato, non consente al datore di lavoro di scegliere di occuparsi solo di alcuni dipendenti e non di altri; lo insegna la Corte di Cassazione, già sopra citata, nella parte motiva in cui critica la sentenza di secondo grado: "*...il principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia... potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale*".

I datori di lavoro in THYSSEN KRUPP AST erano quindi, all'epoca dei fatti e sin da epoca precedente il giugno 2006, ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI.

L'ipotesi dell'accusa, come indicata nei capi di imputazione, è che questi tre soggetti componessero anche un Comitato Esecutivo o "board" caratterizzato da decisioni collegiali nelle materie loro singolarmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

La Corte deve quindi verificare se questa ipotesi accusatoria sia stata accertata in dibattimento.

Si deve cominciare dall'esame delle deleghe sopra riportate; esse corrispondono, civilisticamente, alla previsione della seconda ipotesi del 2° comma dell'art. 2381 c.c.: *"Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione* ***può delegare proprie attribuzioni*** *ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,* ***o ad uno o più dei suoi componenti".***

All'epoca dei fatti quindi, sotto il profilo formale, in TK AST non esisteva un Comitato Esecutivo o "board"; era stato deciso, come abbiamo già riportato, di provvedere a "delegare ad uno o più dei suoi componenti": era invece esistito, dal 2001 al 2005 un "Comitato Esecutivo", secondo la prima ipotesi dell'appena citato 2° comma dell'art. 2381 c.c.: ***"...può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti".***

La Corte non può, in questa materia, arrestarsi al dato formale, bensì deve verificare se quest'ultimo corrisponda alla realtà; esaminando quindi gli elementi di prova emersi nel corso del presente processo.

In primo luogo chiedendosi per quale motivo il Comitato Esecutivo fosse stato abolito ad appena 4 anni dalla sua introduzione. Motivo che non emerge dalla documentazione in atti, perché nel verbale della riunione del C.d.A. in data 10/3/2005 (v. doc. in atti) viene solo riportato che il Presidente del C.d.A. FECHTER ha illustrato: "...al Consiglio i motivi per i quali appare opportuno rimodellare l'assetto organizzativo della società, revocando il Comitato Esecutivo e nominando un Amministratore Delegato e quattro Consiglieri Delegati"; certamente, non è necessaria l'indicazione a verbale delle ragioni della scelta; ma il silenzio sul punto appare in contraddizione con la completa esposizione – anche riportata nel verbale del C.d.A. in data 19/6/2001, v. doc. in atti - dei motivi che avevano invece determinato la decisione di introdurre, anche in THYSSEN KRUPP AST s.p.a., il Comitato Esecutivo. Si legge infatti nell'appena citato verbale e sono le parole dell'allora Presidente del C.d.A. HADRYS (v. pag. 4-5): "le previste dimissioni dell'ing. Angelini (che era stato per molti anni Amministratore Delegato, n.d.e.) coincidono con l'intendimento di ThyssenKrupp di operare una ristrutturazione dell'assetto organizzativo del management locale. **Infatti, Acciai Speciali Terni adotterà una struttura conforme a quella delle altre analoghe società delle organizzazioni ThyssenKrupp, di modo che le decisioni rilevanti vengano adottate da tre managers, i quali decideranno sui correnti affari della Società.** Il diritto societario italiano consente l'attuazione di una tale struttura, attraverso un

organo denominato Comitato Esecutivo. Questo Comitato potrebbe essere composto di tre membri del C.d.A. dallo stesso nominati. **Il Comitato potrebbe avere gli stessi poteri dell'Amministratore Delegato e dovrebbe prendere a maggioranza le sue decisioni nell'ambito di regolari riunioni**. Il Comitato Esecutivo sarà presieduto da un Presidente, al quale saranno conferiti i poteri di rappresentanza della Società di fronte ai terzi". Si deve, in particolare, evidenziare la collegialità delle decisioni che caratterizzava il Comitato Esecutivo introdotto: analogamente, come espone il Presidente del C.d.A., a – tutte – le altre società del gruppo multinazionale.

Seguiva la formalizzazione di tale introduzione, con verbale notarile trattandosi di modifica statutaria (v. doc. in atti, in data 25/7/2001), così formulata: "art. 17) Il Consiglio può nominare nel proprio seno, determinandone il numero dei componenti ed il Presidente, un Comitato Esecutivo, delegando ad esso, nei limiti di legge, attribuzioni e poteri suoi propri diversi da quelli sui quali il Consiglio ha competenza esclusiva per legge o ai sensi del presente Statuto. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, nonché su richiesta della maggioranza dei suoi membri in carica....Il Comitato nomina un Segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea. **Le deliberazioni del Comitato risultano da processi verbali** che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario..."; l'art. 18 prevedeva la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, disgiuntamente al Presidente del C.d.A. ed al Presidente del Comitato Esecutivo".

Seguiva quindi, nella stessa data (25/7/2001, v. doc. in atti), la nomina da parte del C.d.A. del primo Comitato esecutivo, composto di un Presidente e due membri e con delega dei "poteri di ordinaria amministrazione".

Anche sulla "delega" conferita si notano delle significative differenze: in occasione della soppressione del Comitato esecutivo e della nomina del dr. ESPENHAHN ad Amministratore Delegato il contenuto della sua delega era stato descritto fin nei dettagli e non per la parte sulla produzione, ma proprio per la parte relativa alla materia della sicurezza sul lavoro (v. doc. 10/3/2005, pag. 3-4 e v. già sopra): particolarmente significativa si presenta poi la clausola "di chiusura" che il C.d.A. ha ritenuto necessario inserire, nonostante la già evidente "chiarezza" della delega assegnata: "e in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa".

Si può quindi ritenere – non avendo peraltro i difensori esposto quali fossero stati invece i diversi motivi organizzativi che avevano spinto l'azienda a

sopprimere il Comitato Esecutivo: e molto si è dibattuto sull'argomento nel corso del processo; e non essendo nel frattempo intervenute modifiche legislative riguardanti il Comitato Esecutivo – che tale abolizione fosse stata con quelle precise modalità formalizzata a seguito della condanna in primo grado, per l'incendio avvenuto nello stabilimento di Torino nel 2002, anche nei confronti dei due membri del Comitato esecutivo, oltre che del Presidente, intervenuta qualche mese prima, esattamente il 10/5/2004 (con motivazioni depositate nel luglio 2004; e ricordando ancora qui, ma v. sopra, che in secondo grado e poi definitivamente la condanna è stata confermata per il solo Presidente). In sostanza, allo scopo di concentrare su di una sola persona il "rischio" connesso alla materia della sicurezza sul lavoro.
E si deve ribadire che, come già sopra esposto (v. capitolo 5, paragrafo 5.1) e qui autorevolmente confermato dal Presidente del C.d.A THYSSEN KRUPP AST (v. sopra, HADRYS), il modello organizzativo di tutte le società del gruppo multinazionale prevedeva proprio l'esistenza di un "executive board", emanazione del C.d.A., a decisione collegiale per tutta "l'ordinaria amministrazione". Cosicché appare singolare che solo per la società operativa italiana si modificasse la struttura decisionale, già cambiata appena 4 anni prima proprio per "adeguarla" a quel modello organizzativo e senza neppure spiegare il o i motivi che lo consigliavano e/o lo imponevano.
Certo, una simile "lettura" dei documenti, che insinua dei dubbi sulla avvenuta abolizione "sostanziale" e non solo per "forma" e "rappresentazione esterna" del "board", non sarebbe di per sé legittima se non fossero emersi, nel corso del presente dibattimento, una serie di elementi che, come si vedrà, inducono a ritenere che il Comitato esecutivo o "board" continuasse ad operare, con caratteristiche molto simili alle precedenti, in particolare relative alla "collegialità" ed alla materia delle decisioni – riguardanti tutti gli aspetti di "gestione operativa", appunto l'ordinaria amministrazione riguardante tutte le materie ed i settori singolarmente delegati, anche dopo il 15/3/2005 e certamente sino alla data dei fatti che qui ci occupano.

Cominciamo l'esame di tali elementi dalle risultanze testimoniali.
Non utilizziamo il teste RANUCCI Antonio (v. udienza del 11/6/2009) perché riferisce dell'esistenza del "board" solo fino all'autunno 2005 (quando egli ha smesso di ricoprire l'incarico di responsabile delle aree a freddo di Torino e di Terni): un periodo troppo breve per, eventualmente, recepire il cambiamento (RANUCCI è poi stato licenziato nel febbraio 2006).

Il teste SEGALA Alessandro (responsabile area a freddo di Terni, v. udienza 28/5/2009), trattando degli investimenti richiesti per l'area tecnica (che faceva capo in allora all'ing. MORONI), precisa: "...nel corso dell'anno si dà seguito agli investimenti che sono prioritari e compatibili con i budget, attraverso decisioni che sostanzialmente prende la nostra Direzione...il cosiddetto board nostro, interno, cioè il dottor ESPENHAHN insieme con il responsabile della parte amministrativa...ieri era il dottor PRIEGNITZ e il PUCCI è il responsabile commerciale...non tutti gli importi di investimento potevano essere decisi autonomamente a Terni...al di sopra di un certo importo...serve l'autorizzazione...dalla Germania".

Il teste GIARDINIERI Sergio, responsabile del "controllo investimenti" (v. udienza del 4/6/2009), alla domanda relativa all'iter per l'approvazione – interna alla società operativa TK AST - degli investimenti risponde: "...il Comitato Esecutivo è l'organismo che abbiamo avuto fino agli anni 2005...successivamente no, c'è stato un gruppo di consiglieri delegati, che qualcuno definisce "board", ma non è il Comitato Esecutivo di cui fa parte la procedura. Non cambia la sostanza delle cose...significa che la raccolta dei dati e degli investimenti è nella stessa stregua che le dicevo prima e viene portata all'attenzione di questo gruppo, di questo board, di questi consiglieri delegati (che identifica in ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ)"; il P.M. gli chiede se questo "board" facesse le stesse cose, o diverse, di quello precedente: "sostanzialmente presumo che faccia le stesse identiche cose: cioè lo esamini ed alla fine quello che ritorna è l'invio dell'autorizzazione agli investimenti in Germania...da un punto di vista sostanziale normalmente è il Consiglio di Amministrazione che approva gli investimenti"; precisa GIARDINIERI però che il suo lavoro era limitato alla raccolta dei dati ed alla loro presentazione per la richiesta di investimenti, che poi passava al suo responsabile di allora, REGOLI, il quale a sua volta passava a PRIEGNITZ: dopo, il teste non è certo che il tutto fosse vagliato dai tre consiglieri delegati. Certamente, il teste non prendeva parte alle riunioni cui partecipavano ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ (v. infra per questa affermazione); ma il teste GIARDINIERI fa un riferimento molto importante (v. pag. 119-120 trascrizioni): ad una "procedura" (che non risulta fosse stata modificata dopo il marzo 2005): "...Infatti la procedura è quella, la **051**...prevede che questa raccolta dati venga con(g)segnata al Comitato Esecutivo che, a sua volta, APPROVA il discorso degli investimenti, poi la procedura si mette a dilungarsi sulla tipologia degli investimenti" dopo l'approvazione: "(le proposte, n.d.e.) per la parte che

riguarda me, vanno sempre in Germania all'approvazione della STAINLESS". GIARDINIERI prosegue precisando le diversità tra il precedente Comitato Esecutivo e quello che in azienda chiamavano board, per indicare ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ; in particolare, mentre il Comitato Esecutivo si presentava come un organismo unitario, con competenze indifferenziate, invece i tre "Consiglieri delegati" avevano ognuno la propria competenza: PRIEGNITZ per amministrazione, finanza e controllo; PUCCI per il commerciale, ESPENHAHN per la parte produzione, lavoro e altro. Il teste GIARDINIERI sottolinea (v. pag. 124 trascrizioni): "abbiamo utilizzato... il termine board; quello che realmente conosco, perché è pratica quotidiana, è che ognuno è responsabile effettivo e completo del proprio determinato settore"; a questo punto il P.M. gli contesta le dichiarazioni precedentemente da lui rese (17/12/2007): **"il board è una figura che in Italia non esiste, ma nella THYSSEN KRUPP AST esiste ancora...il board è un'amministrazione collegiale suddivisa per competenze, il cui coordinatore è il dottor ESPENHAHN"**. Il P.M. gli chiede quindi: "alla luce di questa definizione, è quello che lei intendeva dire con le spiegazioni che ci ha finora fornito, o no?" GIARDINIERI: "Sì. Io le confermo che sostanzialmente ognuno dei tre è totalmente responsabile del proprio settore...che poi quotidianamente, settimanalmente, quindicinalmente si riuniscono e decidono insieme altre cose probabilmente è sicuramente vero – dico probabilmente perché non ci sto, se no glielo direi con certezza – e che si consulteranno tra di loro, perché mi sembra assurdo che un responsabile della produzione decida di fare un investimento quando non sente il responsabile finanziario o dell'amministrazione...il collegialmente significa probabilmente questo".

La Corte ha ritenuto opportuno citare questo ampio stralcio della deposizione di GIARDINIERI perché, come vedremo anche infra, con altri testi, l'argomento del "board" si è rivelato così "delicato" da mettere molti testi "in difficoltà"; come vedremo, tanto da spingere alcuni ad affermazioni perentorie su fatti di cui non erano a conoscenza, ovvero – come per KRUSE – a tentare ardite interpretazioni linguistiche.

Il teste PENNESI (citato, udienza del 9/6/2009, sempre erroneamente indicato nelle trascrizioni come "GRILLINI") si limita a riferire: "il board della THYSSEN KRUPP di Terni all'epoca era composto da ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI".

Il teste CARDARELLI Franco (v. udienza 25/6/2009: si occupava, a Terni, di controllo gestione-pianificazione), alle domande del P.M. sul "board" risponde parlando di amministratore delegato e di consiglieri delegati (v. pag. 56-57

trascrizioni); allora il P.M. gli contesta quanto dichiarato il 21/1/2008: "il report del controllo di gestione (cioè l'oggetto del suo lavoro, n.d.e.) viene redatto con cadenza mensile ed inviato ai rispettivi responsabili di area, nonché ai membri del board...Identificati nei signori ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ quali componenti dell'organo esecutivo aziendale, da non confondersi con tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione"; il teste, alla contestazione, risponde che non sa per quale motivo si fosse "espresso in quella maniera".

Il teste BUFALINI Antonio (v. udienza 12/3/2010, già responsabile reparto metallurgia, da novembre 2009 direttore di produzione e datore di lavoro) riferisce che ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ erano membri del board, ognuno con le deleghe indicate; precisa: "che si riunissero mi sembra naturale ed assolutamente logico. Francamente di cosa si parlasse nelle loro riunioni...non ho idea."

Il teste FERRUCCI Arturo (citato, udienza 12/3/2010) riferisce che ognuno dei consiglieri delegati, dopo il 2005, aveva un "referente" in Germania per la sua materia e che i tre "si incontravano, però maggiormente per unire un po' queste informazioni su come poi portare avanti lo stabilimento in funzione delle direttive che ognuno di loro riceveva da parte della capogruppo".

Si deve osservare che non sembra alla Corte che, nel corso del dibattimento, né dai documenti, né da altri testi, né durante l'esame degli stessi imputati, sia mai emersa la figura del singolo soggetto "referente" tedesco cui accenna il teste FERRUCCI (sulla necessità di restituire, per la sua testimonianza, gli atti alla Procura, v. infra, nel paragrafo dedicato a SALERNO).

Il teste ADEANTE Paolo (da fine 2006 segretario del C.d.A. THYSSEN KRUPP AST, v. udienza 26/3/2010) riferisce l'abolizione del comitato esecutivo (v. sopra) e la nomina dell'Amministratore delegato e dei Consiglieri delegati; dichiara di non essere a conoscenza di "riunioni" tra loro e ipotizza eventualmente riunioni "informali", non secondo il modello del Comitato Esecutivo previsto nel codice civile italiano.

Il teste REGOLI Paolo (responsabile controllo gestione, alle dirette dipendenze, in allora, di PRIEGNITZ, "superiore" di GIARDINIERI, v. udienza 31/3/2010), richiesto dal P.M. sulla procedura standard di approvazione degli investimenti: "...sì, abbiamo parlato di investimenti e li abbiamo **divisi tra ordinari e straordinari, tutto quanto veniva condiviso con i tre consiglieri che guidavano la AST, quindi ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ, anche in fase di budget la proposta di suddividere i fondi ordinari in un certo modo, che**

mi veniva data da MORONI, poi veniva discussa e presentata ai tre consiglieri delegati"; lo stesso accadeva, secondo REGOLI, per eventuali ulteriori investimenti sorti da esigenze manifestatesi durante l'anno; dopo avere in particolare esposto l'iter per i progetti su investimenti di tipo "tecnico" (che riprenderemo infra), il teste REGOLI conclude: "gli investimenti minori, sono gli investimenti che ogni azienda poteva effettuare in sua libertà...e quindi c'eravamo dati noi come procedura interna che tutti quanti gli investimenti dovevano essere in qualche modo un po' previsti, e quindi cercavamo di coordinare meglio le richieste, e tutti quanti gli investimenti superiori a 25.000 euro dovevano andare ai tre consiglieri, per la loro approvazione, quelli invece inferiori potevano essere approvati anche soltanto con la firma del dr. ESPENHAHN...è un cambiamento della procedura che facemmo pochi mesi prima...penso che fosse a fine del 2006...per migliorare appunto l'emissione di questi piccoli investimenti ed evitare che, chi prima arrivava, finiva la disponibilità monetaria...noi trimestralmente relazionavamo anche alla nostra casa madre e quindi con l'occasione io facevo anche un quadro di insieme ai tre consiglieri"; precisa REGOLI che la relazione era per iscritto, ma capitava che "anche singolarmente mi chiamavano per parlarne, per capire meglio i dettagli"; riferisce REGOLI che comunemente, in azienda, i tre consiglieri erano chiamati "board", termine che egli stesso usava nelle sue e-mail, e "...si riunivano periodicamente ogni due settimane...dipendeva dai periodi...per prendere le loro decisioni...sì, prendevano decisioni insieme, sì...ognuno dei tre...aveva dei compiti specifici"; REGOLI precisa di non avere partecipato alle riunioni del board, ma ribadisce quanto già sopra esposto sulla approvazione degli investimenti e precisa che tale cambiamento procedurale: "fu richiesto da PRIEGNITZ per migliorare il flusso degli investimenti...per pianificare meglio...**come potere di firma penso che bastasse ESPENHAHN...però insomma veniva presentato a tutti e tre.".**

REGOLI precisa di ricoprire quella posizione – che lo rende, ad avviso della Corte, particolarmente qualificato nel riferire sui reali poteri di ESPENHAHN e degli altri consiglieri delegati con riferimento, in particolare, all'iter di approvazione degli investimenti - dal marzo 2006 e di avere sempre, da quella data e sino ai fatti, riferito **"trimestralmente a tutti e tre ed in fase di budget tutti e tre erano coinvolti ed erano a conoscenza degli investimenti che erano messi a budget"**.

Seguono poi alcuni testi (udienza 21/4/2010: FONTANA Valeria, MATTEI Simone, ROSIGNOLI Claudia, SALAMONE Vincenzo, UGOLOTTI Marco,

VICENTINI Corrado, BERTOCCO Sonia; udienza 4/5/2010: CALDERINI Massimo) che, sul tema "board", riferiscono che con quel termine venivano indicati, in azienda, ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ; che i tre si riunivano periodicamente: alcuni, tra i testi indicati, subito aggiungendo che la riunione aveva "solo scopo informativo": circostanza, quest'ultima, che essi stessi ammettono, a precisa domanda, trattarsi solo di una "opinione", non avendo nessuno di loro mai partecipato né presenziato ad una di tali riunioni e non trovandosi neppure nella posizione ricoperta da REGOLI (v. sopra) e da GIARDINIERI (v. sopra): cioè quella, come si è esposto, di preparare e sottoporre alla "direzione" AST il "programma" degli investimenti.

Si può parzialmente qui concludere affermando che, dalle assunte prove testimoniali, depurate dalle affermazioni generiche e dall'evidente imbarazzo di alcuni testi, emergono seri elementi volti a ritenere non solo che un organismo indicato come board, composto da ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI esistesse e si riunisse, ma prendesse, collegialmente, le decisioni operative per TK AST, anche in materia di investimenti ed anche in materia di investimenti riguardanti l'area "tecnica", proprio quella che qui più rileva.
Cominciando l'esame dei documenti in materia di "board", si deve in primo luogo indicare proprio quella **"procedura" - la n. 051 - cui ha fatto riferimento il teste GIARDINIERI** (e che conferma così, documentalmente, la sua testimonianza); il relativo documento è agli atti (v.); non lo si riporta qui per intero perché si compone di 7 pagine; nella prima i titoli indicano: "procedura gestionale PRGQ - 051 REV.2...formulazione ed approvazione del piano degli investimenti", la parte relativa all'approvazione si trova a pag. 6 e si riferisce, come dichiarato da GIARDINIERI, ancora al Comitato esecutivo: "6.0 APPROVAZIONE. Il Piano degli investimenti del Gruppo, dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo di ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, viene predisposto da CIV e sottoposto al Board di ThyssenKrupp Stainless...Il Comitato esecutivo di ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni approva numeri e strategie, piano ed anno; eventuali variazioni che si rendessero necessarie e modificano il Piano, debbono essere riportate al Comitato Esecutivo per ottenere una nuova approvazione".

In sede di perquisizione dello stabilimento di Terni è stato rinvenuto e sequestrato (v.) un "raccoglitore" contenente decine di "verbali" del "board",

redatti in lingua inglese, portanti date successive alla formale soppressione del Comitato Esecutivo (ricordiamo, è marzo 2005).

Di molti di questi verbali è stata, nel contraddittorio delle parti, acquisita in dibattimento la traduzione, tramite il deposito da parte dell'ing. CAVALLERO (v. udienze 3/3/2009, 25/6/2009, 11/6/2010), ovvero direttamente tramite l'interprete nominato da questa Corte (v. 11/6/2010); verranno qui utilizzati solo i verbali tradotti con le appena riferite modalità.

La frequenza delle riunioni così verbalizzate è, grosso modo, bimensile; tutti i verbali tradotti (v. in atti) hanno il seguente "schema" fisso: l'intestazione "ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. Riunione dei Membri Esecutivi del Board"; l'indicazione riservato/personale; la data; il luogo (quasi sempre "ufficio del dr. Espenhahn"); i "partecipanti: dott. Espenhahn, sig. Priegnitz, ing. Pucci, sig. Kruse (verbali)"; al termine si trovano, quasi sempre, i nomi di Espenhahn e di Kruse, che ricopre evidentemente il ruolo di estensore dei "verbali" (ma v. per esempio il verbale 2/12/2005, in cui estensore è Priegnitz, in assenza di Kruse perché la riunione era alla "tenuta dei Ciclamini").

Segue la parte contenutistica, differente ovviamente in ogni verbale, con indicati gli "argomenti", in una forma estremamente succinta; il soggetto che li espone (quasi sempre, uno dei tre); molto di frequente si trova in tali verbali un soggetto indicato con un acronimo: "EMB"; non vi è dubbio alcuno sul fatto che EMB sia "Executive Members (of the) Board" siglato, come riferito da tutti gli interpreti (ma il teste KRUSE, v. infra, è riuscito a porre in dubbio anche questo); tradotto, come da intestazione sopra riportata, in "Membri Esecutivi del Board o del Consiglio di Amministrazione" e seguito, con riferimento ai vari argomenti esposti, dai verbi "propone", "discute", "decide", "è d'accordo", "non è d'accordo".

Non vi sono state contestazioni sulla traduzione, nel pieno contraddittorio delle parti, di tali verbi dall'inglese all'italiano ("EMB...proposed" "EMB...discussed", "EMB..decided", "EMB...agreed"); gli argomenti trattati e sui quali "EMB" propone, discute, decide, è d'accordo o meno riguardano tutti gli aspetti della vita e delle scelte aziendali (non è possibile riportare qui tutti i verbali: si deve per forza rinviare alla loro lettura), riguardanti l'ordinaria amministrazione: dagli investimenti da presentare come "budget" alle spese minute, dai volumi di produzione ai rapporti con i clienti, dalla decisione sulla nomina dei membri del "board" di una recente acquisizione societaria alle nomine dei dirigenti interni, dalla situazione economica generale alla possibilità di risparmiare sulla palazzina uffici di una controllata; dalle strategie dei concorrenti ai rapporti

con i Sindacati, dai risultati, mensili e trimestrali, produttivi ed economici, alle previsioni di budget e di investimenti futuri, dai prezzi delle materie prime ai contratti, dalla soddisfazione dei clienti alla sicurezza sul lavoro.

Riportiamo qui alcuni esempi, tra i quali troviamo sia la relazione da parte di uno dei tre, sia la discussione, sia la decisione da parte dei Membri Esecutivi; sia i riferimenti a Torino, sia all'incendio di Krefeld ed alla questione "assicurazioni" e franchigie. Appare evidente, senza necessità che la Corte commenti ogni volta il testo, che le "discussioni" di EMB e, molte volte, anche le "decisioni" di EMB riguardavano tutti i settori: ivi compreso, per quanto qui rileva, quello della produzione e degli investimenti negli e sugli impianti; materia quindi sulla quale non era ESPENHAHN unico "dominus".

La Corte sceglie di riportare alcuni stralci dai soli verbali tradotti dall'interprete nominata dalla Corte e discussi con gli interpreti delle parti all'udienza del 11/6/2010 (v.); in ordine cronologico, utilizzando le traduzioni dell'interprete della Corte ma anche, se necessario, dando rilievo alle precisazioni della interprete della difesa:

10/11/2005: "Titania...I Membri Esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno concordato che occorre una maggiore capacità manageriale presso Titania ed hanno deciso di raggiungere l'obiettivo aggiungendo un altro membro del Consiglio...

Produzione. La produzione di "materiale freddo" a novembre potrà aumentare di 3.000t....

Budget per il Progetto di Finitura. E' stato discusso il budget del Progetto Finitura. Il budget al momento è allineato. Con la linea MRT risparmiamo +/- 700.000 €, possibilmente per comprare una nuova cesoiatrice....

Contratti a lungo termine. In dicembre e gennaio verranno discussi i contratti a lungo termine con i nostri clienti. Con la Magneti Marelli è già stato firmato...

Torino. PRIEGNITZ ha chiesto se abbiamo qualche sussidio per la fabbrica a Torino. KRUSE dovrà relazionare...

Materie prime. Il prezzo attuale del nichel è...a novembre del 2005 il prezzo dei rottami di carbonio si è ridotto..."

2/12/2005: "Situazione attuale. E' stato discusso il nuovo programma di investimenti di AST...

Torino. Discussione sulla gestione di Torino...

Piano di investimenti. Il piano di investimenti per l'anno fiscale 05/06, 06/07 e 07/08 è stato discusso. Insieme a Moroni, Berkenheide (che ricopriva il ruolo poi di REGOLI, n.d.e.) deve specificare gli investimenti per i prossimi anni.
Mercato. PUCCI ha spiegato la situazione del mercato...
Materie prime. E' stata discussa la situazione delle materie prime...
Titania. E' stata discussa la richiesta di investimento di Titania per la macchina del test per i tubi di titanio...Dopodiché, Berkenheide deve verificare il calcolo dell'investimento...
PRIEGNITZ dovrà controllare se l'investimento di AOD Dorr Oliver è compreso nel piano investimenti dell'es. 05/06..."

17/1/2006: "Situazione attuale. La situazione economica attuale è stata discussa. Nel caso non si finalizzi il contratto per i metalmeccanici, ci sarà domani uno sciopero di quattro ore ad ogni turno...
Personale. I Membri Esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno deciso che REGOLI dovrà sostituire BERKENHEIDE...
MBO. Koller ha fatto una proposta per MBO. La proposta è stata discussa e i membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) erano d'accordo con la proposta...
Investimenti. E' arrivata la prima proposta per il contratto della linea a caldo AP...
Personale. Alla fine di dicembre il gruppo TKL AST aveva 3.486 dipendenti...
Risultati. Sono stati discussi i risultati reali di dicembre del gruppo TKL...
Servizi esterni. PRIEGNITZ ha presentato una proposta per il controllo e la gestione dei servizi esterni. I membri esecutivi del consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso e concordato di adottare questo nuovo modello.
Eramet. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato il nuovo contratto per l'acquisto di cromo da Eramet...

22/6/2006: "ESPENHAHN ha fornito una panoramica circa l'incendio presso TKL NR di Krefeld. I Membri esecutivi del consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso di come AST potrebbe aiutare in questa situazione. Potrebbe essere possibile che il volume di AST possa essere spostato da Torino a Terni per usare le capacità produttive di Torino per aiutare TKL NR...
Fornitura del gas. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno discusso la possibilità di limitare il fabbisogno di gas...

Titania. E' stato discusso il possibile nuovo investimento di Titania. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno deciso di insediare un gruppo di progetto per verificare questa possibilità...
Sogepar. PUCCI ha presentato il contratto...I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno discusso ed ESPENHAHN ha chiesto di fare un controllo finale...
Servizio portuale Civitacecchia. Stella ha effetuato un'analisi dei costi...L'analisi è stata discussa e i membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno deciso che l'analisi sarebbe stata la base per le negoziazioni con i servizi del porto..
Budget 2006/2007. Sono state discusse le ipotesi di base per il prezzo sul preventivo 2006/2007".

7/7/2006: "Situazione attuale. ESPENHAHN ha fornito una panoramica circa il problema della Linea BA...Questo problema ha anche impatto sull'aiuto a NIROSTA. Il piano produttivo effettivo era stato cambiato a Torino...
Bilancio preventivo/FC 2. PRIEGNITZ ha fornito una panoramica della situazione del preventivo e del FC2. Fino a questo momento siamo allineati al preventivo 2006/2007 a più o meno 210 milioni per il gruppo AST...
Tubificio. Il sistema di addebito diretto prevede....I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno discusso i vantaggi e gli svantaggi e hanno deciso che Tubificio dovrà essere inserito nel processo di addebito diretto con i termini di pagamento...
Tubificio. Il nuovo progetto di Tubificio relativo ai tubi senza sbavature sarà discusso più avanti".

28/8/2006: "Immissione (assunzione) ordini. E' stata discussa la situazione... I membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso di coinvolgere Deckert in una profonda analisi...a seguito del risultato i Membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) decideranno se Deckert...
Prezzo di vendita. E' stata discussa la situazione attuale del prezzo di vendita...
Terninox. E' stata discussa la situazione attuale della produzione e delle spedizioni Terninox...In questo contesto, i membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione (EMB) hanno discusso anche le possibilità di sviluppo della TIX...
Torino. E' stato discusso lo sviluppo di Torino.

Personale. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione EMB) hanno deciso che Regoli, Cardinali, Lemmi e Capponi passeranno a Dirigenti dal primo di ottobre...
Investimenti generale. E' stata discussa la relazione sugli investimenti dove l'oggetto cambia. A Regoli verrà chiesto di modificare la relazione e cercare maggiore trasparenza. PRIEGNITZ ne discuterà con REGOLI...
Immissione (assunzione) ordini Titania. La richiesta di ACNIES è stata discussa. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno approvato l'ordine...
Andamento dei prezzi. Il margine e l'andamento di EBT a giugno è stato discusso...I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno anche discusso di politiche dei prezzi, della situazione attuale del mercato...
EBT (risultato ante imposte). PRIEGNITZ ha riferito circa l'EBT di luglio. Il gruppo TKL globale ha un EBT di 61 milioni di euro...Il risultato di fine anno per il gruppo TKL è previsto di 336 milioni di euro..."

24/11/2006: "Produzione. Sono state discusse le attività di produzione e spedizione di dicembre...Durante i giorni di Natale ci sarà la chiusura della linea BA per cambiare il forno a muffola...
Assicurazione incendi. Kruse ha presentato una panoramica della situazione attuale delle assicurazioni contro gli incendi e l'interruzione delle attività (si tratta del contratto c.d. 'master', v. sopra, n.d.e.). E' stato discusso il documento redatto da Dahmen relativo al progetto sulla prevenzione incendi di LAC.
Previsione a 3 mesi. E' stata discussa la previsione a 3 mesi di AST...
MBO (gestione per obiettivi). PRIEGNITZ ha presentato gli obiettivi della società per l'anno fiscale in corso. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato...
Contratto a lungo termine. PUCCI ha proposto un contratto con Merloni. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno accettato..."

28/6/2007: "Situazione di mercato. La situazione attuale del mercato è molto brutta...A causa di ciò la pianificazione della produzione per luglio e agosto è fortemente ridotta rispetto alla previsione...La produzione per il mese di giugno è più bassa di quella prevista a causa dello sciopero a Torino...
Previsione a 3 mesi. PRIEGNITZ ha presentato la previsione a tre mesi., compresa la previsione per giugno. Il risultato di giugno sarà in linea con la

previsione a 3 mesi (24 milioni di euro). Inoltre c'è una discussione attualmente in corso circa le conseguenze della chiusura di Torino e della scrittura (della svalutazione) del CSP...
Bilancio per l'anno (esercizio) 07/08. E' stato discusso il budget 07/08. I Membri esecutivi del consiglio di amministrazione (EMB) hanno concordato di presentare un'indicazione di 130 milioni di €...
Materie prime. E' stata discussa la situazione delle materie prime...
PUCCI ha riferito della situazione delle importazioni di maggio dei paesi terzi..."

28/8/2007: "Situazione del mercato. I membri del consiglio di amministrazione hanno discusso della situazione attuale del mercato...
Previsione EBT (risultato ante imposte). E' stata discussa la previsione attuale di EBT. AST sta puntando...
Sicurezza sul lavoro. ESPENHAHN terrà nei prossimi giorni una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro. Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell'area di TKL-AST. C'è una forte necessità (un forte bisogno) di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappalatatori...(su questa frase, v. anche infra, nel capitolo dedicato all'elemento soggettivo degli imputati ESPENHAHN, PUCCI e PRIEGNITZ, n.d.e.)...
Investimenti. LAC 10 inizierà come previsto il 15 settembre, l'altoforno (il forno) VOD è leggermente in ritardo, il manipolatore è ancora attivo (in linea). Lo spostamento di BA e Z-mill 54 sono leggermente più avanti del previsto...(si tratta di impianti in trasferimento da Torino a Terni, n.d.e.)..."

La Corte ritiene di non dover procedere oltre nel riportare, esemplificativamente, il contenuto dei verbali delle riunioni e delle decisioni assunte da "EMB", dai Membri Esecutivi del Board; deve ancora sottolineare che, tra i documenti sequestrati, si trovano anche una serie di e-mail: da REGOLI ad ESPENHAHN ed a PRIEGNITZ relativa alle "approvazioni" da parte del "board" (v. in data 1/6/2007), da REGOLI a MORONI in data 3/10/2007 (v.) che tra l'altro riguarda il tema di "fire prevention": "-...**3) se il fire prevention è "urgente" lo presenterò al board**. Ma se è così "urgente" perché mi avete mandato la richiesta solo ieri sera? 4) pochi mesi fa il board ha richiesto una procedura trimestrale degli investimenti. Cercate quindi di pianificare gli interventi e di limitare le urgenze; 5)per gli investimenti di cui sotto, aspetto ancora una descrizione...; con risposta di MORONI (ad un'altra mail in cui Regoli voleva "accorpare" alcuni "info" sugli investimenti "per non

andare in continuazione al board"): "...**in conclusione sono convinto che il board sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte per consentirci lo svolgimento ottimale del nostro lavoro!".**

La Corte ritiene di dover solo accennare alla testimonianza di Frank KRUSE (addetto a finanza ed amministrazione, alle dirette dipendenze di PRIEGNITZ, v. udienza del 14/4/2010), l'estensore di molti dei "verbali" del "board" sopra descritti e, in parte, riportati; il teste KRUSE ha negato l'evidenza di quanto da egli stesso, più volte, scritto; affermando che scriveva "EMB" ma in realtà voleva dire che la decisione era presa da ESPENHAHN da solo ovvero che non era una decisione ma solo "uno scambio di idee"; in ultimo, lanciandosi in improbabili interpretazioni linguistiche tra tedesco e inglese e viceversa.
Si devono quindi, per tale testimonianza, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede, come richiesto.

La doverosa conclusione è nei seguenti termini: la THYSSENKRUPP AST s.p.a., nonostante la formale soppressione intervenuta a marzo 2005 (v. sopra), era dotata di un organo collegiale, indicato come board, composto da ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI, al quale erano sottoposte – dagli stessi consiglieri delegati e ciascuno di essi per la propria materia, di cui alla delega – tutte le questioni attinenti la direzione, la gestione e l'organizzazione dell'azienda (per lo stabilimento di Terni come per lo stabilimento di Torino, v. infra); questioni sulle quali il potere di decisione spettava, collegialmente, ai membri del board; per quanto qui rileva, al board erano demandati il controllo e la decisione sugli investimenti in qualsiasi campo aziendale (ivi compresi, quindi, gli investimenti nell'area produttiva, di "fire prevention", di sicurezza sul lavoro).
E' necessario qui precisare i termini del ragionamento che porta a tale conclusione, anche tenendo conto delle obiezioni difensive: si è trattato in sostanza di accertare se l'organo esecutivo (rispetto alle deleghe conferite dal C.d.A.) e operativo (rispetto alla "vita" aziendale), che quindi "padroneggiava" tutte le decisioni aziendali di ordinaria amministrazione e sceglieva, per quanto qui più rileva, quanto, dove e come investire il "budget" di cui disponeva: quanto, dove e come investire anche in "sicurezza sul lavoro", anche in "prevenzione antincendi", fosse il – solo – ESPENHAHN ovvero un organo collegiale.

Così delimitata la questione, appare evidente come la considerazione – evidenziata dalla difesa – secondo la quale il "budget" di THYSSEN KRUPP AST non era approvato dal solo "board" abbia, per individuare quale fosse nella realtà il compito dell'organo esecutivo-operativo, una valenza del tutto neutra: perché certamente il "budget" non era approvato neppure, seguendo l'ipotesi difensiva, dal solo ESPENHAHN: tale approvazione spettava all'intero Consiglio di Amministrazione; anzi, l'approvazione definitiva, essendo la AST una "controllata", era di competenza della capogruppo TK STAINLESS, come riportato nella "procedura" 051 (v. subito sopra) e così riferito dai testi: "spettava alla Germania".

Ma appare altrettanto evidente, da quanto emerso in dibattimento, che, una volta approvato il "budget" e l'indirizzo generale (da parte del C.d.A. e/o da parte del "board" della STAINLESS) tutte le scelte operative di THYSSEN KRUPP AST s.p.a., in tutti i settori aziendali delegati, spettassero non al solo ESPENHAHN, non a ciascuno dei delegati all'interno della sua "materia", bensì a tutti e tre, riuniti nel "board" e con decisioni collegiali "condivise" (v. la precisa testimonianza di REGOLI, già sopra riportata), così come era anche stato formalmente previsto sino al marzo 2005 e così come erano organizzate tutte le società, operative e capo gruppo, del colosso industriale multinazionale THYSSEN KRUPP.

La Corte deve ancora sottolineare (l'argomento sarà ripreso infra, nel capitolo relativo al profilo soggettivo) che PRIEGNITZ e PUCCI – e non il solo ESPENHAHN – proprio in forza del "board" e delle sue frequenti riunioni informavano ed erano informati a tutto campo ed in "tempo reale" sull'intero "andamento" aziendale, sugli obiettivi, sui risultati produttivi, sui rapporti con i clienti, sull'andamento del mercato così come, sulle criticità: ed una di queste, come da verbale sopra riportato, riguardava proprio la sicurezza sul lavoro, definita da ESPENHAHN con "forte necessità" di miglioramento nella riunione del 28/8/2007, poco più di tre mesi prima dell'incendio del 6/12/2007.

D'altronde, proprio nella materia che qui più rileva – riguardante la "suddivisione operativa" degli investimenti straordinari erogati da TK STAINLESS in materia di "fire prevention" (v. sopra, WGS ed ancora infra) - risulta una e-mail, in data 4/10/2007 (v. in atti), **con cui REGOLI chiede ad ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI la "approvazione dell'investimento per la Protezione Incendi 2007-08 fase 2".**

13.2 MORONI Daniele. Dirigente

Il ruolo dell'imputato MORONI ing. Daniele, come indicato nel capo di imputazione: "dirigente con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi della THYSSEN KRUPP AST s.p.a." non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato (v. organigramma.ppt, estratto dagli archivi informatici in sequestro). Quale dirigente, egli è direttamente investito degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da art. 1 comma 4 bis D.Lgs 626/94 "*nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze*".

In data 19/4/2007 l'A.D. ESPENHAHN aveva confermato all'ing. MORONI la delega quale "responsabile dell'area tecnica e servizi"; il contenuto della delega consisteva nei "punti" 5.8, 5.9 e 5.10, già indicati nel precedente paragrafo (v.).

Si devono qui brevemente esporre i principi fissati dalla Corte di Cassazione in materia di delega.

Sentenza n. 13953/08, che premette di riportare la "*consolidata giurisprudenza sul tema*": "*Per quanto concerne le caratteristiche della delega, va rilevato che per la sua efficacia ed operatività, è necessario che:*

a)l'atto di delega abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite;

b)il delegato abbia espressamente accettato gli incombenti connessi alla sua funzione,

c)il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta;

d)il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità.

Tutto ciò, peraltro, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro delegante di vigilare e controlllare l'attività del delegato e il concreto esercizio della delega".

Sentenza n. 7691/2010: "*...il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p. comma 2...la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con*

riferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate."

La delega da ESPENHAHN a MORONI soddisfa i requisiti indicati nella prima sentenza citata alle lettere a), b), d) (sulla competenza tecnica di MORONI, v. infra); per quanto invece riguarda il punto di cui alla lettera c): "capacità di spesa" ovvero, come ricordato nella seconda sentenza citata: "autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate", la delega da ESPENHAHN a MORONI risulta priva della disponibilità economica autonoma, in capo a MORONI, indispensabile perché sia sufficiente a "liberare" (ma giammai dell'obbligo di vigilare e controllare l'attività del delegato) ESPENHAHN dalla sua responsabilità quale datore di lavoro: si legge infatti nella citata delega: "*Utilizzerà* (il delegato n.d.e.), *in piena autonomia, il budget a Lei assegnato e qualora questo fosse insufficiente vorrà immediatamente informarmi per gli opportuni provvedimenti.*"
Ne consegue che l'imputato MORONI è, quale dirigente e con il ruolo sopra indicato, direttamente destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs 626/94, mentre la delega a lui conferita da ESPENHAHN sulla materia della sicurezza sul lavoro non è efficace, cioè non "libera" ESPENHAHN: quest'ultimo continua ad essere personalmente obbligato e non solo per il residuo obbligo di vigilare e controllare l'esercizio della delega.
Vedremo infra, nel capitolo dedicato alla responsabilità dei singoli, in dettaglio i compiti di MORONI.

13.3 SALERNO Raffaele. Direttore dello Stabilimento di Torino.

Anche il ruolo dell'imputato SALERNO, come indicato nei capi di imputazione, non è oggetto di contestazione (anzi, durante il suo esame SALERNO ha dichiarato di essere "datore di lavoro" per lo stabilimento di Torino). Anch'egli riveste il ruolo di "dirigente", come tale direttamente destinatario delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

A SALERNO – indicato come "Responsabile Produzione a Freddo Torino" era stata conferita da ESPENHAHN una delega (v. doc. in atti, in data 20/10/2003) quando quest'ultimo era "membro del Comitato Esecutivo" (dal 4/4/2003) con la responsabilità "della Produzione e delle Tecnologie" ed aveva – ESPENHAHN – ricevuto a sua volta dal Consiglio di Amministrazione la delega relativamente agli stessi punti 5.8, 5.9, 5.10 "approvati nel Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 gennaio 1997" che abbiamo più volte – anche appena sopra per MORONI, ma v. per il contenuto il paragrafo sul "board" – indicato.
In particolare, nella delega conferita a SALERNO con il documento in data 20/10/2003, ESPENHAHN scrive: "*delego pertanto a Lei, nel modo più ampio, nella sua qualità di Responsabile Produzione a Freddo Torino, tutti i miei poteri concernenti qualsiasi attività rientrante nell'espletamento degli obblighi di legge connessi con i poteri anzidetti, che saranno da Lei esercitati in piena autonomia e con la più ampia facoltà di decisione*". Seguono alcuni punti "esemplificativi".
Anche per SALERNO in punto "autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate" la formula utilizzata è identica: "*Utilizzerà, in piena autonomia, il budget a Lei assegnato e qualora questo fosse insufficiente vorrà immediatamente informarmi per gli opportuni provvedimenti.*"
Identica delega è stata riconfermata, da parte di ESPENHAHN – nella successiva veste di Amministratore Delegato, v. sopra - ed accettata da SALERNO, in data 9/3/2006 (v. doc. in atti).
La delega, per i principi già sopra esposti, non è liberatoria nei confronti del datore di lavoro.
In particolare, non disponendo il delegato di autonomia finanziaria adeguata alle necessità di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro (per uno stabilimento come quello di Torino, v. descrizione) e neppure, come vedremo subito infra, di alcun potere di "autonomia gestionale", intatta rimane, in capo al datore di lavoro, l'intera osservanza delle prescrizioni che lo riguardano e non il – solo – obbligo di controllo sull'attività del delegato e di intervento sostitutivo, oltre ai compiti indelegabili.

Si può subito qui escludere che lo stabilimento di Torino si configurasse come "unità produttiva" secondo la definizione contenuta alla lettera i) dell'art. 2 D.L.gs 626/94: "*unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale*".

Lo vedremo subito infra, osservando che lo stesso imputato ESPENHAHN, riconoscendo espressamente durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009) di essere "datore di lavoro" in THYSSEN KRUPP AST anche per Torino, ha escluso che lo stabilimento di Torino rientrasse in quella definizione; d'altronde la delega dal Consiglio di Amministrazione ad ESPENHAHN quale Amministratore Delegato (v. sopra, nel precedente paragrafo) indicava espressamente gli stabilimenti "di Terni e di Torino".

La Corte ritiene egualmente necessario (v. infra) esporre qui gli elementi in forza dei quali è emersa la completa "dipendenza", anche sostanziale, dello stabilimento di Torino dai vertici e dai dirigenti di Terni nei vari settori; dipendenza che riguarda tutte le decisioni e le scelte operative e progettuali in qualsiasi settore: finanziario, produttivo, tecnico, di sicurezza sul lavoro come relativo al personale in generale.

Sin dall'organigramma aziendale (v. citato organigramma.ppt in sequestro) la "posizione" dell'imputato SALERNO corrispondeva a quella del suo omologo responsabile "produzione a freddo" di Terni (sulla "analogia" tra le due aree, v. anche sopra, in vari paragrafi), il teste SEGALA Alessandro, il quale ha infatti dichiarato: "sì, corrispondo a SALERNO" (v. pag. 41 trascrizioni, udienza 28/5/2009).

Nel corso della presente esposizione già più volte abbiamo indicato elementi comprovanti tale dipendenza; si devono tutti richiamare, ricordando solo i solleciti di SALERNO verso Terni per i lavori volti ad ottenere il certificato antincendio; i contratti con la ditta EDIL ECO per le pulizie dello stabilimento, conclusi e modificati direttamente dai dirigenti di Terni; la formazione dei lavoratori di Torino, dipendente direttamente dal dirigente di Terni, dr. FERRUCCI (v. subito infra); oltre, come vedremo infra, tutte le decisioni sul "budget" straordinario stanziato da THYSSEN KRUPP STAINLESS in materia di prevenzione incendi.

Vediamo i vari argomenti:

a)Personale.

L'imputato SALERNO non aveva alcun potere decisionale sul personale dipendente che lavorava presso lo stabilimento di Torino (ricordiamo che il requisito giuslavoristico del datore di lavoro è proprio quello della "titolarità" del rapporto di lavoro).

Lo abbiamo chiaramente appreso dai testi FERRUCCI Arturo (citato, udienza del 12/3/2010) e VILLELLA Giancarlo (citato, udienza del 2/3/2010); il primo,

dirigente responsabile del personale a Terni, ha chiarito: "su Torino c'era un ufficio amministrativo composto da tre unità e svolgeva funzione di amministrazione del personale, paghe, contributi...PIRAZZI, TOTA e nell'ultimo periodo VILLELLA. VILLELLA non aveva autonomia su assunzioni e rapporti contrattuali, seguiva le mie istruzioni: assunzioni, trasferimenti ecc. dello stabilimento di Torino **era compito di Terni**"; precisava FERRUCCI che solo per affidare al personale incarichi diversi – come settore o impianto su cui operare – egli cercava l'accordo con SALERNO ed era quest'ultimo a decidere.
Aggiungeva FERRUCCI (e le sue dichiarazioni sono confermate dallo stesso VILLELLA e dalla teste TOTA, citata) che anche il piano di formazione annuale dei dipendenti era deciso a Terni, una volta "raccolte" – dalla teste TOTA – le varie istanze provenienti dai diversi settori dello stabilimento; FERRUCCI si è occupato inoltre in prima persona delle trattative con i lavoratori, i sindacati e gli enti locali dopo la comunicazione della "dismissione" dello stabilimento (v. anche sopra, nel capitolo dedicato). FERRUCCI non solo era a conoscenza del numero e delle professionalità dei lavoratori che si erano, prima e dopo l'accordo, dimessi (v. la sua testimonianza, in particolare da pag. 27 trascrizioni) ma aveva deciso – in accordo con l'imputato SALERNO (v. pag. 28 trascrizioni) - i cambiamenti "organizzativi", relativi al periodo anche successivo alla conclusione dell'accordo (e v. anche la già indicata richiesta di maggiore "manutenzione" avanzata dai sindacati a novembre 2007, riferita da VILLELLA, pag. 24 trascrizioni: "FERRUCCI rispose che stava cercando di vedere se riusciva a contattare gli ex manutentori...").
C'è ancora una circostanza riferita da FERRUCCI che ben rappresenta, in concreto, le modalità con cui Terni esercitava il suo controllo su Torino – del tutto analogo a quello esercitato su di un "settore" o "reparto" dello stabilimento di Terni - e come tale controllo fosse diffuso, pregnante e costante, sino all'incendio del 6/12/2007: FERRUCCI dichiara infatti (v. pag. 29 trascrizioni), riferendo dell'uscita dallo stabilimento dei capiturno produzione GRIVA e ABISSO, al 30 settembre 2007, di come: "...anche MARZO a novembre voleva andare in pensione, ma riuscii a convincerlo a rimanere sino a tutto il 30 giugno 2008".
Lo stesso SALERNO ammette la sua mancanza di poteri sul personale dipendente: "Nel senso che non potevo...se io dovevo assumere qualcuno non è che potessi alzare il telefono, chiamare la persona e dirgli 'domani vieni a lavorare che ti assumo'...però potevo andare dal direttore del personale, dal

dottor FERRUCCI, dire 'occorre assumere?, com'è stato, d'altra parte..." (v. udienza 14/9/2009).

b) "Budget" affidato a SALERNO.

L'imputato SALERNO, come abbiamo già indicato, in base alla delega conferitagli da ESPENHAHN, poteva utilizzare "in piena autonomia" il "budget" a lui affidato, rivolgendosi direttamente ad ESPENHAHN nel caso non fosse sufficiente.

Vediamo allora, sempre considerate le dimensioni dello stabilimento di Torino (v. relativo capitolo descrittivo), a quanto ammontasse il "budget" del quale SALERNO poteva disporre autonomamente.

Ne riferiscono lo stesso SALERNO durante il suo esame (v. udienza 14/10/2009): "La mia firma era sempre abbinata. A firma singola erano solo le spese minori, che di volta in volta variavano e potevano essere sui diecimila euro, ventimila euro in base al momento venivano aggiornate e quindi variate... io potevo comunque **proporre** anche spese maggiori che andavano comunque sottoposte, poi, all'approvazione degli enti interessati"; l'imputato ESPENHAHN (v. udienza 4/11/2009) che, alla domanda su quale fosse la disponibilità di spesa "a firma singola" per SALERNO risponde: "all'incirca trentamila euro, però non sono certo, è una cifra di massima"; il teste RANUCCI (citato, udienza 11/6/2009): "SALERNO aveva la stessa delega: diecimila euro o forse essendo unità separata, non mi ricordo, cinquantamila euro".

La cifra, quindi – variabile da diecimila a trentamila a cinquantamila euro - è del tutto insufficiente a rendere efficace – e, quindi, "liberatoria" per il datore di lavoro - la delega conferita a SALERNO in questa materia.

Si deve qui sottolineare che il teste FERRUCCI Arturo (citato, udienza 12/3/2010), dopo avere, come sopra esposto, riferito la assoluta mancanza di autonomia – formale e sostanziale - di SALERNO in tutta la materia riguardante il personale dipendente della THYSSEN KRUPP AST che prestava la propria attività lavorativa nello stabilimento di Torino, precisando che a Terni ed in particolare a lui come responsabile del personale spettava ogni decisione, in contraddizione con quanto appena da lui riferito, afferma invece che Torino era pienamente "autonomo". L'argomento viene affrontato partendo dal documento di valutazione del rischio (v. relativo capitolo; e v. anche subito infra); alla domanda se il teste sapesse chi fosse l'estensore di tale documento: "E' stato redatto qui a Torino da CAFUERI ed è stato approvato da SALERNO";

alla domanda se il teste sapesse se il documento fosse stato sottoposto ad ESPENHAHN: "Assolutamente no. Su Torino e su Milano c'è lo stesso discorso. A Milano l'analisi del rischio è stata fatta dal R.S.P.P. ed è stata firmata da UGOLOTTI, che è il direttore dello stabilimento Terninox. Funziona così ovunque". Alla domanda se sapesse perché il documento non fosse stato firmato da ESPENHAHN, datore di lavoro: "Perché Torino è autonomo sotto tutti gli aspetti"; alla domanda se Torino fosse autonomo anche finanziariamente: "Sì"; alla domanda se sapesse il teste a quanto ammontasse la spesa di cui SALERNO poteva disporre "in autonomia": "Penso sui 50mila euro o qualcosa di simile, però ne poteva fare tantissimi tutti da(i) 50mila e quindi ne poteva fare 10 da 50mila e diventavano 500mila, perché il massimo su ogni acquisto era quello, quindi anche se era 10mila euro, come se l'aveva l'ufficio approvvigionamenti poteva fare 100 acquisti da 10mila euro e gli venivano tutti passati"; alla domanda se tale procedura risultasse dai documenti aziendali: "no, fissata nelle procedure delle garanzie di qualità che abbiamo in azienda...i massimali di ognuno però, le ripeto, questi massimali sono massimali su una pratica, quindi più pratiche dello stesso tipo possono portare a 100mila euro...se doveva spendere di più doveva fare o due o tre atti diversi, oppure se era un atto solo, chiedere all'amministratore delegato" (v. trascrizioni da pag. 54). Solo quest'ultima frase, come appare ovvio, corrisponde al contenuto della delega e, in particolare, ai limiti di spesa; non certo la singolare "prassi" riferita dal teste, volta ad aggirare e ad annullare proprio tali limiti e che la Corte dubita fortemente – anzi, ritiene di escludere - che si potesse praticare in TK AST (come in qualsiasi altra azienda).

Le dichiarazioni di FERRUCCI sulla autonomia finanziaria di SALERNO, tratta dalle "modalità" come da lui riferite, risultano ancor più gravi considerata anche la sua conoscenza, teorica e pratica, della materia giuridica e giuslavoristica: FERRUCCI ha infatti riferito di essere laureato in Sociologia, di essersi specializzato in diritto del lavoro alla scuola di Gino Giugni e di avere lavorato, sin dal 1971, sempre nel campo "del personale" (in varie aziende ed in TK AST dal 1997).

La Corte deve quindi restituire gli atti relativi alla testimonianza di FERRUCCI Arturo alla Procura della Repubblica in sede, come richiesto.

c) "Budget" straordinario di prevenzione incendi e rapporti con le assicurazioni (v. sopra).

E' emerso come SALERNO non avesse alcun potere di decisione e/o di scelta su questi temi (come, d'altronde, si era già constatato per i lavori per il certificato di prevenzione incendi); l'area tecnica era sotto il dirigente MORONI; a lui ed ai suoi collaboratori si riferiva lo stabilimento di Torino per tutte le scelte, valutazioni e progettazioni di carattere tecnico; lo vedremo infra, anche più dettagliatamente. Quanto ai rapporti – sempre relativi al "fire prevention" - con AXA ed alla questione della riduzione delle franchigie, è sufficiente citare uno scambio di e-mail dell'aprile 2007: il 16/4/2007 FISCHER (citato, di THYSSEN KRUPP RISK and INSURANCE) invia un messaggio, tra gli altri, a SALERNO; messaggio cui è allegato l'elenco delle misure di protezione incendi concordato con gli assicuratori per le linee 4 e 5 di Torino; FISCHER chiede a SALERNO di esaminare, di scegliere e di rispondergli entro il 27/4/2007; il giorno successivo SALERNO "gira" il messaggio ad ESPENHAHN: "Buongiorno Harald, dobbiamo decidere entro il 27 aprile"; lo stesso 17/4/2007 ESPENHAHN "gira" i messaggi a MORONI: "Daniele, Ti prego di verificare se queste misure rispettano quanto abbiamo stabilito. Poi parla con RIZZI e chiedi la motivazione ufficiale per usare anche PPS sulle linee. Dopo, parla con il sig. FISHER sul futuro di Torino".
SALERNO (v. udienza 14/10/2009) conferma: "Ho trasmesso le richieste dell'assicurazione agli organi competenti e questi si sono attivati per studiare le modifiche...io le ho date...via e-mail al dr. ESPENHAHN ed all'ufficio impianti nella persona del signor LISI, penso".

d)produzione.
Neppure su questa materia a SALERNO erano affidati poteri decisionali e/o organizzativi: egli era sotto lo stretto controllo di ESPENHAHN, con il quale, su questo argomento, si sentivano per telefono tutti i giorni e lo stesso ESPENHAN si recava a Torino in media una volta al mese, a controllare "di persona" (il fatto è pacifico, riferito da SALERNO e da ESPENHAHN, v. anche infra); inviava a SALERNO anche comunicazioni via e-mail: "Sig. Salerno, avete sempre troppi guasti! Spiegamelo!" (v. doc. in atti, e-mail del 13/5/2006); messaggio riferito, come si trae dall'oggetto indicato, ad un "fermo" produttivo avvenuto il giorno precedente, 12/5/2006.

Si deve quindi concludere affermando che lo stabilimento di Torino era, a tutti gli effetti, un semplice "reparto" o "settore" dipendente da Terni, analogamente all'area PIX o "a freddo" dello stabilimento ternano; si deve anche ribadire che

SALERNO risponde dei reati a lui ascritti in quanto destinatario, come dirigente, degli obblighi di cui al D.Lgs 626/94 e non in base alla delega conferitagli da ESPENHAHN.

13.4. CAFUERI Cosimo. "dirigente con funzioni di responsabile dell'area Ecologia, Ambiente e Sicurezza e di R.S.P.P. dello stabilimento di Torino".

CAFUERI risulta, nel già indicato organigramma aziendale in sequestro, come "responsabile" dell'area EAS (nominato nel 1999: v. esame dello stesso CAFUERI, udienza 6/10/2009, pag. 101 trascrizioni), direttamente sottoposto a CAMPONI (v.); ruolo che lo stesso CAFUERI conferma durante il suo esame (v. udienza 6/10/2009): "il mio responsabile funzionale è l'ing. CAMPONI di Terni"; non risulta invece, agli atti, che CAFUERI rivestisse il ruolo di "dirigente".
Il secondo ruolo indicato è parimenti confermato da CAFUERI, che durante il suo esame ha riferito che "la mia funzione era... quella di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione", aggiungendo di essere stato nominato dall'ing. VESPASIANI nel 1995. Proprio in quest'ultima funzione CAFUERI è citato sia nel documento di valutazione del rischio, sia nel piano di emergenza e di evacuazione (v. sopra per entrambi, doc. in atti).

CAFUERI Cosimo non risulta essere, così come invece indicato nei capi di imputazione, "dirigente"; rivestiva, secondo la documentazione in atti, il ruolo di "responsabile" dell'area Ecologia Ambiente e Sicurezza come impiegato.
La Corte deve però osservare che CAFUERI, nella sua veste di "responsabile" di quel servizio, operava, di fatto, come dirigente. Con poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti tra cui LUCENTI, DELINDATI – fino a febbraio 2006, v. sopra - GIOVANNINI, DI FIORE, PONTIN, tutti citati e qui da ricordare in particolare anche sul loro rapporto di sottoposizione gerarchica a CAFUERI per tutta l'area a lui affidata, sia nel settore "ecologia" (depurazione acque), sia nel settore "sicurezza" ed emergenza antincendio. A titolo di esempio, si può qui riportare come risponde GIOVANNINI alla domanda su chi l'avesse incaricato di svolgere le stesse mansioni di LUCENTI dopo le dimissioni di quest'ultimo: "CAFUERI...non mi ricordo di preciso...comunque se vuole la frase...non la ricordo, mi ha so(l)o detto che c'era da fare anche quello e se me la sentivo...la gestione del

contratto con CMA (v. sopra), le ispezioni alle linee...e le radio e...nel senso, la gestione della squadra di emergenza non la metto in conto con la A.S.P.P. (Addetto Servizio Protezione Prevenzione: incarico prima svolto da LUCENTI e poi da GIOVANNINI, n.d.e.) perché già facevo ecologia".

Ma anche con poteri decisionali manifestatisi ufficialmente all'esterno: è sufficiente, a questo proposito, ricordare il già ampiamente citato "ordine" in data 5/12/2007 (v. in atti) intitolato "modifica del piano di emergenza interno, emesso proprio da CAFUERI Cosimo, da lui inviato a BRUNETTI, INSOGNA e, per cc, a CORTAZZI, SALERNO, FERRUCCI, VILLELLA e ROSSETTO del seguente tenore: "in allegato **le nuove disposizioni sul piano di emergenza**. Se ritenete necessario, sono disponibile ad effettuare una riunione con tutti i sorveglianti per chiarire ulteriormente le modifiche in oggetto"; in allegato a tale e-mail, troviamo la "Comunicazione interna", avente ad oggetto appunto: "modifica del piano di emergenza interno" del seguente tenore: "A seguito delle dimissioni dei Capi turno manutenzione, è stato necessario modificare il piano di emergenza interno. In particolare è stata data la responsabilità del piano di emergenza al capo turno produzione. Come riportato sulla procedura n. 241 'PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLO STABILIMENTO DI TORINO' il capo turno diventa il responsabile dell'emergenza. Pertanto i sorveglianti come tutti coloro che fanno parte della squadra in caso di emergenza dovranno far riferimento e prendere disposizioni dal capo turno di produzione ed effettuare quanto riportato nella procedura stessa. Nei casi in cui, per ragioni d'intervento, su disposizione del capo turno, un sorvegliante dovrà solertemente aprire le porte di accesso alle gallerie".

Oltre a tale documento – di per sé, ad avviso della Corte, dirimente in punto "dirigente di fatto" come qualifica di CAFUERI – è emerso, nel corso del dibattimento, che l'imputato CAFUERI svolgeva, nella materia sicurezza sul lavoro, quella che qui più rileva, mansioni operative anche di carattere decisionale, come "braccio destro" dell'imputato SALERNO, il quale ultimo l'aveva anche "delegato" ad occuparsi della materia sicurezza sul lavoro (v. delega in atti, senza potere di spesa: v. anche CAFUERI, pag. 36 trascrizioni udienza 6/10/2009): ulteriore elemento che, conferendo a CAFUERI ampi "poteri" in materia, ne conferma e ne rafforza il ritenuto ruolo dirigenziale "di fatto".

CAFUERI si era tra l'altro occupato, in prima persona, dei lavori necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (v., in atti, e-mail da CAFUERI a MORONI, PENNESI e SALERNO ovvero solo a PENNESI, tutte

relative a quei lavori ed ai relativi importi, inviate il 16/7/2003, 24/3/2004, 20/7/2006: quest'ultima anche in risposta alla precedente compagnia assicurativa, la ZURICH: infatti il periodo è successivo all'incendio di Krefeld, v. sopra), della procedura per il D.Lgs 334/99 (ricordiamo qui la presenza, anche di CAFUERI oltre che di SALERNO, alla riunione conclusiva del CTR, come "rappresentanti aziendali" v. sopra), aveva seguito le visite delle assicurazioni nello stabilimento (v. vicenda AXA, sopra, e-mail del 3/4/2007).
Tanto che CAFUERI aveva redatto egli stesso, con l'ausilio del consulente ing. QUETO (il dato è pacifico: lo riferisce lo stesso CAFUERI durante il suo esame, v.), il "documento di valutazione del rischio" e del "rischio incendio" (v. nel capitolo relativo, anche per il "merito" della valutazione) per lo stabilimento di Torino, documento poi, come si è visto, firmato da SALERNO e – necessariamente, trattandosi di incombente indelegabile – "fatto proprio" da ESPENHAHN durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009).
D'altronde lo stesso CAFUERI, nel corso del suo esame, ha più volte affermato che si era trovato a dovere "gestire" (insieme a SALERNO, suo "datore di lavoro"), nello stabilimento di Torino, una situazione "così".

Ne consegue, da un lato, l'affermazione secondo la quale, ad avviso della Corte, anche l'imputato CAFUERI si trova in posizione di garanzia, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, nel suo ruolo di dirigente "di fatto"; ciò in forza del principio di effettività che permea la materia della sicurezza sul lavoro, principio indiscutibile e che, come abbiamo già esposto (v. sopra), è divenuto legge nella definizione del "datore di lavoro" con le modifiche apportate al D.Lgs 626/94 dal D.Lgs 242/96 e che, nel caso del "dirigente", è divenuto legge – successivamente ai fatti di cui al presente processo - con il D.Lgs n. 81/2008, art. 2 lettera d) che prevede: "*dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*".
Ne consegue, d'altro lato, secondo quanto in questo paragrafo brevemente esposto, ma richiamando i precedenti capitoli sulle condizioni di lavoro, l'affermazione secondo la quale, ad avviso della Corte, l'imputato CAFUERI ha completamente abdicato ai compiti che erano a lui stati affidati come R.S.P.P., secondo le relative norme di cui al D.Lgs 626/94 e in particolare a quella, fondamentale, di: "*prestare 'ausilio' al datore di lavoro nella individuazione e*

segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori" (così Corte di Cassazione sentenza n. 2814/2011). Egli stesso dichiara: "A me non risultavano assolutamente gravi carenze in quello stabilimento. Le condizioni di lavoro, anche degli ultimi periodi, non si erano modificate rispetto a quelle precedenti. **Per cui non ho ritenuto assolutamente di dover informare o segnalare qualcosa**" (v. udienza 6/10/2009).
D'altronde CAFUERI, come ben emerge dalle risultanze complessive del suo esame (v. udienza 6/10/2009), era quasi completamente assorbito dal suo ruolo operativo, di dirigente di fatto, che quindi doveva "gestire" la situazione produttiva, quella "presente" ed esistente, sotto il profilo della sicurezza e dell'emergenza, in collaborazione con SALERNO, che identifica con il suo datore di lavoro; e considerava invece le funzioni, tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di pressione del RSPP in materia di valutazione del rischio e di apprestamento delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente come un'appendice subordinata a tale ruolo operativo.

I difensori di CAFUERI (v. in particolare udienza del 15/2/2011) svolgono una serie di argomenti e di eccezioni.
Contestano che egli fosse dirigente "di fatto", sottolineando in particolare che l'ordine sopra citato del 5/12/2007 era stato "deciso" da SALERNO, come riferito dallo stesso CAFUERI durante il suo esame. L'ordine l'abbiamo già visto sopra, proveniva proprio da CAFUERI ed è, tra l'altro, non eccentrico ma anzi del tutto compatibile con la materia della quale proprio CAFUERI si occupava operativamente e che gli era stata "delegata" da SALERNO (v. sopra); rectius, di cui SALERNO l'aveva incaricato.
La Corte deve quindi ribadire l'affermazione già sopra esposta, cui consegue l'essere l'imputato CAFUERI direttamente destinatario della normativa di prevenzione, con legittima e corretta contestazione anche dell'aggravante della colpa specifica in relazione al capo sub D) e con legittima e corretta contestazione del reato di cui al capo A).

Sempre secondo i difensori, il ritenere, come la Corte effettivamente ritiene, secondo le risultanze dibattimentali, CAFUERI dirigente "di fatto" anziché dirigente "nominato" "*implicherebbe riconoscimento di una condotta diversa da quella che era oggetto della contestazione ed il riconoscimento di un profilo di*

nullità di 521 nell'eventuale pronuncia che comportasse questo profilo di responsabilità".

L'eccezione, ad avviso della Corte, è palesemente infondata: il ruolo dirigenziale – ricoperto di fatto, come qui ritenuto, ovvero secondo l'organigramma aziendale, come originariamente ipotizzato dalla Pubblica Accusa – attiene alla qualifica del soggetto imputato: qualifica che, di per sé e come tale, non può avere alcun riflesso sulla condotta, che è, invece, dato storico e fattuale.

Se poi constatiamo che, nel caso di specie, la "qualifica" di CAFUERI rimane assolutamente identica, essendo mutato solo il presupposto in base al quale viene qui ritenuta, possiamo affermare, con assoluta certezza, che la condotta è (non si deve neppure utilizzare il verbo "rimane") esattamente quella contestata a CAFUERI nei capi di imputazione e sulla quale CAFUERI, come gli altri imputati, si è difeso nel corso del presente dibattimento. L'infondatezza di tale eccezione non necessita di ulteriori osservazioni (ma v. comunque, in materia di correlazione tra accusa e sentenza, a conferma di quanto appena affermato e in materia di infortuni sul lavoro, sentenze Corte di Cassazione n. 2467/1999 e n. 10773/2000, entrambe sezione IV).

I difensori ricordano poi il ruolo del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione: meramente consultivo e non costituente quindi "posizione di garanzia" e si dolgono in quanto la Pubblica Accusa avrebbe omesso di contestare l'art. 113 c.p. (cooperazione nel delitto colposo), necessario (ma su tale "necessità" la Corte non deve dilungarsi, considerato quanto sarà subito infra esposto) seguendo la stessa giurisprudenza citata da entrambe le parti, condivisa e ripresa nella più recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2814/2011 (con motivazione depositata il 27/1/2011, v.), che individua un possibile profilo di colpa in capo al soggetto RSPP "*in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge*"; inosservanza che "*finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio*".

La Corte ritiene parimenti infondata tale doglianza: lo stesso difensore la propone e la sviluppa sotto forma ipotetica, partendo dal presupposto che la Pubblica Accusa avesse individuato per CAFUERI la posizione di garanzia proprio come RSPP: presupposto che la Corte ritiene errato, constatato che CAFUERI era, come si è visto, indicato *ab origine* come "dirigente"; allo stesso modo, la Corte non individua con la presente decisione la posizione di garanzia di CAFUERI quale RSPP, bensì quale dirigente "di fatto".

14 Le responsabilità per i reati di omicidio ed incendio colposi, di cui ai capi sub D e sub E.

Si devono qui riprendere, per sommi capi e necessariamente rinviando alla precedente esposizione, le contestazioni di cui ai capi di imputazione sub D) e sub E), ascritti a CAFUERI, SALERNO, MORONI, PUCCI e PRIEGNITZ.

La Corte, richiamando qui **l'intera motivazione** fin qui esposta, deve sottolineare che:

ha esaminato, esposto e ritenuto provate le posizioni di garanzia in capo a tutti gli imputati appena indicati (v. capitolo 13), in particolare CAFUERI dirigente di fatto, SALERNO e MORONI dirigenti, PUCCI e PRIEGNITZ datori di lavoro;

ha esposto l'evento-incendio accaduto nello stabilimento di Torino nella notte del 6/12/2007 (v. capitoli 1 e 6), accertando sia il nesso di causalità materiale tra l'incendio e la morte di SCHIAVONE Antonio, SCOLA Roberto, SANTINO Bruno, LAURINO Angelo, MARZO Rocco, RODINO' Rosario, DE MASI Giuseppe (v. capitolo 2), sia il nesso di causalità materiale tra le violazioni delle norme sulla prevenzione infortuni e sulla prevenzione incendi (come contestate nei capi di imputazione ed accertate, v. capitoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11), l'incendio e la conseguente morte dei sette lavoratori sopra indicati (v. capitolo 6);

ha esaminato, esposto e ritenuto che la linea 5, di ricottura e decapaggio, costituisse un luogo "ad elevato rischio incendio" (v. capitoli 5, 9, 11);

ha esaminato, esposto e ritenuto che lo stabilimento di Torino rientrasse nell'ambito delle industrie "a rischio di incidente rilevante" e fosse sprovvisto del certificato di prevenzione incendi (v. capitolo 7).

La Corte ha esaminato, esposto e ritenuto che le misure di prevenzione antincendi, imposte dalla legislazione antinfortunistica, fossero "rese ancor più necessarie" a causa dell'assenza, sulla Linea 5, di "altre misure idonee a ridurre il rischio incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio" (v. capitolo 11, secondo paragrafo).

La Corte ha esaminato, esposto e ritenuto che tali misure fossero "rese ancor più necessarie" a causa della situazione in cui versava lo stabilimento di Torino (secondo i profili indicati nei capi di imputazione e tutti riscontrati in dibattimento, v. capitolo 5).

La Corte ha inoltre accertato l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 449 in relazione all'art. 423 c.p. (v. capitolo 3).

I profili fin qui elencati – ipotizzati dalla Pubblica Accusa e, come si è esposto finora, ritenuti dalla Corte provati nel presente dibattimento - costituiscono l'addebito, di cui al capo D), a carico degli imputati sopra indicati, di colpa anche specifica (v. art. 589 1° e 2° comma c.p.); ma la contestazione risulta aggravata secondo l'art. 61 n. 3 c.p.: "*l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento*"; secondo la seguente ipotesi in fatto: "*di avere agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL 5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A)*".

Analogamente, nella contestazione di cui al capo E), relativa all'incendio colposo, dopo avere individuato gli stessi elementi sopra indicati per contestare agli imputati l'elemento soggettivo della colpa, la Pubblica Accusa ascrive loro anche la colpa c.d. cosciente secondo la seguente ipotesi in fatto: "*di avere agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla Linea APL 5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A*".

I punti "da 1 a 8" sono stati esposti, esaminati e ritenuti accertati da questa Corte nel capitolo 12 (v.), anche sottolineando la loro valenza: costituente un vero e proprio "allarme" di "rischio incendi", oltre che di "stimolo" e "pressione" ad agire, soprattutto sulle linee di ricottura e decapaggio quale la Linea 5 dello stabilimento di Torino.

Così riassunte (solo richiamando, perché ciascuno dei punti sopra elencati costituisce un capitolo o un paragrafo) le risultanze dibattimentali riguardanti l'elemento oggettivo, si deve, dopo avere esaminato, per ciascun imputato, il rimprovero a lui addebitato, accertare se risulti provato nel presente processo che egli, oltre ad avere omesso la condotta doverosa, come prescritta dalle norme antinfortunistiche, possedesse un patrimonio di "conoscenza" (ovviamente relativa agli "elementi" analizzati ed accertati in dibattimento, come esposti finora nella presente motivazione), tale da potersi "rappresentare" la concreta possibilità di un infortunio anche mortale (capo D) e la concreta possibilità di un incendio (capo E) sulla Linea 5 di Torino.

Per rispondere dell'aggravante della colpa c.d. "cosciente" l'evento che il soggetto si deve rappresentare, sulla base della sua conoscenza, come

concretamente possibile e causalmente collegato alla sua condotta – nel caso di specie, condotta omissiva, secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 40 c.p. – non deve essere "identico" a quello che si è poi, di fatto, verificato. Lo detta la logica (ma anche, vorremmo dire, il semplice buon senso): l'evento oggetto di rappresentazione deve essere simile, analogo a quello successivamente accaduto, non esattamente coincidente perché, banalmente, la rappresentazione corrisponde alla prevedibilità umana e non alla preveggenza.

Corretta appare pertanto l'individuazione, da parte della Pubblica Accusa, degli eventi oggetto di rappresentazione da parte degli imputati, nella contestazione dell'aggravante, come di un "infortunio anche mortale" e di un "incendio"; osservando qui, in linea generale, che la rappresentazione di un "incendio" su di un impianto lungo il quale i lavoratori si trovano ad effettuare varie operazioni indispensabili per il suo funzionamento e, quindi, per la produzione, ben difficilmente, già a livello di "rappresentazione", si può disgiungere dalla pari rappresentazione – "previsione" - che esso possa coinvolgerli, ledendo la loro incolumità e la loro vita. Se poi il soggetto è – anche – a conoscenza del fatto che, su quell'impianto, si trovano centinaia di condotti, flessibili e non, portanti olio ad altissima pressione, la "rappresentazione" di un incendio in quella situazione non può che far pensare proprio a delle conseguenze ancor più disastrose e drammatiche.

La difesa degli imputati, sul punto, oltre ad affermare l'imprevedibilità dell'evento accaduto, affermazione che la Corte ha già ritenuto infondata (v. sopra, i capitoli citati), esaminando e riportando dettagliatamente tutti gli elementi – di fatto – che impongono invece di ritenere la prevedibilità sia di un incendio, soprattutto sulla Linea 5, sia di un incendio che, sviluppandosi, comportava lesioni alla vita ed all'incolumità dei lavoratori, aggiunge che la "prevedibilità" di un simile evento, comunque, non poteva riguardare la zona di entrata della Linea 5; caso mai altre "zone", secondo la difesa più "pericolose" di quella di entrata, come la saldatrice, nei pressi della quale si verificava il maggior numero di "focolai", ovvero la zona delle vasche di decapaggio, individuata come tale anche dalle assicurazioni.

La Corte potrebbe osservare che i difensori così riconoscono l'elevato rischio incendio presente sulla linea 5, sia pure limitatamente alle zone da loro indicate; potrebbe sottolineare, come si è peraltro già esposto, che "l'esperienza" che porta a ritenere "rischioso" – in questo caso sotto il profilo del

rischio incendio – un certo impianto produttivo, ovvero una o più zone dello stesso, non deriva (non deriva solo) da quanto, in concreto, accaduto fino ad allora su quello specifico impianto (così attrezzato e così montato e in quello stabilimento): tale esperienza, limitata ed individuale, deve essere implementata – in tutti i campi e così anche in quello della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione incendi – dalle norme, giuridiche e poi tecniche, applicabili ai singoli casi ma derivanti da esperienze generali, osservate e tecnicamente studiate. Se così non fosse ogni imprenditore dovrebbe ricominciare "da zero" nella sua azienda, nella materia antinfortunistica così come, in generale, nel processo produttivo.
Questi ed altri argomenti non sono, nel caso di specie, neppure necessari; perché varrebbero ad eliminare ovvero ad attenuare l'ipotesi di colpa cosciente solo se nella zona di entrata della Linea 5 non vi fossero stati combustibili (e sappiamo che c'erano), non vi fossero state sorgenti di innesco (e sappiamo che c'erano), non vi fossero stati flessibili con olio idraulico ad altissima pressione (140 bar; e sappiamo che c'erano); inoltre, solo se gli imputati avessero adottato, per ipotesi, nelle zone e negli impianti che loro stessi definiscono "a rischio incendio", le indispensabili misure, o, almeno, qualche misura; sappiamo invece che, purtroppo, nessuna misura antincendio è stata adottata: nulla, assolutamente nulla è stato "fatto" per lo stabilimento di Torino anche dopo l'incendio di Krefeld, anche dopo lo stanziamento straordinario da parte della TK STAINLESS, anche dopo gli allarmati solleciti di quest'ultima; la Corte deve qui richiamare, non potendo riassumere in poche righe l'intera precedente esposizione, i capitoli relativi, come già indicati.

Passiamo ora ad esaminare le singole posizioni.

A) SALERNO e CAFUERI.

Il rimprovero loro rivolto è identico: *"omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e di protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la piena e diretta conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento".*

Non c'è dubbio alcuno che SALERNO e CAFUERI, che prestavano la loro attività dirigenziale (v. sopra) nello stabilimento di Torino, avessero conoscenza

"piena e diretta" della situazione di insicurezza, di abbandono e quindi di continuo "rischio" dello e nello stabilimento, come sopra esposta.
Quindi, per SALERNO e per CAFUERI in primo luogo si deve constatare la diretta "visione" quotidiana dello stabilimento, del suo degrado progressivo ed inesorabile, del complessivo deficit di sicurezza come sopra esposto. La Corte non intende – perché non lo ritiene necessario e perché costituirebbe, considerata la vastità degli argomenti, una inutile ripetizione necessariamente schematica ed inevitabilmente incompleta – riportare qui, nuovamente, tutti gli argomenti trattati, che devono essere richiamati; ma deve sottolineare ancora una volta il ruolo di "gestione" di quella situazione, nel corso del suo progressivo deterioramento, da parte di entrambi gli imputati (v. anche i "provvedimenti" sul personale da loro emanati nell'ottobre e dicembre 2007, già citati), senza che – pur nella loro piena consapevolezza – segnalassero ("gridassero") l'assoluta impossibilità di continuare la produzione e l'attività lavorativa in quelle condizioni.
Ma gli imputati erano anche, come se non fosse già sufficiente la diretta conoscenza e la gestione da parte loro dello stabilimento in quelle condizioni, pienamente consapevoli: che lo stabilimento di Torino fosse a "rischio di incidente rilevante": avevano essi stessi, SALERNO presentatosi come "gestore" dello stabilimento, CAFUERI come "responsabile" della materia, intrattenuto i rapporti con gli incaricati dei controlli (v. così, tra l'altro anche partecipando alla riunione conclusiva del CTR, in tutta la parte relativa a tale argomento); che lo stabilimento di Torino fosse privo del certificato antincendio: sempre da loro era "curato" il lento, lentissimo (v. nel relativo capitolo) progredire dei lavori necessari: relazionando ai dirigenti ed ai vertici di Terni (v.) ed ogni volta "segnalando" a questi ultimi non la reale pericolosità e, quindi, il concreto "rischio" incendio dello stabilimento di Torino, bensì i "termini" di completamento – dei lavori "programmati" nel dicembre 2003! - che di volta in volta i Vigili del Fuoco imponevano, peraltro mai in via definitiva (v. sopra, nel capitolo relativo).
SALERNO e CAFUERI sapevano anche che era stato, dopo l'incendio di Krefeld, istituito il Working Group Stainless (v. sopra), con il sottogruppo proprio sul rischio incendi per le linee di ricottura e decapaggio, a cui partecipava, per lo stabilimento di Torino, DELINDATI (v. citato), che dipendeva da SALERNO (v. le e-mail di FISCHER, già indicate); ben sapevano che la TK STAINLESS aveva deciso uno stanziamento straordinario proprio sulla materia di "fire prevention".

SALERNO e CAFUERI conoscevano anche tutta la "questione" assicurativa, delle franchigie ecc.; LUCENTI (v. citato), sottoposto di CAFUERI, aveva preparato la "presentazione" per l'AXA delle linee di ricottura e decapaggio di Torino (v. citata, aprile 2007), in cui erano stati individuati specificamente anche i rischi rappresentati dall'olio idraulico in pressione; sul punto, proprio con riguardo alla formazione di tale documento, LUCENTI ha dichiarato (v. udienza del 29/4/2009), rispondendo ad una domanda sulla zona di entrata della Linea 5 di Torino: "...visto che sicuramente tutto il coil, in quanto acciaio, è movimentato da apparecchiature oleodinamiche e quindi abbiamo sempre pistoni, cilindri, attrezzatura che senza un circuito oleodinamico interno non poteva andare avanti...avevamo fatto questo computo...300 litri di olio totale, sulle centraline di media misura, piccola misura a bordo dell'impianto"; così descrive la dinamica: "quale era il pericolo ovviamente che l'incendio si propaghi per combustione o rottura delle tubazioni dei manicotti, estremamente rapido a salire per la pressione dell'olio" e continua: "...identica dinamica...perché ripeto, organi in movimento, il coil che viene srotolato, non a grandissima velocità però viene srotolato, eventuale rottura di un pistone, di un manicotto e quindi per quanto fossero sostanza del tipo gomma dura, resine ecc. potevano rompersi e quindi via via poi ad innescare un incendio". Si deve considerare che tale "presentazione", per AXA Assicurazioni, era stata certamente quantomeno discussa con CAFUERI – diretto "capo" di LUCENTI - e visionata da SALERNO; entrambi gli imputati erano poi personalmente presenti alla visita dei tecnici AXA (v. sopra) durante la quale la presentazione – in power point – era stata proiettata. Abbiamo già sopra esposto (v. nel relativo capitolo) come la "conclusione" della presentazione ritenesse "sufficiente", per la zona di entrata, il "presidio" dei lavoratori: conclusione già più volte criticata, tanto che la Corte non vuole qui ancora una volta soffermarvisi, solo richiamandola; d'altronde, sotto il profilo della "rappresentazione" da parte degli imputati SALERNO e CAFUERI, ciò che rileva è principalmente la loro – concreta ed effettiva "conoscenza" - anche del devastante scenario determinato dal c.d. "flash fire".

Ma gli imputati, anziché trarre dalla realtà dei fatti l'unica conseguenza responsabile e possibile – di segnalare l'insostenibilità della situazione – si sono prestati a "gestirla", cercando ancora, nei confronti dell'esterno – CTR, Assicurazione, Vigili del Fuoco, controlli in genere - di minimizzare, di sottovalutare, di cercare di occultare i reali rischi, perseguendo anche loro l'obiettivo aziendale di non dover spendere nulla a Torino, perché tanto lo

stabilimento veniva "dismesso"; nei confronti dei lavoratori SALERNO "rimproverandoli" per aver lasciato bruciare una parte della linea 5 (v. sopra) e recandosi personalmente sulle Linee per "tamponare" con spostamenti nei vari impianti di lavoratori privi di addestramento per quella lavorazione, CAFUERI raccomandando loro di "non fare gli eroi".

La Corte ritiene che non vi sia necessità ulteriore di sottolineare come tale quadro di "conoscenza", di cui entrambi gli imputati disponevano, permettesse loro di prefigurare – di "rappresentarsi" - la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, analogo, simile a quello accaduto; inoltre, sussiste il nesso di causalità tra la loro condotta omissiva – consistita, appunto, nel non avere "segnalato" l'esigenza di adottare le indispensabili misure – e l'evento in concreto verificatosi: perché il loro comportamento ha causalmente contribuito al fatto che nulla – nessuna misura antincendio – fosse stata apprestata; ed abbiamo esaminato in dettaglio, nei relativi capitoli già sopra citati e che qui si richiamano, il nesso di causalità materiale esistente tra la violazione delle norme antinfortunistiche, la mancanza di misure e di apparecchiature antincendio e l'evento occorso il 6/12/2007. Sul punto, appare sufficiente ricordare quanto afferma la Corte di Cassazione: "*...la considerazione che l'evento lesivo si verificò proprio perché quelle misure precauzionali, che se concretamente attuate avrebbero scongiurato, evidentemente, l'evento medesimo, non vennero poste in essere, per colpevole condotta omissiva dell'imputato...rende anche priva di fondamento la censura relativa alla dedotta insussistenza del nesso di causalità*" (così sentenza n. 19183/2006).

La Corte ritiene quindi che gli imputati SALERNO e CAFUERI abbiano mantenuto la loro colpevole condotta omissiva, come contestata – colpevole in forza della posizione di garanzia da ciascuno di loro ricoperta, v. sopra - nonostante la previsione dell'evento.

La Corte non pone in dubbio – e naturalmente nessuno, durante il dibattimento, ha mai posto ciò in dubbio – che gli imputati sperassero, nonostante la prevedibilità, la previsione e la rappresentazione, anche da parte loro, dell'evento, che non "capitasse" nulla.

L'elemento soggettivo della "colpa cosciente", così come contestato a SALERNO ed a CAFUERI dalla Pubblica Accusa, comporta una indispensabile connotazione di "ragionevolezza" nella speranza che essi nutrivano; lo insegna la Corte Suprema: "*Si versa...nella colpa definita 'cosciente', aggravata dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.) qualora*

l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori" (sentenza n. 10411/2011, con motivazione dep. in data 15/3/2011).

Ad avviso della Corte, la "ragionevolezza" della speranza in capo a SALERNO ed a CAFUERI si può ravvisare nella loro posizione aziendale, completamente dipendente da Terni (come si è sopra, in più parti, esposto e qui solo richiamandolo) sotto il profilo gerarchico così come sotto il profilo tecnico (v. anche subito infra, trattando la posizione di MORONI); dipendenza che, se ovviamente non costituisce scriminante alcuna rispetto ai loro obblighi derivanti dalla posizione di garanzia, nondimeno può considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che entrambi confidassero sul fatto che le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici di TK AST in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto.

La Corte deve concludere ritenendo la responsabilità penale degli imputati SALERNO e CAFUERI per i reati loro ascritti sub D) ed E), con le aggravanti contestate.

B) MORONI.

Il rimprovero a lui rivolto: "*ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della THYSSEN KRUPP STAINLESS*".

Si deve qui ricordare che l'imputato ing. MORONI ricopriva, in THYSSEN KRUPP AST, il ruolo di dirigente "con funzioni di Direttore dell'area tecnica e servizi"; sotto di lui operavano, a Terni, i tecnici tra cui PENNESI, DONNINI, LISI, MENECALI (v. citati); a lui direttamente – ovvero ai tecnici che da lui dipendevano – si rivolgevano SALERNO, CAFUERI ed i loro sottoposti di Torino per qualsiasi misura tecnica riguardante quello stabilimento, come si è già

indicato nel corso della trattazione, in vari punti e come sarà ulteriormente indicato infra; quale dirigente e direttore di quell'area, a lui spettava l'individuazione - sotto il profilo "tecnico" - delle misure da adottare, in entrambi gli stabilimenti, utilizzando il budget straordinario stanziato dalla TK STAINLESS – pari per TK AST, ricordiamolo, a 16,7 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'esercizio 2006-2007, 5 milioni di euro per l'esercizio 2007-2008, 3,7 milioni di euro per l'esercizio 2008-2009 – in materia di prevenzione incendi, soprattutto – dopo l'incendio di Krefeld – di prevenzione incendi sulle linee di ricottura e decapaggio; indicazioni tecniche che, come si è visto e si vedrà infra, dovevano poi sottostare alla decisione del "board" di THYSSEN KRUPP AST.

Di grado elevato si presenta quindi la responsabilità dell'imputato MORONI; non solo sotto il profilo della colpa specifica, quale dirigente tecnicamente qualificato ricoprente la posizione di garanzia come già esposto e, solo per il profilo soggettivo (v. precedente capitolo) anche "incaricato" da ESPENHAHN specificamente della materia della sicurezza sul lavoro; ma, ritiene la Corte, in punto colpa "cosciente": già solo in forza della sua competenza tecnica egli era certamente in grado di "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi, sulla linea 5, degli eventi indicati – incendio ed infortunio anche mortale. Sul punto, appare qui sufficiente richiamare – senza nuovamente riportarle - le regole "tecniche" (esposte nel capitolo 11), contenenti uno "scenario" esattamente sovrapponibile a quello che si è verificato nello stabilimento di Torino la notte del 6/12/2007.

I suoi difensori sostengono che il ruolo di MORONI fosse meramente "burocratico", consistente nel redigere i "capitolati...dei progetti di massima...sulle proposte che vengono dalle attività produttive" e nel controllare il contenuto economico e tecnico "delle offerte" (v. udienza 15/2/2011); la Corte osserva che da tutti i documenti (molti già citati, v. in particolare le e-mail), così come dalle testimonianze, così come da quanto dichiarato, durante i loro esami, dallo stesso MORONI e dall'imputato ESPENHAHN, vi è invece la prova, come si è appena accennato, che proprio a MORONI competeva – anche, certamente, considerate le richieste provenienti dai vari reparti - la decisione "tecnica" (coadiuvato dai suoi sottoposti) dell'individuazione delle varie "misure", in particolare antincendio, da adottare in entrambi gli stabilimenti.

In fatto, sulla conoscenza da parte di MORONI dello stabilimento di Torino, dei suoi impianti e delle sue condizioni, si deve ricordare qui che MORONI (che ricopriva quell'incarico sin dagli anni '90, v. il suo esame, in data 21/10/2009), con i suoi collaboratori tecnici, ha "seguito" tecnicamente lo stabilimento di Torino, secondo quanto emerso in dibattimento, almeno fin dall'epoca successiva all'incendio del 2002; lo testimoniano le e-mail citate nel capitolo 7, relative ai lavori per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi (v. sopra, in particolare le e-mail inviate da CAFUERI, in data 28/9/2004, a MORONI ed a DONNINI e in data 11/10/2005 a MORONI e PENNESI); anche le misure dopo il primo incendio (tra cui l'anello anticendio, più volte citato, v. sopra) erano state tecnicamente individuate dai tecnici di Terni; Torino "gestiva" solo, necessariamente, i lavori via via che si svolgevano.

L'assoluta "dipendenza", nella materia anche "tecnica", dello stabilimento di Torino da Terni, con la conseguente, ovvia considerazione che, proprio in forza di tale dipendenza, i tecnici di Terni – ivi compreso il dirigente e direttore MORONI – fossero e continuassero ad essere necessariamente informati delle condizioni in cui vi si svolgeva l'attività produttiva, viene confermata anche dal teste PENNESI (citato, v. udienza 9/6/2009, pag. 109 trascrizioni) che, alla domanda – in materia di "fire prevention" – se a Torino esistesse un'area tecnica analoga a quella di Terni o se si dovesse passare da TERNI risponde: "Sostanzialmente sugli interventi importanti come questi si passava da Terni" e alla domanda "sempre da Terni?" PENNESI risponde: "sì". D'altronde, il difetto di autonomia complessiva di Torino, a partire dal "budget" a disposizione, attraverso la gestione del personale e il controllo sulla produzione, non può che indurre a ritenere che anche per tutte le decisioni "tecniche", ivi comprese quelle di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, la decisione spettasse a Terni; ricordiamo qui come anche i contratti con ditte esterne (come quello per le pulizie, v. sopra) "dipendessero" direttamente da Terni. Tale dipendenza, del resto, viene riferita anche dall'imputato MORONI durante il suo esame (v. udienza 21/10/2009): "Torino era considerato un reparto anche se atipico...considerata la distanza da Terni...(venivamo) chiamati da Torino...senza formalità...ogni qualvolta c'era da affrontare dei problemi tecnici".

Sappiamo quindi che all'imputato MORONI, nel suo ruolo, competeva l'individuazione delle misure da adottare in materia di "fire prevention" anche per lo stabilimento di Torino; o meglio, come vedremo infra, anche per gli

impianti che in allora si trovavano a Torino; sappiamo quindi che MORONI, in tale ruolo, era informato delle condizioni di quegli impianti; sappiamo che egli era tecnicamente qualificato; sappiamo che egli era compiutamente informato dei lavori del WORKING GROUP STAINLESS, ai quali aveva egli stesso, in precedenza, partecipato; sappiamo che, per il sottogruppo dedicato alle linee di ricottura e decapaggio, di cui al primo incontro nel gennaio 2007, partecipava, per le Linee di Terni, MENECALI Dimitri, per Torino DELINDATI (v. sopra).

Sappiamo quindi che MORONI era informato sui lavori e sugli obiettivi del WGS e sulla posizione della capogruppo STAINLESS in materia di "fire prevention": sulla valenza, sotto il profilo della conoscenza dei rischi e della rappresentazione dell'evento, di tali lavori ed obiettivi, come risultanti dalla documentazione, la Corte deve qui limitarsi a richiamare interamente quanto esposto nel paragrafo relativo del capitolo 12 (v. sopra).

Sappiamo in particolare, come ci ha riferito il teste LISI Leonardo (citato, udienza 28/5/2009) che le indicazioni per gli interventi antincendio gli pervenivano da DONNINI, suo diretto superiore e da MORONI (v. pag. 89 trascrizioni); che erano stati DONNINI e MORONI a comunicargli lo spostamento degli investimenti sulla Linea 5 a dopo il suo trasferimento da Torino a Terni (v. infra, su tutto l'argomento "investimento straordinario" di "fire prevention", in dettaglio, nel paragrafo dedicato all'imputato ESPENHAHN). Abbiamo già indicato, nel paragrafo relativo al "board" (v. sopra), lo scambio di e-mail tra MORONI e REGOLI proprio aventi ad oggetto gli interventi di "fire prevention" e la loro sottoposizione al "board" per l'approvazione, oltre che i problemi di "ritardo" nella presentazione rispetto ai tempi indicati dal WGS.

MORONI era certamente informato, oltre che del WGS, delle collegate problematiche relative alla nuova assicurazione dopo l'incendio di Krefeld, delle franchigie "altissime" e, quindi, da "abbattere"; egli stesso ha riferito di avere partecipato alla "riunione preliminare" durante la visita a Terni dell'ing. BRIZZI (v. esame, udienza 21/10/2009); sulla valenza, con riguardo all'elemento soggettivo, anche di tali conoscenze, la Corte deve rimandare al relativo paragrafo del capitolo 12 (v. sopra); ma ribadiamo, come già sopra accennato, come l'ing. MORONI non avesse neppure necessità di apprendere da altri tecnici quali fossero i livelli di "rischio" incendio su di un impianto come la Linea 5 di Torino.

Si deve qui indicare uno scambio di e-mail intervenuto fra REGOLI, MORONI, PENNESI e LISI (già accennato nel capitolo 14, paragrafo relativo al "board"), ai

primi di ottobre 2007, con riferimento agli investimenti del budget straordinario di "fire prevention" per il secondo anno - 2007/2008; in particolare (v. doc in atti) in data 2/10/2007 alle ore 15,13 PENNESI inviava il "progetto" di investimento a MORONI e per conoscenza a LISI chiedendo se andava bene; nello stesso giorno, alle ore 17,59 PENNESI inviava i "documenti" relativi al progetto di investimento a REGOLI e per conoscenza a MORONI, LISI, DONNINI, MAGNANELLI; il giorno dopo, alle 11,31, REGOLI scriveva a MORONI: "Daniele, per non andare dal board in continuazione, presento questa richiesta appena sono disponibili anche le altre info relative agli investimenti...; alle 15,35 dello stesso giorno risponde MORONI, trasmettendo per conoscenza ad ESPENHAHN: "Purtroppo non sono d'accordo!", MORONI spiega perché, per gli altri investimenti, erano necessari ulteriori tempi tecnici (v.) ed aggiunge: **"La autorizzazione all'investimento di fire prevention è di estrema urgenza in quanto relativa ad attività strategiche per la sicurezza degli impianti e per la riduzione delle franchigie assicurative (purtroppo TKLAST è già in ritardo su questo progetto)** In conclusione sono convinto che il board sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte per consentirci lo svolgimento ottimale del nostro lavoro!".
L'imputato ESPENHAHN ha riferito, durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009), che la decisione (su cui v. infra in dettaglio) di posticipare gli interventi sugli impianti di Torino e, soprattutto, sulla Linea 5, successivamente al trasferimento a Terni, era stata "concordata" con MORONI: come appare logico e naturale, considerato che MORONI era il responsabile dell'area tecnica. Con la conseguenza che, se è vero che a decidere era, unitamente agli altri membri del "board" (v. sopra e infra), ESPENHAHN, nondimeno MORONI risponde anche per avere omesso di "sottolineare", nonostante la sua competenza tecnica, in quel momento, la necessità di adottare le misure di "fire prevention" sugli impianti di Torino, a fronte della continuità nella attività produttiva di quello stabilimento.

La Corte ritiene quindi che anche MORONI possedesse un quadro di "conoscenza" tale da prefigurare, da "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, analogo a quello verificatosi; sussiste inoltre il nesso di causalità tra la condotta omissiva da lui mantenuta - consistita, come contestato, nel non avere "sottolineato" l'esigenza di adottare le indispensabili misure - e l'evento in concreto verificatosi: il suo comportamento ha causalmente contribuito al

fatto che nulla – nessuna misura antincendio – fosse stata apprestata. Sul nesso di causalità si deve qui ripetere quanto già esposto per gli imputati SALERNO e CAFUERI: la Corte ha già esaminato, in dettaglio, nei relativi capitoli sopra citati e che qui si richiamano, il nesso di causalità materiale esistente tra le norme antinfortunistiche, la mancanza di misure ed apparecchiature antincendio e l'evento occorso il 6/12/2007. E così insegna la Corte Suprema, già riportata: "*...la considerazione che l'evento lesivo si verificò proprio perché quelle misure precauzionali, che se concretamente attuate avrebbero scongiurato, evidentemente, l'evento medesimo, non vennero poste in essere, per colpevole condotta omissiva dell'imputato...rende anche priva di fondamento la censura relativa alla dedotta insussistenza del nesso di causalità*" (così sentenza n. 19183/2006).
Come già si è esposto per SALERNO e per CAFUERI (v. sopra), anche per MORONI, come per tutti gli imputati (v. sopra e infra), la Corte non pone in dubbio – e nessuno, durante il dibattimento, ha mai posto in dubbio – che egli sperasse, nonostante la prevedibilità, la concreta previsione e la rappresentazione, anche da parte sua, dell'evento, che non "capitasse" nulla.
Si deve qui richiamare il concetto di "ragionevole" speranza già esposto nel precedente paragrafo, con riferimento a SALERNO e CAFUERI (v.), anche riportando l'insegnamento della Suprema Corte (v. sentenza n. 10411/2011); in capo a MORONI, tale "ragionevole" speranza non può che ravvisarsi nell'essere anch'egli "sottoposto" alle decisioni di ESPENHAHN e degli altri membri del "board" (v. sopra e infra): sottoposizione che, se non costituisce scriminante alcuna rispetto ai suoi doveri derivanti dalla posizione di garanzia, anche per MORONI può considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che egli confidasse sul fatto che le decisioni dei vertici di TK AST in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto.

La Corte deve concludere ritenendo la responsabilità penale dell'imputato MORONI per i reati a lui ascritti sub D) ed E), con le aggravanti contestate.

Con riguardo alla posizione di MORONI appare inoltre necessario esporre qui un altro argomento, finora solo accennato, riguardante le misure, tecniche e procedurali, adottate nello stabilimento di Terni successivamente all'incendio verificatosi a Torino il 6/12/2007.
Anche tali misure sono state oggetto, nel corso del presente processo, di un acceso dibattito fra le parti, in particolare incentratosi sull'adozione o meno,

sulla linea di trattamento di Terni simile alla Linea 5, di "protezioni" antincendio anche sulle "centraline" idrauliche lungo linea.
Abbiamo già ricordato (v. capitolo 12) che tali protezioni sulle centrali "kleine" erano state adottate durante la ricostruzione della linea di Krefeld, come ci ha riferito il teste WEBER (v. sopra); e questo dato, riferendosi al periodo precedente l'incendio del 6/12/2007, è certamente importante e significativo per ricostruire l'elemento soggettivo della "rappresentazione" in capo agli imputati.
Si può anche osservare che proprio l'incendio di Torino poteva costituire quell'esperienza "diretta" cui più volte si è, come indicato, appellata la difesa degli imputati (ed in ordine alla quale la Corte richiama le osservazioni di cui sopra, nella parte introduttiva a questo capitolo): nondimeno, la difesa ha sostenuto che a Terni non erano state installate quelle protezioni.
Invece, dopo l'incendio di Torino, a Terni sono state - ragionevolmente - adottate una serie di misure: in primo luogo emergenti dal "documento di valutazione del rischio incendio" nell'area PIX (a freddo: v. sopra, corrispondente allo stabilimento di Torino), secondo la revisione del settembre 2008 (v. doc. prodotto all'udienza del 11/4/2009); a pagina 42 di tale documento – cui si rimanda integralmente: è stato per la Corte utile quale confronto con il già citato documento di valutazione del rischio incendio per lo stabilimento di Torino, v. sopra - si legge: "RISCHIO INCENDIO CENTRALINE IDRAULICHE. Per ridurre il rischio incendi, su tutte le centraline idrauliche è partita una campagna inerente la sostituzione e il controllo dei flessibili idraulici (avevamo già citato questo "programma", v. sopra, n.d.e.), inoltre sono in corso degli studi inerenti la sostituzione dell'olio minerale con l'olio sintetico (olio con elevato punto d'infiammabilità)...All'interno dello stabilimento si sta adottando la politica di **proteggere le centraline idrauliche fino a 400 litri d'olio con estintori sprinkler automatici a polvere da 12 kg.** (vedi foto), tutte le altre centraline idrauliche con capacità maggiore sono protette con sistemi di rivelazione e spegnimento di tipo automatico". E' interessante poi, procedendo nella lettura del documento, seguire le indicazioni degli impianti di sola rilevazione ovvero di rilevazione e spegnimento posti sulle linee LAC 2 e LAF 4 (quest'ultima, come si è più volte ricordato, analoga alla linea 5 di Torino): proprio considerati tali impianti, a pagina 47 del documento si valuta il reparto PIX come a rischio di incendio "medio"; non appare necessario qui neppure ribadire come invece – sulla base del solo "controllo" degli operatori muniti di estintori portatili - era stato valutato "medio" il rischio incendio per la

Linea 5 di Torino (v. sopra, nel capitolo 9, dedicato al documento di valutazione del rischio).
Sul fatto che questi impianti a protezione anche delle centraline idrauliche lungo linea siano stati poi eseguiti, ne riferisce il teste LUCCHINI Giacomo (citato, udienza 23/6/2009), sulla base di una recente visita allo stabilimento di Terni (ricordiamo che l'ing. LUCCHINI "seguiva" per AXA i lavori a Terni, come già indicato): "...su LAF 4...stanno sistemando...testina spinkler..copre circa 10 metri quadrati...protetto il serbatoio delle centraline con cavi termosensibili a spruzzo" oltre, come riferiranno anche altri testi, la predisposizione di un "interblocco" delle pompe (per interrompere il flusso di olio in pressione) (che)...dovrà essere collegato allo sprinkler".
Riferisce della "messa in quiete" delle centrali idrauliche, progettata per la LAF 4 di Terni dopo l'incendio di Torino, il teste SEGALA (citato, v. udienza 28/5/2009), precisando "...non c'è protezione nell'ultimo tratto del flessibile con olio in pressione...per questo ci siamo rivolti al sistema di messa in quiete" ed ancora: "...per adesso alcuni sistemi di spegnimento ed anche la messa in quiete sono ad attivazione manuale...il progetto è di farli automatici"; ne riferisce anche MENECALI Dimitri (citato, v. udienza 28/5/2009); anche LISI Leonardo (citato, v. udienza 28/5/2009): "...il progetto di messa in quiete è partito da MORONI...fatto per le due centraline LAF 4 si è deciso di estenderle anche agli altri impianti"; anche PENNESI (citato, v. udienza 9/6/2009), che si sofferma sulle difficoltà tecniche di progettazione (per le quali, in dettaglio, la Corte rimanda alla testimonianza) anche dichiarando: "...avevamo avuto notizie che a Torino sulla linea 5 ci fosse un tale dispositivo...sono rimasto anche sorpreso, perché a Terni non c'è mai stata e non avevamo notizia che ci fosse a Torino, non pensavamo che ci fosse" (v. sopra, nel capitolo 11, paragrafo dedicato al c.d. pulsante di emergenza).

Riferisce esaurientemente sui dispositivi antincendio realizzati sulla LAF 4 di Terni proprio l'imputato MORONI, durante il suo esame (v. udienza 21/10/2009): "...sono stati realizzati...impianti di rilevazione e spegnimento nelle centraline di ingresso e di uscita, nella saldatrice, nella zona di decapaggio e nelle cabine elettriche...sulle centraline inferiori a 500 litri, non essendo prescritte da alcun Ente esterno...abbiamo applicato degli estintori particolari, molto semplici...di facile installazione e manutenzione che sono delle bocce di CO2 appese sopra a queste piccole centraline che, se nel caso investite da eventuali fiamme, possono erogare una quantità modesta di

estinguente, ma che comunque vista la dimensione del carico di incendio, vista la dimensione della centralina, abbiamo fatto delle prove sperimentali, si sono dimostrate comunque efficaci...sono automatici, nel senso che la stessa boccia ha un sensore e...se viene investita dalle fiamme...automaticamente quel poco di contenuto estinguente...che abbiamo verificato sperimentalmente essere efficace"; MORONI riferisce poi diffusamente anche sul sistema di "messa in quiete" (v. da pag. 25 trascrizioni).

Il comportamento mantenuto da MORONI durante il suo esame sarà considerato in sede di determinazione della pena.

C) PRIEGNITZ e PUCCI.

Il rimprovero loro rivolto è identico: *"omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità".*

La Corte ha diffusamente esposto (v. capitolo citato, 13) gli elementi ed i motivi, emersi nel corso del presente dibattimento, in forza dei quali gli imputati PRIEGNITZ e PUCCI rivestivano, in THYSSEN KRUPP AST, la "posizione di garanzia" di datori di lavoro; con la conseguente addebitabilità delle – indicate, v. capitoli sopra citati - violazioni alle norme antinfortunistiche, i cui obblighi erano a loro espressamente rivolti. Si deve anche sottolineare, come costantemente ripetuto dalla Corte di Cassazione e d'altronde logicamente conseguente proprio alla natura pubblicistica dei doveri su di lui gravanti (v. anche sopra, nei capitoli 8 e 9 e nel paragrafo dedicato al "board" del capitolo 13), che il comportamento del datore di lavoro non può certo andare esente da colpa, anche specifica, in conseguenza della sua scelta di non "occuparsi" della materia antinfortunistica.

Scelta che gli imputati PRIEGNITZ e PUCCI affermano di avere seguito nel caso di specie, disinteressandosi delle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti; scelta che, a fronte dell'inequivocabile contenuto dei "poteri" loro delegati dal C.d.A. e di cui al punto 5.10 (v. sopra, in particolare nel paragrafo dedicato al "board"), hanno affermato riguardare tutti i dipendenti con l'eccezione di quelli addetti al loro specifico "settore". Specificazione che, se non cambia la natura della scelta, continuando a ravvisarsi la colpa anche specifica per il datore di lavoro che, a suo arbitrio, decide di occuparsi della materia antinfortunistica

solo per alcuni dei dipendenti e non per gli altri, incide certamente – elevandola – sul grado di colpa in capo agli imputati PRIEGNITZ e PUCCI, considerata la loro consapevolezza di essere "datori di lavoro" (sia pure con la illegittima, volontaria "limitazione" appena ricordata) e, di conseguenza, diretti destinatari della normativa antinfortunistica.

Si deve ora esaminare se gli stessi imputati rispondano anche della colpa c.d. "cosciente", consistente (come si è già indicato sopra e che qui si riporta per comodità) nell'avere agito (cioè nell'avere, PRIEGNITZ e PUCCI, omesso di sottolineare...l'esigenza di adottare le misure, v. subito sopra): "*nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL 5 dello stabilimento di Torino*" per il capo sub D) e di "*incendi*" per il capo sub E) "*in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A)*". Se, quindi, il quadro di conoscenze a loro disposizione permettesse anche a loro – così come la Corte ha ritenuto per gli imputati SALERNO, CAFUERI e MORONI – di "rappresentarsi" tale concreta possibilità.
E' necessario ricordare qui – e richiamare, ancora una volta, il relativo paragrafo – come il "board", che si riuniva in media due volte al mese, costituisse, per ognuno dei suoi membri, una fonte informativa qualificata, precisa, dettagliata su tutte le questioni, le problematiche, le criticità relative ai singoli "settori" – produzione, rapporti con i clienti, finanza ed amministrazione: in breve riguardanti l'intera "vita" aziendale. Dai "verbali", redatti da KRUSE in maniera più che succinta emergono infatti solo i "titoli" degli argomenti oggetto della relazione, trattazione, discussione, decisione da parte del "board"; ma è logico e conseguente ritenere che su tutti gli argomenti indicati con quella modalità a verbale i tre membri del board avessero effettivamente fornito e ricevuto notizie, informazioni, delucidazioni necessarie ed indispensabili per conoscere e di conseguenza scegliere, decidere ed operare in piena collegialità.

La Corte ha già evidenziato (v. sopra, stesso paragrafo) come in varie riunioni del "board" l'argomento fosse proprio lo stabilimento di Torino, fin dall'autunno 2005 (v. sopra nel capitolo relativo); PRIEGNITZ e PUCCI erano quindi debitamente, doverosamente informati sulle condizioni, i progetti, le criticità dello stabilimento di Torino, avendone seguito passo dopo passo gli sviluppi e condiviso le scelte operate da ESPENHAHN, dalla decisione (su proposta di

ESPENHAHN, come da egli stesso riferito dutrante il suo esame, v. udienza 4/11/2009 e v. capitolo 5) – poi rinviata (ricordiamo quella "nota" al bilancio predisposta in "bozza" e poi soppressa, v. sopra) - della sua "dismissione", alla comunicazione ufficiale di quest'ultima, alla scelta di operare il trasferimento degli impianti da Torino a Terni in 15 mesi, continuando a produrre a Torino. Non può esservi dubbio che la decisa dismissione con quelle modalità e con le conseguenze che essa comportava anche per i dipendenti, rendesse la situazione di Torino, da parte del datore di lavoro, certamente da "monitorare" e "controllare" anche e soprattutto nella materia della sicurezza sul lavoro.
Sappiamo inoltre che gli imputati PRIEGNITZ e PUCCI erano compiutamente informati, con riferimento allo stabilimento di Torino, anche degli investimenti – come si è indicato sopra, era proprio il "board" che decideva operativamente come, dove e quanto investire il "budget" assegnato - in generale anche nello stabilimento di Torino, in particolare, per quanto qui rileva, degli investimenti in sicurezza e prevenzione antincendio: come si è visto (v. capitolo 6) costituenti solo il 23,20% di quanto, negli stessi anni (2000-2007), era stato investito nella corrispondente area PIX dello stabilimento di Terni (v. capitolo 5). In punto investimenti – generali – si deve anche constatare – e lo richiameremo nella parte dedicata all'imputato ESPENHAHN – che gli anni dal 2005 al 2007 (proprio quelli che hanno visto l'abbandono dello stabilimento di Torino: la decisione della sua chiusura risale quantomeno, secondo gli elementi in atti, al 2005, v. capitolo 5) sono stati "ricchi" di investimenti da parte di THYSSEN KRUPP AST: lo ha riferito il teste REGOLI (v. citato udienza del 31/3/2010, pagg. 134-135): "...ci sono stati anni abbastanza fortunati...hanno fatto parecchi investimenti in Italia"; il teste FOVAN Elio, funzionario dell'A.M.M.A., associazione sindacale-imprenditoriale (aderente a CONFINDUSTRIA) cui partecipava THYSSENKRUPP AST, dopo avere riferito che dal 2006 assisteva "come assisto tuttora la THYSSEN KRUPP" e di avere partecipato alle riunioni sindacali ed al "tavolo" delle trattative per la dismissione dello stabilimento di Torino, in punto investimenti precisa: "l'azienda (THYSSENKRUPP AST, n.d.e.)...in occasione... dell'incontro svoltosi presso Confindustria il 7 giugno (2007, n.d.e.) disse che negli anni 2005-2007 aveva già provveduto ad investire circa 300 milioni di euro, che avrebbe poi fatto ulteriori investimenti presso il polo ternano"; il teste TASSO Celestino (all'epoca dei fatti ed attualmente segretario provinciale della FIM CISL di Terni, v. udienza 14/4/2010) riferisce degli investimenti in Italia tra il 2005 ed il 2007 come ammontanti a 600 milioni di euro (v. trascrizioni pag. 117); ma al

di là della cifra esatta, ciò che rileva qui e che la Corte deve sottolineare è l'informazione e la condivisione, da parte degli imputati PRIEGNITZ e PUCCI, della decisione di investire le ingenti somme a disposizione di TK AST nel "polo ternano". Decisione legittima e, così come quella della "dismissione" di Torino, assolutamente indiscutibile: decisione che ha però comportato il deficit di investimenti per Torino (tanto che anche i lavori per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi procedevano a rilento, come più volte ricordato), contemporaneamente puntando, la "direzione", alla continuità della produzione nello stesso stabilimento.

Molti altri dati documentali erano a disposizione di PRIEGNITZ e PUCCI sulla situazione dello stabilimento di Torino: come abbiamo esposto, in varie parti (v. capitolo 5, i precedenti paragrafi sugli altri imputati ed infra, il capitolo dedicato ad ESPENHAHN), in quanto lo stabilimento di Torino era un "reparto" di Terni; così tutti i dati relativi ai lavoratori: la formazione, ma anche la riduzione, dalla primavera 2007, del numero di dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate (v. la sopra riportata testimonianza di FERRUCCI, responsabile del personale anche per Torino); come quelli relativi ai contratti di pulizia, dipendenti da Terni; come quelli relativi ai consumi di materiale estinguente, in particolare alle ricariche degli estintori, e di olio idraulico (v. sopra, nei capitoli citati): perché tutte le spese di Torino facevano capo ed erano coperte da Terni. Dati documentali che ben rappresentano la frequenza con la quale si interveniva, a Torino, sugli incendi e sui focolai; la scarsa manutenzione degli impianti di Torino; le lavorazioni e l'emergenza affidate a lavoratori non esperti; in breve, il degrado e l'abbandono in cui versava lo stabilimento di Torino.

PRIEGNITZ e PUCCI avevano certamente conoscenza dell'incendio avvenuto a Torino nel 2002 e della intervenuta condanna in primo grado (v. più volte citata); leggendo la motivazione di quella sentenza del 2004 ben emergevano le carenze strutturali di quello stabilimento, in materia in particolare di prevenzione antincendio; a prescindere dagli impianti installati sul sendzimir incendiatosi, la mancanza di ulteriori investimenti su Torino non poteva certamente avere migliorato quelle lacune strutturali, specificamente individuate già nella citata sentenza proprio nella carenza di installazioni automatiche di protezione antincendio.

I difensori degli imputati sottolineano il fatto che durante le riunioni del "board" non fosse mai stata assunta una decisione riguardante la "sicurezza sul lavoro" (sulla questione "decisioni" da parte del board v. il relativo capitolo);

è vero, così è esaminando i verbali ritualmente tradotti; ma, senza qui sottolineare nuovamente come sia emerso nel presente dibattimento – da ogni documento e da ogni testimonianza - la scarsa attenzione e considerazione, da parte dei vertici e dei dirigenti THYSSEN KRUPP AST, per tale materia, si deve però ricordare (v. anche sopra) che proprio un verbale del "board", in data 28/8/2007, documenti non solo una "trattazione" di quella materia, ma addirittura **un vero e proprio allarme lanciato da ESPENHAHN**: "Sicurezza sul lavoro. ESPENHAHN terrà una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro nei prossimi giorni. Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell'area della TKL-AST. **C'è un forte bisogno di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappaltatori"**. Considerando le modalità di verbalizzazione normalmente utilizzate (v. subito sopra), non vi è dubbio che un siffatto allarme, così verbalizzato, proveniente da ESPENHAHN, poco più di tre mesi prima del 6/12/2007, non possa che far ritenere l'effettiva conoscenza, anche da parte di PRIEGNITZ e di PUCCI, delle condizioni di rischio in cui si trovavano i dipendenti e della urgente ed indispensabile necessità di provvedere con adeguate misure. Posizione in linea, tra l'altro, con il budget straordinario stanziato dalla STAINLESS e con le indicazioni che provenivano dal WGS (su questo v. sopra); oltre che con il già sopra citato articolo comparso sul sito aziendale nel luglio precedente sulla importanza della "prevenzione" antincendio (v. sopra).

Sulla frase contenuta nel verbale del "board" 28/8/2007 e sopra riportata nella traduzione eseguita dalla interprete della difesa (depositata all'udienza del 11/6/2010, v.), traduzione del tutto corrispondente a quella eseguita dalla interprete nominata da questa Corte (v. sopra, il testo letterale di quest'ultima è quello riportato nel paragrafo relativo al "board" nel capitolo relativo alle "posizioni di garanzia"), è necessario un breve inciso. L'interprete del Pubblico Ministero (v. traduzioni depositate alla stessa udienza) intitola lo stesso paragrafo "Vigilanza sull'attività" e precisa che "il termine nel testo originale 'security' è da intendersi come la sicurezza da terzi, ad es. per attentati o furti; in questa accezione non si riferisce al rischio dei lavoratori, ma dal contesto risulta inappropriato e fa presumere a un errore di traduzione dello scrivente"; può quindi, anche a fronte di tale precisazione, la Corte essere certa che nella riunione l'argomento fosse quello della "sicurezza sul lavoro"?
La Corte ritiene di sì; perché così ha tradotto l'interprete nominata dalla Corte, sotto il vincolo del prestato giuramento; perché così ha tradotto l'interprete

della difesa degli imputati; perché non avrebbe senso logico, da parte di ESPENHAHN che lo propone, prevedere una conferenza stampa su "furti o attentati" (o su altri "accidents" di questo genere), mentre, a fronte di "diversi incidenti" – sul lavoro - verificatisi nell'area TKL-AST "recentemente" (e che potevano aver avuto eco sui mezzi di informazione, anche locali) ben si comprende perché ESPENHAHN volesse indire una conferenza stampa: per tutelare l'immagine dell'azienda, per rassicurare sugli interventi di prevenzione ecc.

Ma c'è anche un'altra considerazione che la Corte deve aggiungere; il titolo nel documento originale inglese è "work security"; in inglese "sicurezza sul lavoro" corrisponde a "safety and security at work"; espressione che, se si vuole abbreviare correttamente in quella lingua, è "work safety". Ma chi ha scritto il verbale del 28/8/2007 è PRIEGNITZ (v.); in tedesco – così come in italiano – vi è un unico termine che significa "sicurezza" (in entrambi i significati sopra ricordati dall'interprete del P.M.) ed è "Sicherheit"; così, appare del tutto naturale, per un tedesco – come per un italiano – abbreviare in "work security", il termine "sicurezza sul lavoro", ancor più in un documento "riservato" e privo di rilevanza esterna, come erano i "verbali del board"; con l'ulteriore osservazione che, per lo stesso motivo sopra indicato, per ESPENHAHN come per PUCCI l'indicazione poteva apparire corretta perché corrispondente all'argomento trattato.

Tornando agli imputati PRIEGNITZ e PUCCI, si deve ricordare che essi erano stati anche compiutamente informati appunto sull'incendio di Krefeld (v. sopra, capitolo 12; avvenuto, lo ricordiamo, proprio su di una linea di ricottura e decapaggio), come documentato dal verbale del "board" in data 22/6/2006 (v. sopra, capitolo 14; l'imputato PUCCI, durante il suo esame, ha invece negato che si fosse mai parlato dell'incendio di Krefeld durante le riunioni del "board", v. udienza 21/10/2009, pag. 56 trascrizioni), nel quale si torna a parlare dello stabilimento di Torino: "...per usare la capacità produttiva di Torino per supplire a quella di TKL NIROSTA": già solo in forza di tale ultima frase, possiamo con certezza affermare che anche PRIEGNITZ e PUCCI fossero informati che nello stabilimento di Torino operavano impianti "simili" a quelli distrutti dall'incendio alla NIROSTA di Krefeld: altrimenti lo stabilimento di Torino non avrebbe potuto essere utilizzato per "supplire" al fermo di produzione causato dall'incendio.

PRIEGNITZ e PUCCI conoscevano anche, compiutamente, la questione relativa alle nuove assicurazioni ed alle franchigie (v. capitolo 12): lo documenta il verbale del "board" in data 24/11/2006, in cui lo stesso verbalizzante KRUSE "ha presentato una panoramica della situazione attuale delle assicurazioni contro gli incendi e l'interruzione delle attività" (PUCCI, durante il suo esame, nega anche di avere mai "saputo" delle problematiche assicurative dopo Krefeld; v. udienza 21/10/2009, pag. 56 trascrizioni: la sua risposta è: "assolutamente no"); si tratta, come già sappiamo, proprio del contratto "master" (che assicurava appunto il danno diretto da incendio sugli impianti e il danno derivante dal "fermo" di produzione). Ma non solo: nello stesso verbale viene "**discusso il documento redatto da Dahmen relativo al progetto di prevenzione incendi di LAC**". Frase quest'ultima che, unita a quella sopra riportata del verbale 28/8/2007, se ce ne fosse ancora necessità, contraddice in radice ogni affermazione della difesa volta a sostenere che "mai" gli altri membri esecutivi del "board", PRIEGNITZ e PUCCI, si erano "occupati" della materia antinfortunistica e della prevenzione antincendio; permette inoltre di affermare che PRIEGNITZ e PUCCI fossero informati – anche – dei rischi incendio presenti sulle linee di trattamento e della necessità di adottare, su tali linee, delle indispensabili misure di prevenzione e protezione.
PRIEGNITZ e PUCCI conoscevano anche il documento indicato al punto 8 (v. capitolo 12); si tratta infatti della "richiesta di autorizzazione agli investimenti di prevenzione incendi" per l'anno 2007/08 in cui, nella parte dedicata alla Linea 5 dello stabilimento di Torino (v. punto 5), si afferma che l'attrezzatura anticendio di quella linea "deve essere migliorata per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS"; ricordiamo qui la corrispondenza e-mail intervenuta tra il 2 ed il 3 ottobre 2007 tra REGOLI e MORONI (v., dettagliatamente, nel precedente paragrafo dedicato a MORONI) da cui si trae inequivocabilmente che tale "richiesta" fosse da sottoporre al "board" di TK AST (v.: "...il board sarà disponibile ad essere disturbato anche più volte"); e v. anche nel capitolo successivo sul contenuto di tale richiesta.

Dall'insieme di questi verbali e documenti apprendiamo che gli imputati PRIEGNITZ e PUCCI erano quindi "informati", "conoscevano" la situazione dello stabilimento di Torino e, soprattutto (la Corte usa per brevità il verbo "sapere": ma per molti punti sotto indicati la decisione, per sua natura, non poteva che essere stata assunta collegialmente):

-sapevano che per Torino negli ultimi anni non erano più stati previsti né effettuati investimenti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
-sapevano che pochi anni prima proprio a Torino era intervenuto un incendio devastante;
-sapevano che a Torino le condizioni di lavoro e gli stessi impianti erano oggetto di progressivo degrado;
-sapevano che, nonostante tali condizioni, la "dismissione" di quello stabilimento sarebbe avvenuta continuando la produzione, addirittura "incrementata" dopo il fermo di Krefeld; lo stesso imputato PUCCI, durante il suo esame (v. udienza del 21/10/2009), riferisce di avere egli stesso provveduto ad analizzare la "dismissione" dello stabilimento sotto il profilo del "mercato", mentre PRIEGNITZ aveva compiuto analoga analisi sotto il profilo economico-finanziario;
-sapevano dell'incendio di Krefeld, avvenuto proprio su di una linea di trattamento "analoga" agli impianti che operavano a Torino;
-sapevano della valutazione di estrema pericolosità – rischio incendi - proprio di quelle linee effettuata, per tutti gli stabilimenti del mondo, dalla nuova Compagnia di Assicurazione AXA, con il relativo innalzamento della franchigia;
-sapevano della necessità di attrezzare tali linee con dispositivi antincendio (v. il citato documento Dahmen) per ridurre le franchigie ma anche – v. verbale 28/8/2007 – in considerazione della "...forte necessità di migliorare la sicurezza sul lavoro".
Ma gli imputati PRIEGNITZ e PUCCI erano compiutamente informati anche dello stanziamento straordinario disposto dalla STAINLESS e relativo alla materia di "fire prevention" (v. sopra, nel capitolo 12); altro argomento, di per sé solo ed ancora di più unito agli altri sopra indicati, la cui importanza, sotto il profilo della "conoscenza" in capo agli imputati e, quindi, del profilo soggettivo della colpa cosciente, è stato sopra illustrato (v. capitolo 12) e deve essere qui interamente richiamato. In fatto, sulla effettiva conoscenza da parte di PRIEGNITZ e di PUCCI del "budget" straordinario e dei suoi scopi, appare qui sufficiente ribadire (v. capitolo 14) che proprio il "board" decideva come utilizzare in TK AST anche quell'investimento, – come vedremo ancora dettagliatamente infra, nel paragrafo dedicato ad ESPENHAN – come documentato dalle e-mail da REGOLI ad ESPENHAHN, PRIEGNITZ e MORONI già indicate (v. capitolo 13).

L'imputato PUCCI, durante il suo esame (v. udienza 21/10/2009), dopo avere sottolineato la "difficoltà" di traduzione dei verbali del "board" (non tale per gli interpreti, come abbiamo indicato sopra) ed avere ribadito il compito meramente "informativo" di tali riunioni (v. sopra, capitolo 13, su tale punto), ha vigorosamente negato che durante le riunioni del "board" si fosse mai parlato dell'incendio di Krefeld (e v. invece il verbale sopra indicato); ha vigorosamente negato di essere informato delle problematiche assicurative dopo quell'incendio; la sua risposta, alle domande sul punto, è: "assolutamente no" (e v. invece il verbale sopra citato); ha vigorosamente negato di essere informato delle iniziative in tema di "fire prevention" da parte della STAINLESS e perfino dell'esistenza del fondo straordinario stanziato per lo stesso tema dalla STAINLESS a favore – anche – della TK AST (v. sopra per questi punti e nel capitolo 13); ha vigorosamente negato che durante le riunioni del "board" si fosse mai parlato di sicurezza sul lavoro (e v. invece il verbale sopra citato); anche l'imputato PRIEGNITZ durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009) ha riferito che il "board" aveva solo ed esclusivamente compiti "informativi" (ma v. capitolo 13); ha negato che si fosse discusso dell'incendio di Krefeld durante le riunioni del "board" (e v. invece il verbale citato); ha confermato di avere predisposto un'analisi economica relativa alla "dismissione" dello stabilimento di Torino; ha confermato di essere al corrente delle attività del WGS e dello stanziamento straordinario da parte della STAINLESS anche per TK AST in materia di "fire prevention", negando però non solo di partecipare – come membro del board – alle decisioni relative a tali investimenti, ma anche di conoscerle nel dettaglio (e v. quanto già esposto sopra e nel capitolo 13); entrambi poi hanno affermato di essere "datori di lavoro" (per l'esattezza, PUCCI ha prima affermato di non esserlo e solo successivamente di esserlo nei termini che seguono) limitatamente ai dipendenti addetti ai loro "settori" (v. capitolo 13 su questo punto). La Corte ritiene che quanto dagli imputati riferito durante il loro esame contrasti nettamente con gli elementi di prova – documentali e testimoniali – emersi nel presente processo, esposti qui, nel capitolo precedente e negli altri citati.

La Corte ritiene quindi che anche PRIEGNITZ e PUCCI possedessero un patrimonio di "conoscenza" tale da prefigurare, da "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino, analogo a quello verificatosi; sussiste inoltre il nesso di causalità tra la condotta omissiva da loro mantenuta – consistita, come

contestato, nel non avere "sottolineato" l'esigenza di adottare le indispensabili misure, v. sopra – e l'evento in concreto verificatosi: il loro comportamento ha causalmente contribuito al fatto che nulla – nessuna misura antincendio – fosse stata apprestata. Sul nesso di causalità si deve qui ripetere quanto già esposto per gli imputati SALERNO, CAFUERI e MORONI: la Corte ha già esaminato, in dettaglio, nei relativi capitoli sopra citati e che qui si richiamano, il nesso di causalità materiale esistente tra le norme antinfortunistiche, la mancanza di misure ed apparecchiature antincendio e l'evento occorso il 6/12/2007. E così insegna la Corte Suprema, già riportata: "*...la considerazione che l'evento lesivo si verificò proprio perché quelle misure precauzionali, che se concretamente attuate avrebbero scongiurato, evidentemente, l'evento medesimo, non vennero poste in essere, per colpevole condotta omissiva dell'imputato...rende anche priva di fondamento la censura relativa alla dedotta insussistenza del nesso di causalità*" (così sentenza n. 19183/2006).

Come già si è esposto precedentemente per gli altri imputati, la Corte non pone in dubbio – e nessuno, durante il dibattimento, ha mai posto in dubbio – che anche PRIEGNITZ e PUCCI sperassero, nonostante la prevedibilità, la concreta previsione e la rappresentazione, anche da parte loro, dell'evento, che non "capitasse" nulla.

Si deve qui richiamare il concetto di "ragionevole" speranza già esposto nei precedenti paragrafi, (v. sentenza Corte di Cassazione n. 10411/2011, sopra); in capo a PRIEGNITZ ed a PUCCI tale "ragionevole" speranza non può che ravvisarsi nell'essersi essi "affidati" all'esperienza ed alla professionalità, in materia di produzione come di sicurezza sul lavoro, di ESPENHAHN; "affidamento" che, se non costituisce scriminante alcuna rispetto ai doveri derivanti dalla loro posizione di garanzia (unita alla loro conoscenza, come sopra esposta), può invece considerarsi quale elemento psicologico sufficiente a ritenere che essi confidassero sul fatto che le proposte operative ed il "controllo" esercitato da ESPENHAHN in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto.

La Corte deve concludere ritenendo la responsabilità penale degli imputati PRIEGNITZ e PUCCI per i reati a loro ascritti sub D) ed E), con le aggravanti contestate.

15 ESPENHAN. La responsabilità per i reati di omicidio ed incendio dolosi, di cui ai capi sub B e sub C.

La Corte, esaminate le imputazioni ascritte ad ESPENHAHN e di cui ai capi B) e C), richiamando **l'intera motivazione** fin qui esposta deve preliminarmente ricordare che:

-ha esaminato, esposto ed accertato che ESPENHAHN ricopriva il ruolo di "datore di lavoro" in THYSSEN KRUPP AST, anche per lo stabilimento di Torino (v. capitoli 13 e 8), come peraltro confermato dallo stesso imputato durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009);

-ha esaminato, esposto ed accertato che la delega in materia di sicurezza sul lavoro da lui conferita a SALERNO Raffaele, Direttore dello stabilimento di Torino, era inefficace (v. capitolo 13, paragrafo dedicato a SALERNO);

-ha esaminato ed esposto l'evento-incendio accaduto nello stabilimento di Torino nella notte del 6/12/2007 (v. capitoli 1 e 6), accertando sia il nesso di causalità materiale tra l'incendio e la morte di SCHIAVONE Antonio, SCOLA Roberto, SANTINO Bruno, LAURINO Angelo, MARZO Rocco, RODINO' Rosario, DE MASI Giuseppe (v. capitolo 2), sia il nesso di causalità materiale tra le violazioni delle norme di prevenzione infortuni e di prevenzione incendi (come contestate nei capi di imputazione ed accertate, v. capitoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11), l'incendio e la conseguente morte dei 7 lavoratori sopra indicati;

-ha esaminato, esposto ed accertato che la Linea 5, di ricottura e decapaggio, dello stabilimento di Torino, costituiva un luogo ad *"elevato rischio incendio"* (v. capitoli 5, 9, 11);

-ha esaminato, esposto ed accertato che lo stabilimento di Torino rientrava nell'ambito delle industrie *"a rischio di incidente rilevante"* ed era, al momento dei fatti, sprovvisto del certificato di prevenzione incendi (v. capitolo 7);

-ha esaminato, esposto ed accertato che mancava una *"adeguata e completa valutazione del rischio incendio"* (v. capitolo 9);

-ha esaminato, esposto ed accertato che mancava una *"effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori"* (v. capitolo 5);

-ha esaminato, esposto ed accertato che mancava *"un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi"* (v. più capitoli, in particolare il n. 11).

La Corte ha inoltre esaminato, esposto ed accertato che tali misure di prevenzione erano rese *"ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la*

drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate" (v. più capitoli, in particolare il n. 5);
La Corte ha ancora esaminato, esposto ed accertato i "fatti e documenti" di cui ai "punti" da 1 a 8 (come riportati nei capi B e C), in particolare evidenziando il profilo della loro valenza di "allarme" di "rischio incendi" soprattutto sulle linee di ricottura e decapaggio come la Linea 5 di Torino; e contemporaneamente di "stimolo" e di concreta (considerati anche gli investimenti straordinari stanziati da STAINLESS) "pressione" ad agire, adottando le indispensabili misure (v. capitolo 12).
La Corte ha inoltre accertato l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 423 c.p. (v. capitolo 3).

Si deve, ancora preliminarmente, richiamare quanto esposto nel paragrafo introduttivo del capitolo 14: in breve – senza ripeterlo completamente – la ritenuta, da questa Corte, correttezza dell'ipotesi accusatoria nell'individuazione dell'evento oggetto di rappresentazione: evento che non deve esattamente coincidere con quello effettivamente verificatosi, ma deve con quest'ultimo presentare delle analogie e delle somiglianze "fondamentali" tali da poterlo utilmente paragonare. Si deve anche richiamare la parte introduttiva successiva a quest'ultima, nella quale la Corte espone per quali motivi non ritenga di condividere le affermazioni difensive relative proprio alla "eccezionalità" e conseguente "imprevedibilità" dell'evento (ma su questo v. anche in vari capitoli precedenti, tra cui i n. 6, 11 e 12).

Tutto ciò richiamato, si deve osservare che la Pubblica Accusa contesta all'imputato ESPENHAHN (come agli altri imputati, v. capitolo 14) di essersi **rappresentato** "*la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL 5 di Torino*" (capo B) e la "*concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla Linea APL 5 di Torino*" (capo C), anche per la sua conoscenza dei "punti" da 1 a 8 appena citati (su cui v. capitolo 12); la Pubblica Accusa aggiunge nei confronti dell'imputato ESPENHAHN una ulteriore contestazione: quella di avere **accettato** "*il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla Linea APL 5 dello stabilimento di Torino*" (capo B) e "*il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL 5 dello stabilimento di Torino*" (capo C).
Contestazione così strutturata: "*poiché – in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti la sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della*

delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito dello stabilimento di Torino prendeva:
-dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura;
-poi la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL 5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (FROM TURIN),
e ciò nonostante che la linea APL 5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza".

La Pubblica Accusa addebita quindi all'imputato ESPENHAHN l'omicidio (e l'incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell'omicidio (ed incendio) colposo con l'aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente, addebitato (e da questa Corte ritenuto: come si è sopra esposto, v. capitolo precedente) agli altri imputati.

Nel corso della discussione, sia la difesa sia l'accusa hanno esaurientemente – e sapientemente – illustrato la non semplice questione giuridica della qualificazione del dolo eventuale, della differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente, della loro pratica applicazione.
La Corte deve ricordare che, mentre la colpa c.d. cosciente trova la sua fonte normativa nell'art. 61 n. 3 c.p. (v. sopra: "*l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento*"), il dolo eventuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo e consolidata nelle basi teoriche, ma con indubbie residue difficoltà di applicazione alle singole fattispecie concrete.
La Corte condivide e segue l'insegnamento della Suprema Corte in primo luogo nell'affermare l'esistenza dell'elemento soggettivo individuato come "dolo eventuale" (esistenza negata da una parte della dottrina); richiama doverosamente – dopo averle esaminate - le numerose sentenze della Cassazione in materia, peraltro anche citate e riportate dalle parti durante la discussione, senza necessità di elencarle qui singolarmente (v. le relative trascrizioni in atti; e v. anche quelle citate nella sentenza di cui infra).

La Corte ritiene utile riportare di seguito ampi stralci di una recente sentenza della Corte di Cassazione sul tema; sentenza che considera e riassume, in modo approfondito ed incisivo, l'elaborazione giuridica, da parte della Suprema Corte, dell'istituto ed espone la definizione del dolo eventuale e la differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente; sentenza che, per la chiarezza e per la precisione anche delle indicazioni rivolte ai giudici di merito, può costituire, oltre che il fondamento teorico, la "traccia" da seguire per la ricostruzione in fatto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato ESPENHAHN.

Si tratta della sentenza n. 10411/11 (già sopra citata, con motivazione depositata il 15/3/2011).

Per la parte di inquadramento giuridico:

"*1.L'esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la definizione dei rapporti tra l'elemento della rappresentazione e quello della volontà nel quadro della struttura del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva.*

La volontà esprime la tensione dell'individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio – dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione – quanto piuttosto di concreta attivazione in vista di un determinato scopo. Qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno precisati al paragrafo successivo) anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa. In adesione ad una recente elaborazione è possibile affermare che, poiché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela.

L'elemento rappresentativo attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.

Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza. La volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico. La

rappresentazione, che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume – come osservato con efficace sintesi da un'autorevole dottrina – natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato.

Nell'agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce un disvalore per l'ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha deciso in modo tale da determinarlo.

La rappresentazione e la volizione debbono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica – condotta, evento e nesso di causalità materiale – e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta, come è confermato dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato...

2.La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12/10/1993, n. 784; Sez. Un. 15/12/1992; Sez. Un. 12/10/1993, n. 748; Sez. Un. 14/2/1996, n. 3571; Sez. I, 12/11/1997, n. 6358; Sez I, 11/2/1998, n. 8052; Sez. I, 20/11/1998, n. 13544; Sez. V, 17/1/2005, n. 6168; Sez. VI, 26/10/2006, n. 1367; sez. I, 24/5/2007, n. 27620; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954).

Si versa, invece, nella forma di colpa definita 'cosciente', aggravata dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.

Dall'interpretazione letterale dell'art. 61, comma 1, n. 3, c.p., che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'azione pur in presenza di un fattore ostativo alla stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della

condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. Ques'ultimo non esclude l'esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo.

Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.

In tale articolato contesto, come sottolineano i più recenti approdi interpretativi dottrinali e giurisprudenziali, poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata 'accettata' psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quello altrui – e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato (Sez. IV, 26/10/2006, n. 1367; Sez. I, 29/1/2008, n. 12954; Sez. V, 17/9/2008, n. 44712)."

Per le indicazioni rivolte ai giudici di merito:

"3.La delicata linea di confine tra il 'dolo eventuale' e la 'colpa cosciente' o 'con previsione' e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obbiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici".

La Corte si accinge quindi a ricostruire ed accertare l'elemento soggettivo in capo all'imputato ESPENHAHN, cercando, nei limiti delle sue possibilità, di svolgere l'indagine secondo i canoni indicati dalla Corte Suprema.

La Corte deve ricordare che, mentre per tutte le contestazioni di cui ai capi B e C sopra riportate si è già avuto modo di esporre la loro ricostruzione in fatto, come emersa nel corso del presente dibattimento, tanto che la prospettiva che dovrà essere considerata in questa parte, a seguito dell'ampio richiamo ai capitoli precedenti, sarà solo quella della conoscenza e del significato che tale conoscenza aveva in capo all'imputato ESPENHAHN, invece la ricostruzione della condotta anche commissiva di ESPENHAHN (riportata subito sopra) deve essere preliminarmente qui di seguito esposta ed accertata.

Le decisioni di ESPENHAHN, consistite nell'avere posticipato gli investimenti di "fire prevention" per Torino prima all'anno successivo (dal 2006/07 al 2007/08), poi all'avvenuto trasferimento degli impianti (compresa la Linea 5) da Torino a Terni, sono state da lui assunte (anche quest'ultima affermazione è comprovata, come vedremo subito infra) con la piena consapevolezza, in primo luogo, dei motivi e degli obiettivi dell'ingente stanziamento straordinario di TK STAINLESS: si deve qui ricordare, di 16,7 milioni di euro solo per TK AST, da investire nei tre anni successivi a partire da quello in corso (2006/07, v. capitolo 12). L'imputato ESPENHAHN aveva infatti personalmente partecipato al meeting di Krickenbeck (17/2/2007; lo riferisce il teste RIZZI, v. capitolo 12),

nel corso del quale era stato presentato quel documento (v. sopra, sempre nel capitolo 12) con le linee guida e gli obiettivi di TK STAINLESS in materia di fire prevention, nonché il concreto esempio di prevenzione e protezione antincendio per la ricostruzione della linea di trattamento dello stabilimento NIROSTA di Krefeld, distrutta dall'incendio (v. sopra, capitolo 12: ricordiamo che nello schema si trovavano un impianto di rivelazione lungo tutta la linea e di estinzione nella zona di entrata, di decapaggio e di uscita, per il costo di 1 milione di euro; ricordiamo anche quanto riferito dal teste WEBER, v. capitolo 12): infatti, con una e-mail del 21/2/2007 (v.), la segretaria di ESPENHAHN aveva inviato in allegato proprio quello schema di ricostruzione a MORONI e PENNESI, comunicando che il dr. ESPENHAHN voleva sapere se si poteva applicare "al nostro fire prevention".

Prima ancora delle risposte da parte dei suoi tecnici (su cui v. subito infra) ESPENHAHN – evidentemente edotto, durante il meeting, anche della urgenza che la TK STAINLESS riservava al "fire prevention" - aveva cominciato ad occuparsi dell'impiego di quel fondo, come testimoniato dalla e-mail inviata dalla sua segretaria alla collega in Germania, affinché la trasmettesse al sig. Hennig, in data 2/3/2007 (v.: forse anche in preparazione dell'incontro in Messico, v. capitolo 12); in allegato a tale e-mail si trovano una serie di "lucidi" che individuano le "questioni incendi" in TKL-AST IMPIANTO DI TERNI": così è il titolo ed appare significativo perché, da quello che emerge dagli allegati, sembra appunto che il documento – tecnicamente diviso tra "prevenzione antincendio", "protezione antincendio", "vigili del fuoco dell'azienda", "dati statistici" e molto dettagliato - riguardi il solo stabilimento di Terni; tra le attività di prevenzione incendi "svolte" nell'arco degli anni 04/05-05/06 il riferimento sembra essere solo allo stabilimento di Terni; compare finalmente lo stabilimento di Torino invece tra le attività "da svolgere" nell'arco degli anni 06/07-07/08, come attività generale di "prevenzione incendi" per il rilascio del certificato, con appostati – con l'indicazione "area a freddo Torino" – 1 milione di euro per ciascun esercizio; come attività di prevenzione incendi per le "attività di decapaggio", sempre nel biennio 06/07-07/08, sono indicati per la Linea 5 1 milione di euro, di cui 0,6 per "sostituzione tubi aspiranti" e 0,4 per "sistema di allarme ed estinzione nell'area di decapaggio"; per la Linea 4 1 milione e 100mila euro, di cui 0,6 per la prima voce e 0,5 per la seconda.

Per un totale di previsione di **4 milioni e 100mila euro nel biennio 06/07-07/08**: l'investimento più consistente di "fire prevention" per Torino, tra tutti quelli che si rinvengono nei documenti sequestrati (v. infra).

Non si può escludere che proprio questo fosse l'importo che, effettivamente, necessitasse per Torino già solo a livello di progetto di investimenti utilizzando il fondo straordinario di "fire prevention" per i primi due anni (06/07-07/08), nonostante la oggettiva limitatezza degli interventi: le condizioni dello stabilimento di Torino, dovute anche alla mancanza di investimenti "significativi" quantomeno nel corso del 2006 (v. subito infra), lo giustificano in pieno (anzi, probabilmente si è cercato ancora qui di "contenerlo").
Appare così logico pensare che ESPENHAHN, proprio a fronte della possibile entità di questo primo investimento, ingente come somma ma "minimo" quanto agli interventi (completamento lavori – indicati nel dicembre 2003, v. capitolo 7 - per ottenere il certificato e sostituzione del materiale plastico; interventi che sarebbero dovuti poi continuare, con ulteriori investimenti, negli anni successivi secondo le indicazioni e le linee-guida del WGS, v. capitolo 12 e infra), abbia deciso di dare corso alla già stabilita (dal 2005: v. capitolo 5) decisione di "dismettere" quello stabilimento; ovvero tale decisione sia stata presa direttamente da STAINLESS (su questo v. anche infra). Così evitando qualsiasi investimento di carattere "strutturale", sia per il certificato antincendi, sia per il materiale plastico (secondo le linee-guida del WGS che vedremo subito infra), sia per gli ulteriori interventi secondo il programma del WGS (v. infra), in uno stabilimento per il quale era già stata decisa la chiusura (più volte rinviata nel tempo per vari motivi: ma non perché vi fossero stati ripensamenti sulla decisione, v. capitolo 5); interventi ed investimenti destinati i primi ad essere abbandonati, i secondi a costituire uno spreco (v. anche infra).

Si deve qui ancora sottolineare che negli stessi lucidi allegati alla e-mail inviata per conto di ESPENHAHN vengono riportati anche i dati statistici sulle cause di incendio (v. tabella); la percentuale più alta – pari al 25,8% - risulta dovuto allo "sporco", la terza – pari al 19,35% - alla "presenza di olio"; complessivamente quindi i due fattori rappresentavano, statisticamente, il 45,15% delle cause di incendio negli stabilimenti. Un dato che sarebbe perfino riduttivo definire, in questa vicenda, allarmante: perché ESPENHAHN lo poteva apprezzare con riferimento alle condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino, condizioni da lui direttamente conosciute (v. infra).

Il fatto che ESPENHAHN, al ritorno dal meeting di Krickenbeck, avesse "trasmesso" ai sottoposti, oltre allo "schema" (v. sopra, appena citato), anche

l'importanza, l'urgenza e la delicatezza della questione "fire prevention", posta dalla STAINLESS come "priorità assoluta" e uno "dei progetti più importanti attualmente in corso all'interno del nostro gruppo" – entrambe le definizioni tra virgolette provengono dall'azienda e sono tratte dalla presentazione in Messico di tale programma nel marzo 2007: v. capitolo 12 – è documentato da una serie di e-mail scambiate tra l'imputato MORONI e PENNESI ai primi di marzo 2007, che probabilmente fanno seguito alla richiesta di ESPENHAHN, appena sopra riportata, sulla possibilità di "applicare" il fire prevention emerso dal meeting di Krickenbeck anche agli stabilimenti italiani, anche alle linee di ricottura e decapaggio montate negli stabilimenti italiani.

In data 5/3/2007, ESPENHAHN chiedeva infatti a MORONI, con una e-mail (spedita dalla segretaria) che indicava come oggetto "meeting TKL prevenzione incendi, 17.2.2007 Krickenbeck "(v.): "Daniele, cosa si è rivelato utile per noi?"; comincia così una "catena" di e-mail; un'ora dopo MORONI scriveva a PENNESI: "su un argomento così delicato non possiamo impiegare tanto tempo! Ho bisogno di un'analisi immediata."; da PENNESI a MORONI, nel tardo pomeriggio (v.): "Da una analisi svolta a Duisburg dal gruppo di lavoro apposito (Menecali, Rizzi ecc.) si sono date le direttive per unificare le misure di prevenzione da adottare per le linee A&P nei vari siti del gruppo. Menecali sta preparando un lavoro esplicativo al riguardo che ci presenterebbe nella giornata di dopodomani 7/3 (decidi l'orario) insieme a Segala..."; risponde MORONI a PENNESI poco più tardi: "Da questa risposta ho l'impressione che il documento non è ancora stato letto; preparati a rispondere domani pomeriggio ad ESPENHAHN..." i puntini di sospensione sono nel testo originale: stanno evidentemente a significare che ESPENHAHN avrebbe criticato il ritardo con cui i "tecnici" avevano esaminato le linee guida di Krickenbeck e proposto le "misure" per AST; infatti PENNESI, 5 minuti dopo l'ultima e-mail di MORONI, scrive a MENECALI (v.): "Puoi darmi qualcosa di sintetico per ESPENHAHN domani?".

Procedendo in ordine cronologico, troviamo tra i documenti sequestrati (v.) una e-mail proveniente da RIZZI (teste citato, responsabile del WGS), intitolata "iniziative di 'fire prevention', in data 9/3/2007, sulla quale ESPENHAHN ha scritto – in data 16/3/2007, a mano ed in inglese: "Paolo Regoli, per favore prepara" (REGOLI: v. teste citato sopra). Si tratta di una missiva riassuntiva proprio dell'incontro di Krickenbeck. E' interessante riportarla qui di seguito:

"ThyssenKrupp Stainless Corporate Development
Mario Rizzi
TEL. +49-203-52 45114
FAX +49-203-52 45112
@ mario.rizzi@thyssenkrupp.com

Duisburg, 9 Marzo 2007

Initiative on Fire Prevention

Luogo e data: Schloss Krickenbeck, 17 Febbraio 2007

Partecipanti:
Fechter, Dr. Rademacher, Hennig, Dr. Beindorf, Dr. Espenhahn, Dr. Wahlers
Dahmen, Guzman, Lutter, Rizzi
Copia a: Castillo, Grein, Giovanakis, Lork

Iniziativa riguardo alla Riduzione dei Sinistri da Incendio

Il Sig Rizzi ha presentato (vedi allegato) le prime misure proposte per gestire il budget specifico di investimenti per prevenzione incendio. I punti principali sono:

- coordinazione tecnica del WGS (Gruppo di Lavoro Acciaio Inossidabile) riguardo alle misure della lotta antincendio previste per le singole Unità di Lavoro, accordo comune sulle soluzioni proposte;
- richiesta di approvazione ed autorizzazione dei progetti di miglioramento per la protezione incendio;
- rilascio di fondi per misure di prevenzione incendio nel budget specifico di investimenti;
- controllo e resoconto sulla realizzazione dei progetti approvati;

Le singole Unità di Lavoro devono consegnare al Dott. Beindorf, entro il 30 marzo 07, la lista finale dei progetti che necessitano di autorizzazione. Priorità deve essere data alle misure per ridurre i deducibili Linee di Ricottura e Decapaggio da € 100m a € 50m.

Il programma completo di investimenti 2006/07, 2007/08 e 2008/09 deve essere consegnato entro settembre 07.

Attività di Nirosta

Il Sig. Dahmen ha illustrato (allegato A) le attività in corso a Nirosta:

- Audit eseguiti dai Consulenti della Global Risk (GRC)
- Nuove misure di protezione incendio per le linee GBL 3 e KL 3.

La riprogettazione della linea 3, con le nuove soluzioni di lotta antincendio, può essere considerata un esempio per quanto riguarda le prossime linee di ricottura e decapaggio.

La presentazione si è conclusa con l'elenco dei progetti di miglioramento riguardanti la protezione incendio previsti per l'impianto di Nirosta.

Il Consiglio di Amministrazione TKL ha richiesto di leggere il resoconto GRC prima della sua consegna al Consiglio di Amministrazione stesso. Una decisione riguardo all'estensione dell'attività GRC ad altre Unità di Lavoro sarà presa da TK in seguito al resoconto finale.

Attività di AST e VDM

Si è discusso delle attività principali e dei progetti di miglioramento previsti per gli impianti AST e VDM.

Uso di materiali in plastica

Grazie all'ottima resistenza chimica e alla facilità di progettazione e di manutenzione, negli ultimi anni l'uso di materiali in polipropilene termoplastico nelle sezioni di decapaggio è stata molto diffusa. Non è prevista la sostituzione di questo materiale sulle linee di decapaggio di TKL già esistenti. Occorre dotare tali linee con specifici sistemi sprinkler per minimizzare i danni in caso di incendio.

Il sig. Rizzi preparerà una nota tecnica sui materiali in polipropilene in modo da arrivare ad un posizione comune sugli aspetti di infiammabilità di questo materiale.

Organizzazione

Nella prossima riunione il Dott. Beindorf presenterà una proposta sull'organizzazione di uno specifico gruppo a livello di TKL, dedicato al coordinamento della protezione da incendi.

Prossima riunione

Sarà tenuta il 3 aprile 2007 tra le 14.00 e le 16.00 nel palazzo amministrativo centrale di Duisburg della TKL. La società Mexinox sarà collegata in videoconferenza. L'ordine del giorno della riunione sarà distribuito.

-Rizzi"

Viene quindi confermato che la capo gruppo indicava di attivarsi in tempi stretti, presentando il programma di investimento per gli anni 2006/07 alla STAINLESS, con il WGS che effettuava il "coordinamento tecnico" sui progetti presentati, entro il 30/3/2007 e quello completo – per gli anni 07/08 e 08/09 - entro il settembre successivo (e v. anche infra, una serie di e-mail di ottobre); di utilizzare gli investimenti in generale in materia di prevenzione e protezione incendi, con "priorità" nel ridurre le franchigie – da 100 a 50 milioni di euro - sulle linee di ricottura e decapaggio; di prendere ad "esempio" le misure di protezione adottate nella ricostruzione a NIROSTA (v. sopra, in più punti); di mantenere il materiale plastico (PPT), proteggendo con impianto sprinkler la sezione di decapaggio.

Si deve sottolineare pertanto come sin dal 9/3/2007 il WGS avesse abbandonato l'idea di sostituire il materiale plastico – ipotesi seguita nel primo,

già citato programma di investimenti per Torino anche da ESPENHAHN, v. sopra – decidendo invece di mantenerlo proteggendo la zona decapaggio con sprinkler; modifica programmatica e progettuale proveniente dal WGS che certamente ESPENHAHN conosceva (v. la scritta di suo pugno sul sopra riportato documento); nonostante ciò lo stesso ESPENHAHN durante il suo esame ha riferito ancora del progetto di sostituzione (citando lo sprinkler in via alternativa, v. esame udienza 4/11/2009) e nel corso della discussione finale alcuni difensori degli imputati hanno continuato a sostenere che l'unico intervento previsto per la linea 5 era quello della sostituzione del PPT (polipropilene termoplastico).

Con una e-mail in data 28/3/2007 (v.) REGOLI inviava ad ESPENHAHN e, per conoscenza, a MORONI, la "lista dettagliata dei progetti" di fire prevention di TK AST con i seguenti importi: 2006/07 indicati 9,1 milioni di euro (invece di 8,0); 2007/08 indicati 2,7 milioni di euro (invece di 5,0); non si può non notare come la TK AST si dimostrasse in tal modo ben consapevole dell'urgenza degli interventi di prevenzione e protezione incendi negli stabilimenti italiani, prevedendo per il primo anno un budget addirittura superiore a quello indicato da STAINLESS; REGOLI informava che il "lavoro" – sotto il profilo "tecnico" - era stato svolto da MORONI, PENNESI e LISI.

Nello schema allegato a questa e-mail si prevedeva nell'area a freddo di Torino (cioè, come sappiamo, nello stabilimento di Torino, reparto PIX) un investimento per il primo anno (2006/07) di 1 milione e mezzo di euro, senza però dettaglio alcuno (presente invece nel primo "lucido" sopra indicato e, in questo, gli interventi a Terni erano ben specificati: per la LAF 4, linea simile alla 5 di Torino, si indicavano: impianti di rilevazione e spegnimento per le centrali idrauliche, per la saldatrice, per le sezioni di decapaggio e di stoccaggio carta, oltre a impianti di spegnimento per il "looper" e per le cabine elettriche).

REGOLI chiedeva ad ESPENHAHN se doveva inviarlo il venerdì successivo (la scadenza indicata da RIZZI era appunto il 30/3/2007, v. sopra) o attendere il lunedì (2/4/2007).

Il 2/4/2007, in allegato ad una e-mail, REGOLI comunicava a RIZZI la lista dei progetti e degli investimenti, informando ESPENHAHN dell'avvenuto invio in Germania; lo "schema" allegato era apparentemente uguale, ma **nella "zona fredda di Torino" l'investimento era stato spostato dal primo (2006/07) al secondo (2007/08) anno.**

Il "board" della TK STAINLESS approvava il piano di investimenti delle società operative (per l'anno 2006/07, "nei limiti dei budget previsti": per TK AST 8

milioni di euro) in data 3/4/2007 (un'ulteriore dimostrazione dell'urgenza che la capogruppo riservava al "fire prevention"); nella e-mail proveniente da RIZZI in cui si comunicava l'avvenuta approvazione (v., in data 17/4/2007), si indicava anche la "procedura" e si precisava: "l'approvazione tecnica alle misure proposte deve essere data al WGS" e "le Linee guida di Buona Pratica sulle Linee di Decapaggio che sono in via di definizione saranno obbligatorie per le linee del gruppo TKL".

C'è anche, nella stessa comunicazione, un'altra frase indicativa sia della serietà e dell'impegno con cui la STAINLESS si occupava di "fire prevention" in quel periodo, dopo l'incendio di Krefeld, sia dell'abisso che in quel periodo – aprile 2007 - esisteva tra le iniziative STAINLESS e la realtà dello stabilimento di Torino (v. capitolo 5): "Mr. RIZZI ha presentato una proposta per rafforzare l'attività di prevenzione incendi alla TKL (che è l'intero gruppo, n.d.e.) definendo la nuova posizione di Manager del Rischio Tecnico presso la TKL e la nomina di Ingegneri del Rischio per ogni stabilimento produttivo....La proposta è stata approvata; il dr. Beindorf selezionerà il Manager di Rischio Tecnico e comunicherà alle Unità Produttive la data di inizio per la nuova organizzazione". Certamente, era un progetto organizzativo non ancora attuato; ma non vi è dubbio che anche questa proposta – approvata – costituisca un ulteriore, pressante allarme e stimolo per ESPENHAHN, per tutta la TK italiana ma, soprattutto, per lo stabilimento di Torino.

Con riferimento ai rapporti tra società operative – come la TK AST – e capogruppo STAINLESS in materia di "fire prevention', si deve ricordare, ma la questione è già stata citata nel capitolo 12 (v. sopra) che i difensori degli imputati sottolineano l'indipendenza della TK AST in questa materia, in particolare rivendicando l'autonomia nelle scelte degli interventi e delle misure da installare e da adottare utilizzando lo stanziamento straordinario; la Corte osserva che, da parte della STAINLESS, proprio in questa materia e dopo l'incendio di Krefeld, il Working Group aveva un ruolo inequivocabile di "guida" tecnica (con "approvazione" degli interventi e delle misure proposte dalle singole società operative) per tutti gli stabilimenti del gruppo, come – senza qui dilungarsi – la Corte ritiene che emerga dai documenti che abbiamo appena indicato. In ogni caso, il tema riguardante il livello di autonomia della TK AST rispetto alla STAINLESS in questa materia non è di grande rilievo: il "rimprovero" ad ESPENHAHN non consiste nell'avere "rispettato" o meno le linee-guida del WGS, bensì nel non avere agito – e nell'avere, agendo, deciso di nulla investire nello stabilimento di Torino – nonostante la sua conoscenza – e

la conseguente consapevolezza – anche degli obiettivi, dei programmi, delle indicazioni tecniche del WGS ed avendo a disposizione lo stanziamento straordinario di STAINLESS.

REGOLI comunicava quindi ad ESPENHAHN, PRIEGNITZ e PUCCI (v., in data 4/10/2007) il "piano" di investimenti TK AST per il secondo anno (2007/08), premettendo che, per la "fase 1", erano stati nel frattempo emessi "ordini per un valore di 2,1 milioni di euro" sugli 8 milioni di budget assegnati per il primo anno a TK AST; con riguardo ai 5 milioni di budget per l'anno 2007/08, lo stabilimento di Torino non veniva più indicato nel documento.

Lo schema di progetto allegato alla e-mail riportava, per quanto qui rileva, nella "zona fredda PIX" (senza indicazione "Torino" come nello schema precedente, v. sopra) un investimento di 800.00 euro per "la linea di ricottura e decapaggio n. 5" e poi "from", cioè "da" (complemento di moto da luogo: v. sul punto il consulente-traduttore della Procura della Repubblica ing. CAVALLERO, udienza 11/6/2010 ed anche cenno nel capitolo "svolgimento del processo") Torino; la stessa indicazione si trovava per gli interventi di "fire prevention" sulle altre linee.

E' così accertato che, posticipato (dopo averlo ridotto rispetto al primo "programma", v. sopra) l'investimento per Torino dal 2006/07 al 2007/08, la decisione finale è stata che l'intervento di fire prevention sarebbe avvenuto sugli impianti (anche sulla linea 5) una volta trasferiti a Terni.

Sappiamo che la decisione di non investire nulla del "budget" straordinario di STAINLESS finalizzato alla prevenzione e protezione incendi, di non effettuare alcun intervento di "fire prevention" nello stabilimento di Torino, era stata assunta da ESPENHAHN, concordandola con l'ing. MORONI; lo riferisce lo stesso ESPENHAHN nel corso del suo esame (v. udienza 4/11/2009); lo conferma il teste PENNESI (citato, v. udienza 9/6/2009) che dichiara di avere appreso da MORONI che gli interventi su Torino erano stati prima traslati e poi eliminati (v. pag. 82-83 trascrizioni).

Vedremo infra i motivi – meglio, gli obiettivi - che hanno spinto ESPENHAHN ad assumere tale decisione; è necessario prima completare la verifica del quadro di conoscenze (sempre con riferimento alle contestazioni di cui ai capi B e C) che egli possedeva nel momento in cui decideva di posticipare l'investimento di "fire prevention" per Torino e per la linea 5 (28/3-2/4/2007) e nel momento in cui decideva che lo stesso investimento sarebbe avvenuto sugli

impianti e sulla linea 5 solo dopo lo spostamento da Torino a Terni (prima del 4/10/2007).

La Corte deve però sottolineare che il riferirsi qui a delle "decisioni" operative (riguardanti, in particolare, la "ripartizione" tra i due stabilimenti della somma stanziata dalla STAINLESS in materia di 'fire prevention') da parte del – solo – ESPENHAHN non è in contraddizione con quanto esposto nel capitolo 13 sulla collegialità di tale tipo di decisioni, assunte appunto dal "board" composto dallo stesso ESPENHAHN, da PRIEGNITZ e da PUCCI. Richiamando qui l'intero capitolo 13, si deve infatti osservare che certamente, su tale materia, l'impulso propositivo veniva da ESPENHAHN; che, quanto alla prima decisione (relativa alla posticipazione dell'investimento nello stabilimento di Torino dal primo al secondo anno) manca la prova "documentale" – e-mail o "verbale" del board – che la proposta di ESPENHAHN sia stata approvata da PRIEGNITZ e PUCCI; che tale mancanza può ben essere ricondotta alla ristrettezza dei tempi: solo il 28 marzo – mercoledì - REGOLI aveva inviato il "programma" tecnico ad ESPENHAHN (in cui l'investimento per Torino era previsto nel primo anno), "programma" per il quale STAINLESS aveva posto, a tutte le società operative, il termine del 30 marzo – venerdì - e poi effettivamente inviato da REGOLI (con l'investimento per Torino posticipato) il 2 aprile – lunedì. Sottolineando poi che quanto già ritenuto dalla Corte – cioè che tali decisioni venissero appunto assunte dal "board" – viene inequivocabilmente confermato proprio dalla seconda decisione, assunta nell'ottobre successivo: come si è già sopra indicato, REGOLI aveva infatti inviato il piano di investimenti per il secondo anno (v. in data 4/10/2007, quello che stabiliva gli interventi "from Turin") appunto a PRIEGNITZ e PUCCI, oltre che ad ESPENHAHN.

Ripercorrendo il piano di investimenti per TK AST abbiamo già accertato la – dettagliata ed approfondita – conoscenza che aveva ESPENHAHN non solo del contestato "punto" sub 4 (v. anche capitolo 12), ma di altri "fatti e documenti": l'incendio avvenuto a Krefeld nel giugno 2006, del quale è lo stesso ESPENHAHN ad informare gli altri membri del board durante la riunione del 22/6/2006 (v. capitolo 13) e la "posizione" successivamente assunta dalla capo gruppo STAINLESS, dalla definizione di "miracolo" perché a Krefeld non vi erano stati né feriti né morti, all'ingente stanziamento straordinario di "fire prevention" per tutte le società operative (v. punto 1, sopra e capitolo 12); i progetti per la ricostruzione della linea di ricottura e decapaggio dello stabilimento di Nirosta secondo lo schema presentato proprio allo stesso

meeting di Krickenbeck (v. punto 2, sopra e capitolo 12, in quest'ultimo anche nella parte della testimonianza di WEBER).

ESPENHAHN era dettagliatamente ed approfonditamente informato anche delle questioni legate alla assicurazione AXA, dopo l'incendio di Krefeld, con le franchigie, sulle linee di ricottura e decapaggio come la Linea 5 di Torino, portate a 100 milioni di euro: è sufficiente qui richiamare la e-mail di KRUSE (v. capitolo 12) ed il verbale del "board" in cui si tratta dell'argomento (v. sopra, capitolo 13, in data 24/11/2006); oltre che delle relazioni redatte, a seguito delle visite, da parte dei tecnici della assicurazione ingegneri BRIZZI e WEBER; si tratta dei "punti" 3, 5, 6 e 7 (su cui v. sempre capitolo 12). La conoscenza viene confermata dallo stesso ESPENHAHN durante il suo esame: egli aveva esaminato le relazioni ed i "consigli" e/o "commenti" dei tecnici dell'assicurazione anche per lo stabilimento di Torino (v. capitolo 12), non solo nella parte di "accordo" per la riduzione della stessa franchigia (v. teste WEBER, in particolare su quanto riferisce relativamente a Torino e, in generale, sulla pericolosità dei flessibili e delle centrali "kleine": la Corte vorrebbe evitare continue ripetizioni, ma gli argomenti sono così "intrecciati" che l'intento è difficilmente attuabile), ma altresì nella parte – certamente più interessante per il datore di lavoro – di valutazione generale del rischio incendio nello stabilimento – anche – di Torino ed anche sulla linea 5, di cui alle relazioni dell'ing. BRIZZI.

Non vi sono dubbi poi che ESPENHAHN conoscesse il documento di cui al punto 8 (v. capitolo 12) "richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" per l'anno 2007/08, in cui, tra gli altri, viene indicato il "miglioramento dell'attrezzatura antincendio" della Linea 5 di Torino, essendo per quest'ultima necessario "per adeguarsi alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del reparto locale dei vigili del fuoco e del WGS". Ed è opportuno ricordare che, nella parte introduttiva dello stesso documento, si legge che gli investimenti indicati "hanno l'obiettivo di proteggere:

" - **le persone**;

-gli impianti e le strutture;

-l'ambiente interno ed esterno alla fabbrica."

ESPENHAHN aveva anche ricevuto il 3/10/2007 la già più volte citata e-mail spedita da MORONI a REGOLI sulla approvazione del piano di fire prevention per l'anno 2007-08 (v. nel capitolo precedente), in cui MORONI così si esprimeva: "La autorizzazione all'investimento per **il fire prevention è di estrema urgenza in quanto relativa ad attività strategiche per la sicurezza**

degli impianti e per la riduzione delle franchigie assicurative (purtroppo TKLAST è già in ritardo su questo progetto)"; "in ritardo" perché, come abbiamo sopra indicato, il termine indicato da STAINLESS per i progetti relativi al secondo anno era il 30/9/2007.

Si deve qui anche ricordare:
-che è stato proprio ESPENHAHN a lanciare il "grido di allarme" in materia di sicurezza sul lavoro, individuando la necessità di interventi in quel settore a causa dei numerosi incidenti avvenuti in TK AST: era, come abbiamo visto sopra (v., in dettaglio, capitolo 14), il **28 agosto 2007**, durante la riunione del "board";
-che, nel luglio precedente, sul sito aziendale – quindi certamente ESPENHAHN ne era stato informato - era anche comparso l'articolo (v. sopra citato in dettaglio) sul concreto "rischio incendi" negli stabilimenti.

ESPENHAHN era certamente informato, nel dettaglio, dell'incendio avvenuto nello stabilimento di Torino nel marzo 2002 e di cui alla più volte citata sentenza di primo grado, emessa in data 10/5/2004 (v. sopra, diffusamente in capitolo 5), con i rilievi – in punto piano di emergenza e carenze di impianti collettivi di protezione antincendio - ivi contenuti. La sua informazione, anche su questo, si trae sia dalla partecipazione da parte di ESPENHAHN alle modifiche del "board" intervenute nel marzo successivo (2005, v. capitolo 13): infatti già in quella sede ESPENHAHN era stato nominato Consigliere delegato, con minori poteri rispetto a quelli conferitigli nel 2005; sia dallo scambio di e-mail sui lavori necessari per ottenere il certificato antincendio nello stabilimento di Torino (v. capitolo 7), conseguenti – come prescrizioni – proprio all'incendio del 2002.
ESPENHAHN era infatti pienamente consapevole (è sufficiente qui citare le e-mail intervenute, più volte citate e v. anche infra) del fatto che lo stabilimento di Torino fosse privo del certificato di prevenzione incendi e rientrasse tra le industrie a "rischio di incidente rilevante" (v. capitolo 7).

ESPENHAHN conosceva, in modo approfondito e dettagliato – la Corte non può non sottolineare come il dato sia di grande rilievo - le reali condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino e così gli impianti, il tipo ed il volume delle lavorazioni, gli addetti, i responsabili locali SALERNO e CAFUERI (ed il loro livello, certamente non alto, di professionalità; v. sopra, in diversi capitoli ed

anche infra), le misure antinfortunistiche ed antincendio presenti, la gestione e la formazione del personale, la riduzione di quest'ultimo – soprattutto di quello con maggiore preparazione professionale, le carenti pulizia e manutenzione, i frequenti incendi: in breve, tutto il quadro che abbiamo esposto nell'intero capitolo 5 era conosciuto da ESPENHAHN in tempo reale, in ogni particolare; tutte le omissioni costituenti specifica violazione della normativa antinfortunistica (v. relativi capitoli) erano – di fatto - conosciute da ESPENHAHN e rientravano, in forza della ritenuta inefficacia della delega da lui conferita a SALERNO (v. sopra), anche direttamente sotto la sua responsabilità.

La qui affermata, dalla Corte, conoscenza – completa, approfondita e dettagliata – dello stabilimento di Torino da parte di ESPENHAHN deriva in primo luogo dalla sua regolare frequentazione di quello stabilimento, come emerge da vari documenti in atti e viene confermata dallo stesso ESPENHAHN durante il suo esame (v. udienza 4/11/2009).

In particolare ESPENHAHN ha riferito di essersi recato, durante tutto il periodo dal marzo 2005 – da quando cioè ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato, v. sopra - e sino a settembre 2007, sistematicamente e regolarmente a Torino "una, due volte al mese" (v. esame udienza 4/11/200); in quelle occasioni parlando con SALERNO ed anche con i collaboratori di quest'ultimo; inoltre, di avere scambiato con SALERNO – anche qui sistematicamente - una telefonata quotidiana, sempre avente ad oggetto lo stabilimento di Torino. Non c'è dubbio quindi che ESPENHAHN conoscesse e mantenesse sotto stretto controllo quello stabilimento, come egli stesso conferma, riferendo che il suo modo di lavorare - responsabile e condivisibile – era caratterizzato dal cercare "...sempre personalmente di verificare la situazione dei fatti".

Richiamando qui interamente quanto esaminato, esposto ed accertato nel capitolo 5, si può ben ritenere che – con la preparazione conseguente agli studi da lui seguiti ed all'esperienza nel "settore acciaio" che egli stesso ha riferito di possedere (v. esame citato e infra) – non fosse necessario ad ESPENHAHN recarsi in ogni visita a Torino anche direttamente sulle linee per sapere – per conoscere – quali fossero le condizioni di lavoro in quello stabilimento. Solo aggiungendo, se ve ne fosse necessità, che neppure qualche "pulizia" comandata in più agli operai, in vista della visita del "capo", era in grado di modificare la realtà di tali condizioni, strutturalmente degradate ed in deficit di sicurezza; è sufficiente qui richiamare l'ultimo paragrafo del capitolo 5,

ricordando come si era presentato lo stabilimento di Torino nonostante la disposta ed effettuata "pulizia straordinaria" (v. capitolo 5).
Si deve inoltre sottolineare che la conoscenza "diretta" dello stabilimento di Torino ha indubbiamente, in capo ad ESPENHAHN – sempre con riguardo al profilo soggettivo - un valore ancor più pregnante rispetto a quella posseduta da SALERNO e da CAFUERI: il livello di competenza e di professionalità del primo non può neppure essere paragonato a quello degli altri due; senza contare poi l'inevitabile, quotidiano "confronto" tra le condizioni dello stabilimento di Torino e le – ben differenti, v. sopra e capitolo 5 – condizioni di quello di Terni, nel quale ultimo – l'episodio è riferito dai testi (v. infra in dettaglio) – ESPENHAHN era così attento alla pulizia da "sgridare" anche solo se vedeva un "bicchierino" per terra.
Ed ancora, in materia di prevenzione incendi, mentre a Terni una volta al mese ESPENHAHN si riuniva con i tecnici suoi sottoposti per "monitorare" la situazione incendi in quello stabilimento (v. sopra, e-mail in data 16/10/2007 e 22/11/2007, testimonianza di PENNESI, citato, che confermano le riunioni ed il loro oggetto), secondo quanto da egli stesso dichiarato egli riteneva sufficiente ricevere da SALERNO "notizie" degli incendi avvenuti nello stabilimento di Torino e solamente in relazione agli incendi da lui stesso definiti "grandi": e sappiamo (v. capitolo 5) che solo sulla Linea 5 se ne erano verificati tre – "grandi" - nell'anno e mezzo precedente il 6/12/2007 (v. la loro descrizione nel capitolo 5); notizia, quest'ultima, che, già di per sé sola, anche prescindendo da tutto il restante quadro, era sufficiente per ESPENHAHN a "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi dell'evento; oltre che a spingerlo a disporre immediate, urgenti ed efficaci misure di prevenzione e protezione incendi.
La conoscenza di Torino per ESPENHAHN non si limitava a quella "diretta"; dall'ufficio del personale di Terni, in particolare dal responsabile FERRUCCI (v. citato), dipendevano tutte le decisioni relative al personale di Torino, ivi compresi i programmi formativi (su cui v. capitolo 5, nel corso del quale abbiamo accertato la inadeguatezza ed insufficienza); come lo stesso FERRUCCI ha riferito ed è già stato sopra esposto, egli "controllava", nell'ultimo periodo, anche la riduzione dei dipendenti ed il "*venir meno delle professionalità più qualificate*" (v. sopra, più volte, anche capitolo 13); lo stesso FERRUCCI, quale responsabile del personale, era direttamente sottoposto ad ESPENHAHN ed era con lui in continuo contatto, soprattutto in quel periodo,

per le trattative e per le questioni con il personale legate all'annunciata "dismissione".

I dati a disposizione di ESPENHAHN sullo stabilimento di Torino erano poi anche quelli che abbiamo già più volte citato: sui consumi del materiale estinguente e sulle ricariche degli estintori, soprattutto portatili; sugli enormi consumi di olio idraulico (nonostante il sistema oleodinamico fosse per sua natura "chiuso"); sui contratti con le ditte esterne.

ESPENHAHN, proprio in forza della sua diretta e dettagliata conoscenza dello stabilimento di Torino, fin dal 2005, e della sua competenza in materia, aveva avuto modo di rendersi personalmente conto del degrado via via intervenuto nello stabilimento, in conseguenza della riduzione – quando non della completa mancanza - di investimenti, come la Corte ha avuto più volte modo di esporre, sia confrontando quanto destinato allo stabilimento di Torino rispetto alla corrispondente area "PIX" di Terni (v. sopra, in più punti), sia prendendo atto dell'ingente volume di investimenti complessivi effettuato da TK AST negli anni 2005-2007 in Italia (v. sopra, capitolo 14), nel "polo ternano" in modo preminente quando non esclusivo; sia ricordando la "nota" al bilancio 2006 (v.) di THYSSEN KRUPP AST – poi eliminata nella versione definitiva per il già ricordato rinvio della dismissione: *"In seguito alla decisione della società, già commentata nella relazione sulla gestione, di trasferire l'area produttiva di Torino, non sono stati effettuati investimenti significativi su quest'area"*. Dati che – tutti – confermano in modo del tutto "obiettivo" l'evidente diversità – tutta "in peggio" per Torino - tra i due stabilimenti (già più volte sottolineata, v. in particolare capitolo 5). Sul punto, lo stesso ESPENHAHN, nel corso del suo esame, alla domanda se fossero stati effettuati investimenti antincendio sulla Linea 5 prima del suo trasferimento a Terni risponde "alcuni...nel 2006", senza neppure indicarli; nessuno nel 2007 (v. infra).

Degrado – consistente in un evidente e preoccupante deficit di sicurezza, soprattutto per il rischio incendio – che, come abbiamo diffusamente esposto, si era verificato più lentamente sino alla primavera del 2007, per poi precipitare dall'estate e nel periodo immediatamente precedente l'incendio del 6/12/2007; degrado che si era sviluppato letteralmente sotto gli occhi dello stesso imputato, Amministratore Delegato che, ogni mese, era a Torino a controllare ed a parlare con il direttore SALERNO.

La Pubblica Accusa contesta ancora all'imputato ESPENHAHN di avere omesso misure quali: *"una adeguata e completa valutazione del rischio incendio"* ed un

"*sistema automatico di rivelazione e spegnimento incendi*", a fronte del fatto che la linea 5 fosse un "*luogo ad elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione*".

La Corte ha esposto quanto, sulla base degli elementi emersi nel presente dibattimento, ha ritenuto accertato anche in relazione a tali argomenti, nei capitoli che precedono e in particolare ai numeri 5, 8, 9, 11, che devono essere interamente richiamati; si deve aggiungere qui quale fosse, rispetto ai citati argomenti, la posizione dell'imputato ESPENHAHN.

Si deve in primo luogo ricordare come fosse piena responsabilità in capo ad ESPENHAHN la valutazione del rischio nello stabilimento – anche - di Torino e la redazione del relativo documento e di quelli costituenti di esso parte integrante: il documento di valutazione del rischio incendio, nel caso di specie né "*adeguato né completo*", come esposto e ritenuto dalla Corte appunto nel capitolo 9; il piano di emergenza che presentava le criticità indicate nel capitolo 5. Ben sappiamo – la Corte lo ha esaminato ed esposto diffusamente – l'importanza di tali documenti in generale e, nel caso di specie, la loro essenziale valenza negativa, in quanto concausativa dell'evento, sia con riguardo alla mancata considerazione del rischio incendio, soprattutto sulla linea 5 (rischio "elevato" e non medio, come risulta dallo schema erroneamente compilato, v. capitolo 9) sia con riguardo alla diretta esposizione al rischio incendio dei lavoratori addetti agli impianti, soprattutto sulla Linea 5 dello stabilimento di Torino, dove erano dotati – ricordiamolo – solo di estintori a CO2 (oltre che di manichette ad acqua: ma v. i lavori per l'anello antincendio, più volte citato).

L'imputato ESPENHAHN si è trovato nel presente processo – giuridicamente – "costretto" (per l'indelegabilità dell'incombente, v. sopra capitolo 9) a rivendicare come "propri" tali documenti; così infatti ha dichiarato durante il suo esame, riferendo che li aveva letti e "condivisi": "ritengo che l'ing. QUETO insieme a CAFUERI abbiano fatto un buon lavoro" e, sul piano di emergenza: "...lo ritenevo un buon lavoro, un piano di emergenza ben fatto".

La Corte deve quindi prendere atto che ESPENHAHN non si è personalmente (anche con l'ausilio di tecnici esperti, interni o esterni) occupato della valutazione del rischio nello stabilimento di Torino, ma ha lasciato a CAFUERI ed al consulente di sua fiducia, ing. QUETO (ed a SALERNO, che pare si sia limitato a sottoscriverlo) l'elaborazione **nel merito** – non quale stesura materiale! – di questi fondamentali documenti (v. capitoli 8 e 9: la Corte non

vuole qui aggiungere altro), nonostante la limitata professionalità e competenza (evidente esaminando gli stessi documenti, v. sempre capitolo 9) di cui essi disponevano e di cui ESPENHAHN, ben più attrezzato anche sotto questo profilo (v. infra), non poteva non essere consapevole. Appare sufficiente qui ricordare gli evidenti errori nella compilazione dello "schema" per la valutazione del "grado" di rischio, con risposte confliggenti con quanto indicato appena nella pagina precedente.

Nel capitolo 11 la Corte ha esposto inoltre le norme – giuridiche e regole tecniche – che imponevano – senza dimenticare l'obbligo di tutela in capo ad ESPENHAHN, datore di lavoro: v. capitolo 8 - di installare, anche nella zona di entrata della linea 5 dello stabilimento di Torino, un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico, proprio a fronte del fatto che la linea 5 costituisse "un luogo ad elevato rischio incendio".

ESPENHAHN non solo, come si è già subito sopra esposto, conosceva il processo produttivo che si svolgeva – anche – sulla Linea 5; non solo conosceva le reali condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, soprattutto dalla primavera del 2007; non solo doveva conoscere ed anche conosceva le norme giuridiche relative alla valutazione del rischio incendio, alla prevenzione e protezione; ma conosceva anche le regole tecniche internazionali, come si è già indicato universalmente utilizzate da tutti coloro che di questa materia si occupano (e poteva inoltre disporre di tecnici interni preparati – non a Torino, dove infatti si rivolgevano a Terni - e ben poteva rivolgersi a professionalità qualificate esterne): regole tecniche che, come abbiamo riportato, descrivevano esattamente lo scenario – che poi si è verificato – in presenza di sorgenti di innesco, di combustibile e di condotti – flessibili e non – contenenti olio ad alta pressione, condizione presente sulla linea 5 anche nella zona di entrata. Appare sufficiente qui riportare la "norma" F.M. GLOBAL (il cui scopo, lo ricordiamo, è esclusivamente la tutela dei "beni materiali": impianti e immobili e non quello di tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori, che pure era ineludibile obbligo in capo ad ESPENHAHN, v. capitoli 8 e 13): "*quando l'olio idraulico viene rilasciato in pressione, il risultato solito è uno spray nebulizzato o una nebbia di gocce di olio che può estendersi fino a 40 ft (12 metri) dalla fuoriuscita. Lo spray di olio infiammabile prontamente si innesca tramite superfici calde, così come metallo riscaldato o fuso, riscaldatori elettrici, fiamme libere o saldature ad arco. L'incendio risultante usualmente è di tipo a torcia con una quantità di rilascio di calore veramente alto*". Ebbene lo stesso ESPENHAHN

ha dichiarato, nel corso del suo esame (v. udienza 4/11/2009) di conoscere anche queste regole "tecniche" internazionali e di utilizzarle normalmente.

Si deve ancora sottolineare che ESPENHAHN, come del resto la carica di vertice da lui ricoperta in un grande gruppo multinazionale richiedeva e come più volte si è già accennato, aveva ed ha certamente un alto livello di preparazione e di esperienza nel "settore acciaio"; nel corso del suo esame (v. udienza del 4/11/2009) egli ha infatti riferito: "Ho studiato economia tecnica dei materiali grezzi al politecnico di Assen (errore di trascrizione: Assen è in Belgio; l'imputato dovrebbe riferirsi ad Hagen, n.d.e.) più o meno è un'università. (Assen) è il centro per l'acciaieria in Germania...la formazione tedesca comprende anche una formazione legale e dopo i miei studi ad (Assen) ho seguito un percorso formativo supplementare di economia, sempre all'università di Hagen...il mio primo lavoro presso la THYSSENKRUPP è del 1990 e poi ho seguito un obbligo formativo. Obbligatorio in Germania nell'ambito dell'acciaieria. Durante i miei studi ho fatto diverse esperienze presso Duisburg...il mondo dell'acciaieria è molto complesso, ritengo come in ogni specializzazione, in ogni mestiere non si finisce mai di imparare...negli ultimi anni diciamo che sono diventato esperto, mi sono specializzato per quanto riguarda l'aspetto del management"; alla domanda se conoscesse le "tecnologie di prevenzione in acciaieria" ESPENHAHN risponde: "In linea di massima sì, ma in dettaglio...a grandi linee sì...sostanzialmente ho una conoscenza di massima, grossolana delle tecnologie di prevenzione, ma non ho una conoscenza dei dettagli delle singole tecnologie di prevenzione, non sono un tecnico della prevenzione".
Dotato di alto livello di preparazione e di esperienza, oltre che particolarmente attento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla prevenzione incendi: così emerge l'imputato ESPENHAHN dalle parole di molti testimoni, che hanno descritto alla Corte una persona preparata, determinata, competente, scrupolosa; in materia antinfortunistica, i testi hanno riferito delle sue "sensibilità", "incisività", severità", con l'obiettivo sempre perseguito ed indicato ai suoi collaboratori e sottoposti di raggiungere in azienda l'obiettivo "infortuni zero" e con una particolare attenzione all'aspetto della "pulizia" negli stabilimenti (v. udienza 4/5/2010, testi CALDERINI Massimo, CARDINALI Stefano, BRUNO Franco, LAURUCCI Ivano, SIANO Rocco, CAPORUSSO Rosa, FERRANTI Katiana, SCOPPI Giovanni, LUFFREDUZZI Maurizio).

Ebbene, proprio ESPENHAHN, con le sue competenza, preparazione ed esperienza, avendo a disposizione tutto il quadro conoscitivo sopra richiamato, che spazia dal processo produttivo dello stabilimento di Torino (con le condizioni di lavoro da lui tecnicamente conosciute e direttamente "viste", anche sulla linea 5) a tutti gli "allarmi" sul rischio incendio negli stabilimenti del gruppo, soprattutto sulle linee di trattamento (come la linea 5), soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, decide di non investire nulla, di non effettuare alcun intervento di 'fire prevention' nello stabilimento di Torino, neppure sulle linee di ricottura e decapaggio, neppure sulla linea 5.

Non si può certo ritenere, considerata la personalità dell'imputato, come emersa nel presente dibattimento sia durante il suo esame, sia dalle descrizioni dei testimoni, che tale decisione sia stata presa con leggerezza o non meditata o in modo irrazionale.

E' quindi necessario accertare perché ESPENHAHN l'abbia assunta; così ha riferito l'imputato durante il suo esame:

"P. M. (DOTT.SSA LONGO) - Torniamo al discorso che abbiamo accennato prima e poi non abbiamo concluso. Lei ci ha detto che erano previsti investimenti per 1 milione e mezzo per Torino. Questa previsione che fine ha fatto poi, visto che ci ha detto anche che poi non sono stati fatti a Torino, che fine ha fatto questo previsione? Questa previsione è stata abbandonata o è stata concretizzata? Mi sembra che ci abbia già risposto prima dicendo che non è poi stata concretizzata. La mia domanda è: Dove sono andati a finire questi stanziamenti? Non sono stati fatti questi interventi e questi soldi, queste somme, questa previsione di spesa dove è andata a finire

IMPUTATO (ESPENHAN) - I soldi sono stati previsti per l'infrastruttura di Torino. Nel 2007 hanno deciso di chiudere lo stabilimento di Torino. Dal momento che il denaro era destinato all'infrastruttura con la chiusura dello stabilimento abbiamo deciso che questo denaro, che era stato stanziato per l'infrastruttura che sarebbe stata chiusa, sarebbe stato dirottato su uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di Euro per gli impianti che sarebbero stati trasferiti da Torino a Terni. Dal 2007 al 2008.

P. M. (DOTT.SSA LONGO) - Quindi, questa somma sarebbe stata spesa a Terni, è corretto? Sarebbe poi stata spesa dopo il trasferimento?

IMPUTATO (ESPENHAN) - Sì, però di questi 2 milioni e mezzo di Euro, 1,3 milioni di Euro erano previsti per l'impianto di laminazione a freddo. Inoltre avevamo previsto da 800 mila a 1 milione di Euro per la linea 5, in quanto si orientavano alle indicazioni dell'assicurazione per la linea 5, relativi alla linea 5, quindi la

sostituzione delle parti in plastica della linea 5 che avrebbero potuto incendiarsi. Un impianto antincendio esclusivamente per il decapaggio, per evitare quello che poi è successo.
P. M. (DOTT.SSA LONGO) - La mia domanda era: Tutti questi interventi comunque sarebbero stati fatti dopo il trasferimento della linea a Terni, è così?
IMPUTATO (ESPENHAN) - Sia perché alla fine del 2008 ci sarebbe stato il trasferimento della linea ed in quanto questi interventi avrebbero richiesto dodici mesi o più per essere completati.
P. M. (DOTT.SSA LONGO) - Chi ha deciso spostare questa previsione di spesa e di rinviarla poi definitivamente a dopo il trasferimento a Terni?
IMPUTATO (ESPENHAN) - Ci siamo messi d'accordo, ho accordato questa scelta con il mio tecnico ed in particolare con l'Ingegnere Moroni.
P. M. (DOTT.SSA LONGO) - Ha concordato questa scelta, quindi mi sta dicendo che l'ha fatta lei questa scelta concordandola con l'Ingegnere Moroni?
*IMPUTATO (ESPENHAN) - Io ho adottato questa decisione insieme all'Ingegnere Moroni sulla base di quanto detto prima. Vorrei aggiungere che qua si sta parlando dell'unico impianto del gruppo ThyssenKrupp Stainless, l'impianto della linea 5 era l'unico impianto del Gruppo ThyssenKrupp dove c'era un sistema di estinzione incendi, un sistema antincendio nell'area del sistema aerodinamico (*errore della trascrizione: è un errore diffuso; quasi tutte le volte in cui i testi, i tecnici ecc. parlano di sistema o impianto "oleodinamico" i trascrittori indicano "aerodinamico", n.d.e.) *dell'unità idraulica."*

Quindi la decisione di non investire nulla a Torino in 'fire prevention" – decisione, peraltro, non del tutto nuova: abbiamo ricordato sopra, più volte, il deficit di investimenti per Torino, anche prima dello stanziamento straordinario STAINLESS – deriva da quella di chiudere lo stabilimento e non – volere - sprecare somme in "infrastrutture" destinate ad essere dopo breve tempo inutilizzate; per la precisione, come abbiamo già più volte indicato, la decisione era quella di "dar corso" alla dismissione di Torino, già stabilita almeno due anni prima. Secondo le parole di ESPENHAHN (v. sopra: *"hanno deciso di chiudere lo stabilimento"*) sembrerebbe che tale decisione – di dare corso alla già decisa chiusura - non sia stata assunta direttamente da lui; la paternità di quest'ultima decisione non ha rilievo sulla posizione soggettiva di ESPENHAHN, così come non ne aveva quella originaria di chiudere lo stabilimento di Torino (v. capitolo 5); rileva invece che sia stato proprio

ESPENHAHN (d'accordo con MORONI, v. sopra) a disporre zero investimenti, zero interventi.

Si tratta, senza dubbio, di una decisione razionale e, sotto il profilo economico, giustificata: mettere "in sicurezza " gli impianti (che, quindi, in sicurezza certamente non erano!), compresa la linea 5, dopo il loro spostamento nella sede in cui continueranno la produzione; perché la decisione è di chiudere quel sito produttivo; spendere quanto stanziato in via straordinaria dalla capogruppo per 'fire prevention' in interventi duraturi.

Ma c' è un altro elemento che, purtroppo, si inserisce in questo obiettivo: continuare la produzione, in quello stesso stabilimento, per 15 mesi successivi all'annuncio ufficiale della chiusura (v. sopra, giugno 2007). Sottolineando che questo elemento, consistente nella decisione di una chiusura "a scalare", continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti, non si era inaspettatamente inserito dall'esterno "manu militari" nei programmi di ESPENHAHN; al contrario, era scaturito dai "tavoli" di discussione tra l'azienda – in persona di ESPENHAHN e di FERRUCCI - e i sindacati con la mediazione governativa; ed era, nondimeno (come già esposto nel capitolo 5) decisione di cui l'azienda – ed in particolare ESPENHAHN - era primo ed unico responsabile. Infatti ESPENHAHN, che aveva partecipato in prima persona a quelle trattative, era – anche - ben consapevole non solo delle condizioni in cui si trovava in quel periodo (giugno-luglio 2007) lo stabilimento di Torino, non solo dei frequenti incendi che ivi si verificavano – anche sulla linea 5 - ma dell'allarme sul rischio incendio negli stabilimenti del gruppo, in particolare sulle linee di trattamento come la linea 5 di Torino, dopo l'incendio di Krefeld (e quindi, senza qui ripetere ulteriormente, degli investimenti, delle franchigie, dello stanziamento straordinario ecc. ecc.). Notizie, queste ultime, tutte di carattere aziendale e riservato: come tali ignorate dagli altri interlocutori.

La decisione di continuare la produzione a Torino aveva anche, senza dubbio, un contenuto economico vantaggioso per l'azienda: significava infatti contenere i danni derivanti da un blocco totale della produzione, programmando invece il trasferimento del singolo impianto nel momento produttivo più favorevole. Si deve quindi constatare che entrambi gli obiettivi perseguiti da ESPENHAHN erano di carattere economico nell'interesse non suo personale ma dell'azienda.

La contemporaneità dei due obiettivi: non disporre alcun intervento di prevenzione e protezione incendi a Torino, sulle linee di ricottura e decapaggio, sulla linea 5, nonostante "tutto" in quel periodo spingesse ESPENHAHN ad

intervenire (dalle norme tecniche al WGS, dal dovere di tutela ai decreti ministeriali, dalle condizioni dello stabilimento di Torino alle relazioni degli assicuratori ecc. ecc.) e continuare la produzione è stata una scelta sciagurata, compiuta in prima persona proprio da ESPENHAHN.

Precisando che la continuità della produzione a Torino per – ancora – un lungo periodo poteva anche non essere certa nel momento della decisione di posticipare di un anno gli investimenti per quello stabilimento (28/-2/4/2007) ma lo era senz'altro nel momento della seconda decisione (ottobre 2007): interventi sugli impianti solo dopo il loro trasferimento da Torino a Terni. Nel frattempo, Torino continuava a produrre in condizioni vieppiù degradate ed in sempre maggiore deficit di sicurezza (v. capitolo 5); e tutto ciò sotto gli occhi di ESPENHAHN, che ha continuato a recarsi a Torino fino a settembre 2007 (v. infra).

Il complessivo quadro sopra esposto, relativo agli elementi di conoscenza ed all'alto grado della consapevolezza in capo ad ESPENHAHN, induce la Corte a ritenere che certamente ESPENHAHN, così come contestato, si fosse "rappresentato" la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino; e che, altrettanto certamente, rivolgendo ESPENHAHN la sua volontà verso i due obiettivi sopra indicati, insieme omettendo qualsiasi intervento di "fire prevention" in tutto lo stabilimento ed anche sulla linea 5 ed anche nella zona di entrata della linea 5, ne avesse effettivamente accettato il rischio.

Perché gli obiettivi perseguiti comportavano necessariamente – ed in effetti hanno comportato – non solo il completo azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari, indispensabili, indicati pressantemente e con urgenza ad ESPENHAHN dalla STAINLESS (v. sopra, più volte), ma dei quali egli era, già solo in forza della sua preparazione e competenza, ben consapevole; ma l'altrettanto completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili per lavorare su impianti come quelli dello stabilimento di Torino, compresa la linea 5. Ed anche su questo secondo "azzeramento" (v. diffusamente capitolo 5) ESPENHAHN era consapevole in modo diretto, dettagliato e completo, come la Corte ha già sopra esposto.

ESPENHAHN ha perseguito con determinazione entrambi gli obiettivi; nonostante, lo ricordiamo qui per l'ultima volta, l'incendio di Krefeld, per il quale la stessa azienda aveva parlato di "miracolo", con tutte le conseguenti iniziative "prioritarie" di fire prevention, nonostante le condizioni in cui si trovava lo stabilimento di Torino, nonostante il complessivo "quadro" della

situazione, interamente a sua conoscenza e da lui leggibile in forza della sua competenza e modificabile in forza dei poteri a lui facenti capo.
Perché si deve ricordare, tra gli elementi utili a disvelare l'elemento soggettivo (v. sentenza sopra citata) che l'imputato ESPENHAHN, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si presenta – così è apparso anche alla Corte durante il suo esame dibattimentale – ed è stato descritto dai testi (v. sopra) come persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa. Lo stesso ESPENHAHN che, come si è esposto nel corso della presente motivazione e subito sopra, si attivava e spronava il suo ufficio tecnico per individuare e progettare le misure di fire prevention dopo il meeting di Krickenbeck; lo stesso ESPENHAHN che "sgridava" anche solo per un "bicchierino" lasciato sul pavimento, insistendo sulla necessità della "pulizia" in stabilimento (a Terni), lo stesso ESPENHAHN che lanciava un grido di preoccupato allarme per la sicurezza sul lavoro nell'area TK AST (v. in data 28/8/2007); lo stesso ESPENHAHN datore di lavoro responsabile e consapevole dei rischi – anche del rischio incendio – esistente negli stabilimenti, soprattutto – dopo Krefeld – sulle linee di ricottura e decapaggio; ebbene lo stesso ESPENHAHN volontariamente e ben consapevole non solo del significato ma delle conseguenze della sua scelta, decideva di non "fare nulla" in tema di fire prevention nello stabilimento di Torino pur mantenendo attivo lo stabilimento, pur continuando la produzione in quelle condizioni.
La Corte, sempre al fine di compiere un esaustivo accertamento dell'elemento soggettivo, deve ricordare che l'imputato, nel corso del suo esame, ha riferito di essersi recato a Torino, per l'ultima volta prima del 6/12/2007, nel precedente settembre (2007) in quanto: "...praticamente la produzione in quei mesi (dopo settembre 2007, n.d.e.) era ridotta a 7mila (non sappiamo se il numero sia stato riportato correttamente nella trascrizione, ma qui non rileva, n.d.e.) tonnellate, non c'era la necessità di visita e non erano presenti neanche più molti impianti"; dichiarazione, nella parte in cui ESPENHAHN riferisce di rivolgere la sua attenzione verso Torino solo per la "produzione" e non per la "sicurezza", che conferma ciò che abbiamo appena ritenuto; dichiarazione (nella parte in cui ci informa che egli ha "visto" lo stabilimento l'ultima volta prima dell'incidente a settembre) che non costituisce certo un "alleggerimento" delle sue responsabilità: non solo perché egli non poteva liberarsi di quest'ultima "voltando lo sguardo altrove", ma soprattutto – sotto il profilo soggettivo - perché le condizioni dello stabilimento di Torino a settembre 2007

erano certamente tali, di per sé sole (la Corte cerca di non ripetersi più del necessario) da spingerlo a prendere urgenti, seri ed immediati provvedimenti.
Si deve quindi ritenere, dagli elementi esposti, che ESPENHAHN nei confronti dello stabilimento di Torino avesse deciso di non investire, di azzerare qualsiasi intervento in materia di sicurezza sul lavoro e di fire prevention; avesse deciso di continuare la produzione in quello stabilimento, per 15 mesi dopo l'annuncio ufficiale della sua dismissione; avesse continuato – sino a che i volumi si presentavano economicamente "significativi" - a controllare la – sola - produzione; avesse quindi, contemporaneamente, abdicato completamente al suo ruolo di "datore di lavoro", decidendo di non effettuare a Torino alcun intervento di "fire prevention" e lasciando che per tutta la materia antinfortunistica ed antincendio, per tutta la materia di tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori, dei dipendenti THYSSEN KRUPP AST nello stabilimento di Torino (v. capitolo 8), ad occuparsene fossero i suoi "collaboratori" di Torino, privi di ogni potere decisionale e di spesa autonomo (v. capitolo 13) e con l'approccio quotidiano da parte di questi ultimi e con gli esiti che la Corte ha già ampiamente ricordato e trattato: e che erano parimenti conosciuti e valutati da ESPENHAHN, sulla base della sua preparazione e competenza in materia.
La Corte ritiene, constatando il quadro conoscitivo di cui era in possesso ESPENHAHN e la condotta – sia omissiva sia commissiva – da lui mantenuta, che egli si trovi nella situazione così descritta dalla Corte di Cassazione (v. citata sopra): "*Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva*".
In particolare, esaminando da un lato gli obiettivi che ESPENHAHN perseguiva e dall'altro le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, il rischio incendio in quello stabilimento, il rischio incendio sulle linee di trattamento come emerso dopo l'incendio di Krefeld, la Corte deve concludere ritenendo che l'elemento soggettivo in capo ad ESPENHAHN corrisponda a quanto esposto nella citata sentenza della Suprema Corte: "*Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro.*"; nel nostro caso, il bene

subordinato è quello della incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino; il bene sovraordinato sono gli obiettivi economici aziendali.

Ed ancora, l'applicabilità dei principi esposti nella citata sentenza al caso di specie, per l'imputato ESPENHAHN, sono confermati anche sotto il profilo della necessaria "*correlazione*" tra il "*soddisfacimento dell'interesse perseguito*" ed il "*sacrificio di un bene diverso*" (v. sempre sentenza citata); non pare neppure necessario che la Corte ancora sottolinei la sussistenza di una stretta "correlazione" tra l'interesse perseguito da ESPENHAHN – gli obiettivi economici aziendali – e il bene diverso sacrificato – la tutela dell'incolumità dei lavoratori.

La Corte ritiene quindi, così come emerge da tutti gli elementi fin qui esposti, che l'elemento soggettivo di ESPENHAHN non comprenda la sola previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma altresì la "*accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato*" (v. sempre citata sentenza).

E' doveroso aggiungere che anche ESPENHAHN, come tutti gli altri imputati, nutriva dentro di sé la "speranza" che nulla accadesse; la Corte lo deve ribadire, ricordando ancora una volta come nessuno, nel presente processo, abbia mai dubitato di ciò. Si deve qui ricordare, come già indicato nel precedente capitolo, che la speranza, perché il soggetto escluda dentro di sé la concreta possibilità del verificarsi dell'evento previsto (e, quindi, perché la "speranza" sia in grado di limitare l'elemento soggettivo all'alveo della colpa c.d. cosciente), deve essere caratterizzata dalla "ragionevolezza"; non essere quindi solo un moto dell'animo paragonabile all'auspicio, bensì, come insegna la Corte Suprema: "*...**nella ragionevole speranza** di poterlo* (l'evento, n.d.e.) *evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori*".

La Corte non riesce, nel caso di ESPENHAHN, ad individuare alcun "fattore", alcun elemento, ripercorrendo l'intero quadro a disposizione dell'imputato, in forza del quale egli potesse "ragionevolmente" sperare che non sarebbe capitato nulla, nessun incendio, nessun infortunio anche mortale nello stabilimento di Torino, soprattutto sulle linee di trattamento, soprattutto sulla Linea 5, soprattutto dopo l'incendio di Krefeld, soprattutto non intervenendo in alcun modo in prevenzione e protezione, soprattutto conoscendo le condizioni di lavoro di Torino, le condizioni di lavoro sulla linea 5, soprattutto considerata – e da lui conosciuta, v. sopra - la frequenza degli incendi a Torino e sulla linea 5.

ESPENHAHN durante il suo esame ha indicato due fattori sui quali "confidava" ("sperando" che nulla accadesse): la presenza - unico caso tra le linee di trattamento negli stabilimenti del "gruppo" STAINLESS, secondo lo stesso imputato - sulla linea 5 di Torino, di un impianto antincendio a protezione della "sala pompe" (nel locale sotterraneo, v. più volte sopra); le capacità dei suoi collaboratori di Torino. La Corte ritiene che questi due fattori non rendano purtroppo "ragionevole" la speranza di ESPENHAHN; non il primo, perché ESPENHAHN era, come si è già esposto, perfettamente informato e pienamente consapevole (v. sopra, in più parti e capitoli) sia del processo di lavorazione sulla linea 5, sia delle condizioni di lavoro sulla stessa linea 5, sia del carico di combustibile, sia delle sorgenti di innesco presenti sulla linea 5, sia dei frequenti incendi sulla linea 5 (di cui, come si è più volte indicato, tre "grandi" solo nell'anno e mezzo precedente quello del 6/12/2007, v. sopra, più volte), sia degli impianti oleodinamici a servizio delle movimentazioni, ivi compresi gli Aspi svolgitori e avvolgitori, sia della ramificazione di condutture, flessibili e non, portanti olio ad alta pressione (140 bar), presenti sulla linea, sia quindi del concreto rischio di flash fire: come descritto dalle norme tecniche (v. sopra), oltre che dal WGS (v. sopra), oltre che dai tecnici TK AST (v. sopra), oltre che dai tecnici dell'assicurazione (v. sopra); a fronte di tale quadro (tutto quello sopra riportato) non può certo una persona competente come ESPENHAHN ragionevolmente "confidare" solo su di un impianto neppure a bordo linea. La Corte ha appena indicato "solo": perché anche l'altro "fattore" indicato da ESPENHAHN è privo di ogni consistenza: la competenza, l'attenzione, la preparazione di ESPENHAHN anche in questa materia – delle lavorazioni in corso, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione antincendio – impediscono di ritenere che ESPENHAHN potesse razionalmente "confidare" nelle capacità dei suoi collaboratori di Torino, tra l'altro in un momento sempre delicato come quello della "dismissione" di uno stabilimento; collaboratori che non disponevano di alcun potere decisionale autonomo (v. sopra, capitolo 13) e le cui – limitate - preparazione tecnica e capacità di gestione la Corte ha già avuto modo di esporre diffusamente. Cosicché, ben consapevole anche l'imputato ESPENHAHN dei limiti professionali, tecnici, di "gestione" quotidiana dello stabilimento che presentavano i suoi collaboratori di Torino, limiti che egli stesso aveva avuto ed aveva modo di conoscere "controllando" sistematicamente lo stabilimento di Torino (v. sopra), si deve concludere ritenendo che "confidare" in loro, "affidarsi" a loro per scongiurare il verificarsi dell'evento – contemporaneamente decidendo di azzerare qualsiasi intervento di

'fire prevention' e di continuare la produzione in quelle condizioni - non conferisca, purtroppo, alcun elemento di "ragionevolezza" alla sua speranza.
Doverosamente qui sottolineando che – anche - l'analisi dell'elemento soggettivo in capo all'imputato ESPENHAHN è stata qui rigorosamente condotta solo sulla base del quadro di conoscenza e della manifestazione esterna della sua volontà – come emergente dalla condotta da lui mantenuta – antecedenti l'evento del 6/12/2007; tanto che la Corte ritiene che non si possa ravvisare, ripercorrendo questa analisi, alcuna affermazione tratta da una valutazione ex post.

La Corte deve quindi concludere ritenendo la responsabilità penale dell'imputato ESPENHAHN per i reati a lui ascritti ai capi B e C, come contestati.

Si deve ancora aggiungere, in risposta ad alcune affermazioni difensive.
Non si pone alcuna questione relativa al nesso di causalità, certamente esistente, tra la condotta – omissiva quanto commissiva - dell'imputato ESPENHAHN e l'evento occorso il 6/12/2007; si è già esaminato dettagliatamente nei capitoli precedenti il nesso di causalità materiale esistente tra la violazione delle norme antinfortunistiche, la mancanza di misure e di apparecchiature antincendio, l'esistenza, invece, dell'obbligo di adottarle e l'evento occorso il 6/12/2007; la Corte non ritiene, dopo quanto già esposto, di dovere ancora richiamare, riassumere, riprendere: il comportamento commissivo dell'imputato ESPENHAHN, come abbiamo appena esaminato, riguarda proprio la decisione definitiva di non adottare alcuna misura antincendio nello stabilimento di Torino, sulla linea 5, contemporaneamente decidendo di continuare a produrre in quelle condizioni.
La difesa ha affermato, nel corso del dibattimento e durante la discussione finale, che le "misure" antincendio previste sulla linea 5 e di cui alla decisione di ESPENHAHN di effettuarle solo dopo il trasferimento della stessa linea da Torino a Terni non fossero causalmente collegate all'evento del 6/12/2007 perché riguardavano, sempre secondo la prospettazione difensiva, la sola zona di decapaggio. Il nesso di causalità viene così individuato dai difensori tra gli interventi di "fire prevention" che lo stesso imputato aveva deciso prima di adottare nello stabilimento di Torino, poi annullandoli, ovvero sugli interventi programmati sulla Linea 5 dopo il suo spostamento a Terni.

L'affermazione difensiva consegue a presupposti che la Corte, come già sopra esposto, non condivide; in particolare la difesa nega che vi fosse alcun obbligo di installare sulla linea 5 impianti ed altre misure antincendio, se non nell'area di decapaggio ed infatti solo in quell'area ESPENHAHN aveva deciso di intervenire; così, sempre secondo la difesa, il fatto che tale intervento fosse poi stato spostato, non ha avuto incidenza causale perché l'incendio sulla linea 5 è avvenuto altrove.

La Corte ha già esaminato ed esposto, nei precedenti capitoli ed in questo, come, invece, tali obblighi sussistessero, come ESPENHAHN ben li conoscesse, come proprio nel periodo precedente il 6/12/2007 "tutto" (v. sopra) lo spingesse a prendere misure urgenti di fire prevention a Torino, sulle unità idrauliche degli impianti di Torino, sulla linea 5 di Torino; la Corte qui deve limitarsi a richiamarli, non potendo riprenderli e ritenendo addirittura superfluo, in questa sede, tentare ancora di riassumerli.

Si deve poi osservare che anche l'assunto da cui prende le mosse l'affermazione difensiva – cioè che la "previsione" di interventi per la linea 5 fosse **solo** quella relativa ad interventi di fire prevention limitati alla zona di decapaggio – non risulta provato in dibattimento.

ESPENHAHN, durante il suo esame, ha appunto ripetuto che l'unica "zona" individuata come a "rischio" incendio da parte della compagnia assicurativa fosse quella delle vasche in PPT (materia plastica) e, di conseguenza, che gli interventi sulla linea 5 fossero previsti solo in tale zona; sappiamo che non è vero; sappiamo in quale modo, con quale percorso e per quale obiettivo si fosse giunti a "concentrarsi" su tale area, in particolare sulla linea 5 di Torino (v. capitolo 12); sappiamo come i testi "tecnici" abbiano evidenziato il rischio delle centrali e delle centraline idrauliche (la "kleine" di WEBER, v.), così come dei flessibili; ricordiamo qui il "commento" contenuto nelle relazioni di BRIZZI sulla "priorità" della protezione con sprinkler delle centraline a servizio degli aspi svolgitori e avvolgitori; sappiamo che il WGS solo in un primissimo periodo si era "concentrato" su tali aree (v. capitolo 12); sappiamo che le norme giuridiche e tecniche imponevano ad ESPENHAHN di proteggere anche la zona di entrata della linea 5; sappiamo anche, lo si deve qui ancora una volta ricordare, che l'ottica e gli obiettivi della compagnia assicurativa non coincidevano certo – e non potevano coincidere - con l'ottica e gli obiettivi che si deve porre il datore di lavoro (v. capitoli 8, 9 e 12).

Abbiamo anche visto come solo nel primo progetto di investimento a Torino, inviato da ESPENHAHN in Germania pochi giorni dopo il meeting di

Krickenbeck (v. sopra, in data 2/3/2007), il "dettaglio" degli investimenti per la linea 5 di Torino riguardasse appunto la sostituzione delle vasche (e delle tubazioni) in materiale plastico; ma tale sostituzione era stata "sconsigliata" – di fatto eliminata dagli investimenti secondo lo stanziamento di fire prevention – già dalla sopra citata e-mail di RIZZI in data 9/3/2007 (v. sopra).
I successivi "progetti" per Torino non portavano invece alcuna indicazione sugli interventi (v. sopra); in particolare, era privo di indicazioni l'ultimo che qui interessa, quello dei primi di ottobre 2007, il "from Turin"; "responsabili" di tale progetto risultano essere PENNESI e LISI (v.).
Il teste LISI Leonardo (citato, v. udienza 28/5/2009), appunto indicato quale "responsabile", insieme a PENNESI, degli interventi su tutti gli impianti "da" Torino (e si deve ricordare che, come riferito dallo stesso PENNESI, tutti gli interventi di "fire prevention" derivanti dal budget straordinario stanziato dalla STAINLESS erano decisi dallo stesso PENNESI, dall'imputato MORONI e da LISI), così risponde alla domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva se sapesse quali interventi fossero stati previsti sulla Linea 5 dopo il suo trasferimento da Torino a Terni: "Non ancora perché non abbiamo fatto in tempo a decidere quello che doveva essere fatto, purtroppo poi lo stabilimento è stato chiuso anche a seguito poi dell'incidente..."; il Pubblico Ministero allora gli contesta quanto aveva riferito come da verbale in data 11/12/2007: "In merito alla linea produttiva **numero 5** ubicata presso lo stabilimento di Torino sono al corrente del fatto che la stessa dovrà subire degli interventi tecnici volti a migliorare le condizioni di sicurezza, in particolare occorrerà realizzare: **un impianto di spegnimento sulla sezione del decapaggio, sulla saldatrice e sulla sezione del loop, area in cui potenzialmente si può verificare l'accumulo di carta impregnata di olio"**. LISI alla contestazione del P.M. risponde: "...questo era dopo l'incidente che era(no) stati definiti gli interventi che dovevano essere fatti...nel momento dell'incidente ed anche prima ancora non sapevamo nulla di che interventi fare". La risposta si scontra con la realtà: secondo il teste LISI gli interventi sulla linea 5 sarebbero stati individuati solo dopo l'incidente del 6/12/2007 (a pag. 88 trascrizioni aggiunge: "...a fine novembre, più o meno, proprio forse inizio dicembre che gli interventi erano mirati soprattutto alla parte del decapaggio"); ma la sua risposta – precisa e dettagliata, v. - è stata verbalizzata, come già indicato, il giorno 11 dicembre 2007, cioè 5 giorni dopo l'incendio; la Corte non può ritenere che proprio in quei giorni fossero stati individuati gli interventi di fire prevention sulla Linea 5.

La dichiarazione resa dal teste LISI innanzi alla Corte, relativa al fatto che, prima dell'incidente, non si sapesse ancora quali interventi sarebbero stati effettuati sulla Linea 5, opposta rispetto a quella resa dallo stesso LISI nel corso delle indagini preliminari (v., come da contestazione, verbale del 11/12/2007) è documentalmente smentita dai "lucidi" allegati alla e-mail inviata in data 16/10/2007 da PENNESI a RIZZI ed allo stesso LISI (per conoscenza a MORONI), intitolata "attività di protezione incendio sulle linee di ricottura e decapaggio LAC 4-LAF 5" (v. sopra, capitolo 12 per la descrizione dettagliata).

Si devono quindi restituire gli atti relativi alla testimonianza di LISI Leonardo alla Procura della Repubblica in sede, come richiesto.

Si deve ancora, sul punto, osservare che durante il suo esame (v. citato udienza 4/11/2009) ESPENHAHN riferisce che, una volta presa la decisione di non effettuare interventi sugli impianti produttivi a Torino, dopo il loro spostamento a Terni erano preventivati 2 milioni e mezzo per l'area PIX già di Torino; poi indica uno stanziamento da 800 mila ad 1 milione di euro per la Linea 5 relativo solo alla protezione della zona del decapaggio (ancora citando la sostituzione del materiale plastico, ma poi indicando anche un impianto sprinkler in quella zona). Questa sua affermazione contrasta con una serie di dati acquisiti e già indicati; in primo luogo, non si comprende perché, se per la linea di trattamento distrutta dall'incendio di Krefeld, la previsione di spesa fosse di 1 milione di euro installando un impianto di rilevazione per tutta la linea e tre impianti anche di spegnimento (v. sopra, relativo documento, presentato al meeting di Krickenbeck, quindi di pochi mesi anteriore), invece per la linea 5 si dovesse spendere la stessa cifra per il solo sprinkler nella zona del decapaggio; in secondo luogo, secondo il progetto, già esaminato, allegato alla e-mail del 16/10/2007, sulla Linea 5 erano previsti più rilevatori ed impianti di spegnimento automatico (v.); in terzo luogo, anche sulle linee di trattamento già presenti a Terni erano previsti più rilevatori ed impianti di spegnimento automatico (v. tabelle più dettagliate per Terni).

Appare quindi non rispondente alla realtà ritenere che, per la sola Linea 5, rispetto non solo alle altre linee di ricottura e decapaggio presenti a Terni, ma presenti negli altri stabilimenti del gruppo, secondo le linee-guida del WGS (che, come si è già qui sopra visto ed anche esposto nel capitolo 12, procedevano, come interventi, "oltre" le prime indicazioni delle assicurazioni; e ciò già a partire dall'aprile 2007, come testimoniato dalla e-mail di RIZZI sopra

riportata), la "previsione" di interventi fosse quella riferita da ESPENHAHN e ribadita da suoi difensori: per la Linea 5, con un progetto unico e confliggente rispetto a tutte le altre linee di trattamento, era prevista solo la "sostituzione" o "protezione" nella zona di decapaggio, perché non "necessitava" di altro.

16 La responsabilità degli imputati ESPENHAHN, PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO e CAFUERI per il delitto di cui all'art. 437 1° e 2° comma c.p., capo A dell'imputazione.

La Corte, richiamando anche in questa parte l'intera motivazione, deve sottolineare che:

-ha esaminato, esposto ed accertato la "*posizione di garanzia*" ricoperta da ciascun imputato, come contestata dettagliatamente in questo capo A (e richiamata negli altri capi), nel capitolo 13;

-ha esaminato, esposto ed accertato che la linea di ricottura e decapaggio APL 5 costituiva un "*luogo ad elevato rischio incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione*" (v. diversi capitoli, tra cui 5, 6, 9, 11);

-ha esaminato, esposto ed accertato che la stessa linea 5 era installata presso lo stabilimento di Torino "*rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi*" (v. capitolo 7);

-ha esaminato, esposto ed accertato la sussistenza delle violazioni alla normativa della sicurezza sul lavoro ed antincendio, come contestate (v. in dettaglio il capo), verificando il nesso di causalità tra tali omissioni, l'incendio e l'infortunio mortale accaduti il 6 dicembre 2007 (v. capitoli 5, 6, 10).

-ha esaminato, esposto ed accertato la necessità – derivante dalle norme di prevenzione antinfortunistica ed antincendio - di "*collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio...denominata APL 5...e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi*" (v., in particolare, capitolo 11);

- ha esaminato, esposto ed accertato come tale omissione, ai sensi del 2° comma dell'art. 40 c.p., abbia cagionato un incendio (v. capitoli 1 e 3 e, per la sussistenza del nesso di causalità materiale, capitoli 6 e 11), che a sua volta ha determinato la morte dei lavoratori SCHIAVONE Antonio, SCOLA Roberto, LAURINO Angelo, SANTINO Bruno, MARZO Rocco, DE MASI Giuseppe e RODINO' Rosario (v. capitolo 2).

La Corte deve ancora qui richiamare interamente quanto esposto nel capitolo 11 (v.), sia nella parte in fatto – norme giuridiche e regole tecniche dalle quali derivava l'obbligo di collocare tale impianto anche nella zona di entrata della linea 5 – sia nella parte di inquadramento giuridico del reato, per il profilo

dell'elemento oggettivo e ricordando, in particolare, i motivi che hanno indotto la Corte a ritenere che, nel caso di specie, ricorra anche l'ipotesi di cui al 2° comma dell'articolo 437 codice penale.

Si deve ora accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati, osservando che la contestazione elevata dalla Pubblica Accusa nei loro confronti è quella di avere "*omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze*", di collocare, sulla linea 5 dello stabilimento di Torino, impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi.

Nell'ipotesi omissiva – "mancata collocazione" - corrispondente al caso di specie, il delitto di cui all'art. 437 c.p. si configura come omissivo proprio, del quale rispondono solo i destinatari dell'obbligo giuridico presupposto: sappiamo, come abbiamo già sopra ricordato, che tutti gli imputati sono stati da questa Corte individuati come destinatari di tale obbligo, nella loro qualità di datori di lavoro e dirigenti (v. capitolo 13).
Il reato di cui all'art. 437 c.p., di pericolo presunto (direttamente dalla legge) è previsto nella sola forma dolosa: si tratta, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e la migliore dottrina, di dolo generico consistente nella volontà e nell'intenzione di violare il proprio obbligo giuridico, omettendo di collocare il o i dispositivi prescritti; il soggetto deve altresì essere consapevole della destinazione antinfortunistica del o dei dispositivi; consapevolezza che implica la pericolosità della condotta omissiva.
Insegna la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza n. 10048/1993, non a caso ripresa ancora recentemente dalla Suprema Corte (v. tra le altre la già citata sentenza n. 20370/06): "*A garanzia della pubblica incolumità il legislatore ha poi previsto l'obbligatoria realizzazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. La mancata collocazione di essi da parte di coloro che vi sono tenuti o la loro rimozione da parte di chiunque sono puniti a titolo di delitto, a norma dell'art. 437 c.p.*
Si tratta di un delitto di pericolo presunto, che si consuma con la semplice omissione degli impianti o con la loro rimozione, e indipendentemente dal danno che ne deriva in concreto. Se questo poi si verifica nella forma di disastro o anche di più semplice infortunio, ricorre l'ipotesi più grave di cui al comma 2.

Sia l'omissione che la rimozione devono esser tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità.

Questo è presunto dalla legge come conseguenza inevitabile del fatto che vengono a mancare provvidenze destinate a garantire la pubblica incolumità. Non occorre che sia anche specificamente perseguito (dolo specifico).

Si comprende allora come anche la semplice consapevolezza e accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integri pienamente il reato. Anche se è causata dalla intenzione di ridurre i costi dell'opera cui le attrezzature servono e magari nella speranza che non si verifichi disastro o infortunio, la condotta rimane illecita e punibile....

La volontà dell'omissione si desume dalla decisione di compiere i lavori anche indipendentemente dalla messa in efficienza delle apparecchiature e dalla provvista dello schiumogeno...

Tutto ciò implica anche la consapevolezza e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le misure prescritte e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Tanto basta per rispondere dell'ipotesi dolosa di cui all'art. 437 c.p.

Poiché il disastro e l'infortunio sul lavoro, benché non voluti, si sono verificati, gli imputati rispondono dell'ipotesi aggravata di reato prevista dal comma 2 dell'art. 437 c.p.".

La già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 6393/2005 ha affermato:

"L'elemento psicologico del delitto è costituito dalla coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni, nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone".

La già citata sentenza n. 20370/06: *"Correttamente i giudici di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità...hanno ribadito che sussiste il dolo quando volutamente si omette la condotta doverosa nella consapevolezza che si tratti di misura destinata a prevenire disastri o infortuni, con l'accettazione del pericolo per la pubblica incolumità e senza che rilevi l'intenzione di arrecare danno alle persone".*

La sentenza n. 527/2000: *"Tali conclusioni appaiono perfettamente conformi ai principi dettati da questa Corte, che ha costantemente ritenuto, sulla configurabilità del reato di cui all'art. 437 c.p., che: 'è sufficiente la coscienza e*

volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone" (sez. I, 20/11/1996, n. 11161)".

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli imputati, di collocare l'impianto automatico di rivelazione e di spegnimento anche nella zona di entrata della linea 5 (come accertato nel capitolo 11); fermo restando che tale "dispositivo" era certamente di natura "antincendio" e quindi "antinfortunistica";
richiamato quanto già dettagliatamente esposto, con riferimento all'elemento soggettivo di ciascun imputato, rispettivamente nel capitolo 14 per SALERNO, CAFUERI, MORONI, PRIEGNITZ e PUCCI; nel capitolo 15 per ESPENHAHN; con particolare riguardo:
-al quadro complessivo di conoscenza in capo a ciascuno di loro accertato, soprattutto sul rischio incendio presente sulle linee di ricottura e di decapaggio, soprattutto nello stabilimento di Torino, soprattutto sulla linea 5 dello stabilimento di Torino;
-alla da loro manifestata – nei fatti, con la loro semplice inazione ovvero con la decisione di "nulla fare" - volontà di omettere di collocare – ovvero di far sì che venisse collocato - il doveroso e prescritto dispositivo antincendio;
la Corte ritiene, a questo punto, di doversi limitare a richiamare (senza pedissequamente ripetere; ovvero inutilmente riassumere) quanto esposto ed accertato nei citati capitoli 14 e 15: perché non pare possano esservi dubbi sul fatto che il quadro di conoscenza in capo a ciascun imputato sull'elevato rischio incendio presente in tutto lo stabilimento di Torino e soprattutto sulla linea 5, anche nella zona di entrata, unito alla completa omissione da parte loro (ovvero anche alla decisione di non fare "nulla") configuri proprio quella "*...coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni, nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone*" che costituisce l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 437 c.p.

La Corte conclude quindi ritenendo la penale responsabilità, in capo a tutti gli imputati, anche per il delitto di cui all'art. 437, 1° e 2° comma c.p. (sub A).

I difensori (in particolare il difensore della persona giuridica THYSSEN KRUPP AST s.p.a.: vedremo come la responsabilità ex D.Lgs 231/01 possa, nel caso di specie, conseguire solo all'accertamento della responsabilità – penale – per il

delitto di cui all'art. 589 c.p., v. infra) hanno affermato che, in una fattispecie – come quella di cui al presente processo – in cui si ravvisa anche il 2° comma dell'art. 437 c.p. (e cioè, in concreto, si sono verificati il disastro, l'infortunio, ovvero entrambi), tale ipotesi delittuosa, in forza dell'evento accaduto, "assorbirebbe" l'omicidio colposo, di cui all'art. 589 c.p. Parte della dottrina sostiene tale tesi, opinando come uno stesso evento (la morte) non possa essere valutato due volte ovvero che nel concetto astratto di incolumità pubblica sia compendiata anche l'integrità dei singoli soggetti.

Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con chiare ed incisive motivazioni che questa Corte ritiene di dovere condividere, afferma autorevolmente – e costantemente, sin dagli anni '70 dello scorso secolo - il concorso tra il delitto aggravato (art. 437 2° comma c.p.) e il delitto di cui all'articolo 589 c.p. La già più volte citata sentenza n. 10048/1993 così afferma: "*...Il S....ha denunziato come erronea la contemporanea affermazione rispetto al fatto anche del reato previsto dall'art. 437 comma 2. Tale norma e quella di cui all'art. 589 c.p. rispetto allo stesso episodio sarebbero in concorso apparente, tanto più che il disastro cui si riferisce il primo reato e l'omicidio plurimo considerato dal secondo hanno lo stesso elemento soggettivo colposo.*

L'individuazione di due differenti reati nel medesimo fatto comporterebbe violazione della regola del ne bis in idem.

Ma l'obiezione non è fondata.

...Il fatto ascritto al S....ed ad altri imputati e la dolosa omissione di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro da cui sono derivati – non voluti – il disastroso incendio e l'infortunio sul lavoro. La morte dei tredici operai è ulteriore effetto, pure non voluto, della stessa omissione.

Il danno alle persone non è compreso nella ipotesi tipica complessa di cui al comma 2 dell'art. 437 c.p., in quanto costituisce effetto soltanto eventuale – e non essenziale – del disastro o dell'infortunio causati dall'omissione delle cautele.

Appunto perciò la morte della persona, sia pure in conseguenza della suddetta omissione delle misure, non viene assorbita da quella stessa ipotesi delittuosa ma costituisce reato autonomo.

A tali differenti eventi corrispondono i diversi reati di cui agli articoli 437 comma 2, 449 e 589 commi 2 e 3 in concorso formale.

Non è irrilevante al riguardo che l'omicidio colposo plurimo sia punibile con pena (fino a dodici anni di reclusione) più grave di quella dell'omissione aggravata di cautele (da tre a dieci anni).

La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non costituisce duplice condanna dello stesso fatto (bis in idem).

...Le dette previsioni normative considerano distinte situazioni tipiche: la prima riguarda la dolosa omissione con conseguente disastro, l'altra la morte non voluta di una o più persone. Sono poi dirette a tutelare interessi differenti: le prime la pubblica incolumità, l'altra la vita della persona.

Poiché le disposizioni non regolano lo stesso fatto tipico e neppure la stessa materia (art. 15 c.p.) non sussiste un concorso (o conflitto) formale di norme.

Nessun sostegno alla tesi del ricorrente può peraltro trarsi dal fatto che il disastro cagionato e la morte degli operai derivino entrambi da colpa. Le più gravi conseguenze non volute del primo reato costituiscono circostanza aggravante, nella linea seguita dal codice anche per altre situazioni analoghe.

Ma l'involontarietà del più grave evento non modifica la struttura dolosa del reato....

La diversità dei beni giuridici garantiti dalle due disposizioni giustifica l'applicabilità all'omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p., che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 c.p. ...

Al riguardo non è dubitabile che le norme da rispettare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono non soltanto quelle specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche, ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenirli: come l'omissione di impianti o di segnali destinati appunto a prevenire infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 c.p.

Il fatto che tale omissione sia ascritta come reato autonomo non esclude che possa operare anche come circostanza aggravante del concorrente omicidio colposo. Invero essa offende interessi distinti e giuridicamente autonomi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona.

Perciò è prevista da due norme (artt. 437 e 589, comma 2 c.p.) che regolano situazioni diverse e puniscono violazioni differenti, anche quando sono realizzate con la medesima condotta – come nel caso in esame – quasi in concorso formale fra reato e circostanza aggravante di altro reato: in modo peraltro non dissimile dal più comune caso della contravvenzione per violazione di norme contro gli infortuni e di circostanza aggravante dell'omicidio o delle lesioni personali che ne conseguono".

Questa Corte ritiene convincente e condivisibile l'orientamento motivatamente espresso dalla Corte di Cassazione, escludendo quindi l'ipotesi di bis in idem come prospettata dai difensori.

17 La determinazione delle pene.

17.1 ESPENHAHN

L'imputato è penalmente responsabile dei reati a lui ascritti ai capi sub A, B e C.

Si tratta di reati dolosi, che appaiono evidentemente fra loro uniti da un medesimo disegno criminoso, ai sensi del 2° comma dell'art. 81 c.p.; la Corte richiama, sul punto, quanto ampiamente già esposto.

All'imputato ESPENHAHN devono essere riconosciute due attenuanti: quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come da documenti in atti, essendo stato, prima del presente giudizio, risarcito (dall'azienda THYSSEN KRUPP AST) il danno ai familiari delle sette vittime; quella di cui all'art. 62 bis c.p., c.d. "generiche", in considerazione del comportamento da lui mantenuto nel corso del suo esame davanti a questa Corte: è sufficiente ricordare come egli abbia "riconosciuto" il suo ruolo di datore di lavoro anche per lo stabilimento di Torino, non abbia negato lo stretto controllo che su tale stabilimento egli manteneva, abbia rivendicato a sé la decisione di non effettuare alcun intervento di 'fire prevention' sugli impianti di Torino; tutti dati e fatti che erano già emersi in dibattimento: nondimeno si deve dare atto ad ESPENHAHN di essere consapevole delle sue responsabilità e di averlo anche manifestato.

Esaminato il disposto dell'art. 133 c.p.:

-nel primo comma, punto 3), valutando a favore dell'imputato l'elemento psicologico consistente, per il più grave reato, nel dolo eventuale; sottolineando per contro, punto 2), l'estrema gravità del danno e, punto 1), la persistenza nel tempo della sua condotta omissiva e la determinazione con cui, nonostante "tutto" (v. sopra), abbia perseguito gli obiettivi economici che si era prefissi;

-nel secondo comma, valutando a favore dell'imputato l'assenza di precedenti e le sue condizioni di vita.

Così, la Corte ritiene, individuato come più grave il reato di cui al capo B, di cui all'art. 575, 81 1° comma c.p., di determinare la pena base corrispondente al minimo edittale:

anni 21 di reclusione;

diminuita per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ad anni 16 di reclusione;

diminuita per l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. ad anni 11 di reclusione;

aumentata ex art. 81 1° comma c.p. per la morte delle altre sei persone ad anni 15 di reclusione (8 mesi per ogni omicidio);

aumentata ex art. 81 2° comma c.p. per il reato di cui al capo A (art. 437 1° e 2° comma c.p.) ad anni 16 di reclusione;
aumentata ex art. 81 2° comma c.p. per il reato di cui al capo C (art. 423 c.p.) ad anni 16 mesi 6 di reclusione.
ESPENHAHN deve pertanto essere condannato alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione, dichiarando, ai sensi dell'art. 29 c.p., la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici; dichiarando, ai sensi degli articoli 32 quater e 37 c.p. la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno, pari alla pena inflittagli per il reato di cui al capo A.

17.2 PRIEGNITZ, PUCCI, SALERNO e CAFUERI.

Tutti e quattro gli imputati sono penalmente responsabili dei reati loro ascritti ai capi sub A, D ed E.
Solo il reato di cui al capo A, art. 437 1° e 2° comma c.p., ha natura dolosa: non è pertanto giuridicamente possibile unificare i reati sotto il vincolo della continuazione; la determinazione della pena deve essere effettuata singolarmente per ciascun reato.
A tutti e quattro gli imputati deve essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come da documenti in atti, essendo stato, prima del presente giudizio, risarcito (dall'azienda THYSSEN KRUPP AST) il danno ai familiari delle sette vittime; attenuante che deve essere considerata per il solo reato di cui al capo D.
Non si ravvisano motivi per concedere l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., ricordando che le c.d. "generiche" devono riferirsi a circostanze diverse da quelle già indicate dal legislatore, devono essere tali da "giustificare una diminuzione della pena" e l'assenza di precedenti condanne (condizione già ricompresa, a contrario, tra quelle indicate nell'art. 133 c.p., per la determinazione della pena, v. 2° comma, numero 2) "non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione".
In particolare, si deve osservare che, contrariamente a quanto osservato con riguardo all'imputato ESPENHAHN, sia PRIEGNITZ sia PUCCI si sono presentati a questa Corte non semplicemente contestando ogni loro responsabilità, come è loro fondamentale diritto costituzionale di difesa, ma negando anche una serie di fatti e di circostanze emerse documentalmente nel presente giudizio: dal contenuto dei verbali del c.d. "board", alle deleghe, alla loro posizione di garanzia (v. capitoli 13 e 14). Di tal chè la Corte non ravvisa

neppure nel loro comportamento processuale un motivo idoneo a giustificare tale concessione e la conseguente diminuzione di pena.

Con riguardo agli imputati SALERNO e CAFUERI si deve ricordare che il loro comportamento successivo ai reati è stato, nell'immediato, quello di cercare (tentativo "disperato" proprio per le condizioni in cui lo stabilimento si trovava) di "presentare" lo stabilimento di Torino in modo "diverso" e migliore" rispetto a quello che effettivamente era; ci si riferisce agli episodi, sopra riportati, della "pulizia straordinaria" e della sostituzione degli estintori. Nel corso del presente dibattimento, si deve quantomeno stigmatizzare la loro iniziativa di organizzare una cena nell'estate 2009 (cena poi svoltasi, alla presenza loro e dei testimoni, v. sopra) con un nutrito gruppo di colleghi ed ex colleghi che dovevano testimoniare innanzi a questa Corte nell'autunno successivo, tra l'altro dopo che il teste GRIVA (v. citato) aveva già presentato la sua denuncia; la Corte non vuole qui neppure ricordare gli episodi, oggetto di altro procedimento, indicati nella parte relativa allo "svolgimento del processo", ma non si può esimere dal rinviare, sul punto, alle dichiarazioni spontanee rese da CAFUERI (v.). Lo stesso CAFUERI che, durante il suo esame, non solo afferma che la descrizione dello stabilimento di Torino emersa dai testi non corrispondeva alla realtà "forse" perché i testi erano mossi da "interesse"; ma riferisce, a domanda del Pubblico Ministero, che anche le fotografie non "rendevano" tali condizioni. Comportamenti ed affermazioni di CAFUERI a fronte dei quali non appare sufficiente il riferimento positivo allo stesso CAFUERI che emerge dalle dichiarazioni di BOCCUZZI (v., citato ed anche altri testi), come di persona che "...nel momento in cui aveva l'opportunità, la possibilità di farlo ha sempre tentato di risolvere i problemi" (v. udienza 5/3/2009, pag. 19-20).

In breve, anche per SALERNO e per CAFUERI la Corte non ravvisa alcun motivo idoneo a giustificare tale concessione e la conseguente diminuzione di pena.

Con riferimento alla ritenuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., da applicare come si è detto al reato sub D, si deve osservare che tale reato è aggravato da due circostanze: quella di cui al 2° comma dell'art. 589 c.p. (colpa c.d. "specifica", perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); quella di cui all'art. 61 n. 3 c.p. (la colpa c.d. "cosciente" o "con previsione"); nel giudizio di comparazione tra attenuante ed aggravanti, di cui all'art. 69 c.p., la Corte ritiene che le due ultime debbano prevalere sulla prima.

I motivi si traggono esaminando tali circostanze, così come si presentano nel caso di specie; dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. gli imputati legittimamente beneficiano, ma essa è di carattere meramente oggettivo, esterno ed estraneo rispetto alle persone degli imputati, poiché si tratta di un esborso economico, sia pure ingente, sostenuto dall'azienda; invece, entrambe le aggravanti riguardano il profilo soggettivo degli imputati, in particolare quella di cui al 2° comma dell'art. 589 c.p. caratterizzata dalle numerose e gravi violazioni accertate (v. sopra, vari capitoli), quella di cui all'art. 61 n. 3 c.p. caratterizzata dalla intrinseca gravità dell'evento oggetto di rappresentazione.

Esaminato il disposto dell'art. 133 c.p.:

-nel primo comma, valutando a sfavore degli imputati sia la gravità del danno (numero 2) sia il grado della colpa (numero 3);

-nel secondo comma, valutando a favore degli imputati l'assenza di precedenti (numero 2) e le loro condizioni di vita (numero 4), per contro, in particolare per gli imputati SALERNO e CAFUERI, valutando a loro sfavore la condotta susseguente al reato (numero 3).

La Corte deve domandarsi se la determinazione della pena debba o meno differenziarsi tra gli imputati PRIEGNITZ, PUCCI, SALERNO e CAFUERI; si deve osservare che i primi due rivestono una posizione di vertice (v. capitolo 13) che certamente comporta una maggiore responsabilità; sotto questo profilo, quindi, a loro dovrebbe essere applicata una pena maggiore; d'altro canto SALERNO e CAFUERI, pur non possedendo poteri significativi (v. sopra più volte) e quindi, sotto questo profilo, meritando una pena minore, hanno però non solo di fatto "gestito", con le modalità e gli esiti che abbiamo diffusamente esposto, lo stabilimento di Torino, ma hanno mantenuto una condotta susseguente al reato e processuale come appena sopra ricordata e che non può essere definita "buona".

La Corte ritiene quindi che, per i motivi esposti, sia congrua una pena identica per tutti e quattro gli imputati, così in concreto determinata:

-per il reato di cui al capo D), art. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2, 3 (ora 4) c.p.:

concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ritenuta subvalente rispetto alle aggravanti contestate;

pena base, in misura superiore al minimo edittale per quanto già esposto, anni 4 di reclusione;

aumentata ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p. ad anni 5 mesi 4 di reclusione;

aumentata ai sensi del comma 3 (ora 4) dell'art. 589 c.p. ad anni 9 (aumento di anni 3 mesi 8) di reclusione.
-per il reato di cui al capo E, art. 61 n. 3 c.p., 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p.:
pena base, in misura superiore al minimo edittale, anni 1 mesi 2 di reclusione; aumentata ai sensi dell'art, 61 n. 3 c.p. ad anni 1 mesi 6 di reclusione.
-per il reato di cui al capo A, art. 437 1° e 2° comma c.p.:
pena base pari al minimo edittale, anni 3 di reclusione.
Gli imputati PRIEGNITZ, PUCCI, SALERNO e CAFUERI devono così essere condannati, ciascuno, alla pena complessiva di anni 13 mesi 6 di reclusione; dichiarando, ai sensi dell'art. 29 c.p. (per il reato doloso, sub A, ex art. 33 c.p.), la loro interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; dichiarando, ai sensi degli art. 32 quater e 37 c.p., la loro incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni 3, pari alla condanna loro inflitta per il reato di cui all'art. 437 c.p.

17.3 MORONI

L'imputato MORONI è penalmente responsabile dei reati a lui ascritti ai capi sub A, D ed E.
Solo il reato di cui al capo A, art. 437 1° e 2° comma c.p., ha natura dolosa: non è pertanto giuridicamente possibile unificare tali reati sotto il vincolo della continuazione; la determinazione della pena deve essere effettuata singolarmente per ciascun reato.
All'imputato MORONI deve essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., come da documenti in atti, essendo stato, prima del presente giudizio, risarcito (dall'azienda THYSSEN KRUPP AST) il danno ai familiari delle sette vittime; attenuante che deve essere considerata per il solo reato di cui al capo D.
All'imputato MORONI deve essere riconosciuta e considerata, per tutti i reati a lui ascritti, anche l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., in conseguenza del corretto comportamento processuale da lui manifestato nel corso dell'esame innanzi a questa Corte; l'argomento è già stato esposto nel capitolo 14 e si deve qui pertanto richiamare.
Nel giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, di cui all'art. 69 c.p., per il reato di cui al capo D, la Corte ritiene corretta, per l'imputato MORONI, una valutazione di equivalenza; si deve qui richiamare, per l'attenuante di cui

all'art. 62 n. 6 c.p., quanto già esposto nel precedente paragrafo e cioè il suo carattere meramente oggettivo, esterno ed estraneo rispetto alle persone degli imputati, trattandosi di esborso economico, sia pure ingente, sostenuto dall'azienda; oltre a quanto già esposto su entrambe le aggravanti: quella di cui al 2° comma dell'art. 589 c.p., caratterizzata dalle numerose e gravi violazione accertate, quella di cui all'art. 61 n. 3 c.p. caratterizzata dalla intrinseca gravità dell'evento oggetto di rappresentazione. La Corte ritiene di conseguenza che, ferme restando tali considerazioni, aggiungendo che la competenza e professionalità in campo tecnico (v. sopra) rendono la colpa dell'imputato MORONI di grado maggiore rispetto a quella degli imputati PRIEGNITZ, PUCCI, SALERNO e CAFUERI, la concessione anche dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. possa spostare la comparazione a favore dell'imputato solo fino alla equivalenza e non oltre.

Anche per i reati di cui ai capi A ed E la Corte ritiene corretta la equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. e, rispettivamente, l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p.

Esaminato il disposto dell'art. 133 c.p.:

-nel primo comma, valutando a sfavore dell'imputato sia la gravità del danno (numero 2) sia il grado della colpa (numero 3);

-nel secondo comma, valutando a favore dell'imputato l'assenza di precedenti (numero 2) e le sue condizioni di vita (numero 4).

La Corte ritiene quindi che, per i motivi esposti, la pena per MORONI debba essere in concreto così determinata:

concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. per tutti i reati a lui ascritti e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. per il solo reato a lui ascritto sub D), considerate sia la prima (con riferimento a tutti i reati) sia entrambe (con riferimento al reato sub D) equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati;

-per il reato sub D) (art. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2 e già 3, ora 4 c.p.), ritenute equivalenti le attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e 62 bis c.p. alle contestate aggravanti di cui all'art. 61 n. 3 c.p. e 589 2° comma c.p.: p.b. anni 4 di reclusione, aumentata ai sensi del già 3° ora 4° comma dell'art. 589 c.p. di anni 3 mesi 8 di reclusione e così ad anni 7 mesi 8 di reclusione;

-per il reato sub A) (art. 437 1° e 2° comma c.p.) ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. equivalente rispetto alla contestata aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p., anni 2 di reclusione e così anni 9 mesi 8 di reclusione;

-per il reato sub E) (art. 61 n. 3, 449 in relazione all'art. 423 c.p.), ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62bis c.p. equivalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p., anni 1 mesi 2 di reclusione;

L'imputato MORONI deve così essere condannato alla pena complessiva di anni 10 mesi 10 di reclusione; dichiarando, ai sensi degli art. 32 quater e 37 c.p., la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni 2, pari alla condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 437 c.p.

18 La responsabilità della persona giuridica THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.

La responsabilità delle persone giuridiche (precisamente degli "enti"), fino ad allora sconosciuta nel nostro sistema giuridico, è stata introdotta con il D.L.gs n. 231/2001, in esecuzione della Convenzione OCSE del 17/12/1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e del secondo protocollo del 19/6/1997, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee: entrambi atti che prevedono appunto la responsabilità della persona giuridica, in linea con quanto già stabilito in molti Stati e nell'elaborazione di reati in sede internazionale (Unione Europea, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite).
Con la legge n. 300/2000, il cui articolo 11 conteneva la delega al Governo in materia, il Parlamento ha indicato i principi fondamentali: per quanto qui rileva, la scelta di gravare gli enti di una responsabilità amministrativa e non penale; i diversi criteri di incolpazione a seconda che autori del reato siano i vertici ovvero semplici dipendenti; l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili; l'irrogazione delle sanzioni da parte del Giudice che conosce il reato (commesso dalla o dalle persone fisiche).
Il D.Lgs n. 231/2001 ha originariamente previsto una così ristretta categoria di reati (v. articoli 25 e 26), rispetto a quelli indicati alle lettere da a) a d) del citato articolo 11 l. n. 300/2000, da indurre la migliore dottrina a parlare di "montagna che partorisce un topolino"; è opportuno ricordare come il reato per cui qui si procede e cioè l'omicidio colposo (e le lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro fosse già ricompreso nel citato articolo 11, insieme ad altri reati logicamente riferibili a carenze organizzative di impresa, come quelli riguardanti l'ambiente e l'inquinamento.
Il legislatore ha successivamente e gradualmente ampliato il numero e la tipologia di reati presupposti rispetto alla responsabilità della persona giuridica, con vari interventi; l'ultimo, per quanto qui interessa, relativo proprio alla introduzione dell'omicidio colposo (e delle lesioni colpose) commesso con violazione della normativa antinfortunistica, di cui all'art. 25 septies; con il che si deve affermare che i principi fondamentali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, contenuti nella citata l. n. 300/2000, sono stati dal legislatore originariamente dettati anche con riguardo ai delitti colposi ed anche con riguardo proprio al delitto per cui qui si procede. In altre parole, la – relativamente - recente introduzione anche di questa tipologia di reati e in

particolare di quello di cui all'art. 589 2° comma c.p., è avvenuta come completamento del quadro legislativo originario, che già lo indicava e che anche di esso teneva conto e non, invece, come corpo estraneo successivamente aggiunto.

Nonostante il D.Lgs citato sia stato emanato nel 2001, la sua applicazione concreta è proceduta con lentezza, come testimoniato dalle non numerose sentenze, anche della Corte di Cassazione, in materia.

La prima questione dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza riguarda la "natura" della responsabilità dell'ente, definita testualmente dal legislatore come amministrativa; ritenuta invece da parte della dottrina e da alcune pronunce come, nella sostanza, penale: secondo quest'ultima prospettazione, con potenziali questioni di illegittimità costituzionale.

Contiene l'affermazione della natura penale della responsabilità dell'ente, anche se "temperata" dalla successiva affermazione di un "tertium genus", la sentenza della Corte di Cassazione n. 3615/06: "*...ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.)...*"; *salvo poi affermare: "...seppure si debba considerare la responsabilità creata dalla norma come un tertium genus nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale...".*

Sembra invece decisamente optare per un innovativo "tertium genus" la successiva sentenza della Suprema Corte, n. 26654/08 (e, come vedremo infra, la n. 36083/09) che, dopo avere esposto le ragioni internazionali che hanno indotto il nostro Paese ad introdurre la responsabilità in capo agli enti (v.), afferma: "*...l'art. 11 della legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con 'le garanzie che ne devono rappresentare il contraltare'. Sulla stessa linea d'ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del decreto n. 231/2001.*

Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginosa e – sotto alcuni aspetti – problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione ed a quello di

esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale".

Questa Corte ritiene che, nell'interpretazione delle norme, il superamento del dato testuale si possa effettuare solo a fronte di elementi importanti ed univoci, che nel caso del citato D.Lgs., non si ravvisano; la stessa dottrina citata dai difensori della persona giuridica, che ricordano la locuzione – posta dall'autore in forma interrogativa

- "*truffa delle etichette*", argomenta ritenendo non solo che è vero che "*la disciplina realizzata ha replicato in gran parte quella penale, ma è anche vero che per alcuni aspetti, non secondari, se ne è differenziata; ed è vero inoltre che il diritto penale è naturalmente strutturato in funzione della persona fisica e dell'applicazione della pena detentiva e che un sistema di responsabilità degli enti, anche se relativo a reati, deve naturalmente essere qualcosa di diverso*". La stessa dottrina, dopo avere ricordato un'importante differenza costituita dal decreto di archiviazione emesso direttamente dal Pubblico Ministero (v. art. 58 D.Lgs. 231/2001), conclude: "*si può ragionevolmente ritenere che quella degli enti non sia una responsabilità penale ma si inserisca in modo originale in un articolato sistema punitivo, di cui quello penale è solo una parte".*

Questa Corte ritiene quindi che la volontà del legislatore, come traspare sia dalla legge delega sia dal decreto delegato, fosse quella di introdurre una nuova forma di responsabilità, tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali che richiamano quelle processualpenalistiche, con sanzioni innovative in quanto non assimilabili né alle pene né alle misure di sicurezza.

Con la conseguenza che, così definita la natura della responsabilità, non possono porsi questioni di legittimità costituzionale, in particolare l'affermato conflitto con l'art. 27 della Costituzione (e v. anche infra).

La responsabilità dell'ente è modellata con precisione dall'art. 5 citato D.Lgs: "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio:*

a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

Nel nostro caso il reato è quello di cui all'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9, comma 1, legge 3/8/2007 n. 123, poi riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 81 del 9/4/2008 (modifica relativa alle sanzioni, più favorevole alla persona giuridica, così da applicare al nostro caso): "*In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".*

Considerato che la Corte ha ritenuto la responsabilità penale, per il reato di cui all'art. 589 2° comma c.p., anche degli imputati PRIEGNITZ e PUCCI (oltre che di MORONI, SALERNO e CAFUERI) nel loro ruolo di datori di lavoro (v. capitolo 14) si devono qui applicare la lettera a) del primo comma dell'art. 5 ed il primo comma dell'art. 25 septies (sul documento di valutazione del rischio richiamando il capitolo 9 e ricordando che si tratta di obbligo del datore di lavoro non delegabile).

Per l'accertamento della responsabilità dell'ente il primo presupposto, conseguente alla ritenuta responsabilità penale della persona fisica, per uno dei reati elencati nella parte III del citato D.Lgs., consiste nell'accertamento dell'interesse o vantaggio che ha spinto la stessa persona fisica ad agire (o, come nel nostro caso, ad omettere colpevolmente di agire, secondo il disposto del 2° comma dell'art. 40 c.p.). La legge prevede, in negativo, che la persona fisica non debba avere perseguito un "interesse esclusivo proprio o di terzi"; in positivo, che i reati siano stati commessi nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente; si potrebbe aggiungere "anche" dell'ente, considerato che ad escludere – in prima battuta, v. infra - la responsabilità di quest'ultimo è l'interesse "esclusivo" proprio della persona fisica o di terzi.

Nel caso di specie, la Corte può con certezza escludere che le condotte colpose mantenute dagli imputati fossero caratterizzate da un interesse "proprio o di terzi"; si può ravvisare un "interesse" o "vantaggio" dell'ente? La Corte ritiene che la risposta debba essere positiva: le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio (v. i vari capitoli precedenti), le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente

avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione.
La Corte ritiene che quanto appena esposto, consistente nel collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponda ad una corretta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589 2° comma c.p.; ricordando qui come la responsabilità dell'ente anche per questo reato – logicamente collegato proprio all'organizzazione aziendale - fosse stata, sin dall'origine (v. sopra) considerata dalla legge delega.

Il secondo motivo di esclusione della responsabilità dell'ente (nel caso, come quello di specie, in cui la o le persone fisiche penalmente responsabili siano anche quelle di cui alla lettera a dell'art.5) si trova all'art. 6: "*Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*
a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".
L'obiezione difensiva sulla "automaticità" della sussistenza della responsabilità dell'ente in caso di omessa adozione del sopra indicato modello, mentre l'elemento soggettivo – dell'ente – dovrebbe consistere nella colpa, ha già trovato convincente e condivisibile risposta nella sentenza della Suprema Corte n. 36083/09: "*La tesi della ricorrente si muove all'interno delle categorie tradizionali di responsabilità, mentre il decreto legislativo n. 231/2001, che ha attuato parzialmente la delega prevista dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa propria dell'ente, allorquando è stato commesso un reato (tra quelli espressamente elencati nella sezione III del D.Lgs) da un soggetto che riveste una posizione apicale nell'interesse o vantaggio della società (all'art. 5.1 lett. a), sul presupposto che – come efficacemente è stato rilevato in dottrina – il fatto-reato commesso da un soggetto che agisca per la società è fatto della società, di cui essa deve rispondere.*

In forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Costituzione.

La sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussiste l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest'ultimo non risponde allorquando il fatto è commesso dal singolo 'nell'interesse esclusivo proprio o di terzi' (art. 5.2), non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione...

...Originano da questi assunti le inversioni dell'onere della prova e le previsioni probatorie di cui all'art. 6 del D.Lgs. e, specificamente, la necessità che l'ente fornisca innanzi tutto 'la prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine" (art. 6 lett. a D.Lgs. cit.)...

...La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella 'rimproverabilità' di cui alla relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.

In tale concetto di 'rimproverabilità' è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi dell'art. 1.2 D.Lgs. cit., adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati...

In conclusione, dall'esame del D.Lgs n. 231/01 e particolarmente dagli artt. 5 e 6, ***scaturisce il principio di diritto secondo cui l'ente che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato...commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 5.2 D.Lgs. cit."***

Nel caso di specie il richiesto "modello di organizzazione e di gestione" idoneo a "prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi", cioè il reato di cui

all'art. 589 2° comma c.p., non era stato da THYSSEN KRUPP AST s.p.a. neppure adottato al 6/12/2007.

Il dato è incontestabile in quanto emerge documentalmente: solo durante il Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007 (v.) erano state approvate le modifiche del preesistente "modello organizzativo" aggiungendovi le parti relative proprio all'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

La difesa sostiene che il "modello organizzativo" esisteva di fatto perché la sua elaborazione, iniziatasi già nel mese di agosto 2007, era terminata alla riunione del 30/10/2007, durante la quale il "modello" aveva assunto gli stessi contenuto e forma poi approvati dal C.d.A. il successivo 21/12/2007; inoltre, sempre secondo la difesa, tale "modello" era già stato divulgato all'interno dell'azienda ed era già stato attuato, considerato che alla riunione del 30/10/2007 aveva partecipato anche l'avv. DELLA VOLPE, membro dell'organismo di vigilanza (v. lettera b, 1° comma citato art. 6).

Anche seguendo sull'argomento il c.d. "principio di effettività" e, quindi, superando in tale prospettiva il dato formale della non avvenuta adozione del "modello" da parte dell'organo competente, in epoca precedente rispetto al verificarsi del reato, la Corte deve osservare che gli elementi emersi in dibattimento escludono che tale "modello" sia stato divulgato ed, ancor meno, sia stato attuato prima del 6/12/2007. Infatti, come apprendiamo dal teste ADEANTE Paolo (dalla fine del 2006 ed in allora segretario del Consiglio di Amministrazione di TK AST, v. udienza 26/3/2010), se è vero che il testo approvato il 21/12/2007 corrispondeva a quello redatto nella riunione del 30/10/2007, solo con la delibera del C.d.A. del 21/12/2007 ai due precedenti membri dell'organismo di vigilanza (DELLA VOLPE e RADEMACHER) era stato affiancato – proprio per la competenza in materia antinfortunistica – l'ing. CAMPONI (v. infra); tanto che lo stesso teste ADEANTE, alla precisa domanda della difesa, onestamente risponde: "non so se il modello organizzativo per l'omicidio colposo fosse già stato efficacemente attuato". E che, prima del 21/12/2007, non vi fosse ancora stata alcuna "attuazione" del "modello" lo conferma proprio il teste CAMPONI Fernando (responsabile ecologia, ambiente, sicurezza dal 2003, a Terni; v. udienza 26/3/2010) che riferisce: "...sono entrato a far parte dell'organismo di vigilanza nel dicembre 2007 o gennaio 2008...dal punto di vista OPERATIVO, abbiamo cominciato a fare audizioni, ispezione...nei PRIMI MESI DEL 2008, in materia di sicurezza sul lavoro".

Sul punto, non appare necessario aggiungere altro; la Corte ritiene inoltre che, in questa parte, non rilevi procedere ad esaminare nel merito il "modello organizzativo" la cui adozione formale e la cui attuazione è certamente successiva al verificarsi del reato per cui si procede.

Si deve ancora dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai difensori con riguardo alla "presunzione di colpevolezza", emergente dagli articoli 5, 6 e 7 del citato D.Lgs.; con riguardo alla "indeterminatezza" dei "modelli" prescritti, emergente dagli articoli 6 e 7. Entrambe le questioni presuppongono la natura sostanzialmente "penale" della responsabilità dell'ente, che la Corte ha già avuto modo di escludere.

La Pubblica Accusa contesta alla persona giuridica THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione (Jurgen FECHTER): "*l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 ed il 30 dicembre 2007 da PUCCI Marco, PRIEGNITZ Gerald, MORONI Daniele, SALERNO Raffaele, CAFUERI Cosimo, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell'interesse e a vantaggio della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.*".
La Corte deve osservare la forma estremamente succinta del riportato capo di incolpazione; nondimeno, non ravvisa alcun profilo di nullità, cui hanno accennato i difensori della persona giuridica peraltro solo nel corso della loro discussione finale, osservando l'indubbia comprensibilità ed effettiva comprensione della contestazione, tanto che gli stessi difensori hanno svolto una interessante ed approfondita discussione anche nel merito, confutando il rimprovero rivolto dalla Procura della Repubblica nei confronti della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (v., in particolare udienza del 25/1/2011).
Come si è già sopra indicato, è applicabile al caso di specie il 1° comma del citato articolo 25 septies; perché, come abbiamo diffusamente esposto, il reato di cui all'art. 589 c.p. è stato qui commesso anche dai datori di lavoro PRIEGNITZ e PUCCI (v. capitolo 13) e non solo, in generale, con violazione delle norme antinfortunistiche, ma specificamente con violazione anche dell'art. 4 D.Lgs n. 626/94, quindi dell'obbligo inerente la valutazione del rischio ed il relativo documento (v. capitolo 9).

E' interessante qui ricordare l'insegnamento della Suprema Corte anche in materia di sanzioni (v. sentenza, citata, n. 26654/08): "*Il sistema sanzionatorio proposto dal D.Lgs n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale – per così dire – 'nucleare', incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è 'sfaccettato', legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva.*

La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza.

...L'art. 9/1° lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto ed i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19/1°, che testualmente recita: 'Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato...'. Il secondo comma di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame.

...Quanto al profitto, oggetto della misura ablativa, osserva la Corte che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della relativa nozione né tanto meno una specificazione del tipo di 'profitto lordo' o 'profitto netto'...il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un'ampia 'latitudine semantica' da colmare in via interpretativa.

...La vigente normativa italiana...utilizzando un lessico che sotto il profilo semantico lascia ampi spazi, affida all'interprete il compito d'individuare, nell'ambito del complessivo sistema, il contenuto e la portata dell'oggetto della confisca.

Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.

La confisca del profitto di cui all'art. 19 D.Lgs n. 231/01, concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise. Il crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del 'profitto netto' finirebbe per riversare sullo Stato, come incisivamente è stato osservato, il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica.".

La difesa ha sollevato anche sulle sanzioni una questione di illegittimità costituzionale: affermando l'irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 231/2001, che emergerebbe in particolare confrontando le sanzioni più contenute nei confronti dell'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia un grave delitto doloso – come, per esempio, la previsione dell'art. 25, per le ipotesi di concussione e di corruzione – a fronte di sanzioni più gravi per l'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia invece di natura (solo) colposa, come nel caso di specie secondo la previsione dell'art. 25 septies. La Corte deve qui ribadire, come già esposto, che le sanzioni non sono di natura penale; aggiungendo che proprio il criterio seguito dal legislatore nel determinare le sanzioni a carico dell'ente ne disvelano la diversa natura e, in forza di questa, l'intrinseca "ragionevolezza" nel parametrarle diversamente rispetto alle pene previste per la persona fisica. Se infatti per quest'ultima l'elemento soggettivo doloso è intrinsecamente più grave e quindi prevede pene più severe, la diversità della responsabilità dell'ente rimane indifferente all'elemento soggettivo della persona fisica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell'ente quando, pur trattandosi di reato colposo, esso – come nel caso dell'art. 25 septies – riguardi la normale, quotidiana attività dello stesso ente, sia quindi – come si è già sopra accennato – "logicamente" collegato alla sua organizzazione e gestione, come senz'altro è il rispetto della normativa antinfortunistica, con la conseguente tutela dell'incolumità delle persone che in quell'ente prestano la loro attività lavorativa.
La Corte ritiene quindi manifestamente infondata anche questa proposta eccezione di illegittimità costituzionale.

Venendo all'applicazione delle sanzioni, si deve ricordare che l'indicazione di "1.000 quote" di cui all'art. 25 septies consente al Giudice di comminare una sanzione pecuniaria variabile in un ampio spettro che parte da un minimo di € 258.000,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 (v., secondo l'art. 10 l'importo di una quota va da un minimo di € 248,00 ad un massimo di € 1.549,00).

I parametri in base ai quali la sanzione pecuniaria deve essere commisurata si trovano all'art. 11; il legislatore ha già determinato, come si è indicato, la sanzione pecuniaria nel caso di cui all'art. 589 2° comma c.p. nel massimo di mille quote; si deve osservare che, anche senza tale previsione legislativa, la gravità del caso di specie, in cui hanno trovato la morte sette lavoratori, avrebbe comportato univocamente la stessa commisurazione; al secondo comma del citato articolo 11, per la determinazione dell'importo della quota, si prescrive che sia fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente **allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione**"; come più volte ricordato, nel caso di specie l'ente THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. è parte di una multinazionale tra le principali del mondo; la Corte ritiene quindi congruo, allo scopo indicato dal legislatore, determinare la sanzione pecuniaria in € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro).

La difesa chiede l'applicazione delle riduzioni di tale sanzione secondo il disposto del secondo e terzo comma dell'art. 12 D.Lgs citato.

Certamente spetta all'ente la riduzione secondo la lettera a) del 2° comma dell'art. 12: "*l'ente ha risarcito integralmente il danno*"; si tratta – come appare evidente e come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 36083/09 – di un'attenuante del tutto analoga a quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Abbiamo già ricordato come risulti documentalmente avvenuto, prima dell'apertura del presente dibattimento, il risarcimento agli stretti familiari delle vittime.

Questo secondo comma prevede una riduzione da un terzo alla metà; la Corte ritiene congruo operare la riduzione di un terzo: se è vero infatti che il risarcimento è stato ingente – non si intende complessivamente, bensì con riguardo a ciascuna famiglia dei sette lavoratori – nondimeno la gravità complessiva, anche sotto il profilo della responsabilità organizzativa e gestionale dell'ente, è tale da non permettere una più ampia riduzione.

Così la sanzione pecuniaria deve essere definitivamente determinata in € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Infatti la Corte ritiene che non si possa applicare il terzo comma dell'art. 12, che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria nel caso concorra, oltre al

sopra ritenuto risarcimento del danno, anche la circostanza che, prima dell'apertura del dibattimento, sia stato adottato e reso operativo "un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi".
Sotto questo profilo – sanzionatorio – la Corte deve quindi accertare, in questo caso temporalmente sino all'apertura del presente dibattimento (febbraio 2009), se il "modello organizzativo" fosse stato adottato, fosse stato reso operativo e fosse idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.
Ebbene, anche sotto questo profilo non appare necessario che la Corte esamini ex professo il modello organizzativo adottato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007, verificandone l'idoneità a prevenire reati di cui all'art. 589 2° comma c.p.; perché la Corte ritiene che, in ogni caso, tale "modello" non fosse stato, nell'arco temporale dall'evento all'apertura del presente dibattimento, efficacemente attuato. Il motivo emerge dalle dichiarazioni del già citato ing. CAMPONI e testimonia come, purtroppo, nonostante la tragedia avvenuta il 6 dicembre 2007, i vertici di THYSSEN KRUPP AST s.p.a. continuassero ad occuparsi con superficialità e scarsa attenzione della sicurezza sul lavoro. Quanto affermato emerge proprio dalla nomina, quale membro dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b), organismo di vigilanza che, secondo la legge, deve essere "dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo", allo scopo di implementare tale organismo con un membro "competente" in materia antinfortunistica, dello stesso ing. CAMPONI: senza neppure preoccuparsi – per questo la Corte si permette di indicare tale scelta come "superficiale e poco attenta" – del fatto, evidente, che il membro deputato ad efficacemente vigilare sull'adozione del "modello" in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza, l'ing. CAMPONI, come membro dell'organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato.
La circostanza emerge senza possibilità di equivoco dalla testimonianza dell'ing. Fernando CAMPONI (v. udienza 26/3/2010): "Io sono attualmente (e dal 2003, n.d.e.) responsabile dell'ente denominato Ecologia, Ambiente e Sicurezza...il mio ufficio ha due settori. Una parte si occupa di ambiente e una parte di sicurezza...per quanto riguarda la parte sicurezza, c'è la RSTP alle mie dipendenze con i tecnici ASTP che si occupano di sicurezza..."; a precisa domanda del Pubblico Ministero, sul fatto che egli dovesse "vigilare anche su se stesso" l'ing. CAMPONI risponde: "...io...le confesso...che ho avuto qualche dubbio su questo...visto che siamo in Italia. Conflitto di interessi è una

locuzione che va di moda. Però ecco ne ho parlato con il nostro legale...ne parlai con l'avv. DELLA VOLPE...Lui mi ha detto che la mia presenza all'interno dell'organismo di vigilanza aveva un po' il compito di fluidificare, di fare un po' diciamo da tramite...io faccio ancora parte, sì (dell'organismo di vigilanza, n.d.e.)".

Quindi l'ing. CAMPONI, dirigente responsabile del settore sicurezza sul lavoro, entra a far parte dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 lettera b) nel dicembre 2007, proprio per la sua competenza in materia di sicurezza e, nonostante i fondati dubbi, da lui stesso sollevati, sulla sua contraddittoria funzione di controllore e di controllato, vi permane certamente oltre la dichiarazione di apertura del presente dibattimento (febbraio 2009), quantomeno sino alla data in cui ha reso la sua testimonianza (26/3/2010).

La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, tanto meno in modo efficace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, secondo il citato art. 6, di "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*": non è necessario spendere ulteriori parole sulla "autonomia" del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato.

L'art. 25 septies, come si è sopra indicato, prevede nell'ipotesi del primo comma, corrispondente al caso di specie, anche l'applicazione delle sanzioni interdittive "di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno"; l'art. 9 comma 2 elenca le seguenti sanzioni interdittive: "*a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi*".

Secondo il successivo articolo 13 le sanzioni interdittive "*si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste*": e l'art. 25 septies lo prevede; ma purchè ricorra – anche - almeno una delle condizioni indicate nello stesso articolo 13. Nel caso di specie, non ricorre la lettera b); ricorre invece, ad avviso della Corte, la lettera a) che recita: "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze*

organizzative". Allora, il fatto che a commettere il reato siano stati soggetti in posizione apicale - PRIEGNITZ e PUCCI – oltre che sottoposti agevolati da gravi carenze organizzative – MORONI, SALERNO e CAFUERI - è già stato affermato e non necessita di ulteriori precisazioni; il fatto che l'ente abbia tratto da tale reato – come si è sopra indicato, dalla condotta omissiva che ha causato tale reato – un profitto di rilevante entità è stato già sopra accennato, riferendosi all'indubbio "vantaggio" – corrispondente ad un "rilevante profitto" che THYSSEN KRUPP AST s.p.a. ha tratto dall'avere risparmiato le somme necessarie per effettuare, nello stabilimento di Torino, gli indispensabili ed obbligatori interventi di "fire prevention", oltre che dall'avere continuato la produzione nello stesso stabilimento, con l'utile che ne è conseguito. Si deve qui richiamare l'analisi sulla natura di tale "profitto" emergente dalla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione, in particolare laddove afferma che: "*Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico*".

Aggiungendo alcune considerazioni tanto ovvie quanto, forse, necessarie: che tale profitto, nel caso di specie, del reato colposo di cui all'art. 589 2° comma c.p., non deve certo essere collegato all'evento bensì alla condotta che lo ha causato (e v. anche sopra); che la determinazione, in concreto, di tale profitto, poteva essere agevolmente indicata dalla THYSSEN KRUPP AST s.p.a., mettendo a disposizione pari somma come previsto dalla lettera c) dell'art. 17 (v. infra); che, in mancanza di tale determinazione, di nessun rilievo appare una consulenza tecnica affidata ad un prestigioso professionista esterno; che, in mancanza di tale determinazione, la Corte non può che attestarsi sul profitto "minimo", corrispondente alla somma indicata per la – prima e non definitiva – messa in sicurezza della linea 5 dello stabilimento di Torino, pari ad € 800.000,00 (v. sopra, vari capitoli), non disponendo di sufficienti dati per indicare anche quanto THYSSEN KRUPP AST s.p.a. abbia guadagnato continuando la produzione nello stabilimento di Torino.

La somma così determinata di ottocentomila euro può ritenersi di "rilevante entità"? Se fosse valutata in relazione alla grandezza economica di THYSSEN KRUPP AST s.p.a. si potrebbe anche rispondere di no; ma la Corte ritiene che tale valutazione debba essere riferita a criteri oggettivi generali, così da non privilegiare l'ente che abbia maggiori disponibilità economiche, rispetto all'ente dotato di minori risorse. La risposta deve pertanto essere positiva.

I difensori chiedono che non sia applicata a THYSSEN KRUPP AST alcuna sanzione interdittiva in forza dell'appena citato articolo 17; la Corte osserva che tale articolo esclude appunto l'applicazione delle sanzioni interdittive nel caso che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (nel nostro caso, come si è indicato, febbraio 2009), concorrano tutte e tre le condizioni indicate nello stesso articolo; nel caso di specie, ricorre solo la prima condizione, di cui alla lettera a) che riguarda l'integrale risarcimento del danno (v.); non ricorre né la condizione di cui alla lettera b) che riguarda di nuovo l'adozione e l'attuazione del "modello" organizzativo idoneo (v. subito sopra), né la condizione di cui alla lettera c), che riguarda la messa a disposizione, da parte dell'ente, del "*profitto conseguito ai fini della confisca*".

Ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per l'applicazione, nel caso di specie, alla THYSSEN KRUPP AST s.p.a., anche delle sanzioni interdittive.

La Corte è ben consapevole della importanza e della delicatezza di tali sanzioni, che possono pesantemente incidere su di una realtà produttiva di grandi dimensioni e nella quale lavorano migliaia di persone; d'altro canto, oltre ad essere l'applicazione anche di tali sanzioni imposta dalla legge, come appena esposto, non vi è dubbio che proprio all'ente e proprio nel caso di specie si debbano fondatamente rimproverare gravi carenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza sul lavoro, causalmente collegate all'evento; oltre, come si è subito sopra esposto, ad una mancanza di attenzione a tale materia che è perdurata anche dopo il tragico evento.

Appare congruo quindi applicare a THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., esaminato l'art. 14 citato D.Lgs., la sanzione interdittiva di cui alla lettera d) (nel dispositivo è erroneamente indicata la lettera a) dell'art. 9, consistente nella sua esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi sei; oltre alla sanzione interdittiva di cui alla lettera e) stesso articolo, del divieto di pubblicizzare beni o servizi sempre per la durata di mesi sei.

Ai sensi dell'art. 19, richiamando quanto già sopra esposto, si deve confiscare la somma di € 800.000,00 (ottocentomila euro).

Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 213/2001 appare altresì congruo disporre, ricorrendone il presupposto, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta, sui principali quotidiani a diffusione nazionale: "LA STAMPA", "IL CORRIERE DELLA SERA", "LA REPUBBLICA", oltre a disporre

l'affissione, sempre per estratto, nel comune di Terni, in cui THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. ha la principale sede italiana.

19. Le parti civili.

19.1 Introduzione

La materia della costituzione nel processo penale di soggetti "danneggiati" dal reato e la materia dell'esistenza e del risarcimento del danno (in particolare del danno "non patrimoniale") derivante da reato hanno conosciuto, in quest'ultimo decennio, una rielaborazione giurisprudenziale, anche e soprattutto ad opera della Corte di Cassazione civile e penale, che ha comportato una loro effettiva trasformazione, nei principi di diritto enucleati e relativi alla legittimazione, alla individuazione della lesione (profilo dell'an), così come alle indicazioni per la concreta determinazione (profilo del quantum).
La Corte svolgerà qui un paragrafo introduttivo della materia, rivolto alle questioni rilevanti nel presente processo, seguendo il più recente insegnamento della Suprema Corte, con una breve premessa:
-tutte le parti civili si sono costituite (sulla ammissibilità interamente richiamando le ordinanze emesse, v.) nel presente dibattimento quali persone fisiche ovvero giuridiche, ovvero associazioni ed enti collettivi, danneggiate da tutti o da alcuni dei reati oggetto di accertamento nel presente dibattimento, per ottenere il ristoro del danno patrimoniale (in alcuni casi) e non patrimoniale (in tutti i casi), assumendo di averlo subito in conseguenza degli stessi reati, quindi ai sensi degli articoli 185, 2° comma, c.p., 74 c.p.p., 2059 c.c. Si tratta quindi, nella prospettazione, di "soggetti" ai quali "il reato ha recato danno", come indica il citato art. 74 c.p.p.; la stessa dizione della norma – "soggetto" – permette di ricomprendere, nella categoria dei "danneggiati", la persona fisica così come la persona giuridica e, in generale, gli "enti collettivi": in questa direzione, anche dopo la modifica, ormai ultraventennale, dello stesso articolo, si è sviluppata la giurisprudenza sul punto. Si deve aggiungere come, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. in ultimo sentenza penale n. 22558/2010) le disposizioni dell'art. 91 e segg. c.p.p. non esauriscono le possibilità di tutela che l'ordinamento riconosce agli enti esponenziali, bensì: "*gli articoli richiamati prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti ed associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di una modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito*

dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p.; ciò è confermato dalla disposizione dell'art. 212 disp. att. c.p.p. il cui senso è quello di ricondurre la possibilità di costituzione di parte civile, eventualmente consentita da disposizioni previgenti, al rispetto dei limiti di cui al predetto art. 74. Né può diversamente ritenersi a seguito della espressa previsione contenuta nell'art. 61 del D.L.vo n. 81 del 2008 che attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, trattandosi di una previsione che non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui anche i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito.";

-che l'avvenuto accertamento, nel presente dibattimento e secondo la motivazione sopra esposta, della sussistenza dei reati e della responsabilità penale, dolosa o colposa, in capo alle persone fisiche imputate, rappresenta il primo indispensabile presupposto dal quale partire per verificare l'esistenza della lesione affermata da ciascuna parte civile quale conseguenza del o dei reati e se da tale lesione derivino, in concreto, dei danni patrimoniali o non patrimoniali; attenendosi alle domande proposte;

-che l'ampia istruttoria dibattimentale, orale e documentale, ha permesso alla Corte non solo di accertare, nei singoli casi che verranno infra indicati, l'esistenza di un danno ingiusto, ma anche di provvedere, salvo alcune eccezioni, alla liquidazione.

Con riferimento alla liquidazione del o dei danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, per ciascuna parte civile che ne ha diritto, si deve ricordare:

-che si tratta di debito di valore per entrambe le categorie di danno; la concreta liquidazione, nel caso di specie, è stata dalla Corte attualizzata al momento della sentenza, cosicchè è dalla data del dispositivo che decorrono, sulle somme indicate, i soli interessi legali;

-che il danno patrimoniale soggiace all'onere della prova non solo, come quello non patrimoniale, sotto il profilo dell'esistenza, bensì anche sotto quello della sua determinazione, salva la dimostrazione dell'impossibilità di provare il suo preciso ammontare (v. art. 1226 c.c.);

-che invece il danno non patrimoniale (su cui v. anche infra), che ricomprende ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona (fisica, giuridica, ente collettivo e v. infra) non suscettibile direttamente di valutazione economica, proprio per questa sua natura deve essere liquidato

equitativamente dal Giudice, indicando a grandi linee i criteri seguiti e servendosi, quando possibile, di parametri generalmente riconosciuti (recentemente la Suprema Corte ha indicato per la liquidazione del danno "biologico" e morale e del solo danno morale da lesione parentale la opportunità di avvalersi delle c.d. "tabelle" utilizzate dal Tribunale di Milano; tabelle seguite anche, ormai costantemente, dal Tribunale di Torino, v. anche infra).

La Corte sottolinea inoltre che, per determinare il quantum del risarcimento, è indispensabile riferirsi anche alla gravità del reato che ha causato la lesione sofferta: con la conseguenza che, non potendo qui la Corte riesporre per ogni persona fisica o giuridica le considerazioni inerenti ciascun reato e che costituiscono la precedente parte motiva, deve qui limitarsi a richiamarle integralmente, solo affermando, in questa sede e senza doverlo infra ripetere volta per volta, che tutti i reati sono caratterizzati da estrema gravità, come accertato ed esposto nella precedente motivazione.

La Corte osserva che la posizione e la richiesta delle varie parti civili costituite (in totale n. 52) possono essere esaminate, considerata l'analogia delle loro posizioni, secondo una serie di "raggruppamenti" come di seguito individuati:

1)gli Enti Pubblici Territoriali: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino; le Associazioni: FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FLMU Uniti-CUB, Medicina Democratica;

2)alcuni dipendenti (n. 9) THYSSEN KRUPP AST che lavoravano nello stabilimento di Torino, presenti nella notte del 6/12/2007 e che affermano di avere subito un danno non patrimoniale dal reato sub C) e sub E): CHIARITO Giovanni, TRE RE Gaspare, CALDARELLA Fabio Domenico, SIMONETTA Fabio, RUNCI Pietro, BARBETTA Piero, PAPPALARDO Salvatore, PIGNALOSA Giovanni, DI FIORE Roberto; oltre che, solo i primi 7, patrimoniale;

3)gli stessi dipendenti appena indicati, insieme ad altri (n. 28): BOCCUZZI Antonio, ANDREATTA Giuseppe, ALFIERI Salvatore, ZANNINO Aldo Edoardo, VIRDIS Andrea, VIRDIS Renato, PUSCEDDU Mirko, PARISI Bruno, BERHU Ghermay, ACQUAVIVA Francesco, PATANE' Giuseppe, LEDDA Gian Luca, LORENTI Rocco, D'ANTINO Michele, ALESSI Sandro, BILARDI Salvatore, DONADIO Gianluca, NILO Michele, MARTINI Joseph, ARGENTINO Ciro, MORESE Giuseppe, COPPOLA Vincenzo, RUSSO Giuseppe, GERARDI Luigi, ADAMO Peter Ilario, ALFIERI Luca, GRECO Pietro, LOCCISANO Pietro Giorgio),

tutti lavoratori dello stabilimento di Torino, che affermano di avere subito un danno non patrimoniale direttamente conseguente al reato sub A);
4)alcuni parenti e affini delle vittime che chiedono il risarcimento del danno da lesione parentale (n. 7): GATTUSO Sergio, MURDOCCO Domenico, MURDOCCO Savina, MURDOCCO Ester, PISANO Giovanna, PRIOLO Rosario, TESSARIN Luca.

Ciò premesso, si deve in linea generale, per chiarire i principi di diritto che saranno qui seguiti secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, riportare ampi stralci della recente sentenza già sopra citata (n. 22558/2010), che espone, con chiarezza e completezza, l'attuale posizione della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ripercorrendo l'iter dell'ampia rielaborazione cui si è già accennato sopra: "*Venendo al tema di fondo posto dai ricorsi degli imputati, la questione della legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale promosso per un reato che si concreta nell'essere stata cagionata la morte o lesioni personali ad un lavoratore subordinato con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si inquadra nel più generale tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e della azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo.*
Si tratta di una questione delicata e a lungo dibattuta, riguardo alla quale appare opportuno un breve inquadramento sistematico ed il richiamo dei passaggi fondamentali che hanno segnato l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, senza peraltro pretesa di completezza alcuna, certamente non possibile nei limiti della presente decisione e attesa la complessità della materia.
Riferimento fondamentale in materia è l'art. 74 del codice di rito vigente, a norma del quale 'l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile'. La norma è sostanzialmente conforme alla disciplina precedente, rispetto alla quale il termine persona è stato però sostituito con quello di 'soggetto' per chiarire che sono legittimate non solo le persone fisiche e giuridiche ma anche soggetti non personificati, come appunto è il caso che qui interessa, avendo il sindacato natura giuridica di associazione non riconosciuta.

La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (legitimatio ad causam) si risolve dunque nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno ingiusto).

Per lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, ha affermato, almeno in prevalenza, principi assai restrittivi in materia che possono ricondursi alla necessità che il danno consista nella lesione di un diritto soggettivo e sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (v. in particolare S.U. civili 8/5/1978 n. 2207; S.U. penali 21/4/1979 n. 5519 e S.U. penali 21/5/1988 n. 3).

In particolare in questa ultima sentenza, premesso che l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno è unica, sia che venga esercitata proponendo la relativa domanda al giudice civile, sia che venga proposta in sede penale e che identici sono i presupposti e le condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda, è stato chiarito che la legittimazione alla costituzione di parte civile corrisponde alla titolarità del diritto fatto valere con l'azione proposta e che il danno per essere risarcibile deve essere ingiusto, ribadendosi che danno ingiusto è quello che deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo; si è esclusa la legittimazione a costituirsi del consiglio di fabbrica....

La sentenza ha approfondito il tema degli interessi collettivi e pur riconoscendo che anche tali interessi, definiti collettivi in quanto riferibili appunto ad una collettività indeterminata di soggetti impersonalmente ritenuti portatori degli interessi stessi, possono essere tutelati in modo diretto ed immediato dall'ordinamento giuridico così da assurgere a diritti (e che il danno risarcibile può essere sia patrimoniale che non patrimoniale), ha precisato che l'interesse collettivo assurge a diritto solo quando è individuato da una norma c.d. di protezione che dà giuridico rilievo all'interesse stesso con riferimento ad una collettività determinata, caratterizzata dalla comunanza degli interessi in questione. Facendo assurgere la collettività stessa a soggetto di diritto. Ha poi individuato nel potere di diretto controllo sull'osservanza della normativa di protezione dei lavoratori e di autonoma promozione di attività di studio e ricerca al riguardo l'interesse direttamente protetto dall'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori in capo alla collettività dei lavoratori di ciascuna azienda (nella specie si discuteva della costituzione di parte civile del Consiglio di fabbrica), escludendo che il fatto illecito contestato, l'avere gli imputati cagionato lesioni colpose a un dipendente, potesse ritenersi lesivo del diritto individuato dall'art.

9. Allorché, a causa dell'inosservanza di una norma di prevenzione, si verifichi una lesione della salute di un lavoratore, un tale fatto, di per sé, secondo le Sezioni Unite, non implica la violazione del diritto conferito alla collettività dei lavoratori dall'art. 9; implica la violazione del diritto alla salute del lavoratore, il quale soltanto ha titolo per pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante la inosservanza della norma di prevenzione, ha cagionato la lesione.

La necessità della diretta ed immediata consequenzialità tra reato e danno (ancorata allo specifico requisito previsto dall'art. 1223 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento contrattuale) è stata però successivamente abbandonata dalla giurisprudenza di questa Corte, via via che si evidenziava la natura plurioffensiva dell'illecito penale e si affermava la possibilità di ritenere risarcibili anche danni che nella norma penale trovano solo una protezione mediata, non costituendo gli stessi oggetto specifico della tutela dalla stessa prevista. E' ormai pacificamente ritenuto (da ultimo sez. I 8/11/2007 n. 4060; sez. I 2/3/2005 n. 13408; sez. III 12/7/2004 n. 36059) che il danneggiato dal reato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. E anche la dottrina ha affermato che la locuzione 'danno immediato e diretto' esprime semplicemente l'esigenza dell'ordinamento dell'ordinario nesso di causalità tra reato e danno, richiedendo uno stretto collegamento del danno con gli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice al fine di evitare che vengano esercitate in sede penale azioni civili solo occasionalmente connesse al reato per cui si procede.

Requisito centrale del danno risarcibile è dunque diventato quello posto dall'art. 2043 c.c. del 'danno ingiusto'.

Tradizionalmente, e lo si è già sopra ricordato, l'ingiustizia del danno è stato identificato nella lesione di un diritto soggettivo.

Si è avuto, però, negli ultimi anni, un fenomeno notevolmente ampliativo dell'area del danno risarcibile, che sulla spinta di una moderna e più attenta dottrina ha visto una sensibile giurisprudenza civile ed anche penale riconoscere la azionabilità di situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla lesione di interessi particolari non strettamente riconducibili al diritto soggettivo.

Si possono ricordare, in sede civile, la risarcibilità del danno conseguente alla lesione da parte di un terzo di un diritto di credito (c.d. tutela aquiliana del credito); il riconoscimento di posizioni giuridiche, quali il c.d. diritto all'integrità del patrimonio e il c.d. diritto alla libera determinazione negoziale che, pur non avendone la consistenza, venivano elevate al rango di diritto soggettivo; il

riconoscimento del danno da perdita di chance e quello da lesione di legittime aspettative nell'ambito dei rapporti familiari ed anche al di fuori di essi con riferimento alla famiglia di fatto. Particolarmente significative, nella prospettiva evolutiva qui evidenziata, sono state le sentenze delle sez. un. n. 500 e 501 del 1999, che hanno riconosciuto la risarcibilità, in precedenza sempre negata, del danno provocato dalla lesione dell'interesse legittimo e che, come si ricava dalla semplice lettura di una delle massime estratte, contengono affermazioni di principio di carattere generale che vanno al di là della soluzione dello specifico caso considerato, essendosi ritenuto che: 'La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giutificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione...'

Tali affermazioni, in una con quella parimenti contenuta nella sentenza secondo cui 'l'art. 2043 c.c....racchiude in sé una clausola generale di responsabilità', hanno indotto alcuni autori ad affermare che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno inferto 'non iure' e lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè l'ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, ha attribuito rilevanza; con esclusione soltanto degli interessi di mero fatto e delle aspettative semplici, prive di rilevanza giuridica.

Si tratta di una prospettiva di larga apertura, particolarmente significativa per la questione che qui interessa, che si salda con un'altra affermazione rinvenibile nella giurisprudenza della Corte che con sentenza della I sezione civile n. 1540 del 11/2/1995, per la verità rimasta isolata, aveva affermato che per i danni prodotti da reato il requisito dell'ingiustizia è 'in re ipsa' e non ha, quindi, bisogno di essere collegato alla violazione di un diritto soggettivo, giustificandosi tale affermazione proprio in relazione alla particolare fonte dell'obbligazione

risarcitoria rappresentata da quei comportamenti che qualificandoli appunto come reato l'ordinamento dimostra di volere reprimere più severamente.

Anche sotto altri profili la giurisprudenza civile ha avuto notevoli effetti riflessi sulla estensione della possibilità di partecipare al giudizio penale, costituendosi parte civile, di enti e associazioni. Ci si riferisce, da un lato, all'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale e, dall'altro, al riconoscimento del diritto al risarcimento di tale danno in favore degli enti collettivi.

Sono note le sentenze della III sezione civile di questa Corte del 31/5/2003 n. 8828 e 8827 che hanno interpretato l'art. 2059 cod. civ. nel senso che 'il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona', non potendo valere la limitazione di cui all'art. 2059 (di risarcibilità del danno non patrimoniale solo se derivante da reato) laddove la lesione ha riguardo a valori della persona costituzionalmente garantiti ed in particolare i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione. E' evidente, ed è stato sottolineato da attenti commentatori, che tale autorevole presa di posizione ha influenza sulla giurisprudenza penale sotto il profilo delle ampliate possibilità di costituirsi nel giudizio penale invocando il risarcimento di danni non patrimoniali diversi dal danno morale soggettivo, in precedenza unicamente qualificato quale danno non patrimoniale.

Come pure è stato sottolineato che l'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale riparabile al di là della categoria del danno morale soggettivo, ha comportato un ampliamento del diritto al risarcimento del danno in favore degli enti collettivi, ora pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza non solo nei casi di 'non ragionevole durata del procedimento' di cui alla c.d. legge Pinto, ma anche con affermazioni di ampio respiro, come nel caso della sentenza della III sez. n. 12929 del 4/6/2007, secondo cui: 'Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che

ricoprano le distinte funzioni degli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.'

Affermazioni che trovano riscontro nella giurisprudenza penale della Corte, essendosi testualmente affermato (sez. VI, 5/12/2003 n. 21677) che la risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile anche a favore di un ente pubblico e che (sez. I, 8/11/2007 n. 4060) i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa..."

La Corte di Cassazione espone qui il caso – non paragonabile al nostro – dello sterminio della popolazione di Sant'Anna di Stazzema; interessa invece sottolineare quanto affermato più in generale dalla citata sentenza n. 4060/07 e cioè che quel fatto aveva "*provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva...una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile*".

Continua la sentenza n. 22558/2010: "*E con specifico riguardo alla giurisprudenza penale, non può stupire che, nel quadro sopra delineato di vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive, si sia sviluppato un orientamento, nel tempo, via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi.*

Particolarmente significativo e foriero di notevoli aperture è il principio affermato dalla VI sezione penale con sentenza del 1/6/1989 n. 59 secondo cui 'Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non

patrimoniale dal reato'. La Corte, con queste ed altre coeve, lucide ed approfondite decisioni dello stesso tenore, ha osservato come non diversamente da quanto avviene per il territorio, oggetto di un rapporto di integrazione con il Comune che giustifica l'assunzione da parte dell'ente degli interessi che sul territorio stesso incidono, vi sono gruppi o collettività che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale, essenziale della propria esistenza, di talché l'interesse stesso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto la consistenza di diritto soggettivo. Sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, questa Corte ha non soltanto ribadito la (peraltro già riconosciuta sez. un. civili n. 2207 del 1978; sez. un. penali n. 3 del 1998) tutelabilità degli interessi collettivi, ma ha affermato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi è portatore deriva non necessariamente dalla c.d. norma di protezione (dalla sentenza n. 3 1998, come si è visto, ritenuta necessaria), ma può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell'ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione.

Questa impostazione ha trovato seguito nella giurisprudenza della Corte non soltanto con riferimento a casi analoghi, essendosi anche di recente confermata la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione (sentenza del 6/2/1008 n. 22144), ma altresì in relazione a situazioni diversificate come quella della ribadita legittimazione delle associazioni ecologiste (sez. III 5/4/2002 n. 22539; sez. III 21/10/2004 n. 46746; sez. II 21/5/2008 n. 35393), quella della Federazione Pirateria Audiovisiva (FEPAV) in procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 173 ter della legge n. 633 del 1941 sulla tutela del diritto d'autore; del Sindacato unitario lavoratori di Polizia (SIULP) di appartenenza della vittima di reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro (sez. III 7/2/2008 n. 12738); del Sindaco per reato sessuale commesso nel territorio comunale; del Tribunale del malato in procedimento per reato colposo derivante da colpa medica (sez. V 17/2/1004 n. 13898).

In tutti questi casi il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato motivato ritenendo che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione

una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti.

Con specifico riferimento alla legittimazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per i reati che costituiscono violazione della integrità fisica dei lavoratori, non si riscontrano decisioni recenti di questa Corte, la cui giurisprudenza è pertanto ferma alla più volte richiamata sentenza Iori del 1988 e ad altra decisione di qualche anno successiva (sez. IV 16/7/1993 n. 10048).

La sentenza Iori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione dell'art. 9 dello stesso Statuto; ne aveva però negato la sussistenza nel caso di specie per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tale diritto.

La sentenza Arienti (sez. IV 16/7/1993 n. 10048) ha riconosciuto anch'essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria la iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati.

Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.

E' pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali.

Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti dell'autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione. Sotto tale profilo, l'art. 9

dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica. Anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori. Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha aperto la via al riconoscimento alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nella garanzia della sicurezza sul lavoro.

Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati.

Il D.Lgs 626/94 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18-20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti."

La sentenza continua affermando che tale partecipazione è confermata ed ampliata dal T.U. n. 81/2008; osserva che l'infortunio mortale nel caso oggetto di quella sentenza si era verificato a causa della "*scarsa attenzione posta dalla s.r.l. D...al problema della sicurezza dei dipendenti, dell'ambiente di lavoro, della manutenzione dei mezzi...*" ed anche "*alle inascoltate segnalazioni, richieste di attenzione e di coordinamento in più occasioni sollecitate dalle organizzazioni sindacali e dalle RLS*".

Così concludendo: "*Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle*

associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".

Ancora con riferimento alla configurazione del danno non patrimoniale (ed al lungo e a volte tormentato iter che ha condotto la Corte di Cassazione alle affermazioni sopra riportate) è interessante qui ricordare quanto afferma la Corte di Cassazione – penale - nella già – per altri argomenti – citata sentenza n. 4981/2004: "*Va infatti innanzi tutto precisato che deve ritenersi indiscusso l'orientamento, ormai comunemente condiviso, che il danno non patrimoniale risarcibile non può essere riduttivamente ricondotto al c.d. 'danno morale soggettivo' (che peraltro né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. menzionano) – cioè alla mera sofferenza psicologica, al patema d'animo, al turbamento contingente conseguente al fatto illecito – riguardando invece tutte le conseguenze dell'illecito che non sono suscettibili di una valutazione pecuniaria.*
L'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale oltre la nozione di danno morale soggettivo ha avuto come prima conseguenza proprio quella di consentire di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone fisiche (in questo senso v. Cass. civ., sez. 3°, 3 marzo 2000 n. 2367...).
Non ignora la Corte che nella giurisprudenza di legittimità questi principi siano stati ancor di recente posti in discussione (v. Cass. sez. 6°, 12 luglio 2001 n. 32957....
Questo non condivisibile orientamento...è peraltro isolato perché gli altri precedenti della Corte di Cassazione....hanno invece ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale ed in particolare il danno all'immagine subito dall'ente territoriale. E, analogamente, è stata affermata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati alle associazioni di categoria...."

Parallelamente, la Cassazione civile a sezioni unite "ridisegnava" il danno non patrimoniale con le note sentenze "gemelle" del 11/11/2008 (n. 26972, 26973, 26974, 26975); si deve ricordare, per quanto qui rileva – trattandosi, nel nostro caso, di danni conseguenti a reati contestualmente accertati: cosicché la "restrizione" operata ritornando alla dizione dell'art. 2059 c.c. non ha influenza -- che con tali pronunce la Corte ha riconosciuto la legittimità della figura del c.d. "danno esistenziale", nell'accezione orientata costituzionalmente (escludendo il risarcimento del danno "bagatellare"), precisando però l'unicità e la non suscettibilità della suddivisione in sotto categorie (di cui si era verificata

nel frattempo una proliferazione anche giurisprudenziale) del danno non patrimoniale, aggiungendo che esso deve essere inteso come danno-conseguenza e quindi provato e non derivante "in re ipsa".
Successivamente, di nuovo a sezioni unite, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3677 del 16/2/2009, riprendeva il tema, ribadendo che "*il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, onnicomprensiva, unitaria, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie*" e che "*il diritto al risarcimento del danno morale...non può prescindere dalla allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio*".

19.2 Enti territoriali, Sindacati e Medicina Democratica.

A) Enti territoriali

Oltre a quanto sopra esposto in generale con riguardo alle persone giuridiche ed agli Enti collettivi in generale, sugli Enti territoriali in particolare è interessante riportare alcune altre sentenze della Corte di Cassazione (civile sez. III n. 12929/2007): "*allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica soggettiva di cui è titolare una persona giuridica o un ente, il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale si impone per espressa previsione dell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nel suo agire come singolo o attraverso le 'formazioni sociali in cui svolge la sua personalità*" (conformi: sezione civile III, 12/12/2008, n. 29185, sez. civile I, 11/8/2009 n. 18218).
La Corte ritiene di dover aggiungere che gli Enti territoriali vengono citati anche nell'art. 5 della Costituzione che valorizza proprio le autonomie locali, di cui va pertanto tutelata l'identità storica, culturale e civile.
Identità della comunità rappresentata dagli Enti territoriali già affermata da un'altra, più risalente nel tempo, sentenza della Corte Suprema (civile, sezione III 15/4/1998 n. 3807): "*in tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un disastro costituente reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il Comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta. Da ciò consegue che è insita la lesione della posizione soggettiva e che l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno*".

In sostanza, l'Ente territoriale come rappresentante, secondo il dettato costituzionale, della collettività dei cittadini e, complessivamente, della loro identità storica, culturale, politica, economica; ma anche soggetto istituzionale che si prefigge determinati obiettivi a favore della collettività e svolge una serie di compiti istituzionali per raggiungerli.
Con la conseguenza che la commissione di alcuni reati può, in determinati casi, da un lato turbare profondamente la collettività rappresentata dall'Ente territoriale; dall'altro, ledere l'immagine dello stesso Ente territoriale, perché la tipologia del reato costituisce un vulnus degli interessi dallo stesso Ente perseguiti in nome ed a favore della sua collettività. Sotto quest'ultimo profilo, si devono ancora citare due recenti sentenze della Corte di Cassazione (penale sezione VI 31/1/2005 n. 2963): "*è risarcibile il danno all'immagine a organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali*"; (penale sezione III n. 38835 del 19/6/2008): "*al Sindaco di un Comune nel cui territorio è stato commesso un abuso sessuale è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile e di ottenere il risarcimento dei danni, rappresentati, da un lato, dal danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, dall'altro, dal danno morale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale*".

Come si è già indicato sopra, nel presente dibattimento si sono costituiti parte civile i tre Enti territoriali "di prossimità" rispetto al luogo – la città di Torino - in cui si è verificato il tragico evento conseguente alle gravissime responsabilità sopra accertate e ritenute: la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino.

La Regione Piemonte si è costituita nel presente giudizio nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati e richiesti in € 173.299,08) e non patrimoniali (quantificati e richiesti in € 6.000.000,00).
Correttamente, la parte civile Regione Piemonte ha sottolineato in via preliminare un concetto che è banale, ma ugualmente necessario da ribadire e che vale per tutti gli enti collettivi: territoriali come associativi; l'Ente collettivo – territoriale o associativo – si costituisce parte civile proprio come

rappresentante della comunità, più o meno estesa, di cui è esponente, rappresentandone gli interessi, i bisogni, i valori di civile convivenza, ovvero, come nel caso della Regione, della Provincia e del Comune, anche il territorio; non certo come rappresentante dell'organizzazione dell'Ente, né sotto il profilo politico né sotto il profilo amministrativo; con la conseguenza che eventuali comportamenti individuali di suoi funzionari, per ipotesi, infedeli rispetto proprio a quei fini istituzionali dell'Ente che, come vedremo, sono stati lesi dalla commissione dei reati qui accertati, risultano assolutamente privi di rilievo. La Corte si riferisce qui in particolare ai dipendenti degli organismi di controllo della Regione che, chiamati quali testi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere per essere a loro volta indagati in reati connessi (v. sopra); ma lo stesso argomento vale per tutti i comportamenti per ipotesi omissivi, anche se privi di rilevanza penale, mantenuti da dipendenti o da associati degli Enti.

La Regione Piemonte quindi, in linea con quanto sopra riportato secondo la giurisprudenza della suprema Corte, afferma – e questa Corte ritiene di condividere tali affermazioni – che in capo ad essa esista uno "*scopo istituzionale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da esplicarsi attraverso un'azione di prevenzione, uno 'scopo istituzionale' di tutela della salute individuale e collettiva da esplicarsi non solo attraverso un'azione preventiva di informazione, profilassi, ma soprattutto attraverso una successiva di cura, assistenza, recupero e riabilitazioni psicofisiche – tutti scopi o fini che rappresentano primaria ragione di esistenza dell'Ente in forza sia di un riconoscimento ed attribuzione costituzionali, sia in forza dell'attribuzione di poteri amministrativi idonei al raggiungimento del fine stesso (SPRESAL, ASL, ASO), sia di un'autonoma azione normativa e regolamentare*"; con la conseguenza – sempre in linea rispetto alla citata giurisprudenza – che "*assunta la certa configurazione di uno 'scopo o fine istituzionale' talmente proprio dell'Ente da compenetrarsi con lo stesso, la violazione di norme statali poste a tutela...della salute pubblica e individuale e della sicurezza e salute dei lavoratori, ha comportato anche una violazione o frustrazione degli scopi istituzionali, quindi la lesione di una situazione soggettiva dell'Ente, un'offesa diretta e determinata del suo 'scopo sociale*".

Ed ancora, la Regione Piemonte ha correttamente, ad avviso di questa Corte, individuato nei reati oggetto del presente processo, nel quale – v. sopra – si sono accertate gravissime responsabilità in capo agli imputati, plurime violazioni della normativa antinfortunistica, colpose e dolose, le conseguenze dannose da essa subite in: "*...un danno di natura patrimoniale rappresentato*

dai costi sopportati resisi necessari per il tentativo di cura d'emergenza posta in atto sulle persone colpite dall'incendio (v. sopra, capitolo 3, n.d.e.);...un danno di natura non patrimoniale direttamente connesso al discredito derivante nella collettività, in specie dei lavoratori, e connesso alla frustrazione dei fini istituzionali che per Costituzione e legge le competono"; aggiungendo che "*...la tutela e la salute dei lavoratori rappresenta uno dei fini istituzionali dell'Ente*" così costituendo un vero e proprio diritto soggettivo.

In particolare, si deve qui ricordare l'art. 117 della Costituzione, come recentemente riformulato e dal quale emerge la statuizione di legislazione concorrente Stato-Regione in materia, generale, di tutela della salute, ma anche di tutela e di sicurezza dei lavoratori; le competenze regionali, esercitate tramite le A.S.L., in materia di tutela della salute, assistenza sanitaria in generale, assistenza ospedaliera; oltre che, sempre tramite le A.S.L., in forza dell'art. 20 l. n. 833/1978 e poi dell'art. 23 D.Lgs. 626/94, l'esercizio del compito di "*vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*"; gradualmente, tutta la materia sanitaria è divenuta di competenza, anche economica, delle Regioni a statuto ordinario, come il Piemonte (v. D.Lgs. 56/2000, l. n. 388/2000, D.Lgs. 502/2002).

Ne consegue, in primo luogo, la risarcibilità, a favore della Regione Piemonte, del richiesto danno patrimoniale, costituito dai costi delle cure sanitarie prestate, purtroppo invano a causa della diffusione e della gravità delle ustioni riportate dalle vittime (v. capitolo 2); costi che, così come imposto ex lege per la determinazione appunto del danno patrimoniale, sono stati dalla Regione Piemonte documentalmente – e con assoluta precisione – provati nel presente dibattimento (v. relativa produzione in atti); costi che non vengono, nella loro concreta determinazione, contestati dai difensori degli imputati, i quali invece eccepiscono che non siano stati sopportati dalla stessa Regione, bensì dalle singole A.S.L., tanto che – sempre secondo i difensori degli imputati - la Regione non sarebbe legittimata a richiederne il risarcimento. La Corte ritiene tale eccezione non fondata: si deve qui in particolare richiamare quanto esposto, all'udienza del 17/9/2009, dalla teste BOTTERO (capo ufficio Gabinetto settore avvocatura della Regione), sia per il calcolo dei costi (effettuato sulla base delle schede di pronto soccorso, delle cure e degli interventi ospedalieri; per quanto riguarda la vittima RODINO' Rosario, anche in relazione al ricovero avvenuto all'A.S.L. "Villa Scassi" di Genova: con relativo "addebito Regione Liguria a Regione Piemonte per compensazione mobilità interregionale"); sia per quanto riguarda il meccanismo di imputazione e di

rimborso dei costi da sostenere e poi sostenuti dalle A.S.L. in capo alla Regione Piemonte (v. per la sua dettagliata ricostruzione, che la Corte non può qui riportare integralmente, il fascicolo 2 delle produzioni documentali della stessa Regione). La citata teste BOTTERO ha poi confermato che, in forza delle relative delibere della Giunta regionale del 2007, la Regione aveva assegnato alle A.S.L. – che operano in forza dell'erogazione corrente della Regione – le somme necessarie al loro funzionamento; somme che sono state anche – secondo l'importo correttamente indicato dalla stessa parte civile - utilizzate per prestare soccorso e cure alle vittime dell'incendio sviluppatosi nello stabilimento di THYSSEN KRUPP AST nella notte del 6 dicembre 2007.
La Regione Piemonte chiede altresì che le sia rimborsato, sempre a titolo di danno patrimoniale, il costo di uno speciale agente estinguente, del quale nell'incendio allo stabilimento THYSSEN KRUPP AST sono stati utilizzati 25 litri; si tratta di una voce pari ad € 831,58. Anche l'utilizzo di tale estinguente è documentalmente provato.
Si devono quindi, in accoglimento della domanda della Regione Piemonte, condannare gli imputati, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 173.299,08.

Venendo al richiesto danno non patrimoniale, la Corte ritiene che non possano esservi dubbi sul fatto che, dalla commissione dei reati qui accertati, dalla loro estrema gravità non solo per le dirette conseguenze, ma anche – come esposto nella precedente parte motiva – per le gravissime responsabilità in capo agli imputati che li hanno determinati, in particolare sotto il profilo delle plurime violazioni, perduranti del tempo, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, la Regione Piemonte abbia subito una grave lesione come Ente le cui finalità istituzionali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – costituzionalmente ad esso attribuite – sono state da tali reati gravemente lese, anche sotto il profilo dell'immagine dello stesso Ente come percepita da parte della collettività dei suoi amministrati. Sotto questo profilo sussiste certamente quella "lesione" del diritto soggettivo dell'Ente più volte ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e sopra ricordata; lesione produttiva di danno non patrimoniale oggetto di risarcimento.
Lo stesso Ente Regione, esponenziale, rappresenta inoltre la popolazione che vive e lavora nel suo territorio, rappresenta ontologicamente anche il dolore, il turbamento, l'afflizione che gli eventi tragici, ma causalmente determinati dalle condotte degli imputati, hanno indotto nella popolazione torinese e piemontese,

che ha con sbigottimento appreso che in un Paese tra i più industrializzati del mondo, in una Regione che è stata perno e traino dello sviluppo industriale dell'intero Paese, da oltre un secolo e soprattutto dall'ultimo dopoguerra fino ad oggi, in una Provincia che ha visto e vede una altissima concentrazione di piccole, medie e grandi attività produttive; in una città – come quella di Torino – da sempre considerata, non solo dai suoi abitanti (moltiplicatisi nel giro di pochi anni proprio per contribuire a questo sviluppo), una delle principali città industriali del Paese; ebbene, in Italia, a Torino, si è verificato un gravissimo infortunio sul lavoro, che ha comportato la morte atroce di sette lavoratori; evento purtroppo non determinato dalla fatalità, ma da ben precise e accertate responsabilità; e non in un cantiere edilizio improvvisato in cui si lavorava "in nero", bensì in uno stabilimento facente parte di uno dei gruppi multinazionali più grandi nel mondo; stabilimento nel quale le condizioni di lavoro erano – e, come abbiamo accertato, per un periodo non breve – quelle sopra esposte, nella parte motiva precedente.

Ebbene, il dolore, il turbamento, l'afflizione, ma anche la concreta sensazione di insicurezza, di mancanza di tutela prima di tutto della propria integrità fisica sul posto di lavoro, non protetta neppure dagli organismi a ciò preposti e nonostante una completa legislazione antinfortunistica, qui violata, costituiscono, ad avviso di questa Corte, concrete lesioni direttamente e causalmente connesse ai reati qui accertati, come tali determinanti un danno non patrimoniale il cui risarcimento spetta agli Enti territoriali che rappresentano la collettività: la Regione ma anche la Provincia ed il Comune. Turbamento e dolore che, anche se certamente condivisi dall'intera comunità nazionale, come testimoniato dal messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica, si sono rivelati di particolare intensità, profondità e durata nel tempo (come testimoniato dalla partecipazione alle esequie; dalle parole dell'arcivescovo di Torino; dall'attenzione a questo evento da parte dei mezzi di informazione, locali e nazionali, v. anche produzioni in atti) proprio in considerazione della radicata storia industriale appartenente a questo territorio, della tradizione consolidata, risalente negli anni ma tuttora esistente, del lavoro produttivo; storia e tradizione che sono parte integrante e caratteristica della collettività qui rappresentata dagli Enti territoriali e costituiscono, insieme agli altri valori democratici, storici e civili, il contenuto della comune identità.

Appare così opportuno considerare subito anche gli Enti territoriali Provincia e Comune di Torino, per provvedere alla determinazione concreta del danno non

patrimoniale, in forza – anche – della analogia di posizioni e, quindi, di lesioni subite: entrambi, come la Regione Piemonte, si sono costituiti parti civili nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati ascritti, con le richieste, come precisate, per la Provincia di Torino di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.500.000,00, con richiesta in subordine di provvisionale pari ad € 500.000,00; per il Comune di Torino di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.500.000,00 e del danno patrimoniale quantificato (equitativamente) in € 50.000,00, con richiesta in subordine di provvisionale pari ad € 560.000,00.

Anche per la Provincia di Torino si ravvisa una lesione all'immagine, per gli stessi motivi sopra indicati, con riguardo alle competenze, in materia di lavoro, ad essa delegate dalla Regione; anche per il Comune di Torino si ravvisa tale lesione, direttamente incidente sugli obiettivi e le finalità che lo stesso Ente ha statutariamente indicato. Ne è riprova il testo dello Statuto comunale, che si deve riportare per le parti qui di rilievo:

"*art. 1 - Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive sul territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale...*

art. 2 – Finalità del Comune: il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

1.tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione...

2.contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute...

7.tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento...

8.valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico...culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina...".

Il Comune di Torino, come indicato nel presente dibattimento, ha inoltre concretamente operato proprio in materia di sicurezza sul lavoro con la sottoscrizione di appositi "protocolli di intesa" con altri Enti.

Il Sindaco della Città, sentito all'udienza del 18/9/2009 (v.), ha indicato tale concreto impegno del Comune ed ha altresì (v. subito sopra) confermato la tradizione industriale di Torino: "*Torino è una città con una storia industriale molto ampia...è una città che...fin dagli anni dell'industrializzazione di*

massa...ha fatto della tutela sul posto di lavoro, della sicurezza sul posto di lavoro e dell'ambiente di lavoro uno dei temi organicamente inseriti...credo di poter dire che questo tema...è diventato parte della cultura, direi quasi...uno dei fondamenti della costituzione materiale e culturale di questa città"; riferisce il Sindaco di avere deciso di sospendere i festeggiamenti della città per capodanno, dopo avere consultato l'allora arcivescovo cardinale Poletto e narra del cordoglio cittadino: "*...non sarei neanche in grado di raccontare a memoria tutte le infinità di testimonianze attraverso e-mail, attraverso lettere. Alcune mi sono rimaste particolarmente impresse...me ne ricordo almeno tre o quattro di lavoratori che hanno mandato a me attraverso una lettera i riferimenti per poter versare la loro tredicesima a favore delle vittime. Individuando nel Sindaco evidentemente un po' il garante...ricordo naturalmente...il coinvolgimento direi unanime anche se sobrio come credo sia nelle consuetudini della città...avere soppresso la festa di capodanno...è stato un po' il modo di rispondere a questa ondata di commozione che aveva investito la città*".

Possiamo ritenere, come prima conclusione, che anche la Provincia ed il Comune di Torino abbiano subito, in conseguenza dei reati qui accertati, una grave lesione alla loro immagine, rientrando la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro tra i fini anche da loro perseguiti in nome ed a beneficio della collettività da loro rappresentata ed amministrata; che la Provincia ed il Comune di Torino rappresentino anche il dolore ed il turbamento patiti dalle collettività a seguito dell'evento-reato; che anche la Provincia ed il Comune di Torino abbiano pertanto subito un danno non patrimoniale causalmente collegato ai reati qui accertati e, quindi, ingiusto e, quindi, da risarcire.

Si tratta ora di quantificare equitativamente tali danni non patrimoniali; la Corte deve osservare che non appare agevole ancorare tali risarcimenti a dei precisi parametri, che sono di difficile enucleazione; né appare convincente quello suggerito dalla Regione Piemonte e relativo ad una sorta di "pecunia doloris" calcolato in un euro e mezzo per ogni piemontese.

Il percorso che ha portato la Corte a quantificare i danni non patrimoniali patiti dai tre Enti territoriali ha considerato: in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede e che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento; non solo perché non vi era richiesta in tal senso dalle parti civili costituite ma anche perché l'esempio (relativo ad un altro processo) portato dai difensori non

è paragonabile (là il fallimento dell'azienda aveva portato gli Enti territoriali a non sottrarre somme agli stretti congiunti delle vittime, non risarciti). In particolare, con riferimento a ciascun Ente, la Corte ha considerato da un lato il dovere istituzionale in materia di sicurezza sul lavoro promanante direttamente dalla Costituzione, oltre che da leggi ordinarie (per la Regione), ovvero delegato dalla Regione (per la Provincia), ovvero assunto nello Statuto e, per scelta, concretamente attuato ed operato (per il Comune); dall'altro lato la maggiore o minore "prossimità" fisica dell'Ente rispetto al luogo in cui si è verificato l'incendio, "prossimità" che determina, inevitabilmente, un maggiore turbamento ed una più profonda afflizione nella relativa collettività; nel nostro caso, come si è già esposto, aumentati in forza della tradizione industriale propria anche della Regione (e della Provincia), ma più vivamente ancora sentiti nella Città in particolare con riferimento allo stabilimento di corso Regina Margherita, come si è ricordato nel capitolo relativo (v. capitolo 4) storica "acciaieria" cittadina.

Così la Corte ritiene congrua la seguente quantificazione (di gran lunga inferiore a quella richiesta soprattutto dalla Regione, ma anche dalla Provincia; inferiore a quella richiesta dal Comune):

-per il Comune di Torino, complessivi € 1.000.000,00 (unmilione) a titolo di danno non patrimoniale, considerati anche la popolazione residente, l'estensione territoriale ed il numero di insediamenti industriali ivi esistente.

-per la Provincia di Torino, complessivi € 500.000,00 (cinquecentomila) a titolo di danno non patrimoniale, tenendo conto anche della minore prossimità rispetto al Comune;

-per la Regione Piemonte, complessivi € 973.300,00 (novecentosettantatremilatrecento) di cui € 173.299,08 a titolo di danno patrimoniale e la residua somma a titolo di danno non patrimoniale, considerati da un lato la maggiore estensione territoriale e dall'altro la minore prossimità.

Si deve aggiungere, per il Comune di Torino, che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale deve essere demandata al giudice civile per la sua precisa quantificazione, non avendo il Comune neppure allegato l'impossibilità di provarne l'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità, difettandone il presupposto.

Si deve infine respingere la richiesta formulata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino di provvisoria esecutorietà della condanna ex art. 540 1° comma c.p.p., non risultando neppure indicati i "giustificati motivi" su cui si

deve fondare; per il Comune di Torino, invece, stante la devoluzione al giudice civile della quantificazione del danno patrimoniale, la condanna al pagamento della somma per il danno non patrimoniale deve essere emessa a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p.
Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno e quindi al pagamento a favore:
-della Regione Piemonte della somma di € 973.300,00;
-della Provincia di Torino della somma di € 500.000,00;
-del Comune di Torino della somma di € 1.000.000,00.
Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido, anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

B) Sindacati.

Gli ampi stralci di sentenze della Corte di Cassazione sopra riportati nella parte introduttiva a questo capitolo e quindi per riassunto:
-la legittimazione a costituirsi parte civile dei Sindacati dei lavoratori, quali Enti collettivi (associazioni non riconosciute) esponenziali della comunità dei lavoratori;
-gli obiettivi dagli stessi Sindacati perseguiti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare a tutela della integrità fisica e della salute dei lavoratori, cosicché non solo la loro costituzione nei processi penali aventi ad oggetto infortuni, anche mortali, ma altresì la ritenuta lesione di tali soggetti, quali Enti collettivi proiettati anche e principalmente verso questi fini, in presenza di infortuni anche mortali dovuti proprio alla violazione, da parte degli imputati, della normativa antinfortunistica;
-il conseguente danno causalmente derivato dai reati commessi, in capo a tali Enti collettivi, danno "ingiusto" e, in quanto tale, suscettibile di risarcimento, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo non patrimoniale;
esime questa Corte dal ripetere qui l'intero percorso, giuridico e logico, seguito ed esposto dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra citate ed in parte riportate; percorso e conclusioni peraltro pienamente condivise da questa Corte.
La Corte pertanto, occupandosi subito del caso di specie, osserva come si siano costituite parti civili nel presente processo, nei confronti di tutti gli imputati, chiamando altresì il responsabile civile THYSSEN KRUPP AST s.p.a., le tre

maggiori organizzazioni sindacali di categoria: FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, oltre alla Confederazione Unitaria di Base (FLM Uniti-C.U.B.). Per quanto riguarda quest'ultima, infondate appaiono le eccezioni proposte dai difensori degli imputati sulla necessità di effettive iscrizioni a quel sindacato (nel caso di specie) da parte dei lavoratori coinvolti nell'infortunio ovvero comunque presenti nel luogo di lavoro in cui l'infortunio si è verificato; presupposto richiesto dalla sentenza Arienti (v. sopra) ma superato, con motivazione condivisa da questa Corte, con la citata sentenza della stessa Cassazione (v. sopra, n. 22558/2010):

"Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.

E' pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali".

Richiamando qui quanto sopra esposto nella precedente parte motiva, in ordine alla estrema gravità dei reati qui accertati, anche sotto il profilo delle verificate gravissime violazioni, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, da parte degli imputati, si deve quindi ritenere che – senza ombra di dubbio – si è verificata una grave lesione personale a carico anche delle organizzazioni sindacali, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella appena citata sentenza: "*Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale*

sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".

La Corte deve osservare come proprio la gravità delle responsabilità accertate in capo agli imputati del presente processo, causalmente collegate al verificarsi del tragico evento, comportino anche evidentemente proprio una ripercussione negativa sull'immagine e sulla reputazione delle costituite organizzazioni sindacali, tanto più operanti in un territorio ad alta industrializzazione come quello della città e della provincia di Torino (v. subito sopra, nel paragrafo dedicato agli Enti territoriali); tanto più ricordando, ancora una volta, le condizioni di lavoro in quello stabilimento, come esposte ed accertate nel presente giudizio (v. parte motiva precedente).

Si deve osservare che, nel caso oggetto della appena citata sentenza della Cassazione, erano emerse anche plurime ed inascoltate – dai dirigenti e vertici aziendali – segnalazioni da parte dei Sindacati e dei lavoratori proprio con riferimento alle violazioni della normativa antinfortunistica (v. sopra, è riportata la frase relativa contenuta in sentenza); la Corte, sul punto, richiama quanto già esposto nel capitolo 7 (v. sopra); ritenendo che, secondo il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Cassazione nella stessa sentenza, la sussistenza e l'intensità del vulnus all'immagine dei sindacati non dipenda dal numero delle segnalazioni effettuate; richiamando anche quanto già esposto nel paragrafo relativo agli Enti territoriali (v., in particolare per la Regione Piemonte) sulla differenza tra i fini e gli obiettivi che l'Ente – in questo caso il Sindacato – si pone, frustrati dal compimento di reati come quelli per cui qui si procede ed il comportamento di un singolo – dipendente ovvero associato.

I costituiti Sindacati chiedono di conseguenza il risarcimento del danno non patrimoniale determinatosi a seguito della lesione e lo quantificano, per ciascuno, in € 150.000,00, con richiesta subordinata di provvisionale pari ad € 75.000,00.

Anche per la quantificazione del danno non patrimoniale a ristoro dei Sindacati non appare agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte, anche qui, ha considerato in primo luogo, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento e tenesse conto – anche – della storia e della tradizione industriale della città in cui i reati sono stati commessi; tradizione industriale (v. nel paragrafo precedente) che significa parallelamente storia e tradizioni

radicate anche delle organizzazioni sindacali sullo stesso territorio, in particolare attive proprio sul tema della sicurezza sul lavoro (come riferito anche dal Sindaco all'udienza del 18/9/2009, v.), oltre che sui temi contrattuali ed economici. La Corte non ha ritenuto di dover operare alcuna distinzione all'interno di posizioni sostanzialmente analoghe ed ha così ritenuto congrua una quantificazione, equitativa, per ciascuno dei Sindacati, di € 100.000,00 (centomila).

Si deve respingere la richiesta formulata dai Sindacati di provvisoria esecutorietà della condanna ex art. 540 1° comma c.p.p., non risultando neppure allegati i "giustificati motivi" su cui si deve fondare.

Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIA SPECIALI TERNI s.p.a., al risarcimento del danno e quindi al pagamento a favore:

-di FIM-CISL della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;

-di FIOM-CGIL della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;

-di UILM-UIL della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;

-di FLMU-Uniti CUB della somma di € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale.

Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIA SPECIALI TERNI s.p.a., anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

C) Medicina Democratica.

La posizione giuridica di Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute - si presenta del tutto analoga a quella dei Sindacati. Si tratta di una Associazione costituita fin dagli anni '70 dello scorso secolo la cui attività si rivolge ad obiettivi che si traggono dallo Statuto e per quanto qui rileva (richiamando l'intera documentazione prodotta in atti) dall'art. 3: "*L'Associazione non ha fini di lucro...essa persegue i seguenti scopi:*

a)la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita....l'Associazione tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici ed ai lavoratori...opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione)...

b)la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico/nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate;...

L'Associazione persegue altresì i seguenti scopi:

a)promuove l'informazione e favorisce la partecipazione di cittadine e cittadini per affermare gli scopi suddetti nonché la loro propria autodeterminazione e qualità della vita, attraverso il rigoroso rispetto dell'ambiente e della salute individuale e collettiva, per contribuire ad attuare un sistema produttivo ecocompatibile ovvero un sistema sociale con al suo centro il rispetto e l'affermazione della dignità e del benessere psicofisico della persona;..."

Scopi statutari effettivamente e concretamente perseguiti dalla Associazione Medicina Democratica, su tutto il territorio italiano ed anche, in particolare, in quello piemontese, come documentato nel presente dibattimento dalla vasta produzione in atti, cui la Corte deve qui riferirsi, senza doverla elencare dettagliatamente.

Scopi statutari e concreta attività svolta dall'Associazione certamente lesi dai reati qui accertati, come esposto da questa Corte nella parte motiva che precede, richiamata integralmente, in particolare sotto il profilo delle gravissime violazioni, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, addebitate ed accertate in capo agli imputati e che hanno determinato le tragiche conseguenze oggetto di questo processo.

Così, come già affermato dalla Corte di Cassazione proprio con riferimento alla stessa Associazione Medicina Democratica nella recente sentenza n. 1117/2010: *"Questa Corte di legittimità ha statuito che gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio";* e, ancora con riferimento al danno non patrimoniale: *"...per quanto attiene al danno non patrimoniale di cui al già citato art. 2059 c.c. alla luce dell'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, non può più essere identificato secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p., soltanto come il danno morale soggettivo, sicché l'ambito del danno non*

patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. E tale lesione deve essere riconosciuta come possibile anche in danno alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi, pregiudizio non patrimoniale che non coincide con la "pecunia doloris" bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione".

Nel presente processo Medicina Democratica si è costituita parte civile chiedendo la condanna, in solido, di tutti gli imputati e del responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. al pagamento della somma di € 250.000,00, determinata in via equitativa, di cui € 150.000,00 per danni patrimoniali ed € 100.000,00 per danni non patrimoniali; in via subordinata, al pagamento di una provvisionale pari ad € 100.000,00.

Così come già ritenuto per la richiesta del Comune di Torino (v. sopra), anche la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla Associazione Medicina Democratica deve essere demandata al Giudice civile per la sua precisa quantificazione, non avendo la parte civile provato l'impossibilità di determinazione dell'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità, difettandone il presupposto.

Anche per la quantificazione del danno non patrimoniale a ristoro della Associazione Medicina Democratica non appare agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte, anche qui, ha considerato in primo luogo, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento ed invece fosse di concreto aiuto alla prosecuzione delle attività statutarie; tenesse conto – anche – della concreta attività svolta – come documentata, v. – da Medicina Democratica negli ultimi decenni; tanto da apparire congrua una determinazione pari ad € 100.000,00, corrispondente a quella richiesta ed uguale a quella riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale (v. sopra).

Stante la devoluzione al giudice civile della quantificazione del danno patrimoniale, la condanna al pagamento della somma per il danno non patrimoniale deve essere emessa a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p.

Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento, a favore della Associazione Medicina Democratica, della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore della stessa parte civile, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

19.3 I lavoratori costituiti parti civili per il reato di incendio (sub C e sub E)

CHIARITO Giovanni, TRE RE Gaspare, CALDARELLA Fabio Domenico, SIMONETTA Fabio, RUNCI Pietro, BARBETTA Piero, PAPPALARDO Salvatore, PIGNALOSA Giovanni e DI FIORE Roberto si sono costituiti parte civile nel presente dibattimento nei confronti di tutti gli imputati (chiamando anche il responsabile civile), assumendo di avere subito dei danni, non patrimoniali e, in parte residua, anche patrimoniali, direttamente derivanti dall'incendio verificatosi nello stabilimento di Torino della THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI nella notte del 6 dicembre 2007. Vedremo infra, nel prossimo paragrafo, come gli stessi lavoratori, insieme ad altri 28, si siano – inoltre - costituiti parti civili sostenendo di avere anche subito danni non patrimoniali direttamente derivanti dal reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, di cui al capo A).
Esaminando la loro costituzione per il reato di incendio (capi sub C e sub E), si deve in primo luogo richiamare quanto la Corte ha esposto nel capitolo 3, accertando che tale incendio presentava le caratteristiche del reato, doloso e colposo, di cui agli articoli 423 e 449 c.p.
Tutti i lavoratori sopra elencati, come si è indicato dipendenti dello stabilimento di Torino, erano presenti nel luogo di lavoro durante il turno di quella notte e sono accorsi, mentre l'incendio era ancora in corso (v., in dettaglio, capitoli 1 e 3), per prestare aiuto ai compagni ustionati, i quali moriranno – salvo SCHIAVONE, deceduto nell'immediatezza - nei giorni seguenti (v. capitolo 2).
La testimonianza di quanto da loro vissuto quella notte è stata già, per alcuni di loro, riportata nel capitolo 1 (v. sopra): si tratta di BARBETTA Piero (ud.

13/2/2009), di SIMONETTA Fabio (ud. 17/2/2009), di DI FIORE Roberto (ud. 5/3/2009), di PAPPALARDO Salvatore (ud. 11/3/2009) e di PIGNALOSA Giovanni (ud. 11/3/2009); la Corte deve qui necessariamente richiamare le loro parole, come testualmente riportate, osservando come proprio da tali parole emerga il dramma sconvolgente da loro vissuto quella notte, da cui deriva – de plano - la fondatezza (peraltro, come vedremo, riscontrata dalle perizie mediche) del danno non patrimoniale, costituito dal danno morale e dal danno alla salute da loro lamentato e di cui chiedono il ristoro economico.
Si devono ancora riportare alcune loro parole relative alla descrizione delle conseguenze che quanto da loro vissuto quella notte ha determinato sulle loro condizioni di vita.

BARBETTA Piero (citato, udienza 13/2/2009) dopo il 6/12/2007: "*Dopo questo evento sicuramente la mia vita... è cambiata...i primi dieci giorni si può dire che non ho dormito, o meglio non riuscivo a chiudere gli occhi, avevo paura di chiudere gli occhi perché ogni volta che chiudevo gli occhi avevo quelle immagini davanti, sentivo le voci. Io da subito sono andato dal mio medico curante che mi ha prescritto degli ansiolitici perché avevo momenti di ansia, non riuscivo a stare a casa da solo...quella mattina...appena sono arrivato a casa...sono crollato*"; successivamente BARBETTA è stato ricoverato, per i suoi disturbi, una settimana alle Molinette ed ancora al momento della testimonianza: "*...faccio fatica a stare in un posto chiuso...quando entro in un posto nuovo mi guardo sempre intorno...guardo le etichette degli estintori, guardo se c'è una via di fuga...a Natale ero preoccupato che... mio figlio accendesse l'albero...ho avuto dei problemi...anche con mia moglie, non riuscivamo più a dialogare, io ho vissuto per due mesi per conto mio. Per fortuna ora le cose vanno bene...oggi (provo) solo rabbia, la rabbia di essere stati lì e non avere potuto fare niente, di aver dovuto subire quelle cose senza poterli aiutare...non abbiamo potuto fare niente, abbiamo potuto solo assistere...*"

SIMONETTA Fabio (citato, udienza 17/2/2009); "*...ho dato una mano a spostare i miei colleghi che ormai erano in condizioni pietose, completamente bruciati dalle fiamme...Roberto SCOLA e Angelo LAURINO. Roberto a pancia in giù, non parlava, si lamentava, schiuma bianca dalla bocca...invece Angelo LAURINO urlava e mi chiedeva di portarlo via dalle fiamme...li abbiamo presi praticamente di peso per spostarli però urlavano dal dolore, avevo paura a toccarli, la pelle ormai dura, compatta...bastava sfiorarli per causare delle ferite,*

sensi di colpa che sicuramente non dimenticherò...c'erano...Piero BARBETTA, Fabio CALDARELLA, Pierino RUNCI e Giovanni CHIARITO, quelli che ricordo...quella sera sono andato al Pronto Soccorso per problemi respiratori e da quel momento ho attacchi di ansia, panico, paura del buio e palpitazioni. Mi tornano sempre quelle immagini dei miei colleghi, sensi di colpa perché magari avrei potuto fare di più, in quel momento non sono riuscito. Sentivo le urla di Antonio SCHIAVONE ... 'aiuto, aiuto, portatemi via!', però le voci arrivavano dall'interno del fuoco, delle fiamme quindi non potevo fare niente per aiutarlo..."; dopo il 6/12/2007: "...(la vita, n.d.e.) *è cambiata perché comunque mi tornano in mente quelle immagini, molto spesso non dormo la notte, ho attacchi di ansia, paura del buio, paura di posti sotterranei, vado a parcheggiare la macchina, mi si spegne la luce, rimango bloccato, fermo, tremo...da solo non riesco a stare...sono più nervoso del solito, molto irascibile, non vado d'accordo quasi più con i miei parenti. Con la mia ragazza allora ero comunque fidanzato, ci siamo lasciati perché ero troppo nervoso, non le stava più bene...in un posto chiuso, dove risento rumori di fabbrica mi ritornano in mente quelle immagini...stiamo frequentando anche un corso dove c'è un'officina, si effettuano delle manutenzioni, ogni volta che risento quell'odore di fabbrica, di officina, mi ritornano in mente quelle immagini ed è bruttissimo, preferisco evitare le fabbriche...*(il futuro n.d.e.) *lo immagino molto difficile, perché non so cosa mi aspetta.*"

DI FIORE Roberto (citato, udienza 5/3/2009): "*...sono ancora in cura presso l'A.S.L. di Venaria perché appunto ho problemi che non riesco a dormire, sto prendendo farmaci perché continuo a non dormire, le scene si ripetono in continuazione infatti cerco di evitare qualsiasi telegiornale perché già ci penso così più rivedere le scene mi porta comunque a essere molto irritabile infatti in famiglia la stessa cosa...*".

PAPPALARDO Salvatore (citato, udienza 11/3/2009); dopo il 6/12/2007: "*...io dovevo andare a fare un corso professionale fresatore tornitore...fin quando facevo la teoria andava tutto bene...il mio problema era scendere in officina, mettermi lì a lavorare su delle macchine a contatto con il mio ex collega e tutto riporta a quella notte, lì poi mi sono sentito male a scuola e la scuola direttamente ha chiamato l'ambulanza mi hanno portato al pronto soccorso e da lì ho iniziato a prendere farmaci...mi hanno bloccato la cassa integrazione e io questo mese ho preso 26 euro...prima facevo una vita regolare una famiglia si*

lavorava passavo il Natale in famiglia adesso quando arriva il Natale ho paura non faccio neanche più l'albero perché ho paura, l'albero di Natale con le luci, io dall'incidente passavo le mie notti a guardare le mie figlie che dormivano, vegliavo su di loro... per la paura che scoppiasse qualche incendio in casa...arrivavo alle 5 del mattino lì prendevo sonno pieno e alle 7 del mattino ero di nuovo in piedi...quelle poche ore che dormivo mi sognavo di essere in un museo in Egitto e arrivavano queste mummie incontro...mi sognavo MARZO che arrivava con un macchinone nero...mi hanno ricoverato in psichiatria... nove giorni...perché vedevo LAURINO che mi passava davanti, vedevo Bruno che passava in macchina e mi salutava, vedevo MARZO ancora oggi è passato un anno comunque nel portone di casa ho Bruno nudo a braccia aperte che mi guarda, questo tutti i giorni lo vedo ancora adesso...non mangio più carne bianca petto di pollo tacchino perché mi ricorda il colore della loro carne, erano bianchi...non vado più all'Auchan a fare la spesa perché il tempo di entrare dentro, passano 10 minuti di orologio e comincio a stare male, attacchi di panico, giramenti di testa, caldo, impazzisco, andavo alle feste della bambine a scuola, non posso più andare perché a sentire le urla dei bambini tutto mi torna in mente quella sera, è brutto"; al momento della testimonianza: *"...non c'è più LAURINO che mi passa davanti, non c'è più MARZO, ma Bruno è sempre sul pianerottolo...che mi guarda nudo a braccia aperte come l'ho visto quella notte".*

PIGNALOSA Giovanni (citato, udienza 11/3/2009); dopo il 6/12/2007: "*...la mia fortuna è stata di avere 2 bimbi piccoli che mi hanno dato la possibilità di girare la pagina, però è difficile, molto difficile, danni fisici no, però mi è capitato anche qui alle prime udienze preliminari di controllare gli estintori, mi è rimasta una sorta di fobia negli ambienti chiusi, se vado al cinema con i bambini li siedo a inizio fila e sto in piedi vicino a un muro perché non riesco a stare seduto...sarà il tempo a darmi una mano e a poter passare il tutto...".*

Si devono ora riportare, almeno in parte, anche le parole degli altri quattro lavoratori, sentiti all'udienza del 17/9/2009 (v.).

CHIARITO Giovanni, saldatore sulla linea 4: "*...mentre andavo verso il rotolo da caricare vidi il signor MANCINI che mi chiamava e urlava e mi disse... 'ho visto RODINO' in fiamme'...corsi dietro alla linea 4...vidi uscire RODINO' da una porticina ancora avvolto dalle fiamme, feci per spegnere le fiamme e lui urlava che non voleva morire...era irriconoscibile. Mi gridava: 'non voglio morire! Ci sono gli altri! Ci sono gli altri!'...una volta spento...mentre mi giro...vedo un'altra*

persona...uscire dalla linea 5...mi rendo conto...era irriconoscibile anche lui...era Giuseppe DE MASI...anche lui era avvolto dalle fiamme, ho fatto che spegnere quel poco che era rimasto di indumenti addosso, dopo di che anche lui urlava che cosa aveva in faccia, che cosa aveva in faccia... vidi la pelle che sembrava che colasse dalle mani...mi gridavano tutti e due che c'erano gli altri...io feci che andare verso la linea 5 e vidi che sotto la doccia dell'antincendio c'erano altri...era il nostro capoturno Rocco MARZO. Anche lui fra le urla che invocava la moglie, la famiglia...l'accompagnai anche lui verso gli altri miei colleghi bruciati...mentre ero là...sentivo delle urla al di là del fuoco...corsi verso l'uscita della linea 4 e mentre arrivai nei pressi dell'uscita, vidi uscire dal tunnel SANTINO, anche lui irriconoscibile...Quando sono arrivate le ambulanze...uscendo ho visto che sopra c'erano SCOLA e LAURINO, irriconoscibili anche loro. E abbiamo aspettato i soccorsi tra le urla..."; continua CHARITO: "*...dall'incidente la mia vita è cambiata totalmente. Non riesco ad avere un rapporto con una persona più di due ore, tre ore, non riesco poi a dormire di notte, continuo a sognare di continuo i miei colleghi deceduti, me li rivedo ancora che girano per la città o in qualsiasi posto di ritrovo... li immedesimo in altre persone, cioè vedo persone che gli assomigliano e vedo loro, poi mi fermo, penso un po' e dico: 'ma quelli sono morti, te ne devi fare una ragione'. E' dovuto forse ai miei rimorsi di coscienza, di non aver fatto tutto il possibile, che magari non ho fatto il possibile per aiutarli, o magari perché io sono vivo e loro morti...non abito più qua...mi sono trasferito dai miei per essere più tranquillo...quest'estate ero al mare e uscendo la sera me li vidi in altre persone. Da quel giorno sto male di nuovo...questi avvenimenti ci sono ancora, solo che sono più sporadici...E ho messo in crisi il mio matrimonio, fortunatamente l'ho ripreso... per i capelli e ho tentato due volte di togliermi la vita...prima ero pieno di vita, scherzavo, giocavo, uscivo, non avevo problemi con nessuno. Invece adesso mi sono ritirato in me stesso, non riesco più a fare niente, cerco di stare sempre chiuso in casa e non uscire per niente, possono passare anche mesi, esco sporadicamente...non riesco a farmi il caffè, prima cucinavo e non riesco nemmeno più a cucinare, non riesco ad accendere il fuoco che ho paura del fuoco...*"; sui gesti anticonservativi: "(prima, n.d.e.)*...mai pensato, perché stavo bene, ero felice, contento. Andavo a lavorare, tornavo a casa da mia moglie...dopo il 6 dicembre ho cancellato tutto, ero solo io con i miei rimorsi di coscienza...non riuscivo più a rendere felice mia moglie, non riuscivo più ad avere un rapporto costruttivo con altre persone, ogni minima cosa li aggredivo oppure bisticciavo*"; anche CHIARITO è in cura alle Molinette.

TRE RE Gaspare, addetto al carro-ponte e "jolly" riferisce: "*...quella sera mi trovavo al carro-ponte, quando verso l'una o l'una e trenta ho sentito delle urla, ho visto Antonio BOCCUZZI urlare: 'aiuto! Al fuoco! Al fuoco!'. Allora da lì ho capito che si trattava di qualcosa di grave, sono sceso dal carro-ponte e sono andato a chiamare subito i miei colleghi Giovanni PIGNALOSA e PAPPALARDO Salvatore e ci siamo messi a correre verso la linea 5, ma quando siamo arrivati là era troppo tardi. Abbiamo visto tutti i miei colleghi, DE MASI, RODINO' e Bruno SANTINO erano completamente nudi e bruciati. La carne...cioè il colore della carne era bianca, come il colore del pollo, erano irriconoscibili, li ho conosciuti solamente dalla voce. DE MASI si è avvicinato verso di me e mi ha detto: 'Gaspare buttami un po' d'acqua che sto bruciando! Che cosa ho in faccia?', gli ho detto di stare tranquillo che sarebbero arrivati i soccorsi. Ho preso l'idrante che era nella linea 4, di fronte al gabbiotto, l'ho preso, ho aperto l'idrante ma non usciva l'acqua, usciva dal buco, là mi sono sentito qualcosa dentro, impotente... mi sono tolto il giubbotto e gliel'ho messo sopra, l'ho portato verso fuori. Quando... ho visto Bruno SANTINO che aveva ancora il maglione...attaccato al collo e poi ho visto il mio capo Rocco MARZO, che a noi ci trattava come dei figli, era un capo bravissimo, che chiedeva solo di sua moglie: 'chiamate mia moglie!*"; dopo l'incidente come è cambiata la sua vita: "*...tanto, perché la notte non riuscivo più a dormire, avevo sempre le immagini di quei ragazzi nella mente. Mi alzavo di notte con l'ansia, attacchi di panico, andavo...aprivo il frigo, mangiavo tutto quello che c'era nel frigo e vomitavo, mi veniva mal di stomaco. Quando andavo nei locali chiusi venivano gli attacchi di panico, guardavo dove erano le uscite di sicurezza, gli estintori se erano tutti a posto...non riesco più a mangiare il pollo, quando mia mamma fa da mangiare...deve fare attenzione che magari quando fa del sugo e brucia qualcosa, subito la mia mente collega quella sera, quella notte...tragico incidente che ho visto*"; riferisce TRE RE di avere seguito un corso di formazione, indicato da TK AST, come tornitore e fresatore, corso che non ha potuto terminare per gli attacchi di panico che lo coglievano quando si trovava in officina, con l'odore dell'olio ed i colleghi; di collegare, quando la madre cucina, l'odore della carne bruciata a quella "*dei suoi colleghi*"; di non essere più in grado di tornare a lavorare in fabbrica.

CALDARELLA Fabio Domenico, collaudatore alla linea 4 (la più vicina alla 5: v. in capitolo 1 e in capitolo 4), riferisce che, per una fermata della Linea 4, si trovava nel relativo pulpito insieme a BARBETTA, SIMONETTA e RUNCI

quando *"...sbuca(no) dalla campata 5 il signor BOCCUZZI e gridando, dicendo 'al fuoco' dicendo 'c'è il fuoco, stanno prendendo fuoco'...abbiamo varcato la campata della linea 5, da lontano abbiamo visto le fiamme che erano...alte. Sembrava uno scenario di un film. Da lì ci siamo fatti avanti e i primi corpi...diciamo ci siamo fatti avanti e i primi corpi...i primi soccorsi...c'era il signor SCOLA Roberto e LAURINO Angelo, i primi che abbiamo visto, che stavano prendendo fuoco, ci siamo tolti, diciamo le giacche e spegnevamo come potevamo, che si sono poi buttati per terra, erano per terra"*; poi CALDARELLA si allontana con BOCCUZZI per chiamare aiuto: *"...non l'ho voluto lasciare da solo, perché anche lui piangeva, gridava, era in una situazione che si vedeva che era troppo disperato"*; ritornato: *"...non arrivavano i soccorsi, da lì le fiamme erano alte...erano lì i due corpi che erano per terra, il signor SCOLA Roberto e LAURINO, erano diciamo vicino alle fiamme, abbiamo fatto che spostarli più indietro, però non li potevi toccare perché gridavano, si lamentavano, dicevano che avevano male...tutti...i vestiti si erano sciolti, erano solo con le scarpe...al signor LAURINO che era per terra gli era rimasta la cintura, forse ce l'aveva un po' stretta, mi ha detto, gridava solo: 'la cintura, la cintura', ho capito che era un po' stretta, ho fatto per allentarla. Non li potevi toccare perché...come li toccavi gridavano, questo ce l'ho ancora in mente"*; dopo l'arrivo dei soccorsi CALDARELLA vede Rocco MARZO: *"...Rocco MARZO ..continuava a dire...: avvisate mia moglie, non dite che...dite che non c'è nulla di preoccupante, ditele che sto bene'. Poi anche venendo incontro c'era DE MASI Giuseppe che fermava le persone, ha fermato anche me dicendomi: 'Fabio, dimmi come sono e se sono bruciato, dimmi come sono in faccia', io gli faccio: 'stai tranquillo Giuseppe che non hai niente, una piccola bruciatura qua', cercavo di non dirgli come era la situazione";* continua CALDARELLA: *"...io non ci ho pensato ho dato subito soccorso, perché a sangue freddo, piangevo sì, ma ero lì che davo una mano agli altri, però quando sono tornato...a casa ho passato dei giorni...che non riesco neanche a descriverli....Sentivi le voci che gridavano 'aiuto, aiuto' da dietro le fiamme...ma non potevi avanzare perché sentivi dei piccoli scoppi...sopra c'era il carro-ponte che le fiamme arrivavano sopra...eravamo impotenti di fare...qualsiasi cosa, mi ricordo anche ...SIMONETTA aveva steso la manichetta però da lì non usciva l'acqua"*. CALDARELLA dichiara quindi: *"...prima ero una persona tranquilla, che faceva le cose normali che fanno tutti gli altri, da quella volta in poi sono diventato più sensibile alle cose, alle cose che succedono"*; espone come esempio di essersi sentito male vedendo al telegiornale lo scoppio del treno e l'incendio accaduti a Viareggio e continua: *"...anche i primi*

periodi...soffrivo di insonnia...avevo gli incubi...mi sento spesso...sempre la voce ...dei nostri colleghi che gridano 'aiuto"; riferisce di patire i luoghi bui e chiusi; di avere paura delle fiamme, anche di quelle del gas dei fornelli di casa, tanto che alla mattina riscalda il latte nel microonde per non dover accendere il fornello; CALDARELLA è in cura alle Molinette.

RUNCI Pietro, aiuto operaio alla linea 4, riferisce di essere accorso alla linea 5 a seguito delle grida di aiuto di BOCCUZZI: *"... quando siamo arrivati lì...mamma mia! Ho visto proprio una scena spaventosa, ma spaventosa veramente...abbiamo sentito una voce dall'altra parte che c'era ancora un'altra persona che sarebbe SCHIAVONE Antonino, che ...volevamo avvicinarci ma le fiamme non ci davano il consenso di avvicinarci....Abbiamo...LAURINO Angelo e... Roberto SCOLA, lo abbiamo allontanato dal fuoco, dal pericolo"*; poi RUNCI prova ad avvicinarsi a SCHIAVONE dall'altra parte, ma le fiamme non lo lasciano avvicinare; *"...c'era LAURINO che era...proprio ustionato, non aveva nessun indumento addosso, proprio ustionati, proprio nudi, nudi! E ha detto uno di questi: 'toglimi la cinghia', io ho preso il giubbotto e gliel'ho messo sopra. Poi questa persona mi ha chiesto: 'Pierino aiutami! Aiutami!' e lì purtroppo mi sono scappate le gambe, perché veramente io quello che potevo fare...lo farei. Solo che però non ho potuto fare niente più di quello...(LAURINO e SCOLA) erano per terra, erano a circa 5 o 6 metri dal fuoco"*; dopo: *"...questa storia mi ha proprio ossessionato, mi ha ossessionato perché purtroppo mi sta andando male, sia da parte mia, sia dalla compagna che ho...durante la notte mi sveglio e vedo sempre questa immagine davanti...con l'ansia tremo...sono nervoso...purtroppo mi è successo di tutto. Oltretutto che non vado d'accordo più con la donna...perché dice: '...stai ossessionando anche me'... prima c'era un rapporto bellissimo, regolare sulla parte psicologica, rapporto sessuale. Invece da quando è successo questo non c'è più...non c'è più accordo...ho paura, nausea...tremo pure...quando vado nei luoghi chiusi oppure (in) ascensore...le immagini che io vedo sono SCOLA Roberto, LAURINO Angelo e...SCHIAVONE Tonino...quando ci hanno mandato tutti fuori alla fine...lo hanno tirato fuori questo ragazzo...non dico...mi sono messo a piangere...perché era un ragazzo bravo, si è irrigidito proprio...come dire...una cosa spaventosa, guardi!"*.

Per ciascuno dei lavoratori è stata prodotta una consulenza medica, illustrata e confermata dai medici estensori (v. udienze 1/12/2009, 26/2/2010), con indicazione delle patologie sofferte dai lavoratori sopra indicati ed

eziologicamente collegate proprio al reato di incendio, a quanto da loro visto e compiuto – per prestare soccorso ai colleghi – quella notte, ai ricordi divenuti, in alcuni casi, vere e proprie ossessioni, al senso di impotenza per non aver potuto aiutare i colleghi ustionati, ad – irrazionali, ma non per questo meno profondi – sensi di colpa per non avere "fatto" di più ed anche solo per essere vivi di fronte alla morte degli altri, cui erano legati anche da rapporti di amicizia e, in alcuni casi, di affetto (v. in questo senso le loro testimonianze: la Corte non può riportarle integralmente).

Vedremo infra per ognuno la diagnosi e i gradi di invalidità temporanea e permanente sofferta ed indicata dal medico; in generale, appare utile qui riportare quanto riferito dal dr. Roberto GALLI della LOGGIA all'udienza del 26/2/2010: "*...entrambi i soggetti* (si riferisce a DI FIORE e PIGNALOSA, n.d.e.)... *sono stati accomunati...da un'esperienza...come dire limite per quanto riguarda la psicosopportabilità umana, alla quale ovviamente ognuno ha risposto secondo le proprie caratteristiche individuali...l'esposizione ad una situazione che comporti il rischio per la propria o per l'altrui vita...che comunque comporti la presenza di una spiccata paura, di un senso marcato di impotenza, nonché di orrore...e quindi incendi, alluvioni, terremoti...in entrambi si è sviluppata quella che è una reazione ...comune...una sintomatologia essenzialmente ansiosa, caratterizzata da una insicurezza, da uno stato di allarme particolarmente pronunciato...tengo a precisare... che non si tratta soltanto di un fatto psichico, ma anche di un fatto organico, nel senso che oggi sappiamo che in questi casi esistono delle vere alterazioni anatomiche, anatomo-funzionali, dell'encefalo, del cervello, che sottendono a queste reazioni psicologiche...*(v. nei particolari, nel prosieguo della deposizione, n.d.e.)". Il dr. GALLI della LOGGIA prosegue poi affermando come, in questi casi, l'individuo tenda a continuamente rivivere l'esperienza, sia di giorno mediante flash-back anche scatenati da suoni, odori, visioni, sia di notte sotto forma di incubi; di come si presenti costantemente all'erta in vista di pericoli; di come diventi irascibile e tenda a rinchiudersi in se stesso.

Appare inoltre utile quanto riportato dal dr. Enzo BOSCO (v. anche udienza 1/2/2009), nelle sue relazioni mediche riguardanti CHIARITO, TRE RE, CALDARELLA, SIMONETTA, RUNCI, BARBETTA e PAPPALARDO, sul "disturbo post-traumatico da stress": "*si contraddistingue come un insieme di sintomi che si sviluppano dopo che il soggetto ha vissuto un evento estremamente traumatico. Il soggetto reagisce a questa esperienza con paura e senso di impotenza e tenta di non ricordarselo, tuttavia l'evento viene vissuto a più*

riprese...conseguenza patologica del trauma è appunto il rivivere l'evento traumatico attraverso ricordi o sogni spiacevoli oppure sentirsi o agire come se l'evento stesso dovesse ripetersi, o anche reagire o provare disagio psicologico se si viene a contatto con fattori che, in qualche modo, riproducono aspetti dell'evento. Tutto ciò porta a condotte di evitamento di stimoli che abbiano a che fare con il trauma, ma anche a una minore reattività del soggetto. Infine, sempre per il DSM-IV-TR (v., i criteri richiesti per la diagnosi di quel disturbo, n.d.e.), si riscontrano un incremento dell'eccitabilità, (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, irritabilità o scoppi di collera, difficoltà a concentrarsi, ipervigilanza, esagerate risposte di allarme) e un disagio significativo o una compromissione del funzionamento del soggetto". Continua il dr. BOSCO analizzando la differenza tra "*disturbo post traumatico da stress*" ed il "*disturbo acuto da stress*".

La Corte deve ancora ricordare che tutti i lavoratori qui considerati sono stati ovvero erano ancora, al momento della loro deposizione (v. sopra), in cura presso strutture pubbliche (v., Molinette, Inail ecc.: si richiamano le testimonianze).

Si devono ora esaminare le singole consulenze, in base alle quali la Corte opererà la quantificazione del danno non patrimoniale per ciascuna parte civile, seguendo i parametri economici delle "tabelle" in uso al Tribunale di Milano, del 2009, ricordando che, come già sopra indicato, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte indica proprio in tali "tabelle" uno dei parametri ai quali i giudici di merito possono legittimamente riferirsi per la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante "da lesione all'integrità psico-fisica" del soggetto; che le tabelle del 2009 tengono conto delle sopra citate sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione civile in data 11/11/2008, e quindi della (come esposto nella parte introduttiva delle stesse tabelle) "esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute" proponendo quindi la "liquidazione congiunta" del danno non patrimoniale conseguente alla "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" così come del danno in termini di "dolore" e di "sofferenza soggettiva"; che le stesse tabelle rappresentano i valori monetari "medi", con possibilità di aumento nei casi specifici, anche oltre il massimo ivi indicato. Anche il danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla integrità psico-fisica della persona viene

indicato nelle stesse tabelle, al 100% di invalidità per ogni giorno da un minimo di € 88,00 ad un massimo di € 132,00.
Per CHIARITO, TRE RE, CALDARELLA, SIMONETTA, RUNCI, BARBETTA e PAPPALARDO vi è richiesta anche di alcune somme a titolo di danno patrimoniale (costituito da spese mediche sostenute e/o da mancato guadagno dovuto alla chiusura anticipata dello stabilimento di Torino): anche tale danno sarà liquidato a loro favore, considerato che è direttamente conseguente allo stesso reato e che è stato, nel presente dibattimento, interamente provato con i documenti relativi (v. in atti, produzioni avv. Rossini).
La Corte, considerate le differenti percentuali di invalidità permanente indicate dai medici e i differenti periodi di invalidità temporanea, per ciascuna parte civile, ha però adottato un criterio unitario che tiene conto, per tutte queste parti civili, della gravità del reato, in particolare sotto il profilo della responsabilità, come qui accertata, in capo agli imputati, sotto il profilo soggettivo sia doloso che colposo (con colpa cosciente); criterio unitario per la quantificazione che, tenendo conto di tutte le circostanze del fatto-reato che ha causato la lesione, del dolore e della sofferenza in capo alle persone qui considerate, ha comportato un aumento rispetto al minimo indicato nelle tabelle e così: € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%; un aumento del 25% per l'invalidità permanente rispetto all'importo indicato in tabella. La Corte ha invece escluso i giorni – richiesti nelle conclusioni precisate – di invalidità temporanea successivi alle consulenze mediche, non avendo modo di accertare fino a quando sia durata o, per ipotesi, tuttora perduri tale invalidità ed in quale percentuale.

Si deve ancora sottolineare che tutte le patologie e i disturbi riscontrati nelle relazioni mediche risultano causalmente collegati al reato – di incendio doloso e colposo – con riferimento al quale le parti civili qui considerate si sono costituite; appare sufficiente sottolineare quanto esposto dalle stesse parti civili e sopra riportato, oltre alle risultanze esposte nelle consulenze mediche infra riportate: assenza di patologie preesistenti, nesso di causalità tra evento traumatico vissuto e disturbo psichiatrico accertato.
I difensori degli imputati hanno obiettato la non risarcibilità di tale danno per la mancanza della contestazione, a carico degli imputati, del reato di lesioni; la Corte rileva che non si procede in questa sede ad accertare il reato di lesioni in capo agli imputati, non contestato dalla Procura della Repubblica (solo al capo A si contestano, sotto il profilo dell'infortunio, anche lesioni di SIMONETTA,

PIGNALOSA e BOCCUZZI: ma si tratta di lesioni "fisiche", consistite in lievi ustioni e/o difficoltà respiratorie in relazione alle quali non vi è alcuna domanda proposta dalle parti civili); rileva che le parti civili qui esaminate si sono costituite, come si è già indicato sopra, non quali parti offese del reato di lesioni, bensì quali soggetti danneggiati dal reato di incendio; ritiene pertanto tale eccezione del tutto infondata (e v. ancora, sul danno non patrimoniale causato da reato e risarcibile, la sentenza citata nel prossimo paragrafo).

1)**CHIARITO Giovanni**: si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:

"*1)il signor Giovanni CHIARITO è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato e complicato da disturbo depressivo secondo la classificazione del DSM-IV-TR.*

Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) *risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo DSM-IV-TR.*

2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.

3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.

4)Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.

5)Invalidità Biologica Temporanea:

IBT a parziale 75%: 150 giorni

IBT a parziale 50%: fino al 9/9/2009.

6)Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permante, di natura psichica, quantificabile nella misura del 25%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 25%, considerato che CHIARITO, nato nel 1977, aveva 30 anni al fatto:

€ 75 x 150 gg = € 11.250,00

€ 50 x 480 gg = € 24.000,00

€ 101.919,00 + 25% = € 127.398,80

per un totale di € 162.648,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 153.825,98, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 174.464,51;

per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 11.657,82 a titolo di mancato guadagno ed € 83,20 a titolo di spese mediche sostenute; per un totale di € 11.741,00 con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi per un totale di € 12.832,48;

con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 187.296,99; arrotondato ad € **187.300,00**.

(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

2)**TRE RE Gaspare**: si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:

"*1)il signor Gaspare TRE RE è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado grave e complicato da disturbo depressivo secondo la classificazione del DSM-IV-TR.*

Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) *risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo DSM-IV-TR.*

2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.

3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.

4)Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.

5)Invalidità Biologica Temporanea:

IBT a parziale 75%: 150 giorni

IBT a parziale 25%: fino al 9/9/2009.

6)Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permante, di natura psichica, quantificabile nella misura del 25%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al

100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 25%, considerato che TRE RE, nato nel 1981, aveva 26 anni al fatto:
€ 75 x 150 = € 11.250,00
€ 25 x 480 = € 12.000,00
€ 104.303,00 + 25% = € 130.378,80
per un totale di € 153.628,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 145.295,27, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 164.789,25;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 5.998,59 a titolo di mancato guadagno ed € 52,50 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 6.051,10 con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi per un totale di € 6.613,63;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 171.402,90; arrotondato ad € **171.400,00**.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

3)CALDARELLA Fabio Domenico: si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:
"*1)il signor Fabio Domenico CALDARELLA è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.*
Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado moderato, secondo DSM-IVA-TR.
2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.
3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4)Il disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato che ha afflitto in precedenza e il disturbo dell'adattamento con ansia, cronico, di grado moderato che ora affligge il soggetto hanno arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5)Invalidità Biologica Temporanea:
IBT a parziale 50%: 90 giorni
IBT a parziale 25%: 90 giorni
IBT a parziale 15%: fino al 9/9/2009.

6)Il disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permante, di natura psichica, quantificabile nella misura del 10%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 10%, considerato che CALDARELLA, nato nel 1979, aveva 28 anni al fatto:

€ 50 x gg 90 = € 4.500,00

€ 25 x gg. 90 = € 2.250,00

€ 15 x gg 450 = € 6.750,00

€ 21.839,00 + 25% = € 27.298,80

per un totale di € 40.798,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 38.585,69, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 43.762,66;

per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 6.155,71 a titolo di mancato guadagno, € 30,25 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 6.186,00 con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi per un totale di € 6.761,07 quale liquidazione del danno patrimoniale;

con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 50.523,70; arrotondato ad € **50.525,00**.

(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

4)SIMONETTA Fabio: si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:

"1)il signor Fabio SIMONETTA è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.

Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado lieve, secondo DSM-IVA-TR.

2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.

3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.
4)Il disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve che ha afflitto in precedenza e il disturbo dell'adattamento con ansia, cronico, di grado lieve che ora affligge il soggetto hanno arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.
5)Invalidità Biologica Temporanea:
IBT a parziale 50%: 60 giorni
IBT a parziale 25%: 60 giorni
IBT a parziale 10%: fino al 9/9/2009.
6)Il disturbo dell'adattamento, con ansia, cronico, di grado lieve, rappresenta un danno biologico permante, di natura psichica, quantificabile nella misura del 5%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità permanente del 5%, considerato che SIMONETTA, nato nel 1983, aveva 24 anni al fatto:
€ 50 x gg 60 = € 3.000,00
€ 25 x gg 60 = € 1.500,00
€ 10 x gg 540 = € 5.400,00
€ 7.398,00 + 25 % = € 9.247,50
per un totale di € 19.147,50 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 18.108,85, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € **20.538,48**;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 5.962,61 a titolo di mancato guadagno, con rivalutazione (anno per anno) ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi = € **6.516,91**;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 27.055,40; arrotondato ad € **27.055,00**.
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

5)RUNCI Pietro; si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:

"1)il signor Pietro RUNCI è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato secondo la classificazione del DSM-IV-TR.

Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve, secondo DSM-IV-TR.

2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.

3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.

4)Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.

5)Invalidità Biologica Temporanea:

IBT a parziale 50%: 150 giorni

IBT a parziale 25%: fino al 9/9/2009.

6)Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado lieve, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 18%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità permanente del 18%, considerato che RUNCI, nato nel 1951, aveva 56 anni al fatto:

€ 50 x gg 150 = € 7.500,00

€ 25 x gg 480 = € 12.000,00

€ 47.888,00 + 25% = € 59.860,00

per un totale di € 79.360,00 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 75.055,15, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 85.125,15;

per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 5.635,61 a titolo di mancato guadagno ed € 141,11 a titolo di spese mediche sostenute per un totale di € 5.776,70 con rivalutazione ed interessi legali dal 30/6/2008 ad oggi = € 6.313,72;

con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 91.438,90; arrotondato ad € **91.450,00**.

(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

6)BARBETTA Piero: si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:

"1)il signor Piero BARBETTA è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico di grado moderato, complicato da disturbo depressivo, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.

Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado lieve, secondo DSM-IV-TR.

2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.

3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.

4)Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.

5)Invalidità Biologica Temporanea:

IBT totale 100%: 61 giorni

IBT a parziale 50%: 150 giorni

IBT a parziale 25%: fino al 9/9/2009.

6)Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado lieve, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 18%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente del 18% e considerato che BARBETTA, nato nel 1965, aveva 42 anni al fatto:

€ 100 x gg 61 = € 6.100,00

€ 50 x 150 = € 7.500,00

€ 25 x 420 = € 10.500,00

€ 52.511,00 + 25% = € 65.638,80

per un totale di € 89.738,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007, = € 84.870,95, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € **96.257,92**;

per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti) € 7.055,51 a titolo di mancato guadagno, € 423,42 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di € 7.478,90, con rivalutazione ed interessi legali dal 30/6/2008 = **€ 8.174,16**;

con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 104.432,10; arrotondato ad € **104.430,00.**

(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

7)PAPPALARDO Salvatore: si richiama integralmente la relazione medica (dr. BOSCO, v.) e se ne riportano le conclusioni:

"*1)il signor Salvatore PAPPALARDO è stato (almeno sino al settembre 2008) affetto da un Disturbo Psichiatrico inquadrabile nosograficamente come disturbo post traumatico da stress cronico, grave, complicato da disturbo depressivo, secondo la classificazione del DSM-IV-TR.*

Attualmente (9/9/2009, n.d.e.) risulta affetto da un disturbo post traumatico da stress cronico, di grado moderato, secondo DSM-IV-TR.

2)In base ai dati anamnestici raccolti, il soggetto era esente da disturbi psichiatrici di rilevanza clinica e forense in epoca antecedente al trauma subito nella notte tra il 5 e il 6/12/2007.

3)Esiste nesso causale tra l'evento traumatico e il disturbo psichiatrico accertato.

4)Il disturbo post traumatico da stress cronico che ha afflitto e affligge il soggetto ha arrecato sia un danno temporaneo sia un danno permanente.

5)Invalidità Biologica Temporanea:

IBT totale 100%: 47 giorni

IBT a parziale 75%: 150 giorni

IBT a parziale 50%: fino al 9/9/2009.

6)Il disturbo post traumatico da stress, cronico, di grado moderato, rappresenta un danno biologico permanente, di natura psichica, quantificabile nella misura del 25%...facendo riferimento alla manualistica ed alla letteratura medico-legale recente sulla quantificazione del danno psichico."

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sull'importo dell'invalidità permanente, del 25%, considerato che PAPPALARDO, nato nel 1975, aveva 32 anni al fatto:

€ 100 x gg 47 = € 4.700,00

€ 75 x gg 150 = € 11.250,00
€ 50 x gg 437 = € 21.850,00
€ 100.727,00 + 25% = € 125.908,80
per un totale di € 163.708,80 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 154.828,48, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 175.601,51;
per la liquidazione del danno patrimoniale (v. documentazione in atti), € 7.353,50 a titolo di mancato guadagno, € 87,45 a titolo di spese mediche documentate, per un totale di € 7.440,50 con rivalutazione ed interessi legali dal 30/6/2008 = € 8.132,19;
con un totale, per il danno non patrimoniale e patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E, di € 183.733,70; arrotondato ad € **183.735,00.**
(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

8)PIGNALOSA Giovanni: si richiama integralmente la relazione medica (dr. GALLI della LOGGIA, in data 30/12/2008, con aggiornamento in data 1/3/2010, v.) e se ne riportano alcuni, fondamentali stralci:
"...i disturbi si strutturavano nel tempo in una vera e propria malattia psichica conclamata, definibile come disturbo d'ansia non altrimenti specificato secondo DSM-IV-TR...(secondo l'aggiornamento n.d.e.)*: ...disturbo d'ansia N.A.S. con note depressive...*
la malattia da lesione è delimitabile in una dozzina di mesi ad oggi, da considerarsi per metà ad incapacità biologica temporanea parziale massima al 50% e per metà a parziale minima al 25%...
Il danno biologico del periziando, già quantificato intorno al 6% nella mia precedente relazione...può essere valutato al sette-otto per cento...
Alla luce della raccolta anamnestica, della connessione causale sotto forma di compatibilità cronologica e clinica, tenuto conto del rapporto tra fatti accaduti e conseguenze psicofisiche, previo confronto con la personalità del soggetto e lo stato anteriore, esaminata la documentazione disponibile, visitato il periziando, si conclude dunque per la sussistenza della malattia psichica nei termini testè enunciati, da ricondurre interamente alle vicende per cui è causa"
E così:
per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità

permanente del 6%, considerato che PIGNALOSA, nato nel 1970, aveva 37 anni al fatto:

€ 50 x gg 180 = € 9.000,00

€ 25 x gg 180 = € 4.500,00

€ 9.037,00 + 25% = € 11.296,30

per un totale di € 24.796,30 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 23.451,23, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 26.597,64 arrotondato ad **€ 26.600,00.**

Si tratta del danno non patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E.

(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

9)DI FIORE Roberto: si richiama integralmente la relazione medica (dr. GALLI della LOGGIA, in data 14/7/2008, con aggiornamento in data 1/3/2010, v.) e se ne riportano alcuni, fondamentali stralci:

"La sintomatologia accusata ed il quadro clinico consentono di inserire il medesimo nel disturbo post traumatico da stress secondo DSM-IV-TR...

considerato il tempo trascorso e l'intensità sintomatologica, la patologia può essere considerata cronica...

la natura e le caratteristiche dell'evento, la documentazione prodotta, l'anamnesi con valutazione dello stato anteriore, l'esame neuropsichiatrico effettuato, soddisfano il nesso di causalità tra i fatti avvenuti e le alterazioni psicopatologiche riportate; sotto forma di compatibilità cronologica e clinica, intesa secondo la comune criteriologia medico-legale come adeguatezza qualitativa e quantitativa degli eventi a produrre danno...

La malattia traumatica è definibile in sette mesi, dall'esordio dei sintomi soggettivi subito dopo l'evento fino alla stabilizzazione, non guarigione, della malattia. Tale periodo va considerato totalmente ad incapacità biologica temporanea parziale massima al 50%, tenuto conto della gravità del fatto traumatico e dell'intensità dei sintomi denunciati...

Il danno biologico psichico dell'interessato...è oggi valutabile, secondo i comuni riferimenti...al nove-dieci per cento"

E così:

per la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle del Tribunale di Milano (2009), calcolando € 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% ed effettuando l'aumento del 25% sul minimo importo dell'invalidità

permanente, del 9,5%, considerato che DI FIORE, nato nel 1977, aveva 30 anni al fatto:

€ 50 x gg 210 = € 10.500,00

€ 19.787,50 + 25% = € 24.734,40

per un totale di € 35.234,40 per il danno biologico, devalutato al 6/12/2007 = € 33.323,12, rivalutato (anno per anno) con interessi legali ad oggi = € 37.794,02, arrotondato ad € **37.795,00**.

Si tratta del danno non patrimoniale derivante dal reato di cui ai capi sub C e sub E.

(in dispositivo sono indicati ulteriori € 50.000,000, sui quali v. nel prossimo paragrafo).

Ne consegue, a conclusione di questo paragrafo, la condanna degli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento delle seguenti somme:

-a favore di CHIARITO Giovanni	€ 187.300,00;
-a favore di TRE RE Gaspare	€ 171.400,00;
-a favore di CALDARELLA Fabio Domenico	€ 50.525,00;
-a favore di SIMONETTA Fabio	€ 27.055,00;
-a favore di RUNCI Pietro	€ 91.450,00;
-a favore di BARBETTA Piero	€ 104.430,00;
-a favore di PAPPALARDO Salvatore	€ 183.735,00;
-a favore di PIGNALOSA Giovanni	€ 26.600,00;
-a favore di DI FIORE Roberto	€ 37.795,00.

Sussistono i giustificati motivi idonei a dichiarare la provvisoria esecutorietà di tali condanne, ex art. 540, 1° comma, c.p.p., considerate le precarie condizioni economiche delle parti civili (come da loro riferite durante le testimonianze, v.), il tempo trascorso dalla lesione subita, il cronicizzarsi delle patologie che rende più difficile il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili ex art. 541 c.p.p. (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

19.4 Lavoratori costituiti con riferimento al reato sub A).

La Corte deve qui richiamare quanto già esposto nella parte motiva precedente e in particolare nei capitoli 11 e 16 in relazione al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, aggravato, di cui all'art. 437 c.p.

La Corte deve in particolare qui ricordare che si tratta di un delitto doloso ricompreso nel titolo VI del codice penale, tra i delitti "contro l'incolumità pubblica"; che è un reato di pericolo "presunto" (presunzione peraltro temperata dalla necessaria ricorrenza del principio di offensività) "*nel senso che dalla conformità della condotta del soggetto agente al modello legale il legislatore ha già presunto la sussistenza del predetto pericolo*" (così Corte di Cassazione, sentenza n. 6396/2005); che tale pericolo "*non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori, come si evince dall'interpretazione letterale della rubrica della disposizione in esame e dalla lettura logico-sistematica del secondo comma dell'art. 437 c.p., che configura un'aggravante del reato sussistente anche nell'ipotesi in cui si verifichi un infortunio individuale sul lavoro* " (sentenza appena citata); che "*il primo comma dell'art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/o disastro) che si consuma all'atto della 'omissione' o 'rimozione' dolosa, mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al comma 1*" (Corte di Cassazione, sentenza n. 20370/2006); che l'interesse tutelato dalla norma (e v. in capitolo 16, in cui si tratta la questione del concorso tra il reato di cui all'art. 437 c.p. e quello di cui all'art. 589 2° comma c.p.) è la pubblica incolumità con specifico riferimento all'ambiente di lavoro; che si tratta di reato plurioffensivo (v. subito infra); che è un reato di "mera condotta", nella forma omissiva classificabile come reato omissivo proprio che si consuma nel momento in cui si è verificata l'omissione ed ha carattere permanente. Nel caso di specie, secondo la contestazione, il reato si è consumato nel giugno 2006 (dopo l'incendio nello stabilimento NIROSTA di Krefeld, v. sopra in vari capitoli) ed è perdurato sino al verificarsi dell'evento di cui al secondo comma, il 6/12/2007.

Ciò premesso, si deve in primo luogo verificare se sia ravvisabile un danno non patrimoniale derivante da un reato di pericolo.

Rispondono affermativamente a tale questione (dopo una lunga e contrastata elaborazione giurisprudenziale) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile

con la sentenza n. 2512/2002; che statuiscono anche – questo era il punto loro sottoposto specificamente – la risarcibilità del "danno morale" anche in assenza di lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto: "*...contesta la tesi che il danno morale possa essere risarcito anche in assenza di danno biologico (o di altro evento produttivo di danno patrimoniale), che è appunto la questione di massima determinante l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite; questione che dopo la pronuncia della Corte ambrosiana ha ricevuto risposta negativa da parte della III sezione civile di questa Corte, con le sentenze 24/5/1997 n. 4631 e 20/6/1997 n. 5530, fondamentalmente sulla base delle sentenze n. 184 del 1986 e n. 37 del 1994 della Corte Costituzionale, affermando che il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi una menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale.*

Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell'esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica.

Ma la stessa sezione... ha dubitato dell'esattezza del principio...ed ha sollecitato un ulteriore approfondimento da parte delle S.U., con ordinanza 24/3/2000, la cui ampia ed articolata motivazione ha precisato motivi di perplessità attinenti: all'interpretazione della dicotomia danno-evento, danno-conseguenza, dovendosi escludere che il danno-evento, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 184 del 1986, si esaurisca nella menomazione psico-fisica propria del danno, biologico, senza comprendere anche eventuali lesioni suscettibili di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento; alla eventuale strumentalizzazione della suddetta interpretazione al fine di evitare un'illimitata proliferazione di azioni risarcitorie; alla autonoma risarcibilità del danno morale, secondo l'unica condizione (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) che esso consista nel perturbamento

psichico della vittima causato da un reato; alla stessa utilità o necessità, allo scopo richiesto, della dicotomia danni-eventi e danni-conseguenze.

...va subito affermato che le Sezioni Unite optano per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze n. 4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, in virtù delle considerazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, completate da alcuni ulteriori rilievi...

...l'art. 185 c.p. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta, concludono nel senso che a favore della tesi della risarcibilità concorrono i diversi elementi dell'idoneità del fatto a ledere l'interesse protetto della norma penale; della incidenza di esso su una posizione soggettiva; della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo; della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi, categoria nella quale si ascrivono i reati contro la pubblica incolumità.

...del resto, la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quantomeno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno.

Ma decisiva per la soluzione della questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, reato plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost. 30/12/1987 n. 641), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.

Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico....Conclusione, questa, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia risarcitoria; al riguardo, è sufficiente il richiamo alle sentenze 27/7/2001 n. 10291, che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose e 7/6/2000 n. 7713, secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione danno-evento, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza)."

Applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte si deve quindi affermare che i lavoratori qui costituiti parti civili con riferimento all'art. 437 c.p. corrispondono ai "soggetti singoli" che, per la loro particolare relazione – consistente nel caso di specie nell'avere lavorato nello stabilimento di Torino, come dipendenti, nel periodo (v. anche infra su questo) di permanenza del reato – da giugno 2006 sino al momento precedente il verificarsi dell'evento aggravante, 6/12/2007 – hanno patito "un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale". Si deve aggiungere che, nel caso di specie, questo "pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale" si è verificato, per gli stessi soggetti singoli, anche e direttamente con il consumarsi dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p.
La "sfera individuale" oggetto di "attentato" in capo ai singoli soggetti corrisponde, nel caso di specie, alla loro integrità psico-fisica in particolare nel luogo di lavoro, direttamente tutelata dalla Costituzione agli articoli 2 – diritti inviolabili dell'uomo – 32 – tutela della salute – 35 – tutela del lavoro – 41 – "L'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Senza dimenticare che il nostro Paese è, secondo il primo articolo della Costituzione, una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Richiamando qui – tutto - quanto diffusamente esposto nella parte motiva precedente, si deve ricordare, in fatto, che il ritenuto ed accertato delitto di cui all'art. 437 c.p., consistito nel caso di specie nel non avere installato un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico – anche – nella zona di

entrata della linea 5, costituiva un perenne (dal giugno 2006: ma la corretta contestazione temporale si riferisce al profilo soggettivo del reato e non a quello oggettivo – cioè all'esistenza del rischio in concreto) e reale rischio incendio le cui potenzialità lesive dell'incolumità fisica non erano circoscritte ai soli lavoratori addetti a quell'impianto, ma si estendevano a tutti i lavoratori che prestavano la loro attività nello stabilimento di Torino; affermazione, quest'ultima, che se si può trarre dai cambi di mansioni, dagli operai utilizzati come jolly, dall'accorrere di tutti gli operai presenti in occasione dei frequenti incendi (v. capitolo 5), è stata drammaticamente confermata nei fatti, perché sappiamo che né Rocco MARZO (che ha lavorato in quell'acciaieria per una vita, ma mai alle linee di trattamento) nè SANTINO Bruno erano addetti a quell'impianto; eppure hanno perso la vita a seguito dell'incendio del 6/12/2007.

Condizione, quindi, di rischio, in particolare di rischio incendio, che era potenzialmente lesiva dell'integrità fisica di tutti i lavoratori dello stabilimento ed era anche da essi percepita, come loro stessi hanno riferito più volte nel corso delle testimonianze rese nel presente dibattimento (v., soprattutto, in capitolo 5; ma v. anche le loro complete testimonianze, di cui alle trascrizioni che la Corte non può riportare integralmente, nonché quanto dichiarato in dibattimento dai congiunti delle vittime); percezione, anzi meglio vera e propria consapevolezza di una condizione di lavoro degradata (come tale incidente anche sulla loro dignità di persone e di lavoratori) e sempre in via di peggioramento (nell'arco temporale segnato al capo sub A) sotto il profilo della sicurezza, soprattutto della sicurezza antincendio, a causa della frequenza con la quale si verificavano, nello stabilimento, incendi, focolai di incendi, principi di incendi (v. capitolo 5); consapevolezza quindi di una quotidiana esposizione ad un concreto pericolo di lesioni alla loro incolumità fisica, alla loro vita. Consapevolezza drammaticamente confermata da quanto accaduto il 6/12/2007, costituente il 2° comma dell'art. 437 c.p.

Ebbene, la Corte ritiene che tale consapevolezza, peraltro corrispondente alla realtà dei fatti, considerate le effettive condizioni di lavoro presenti nello stabilimento in quel periodo (v. sempre capitolo 5), poi confermata dalla drammaticità dell'evento, abbia costituito, per tutte le parti civili qui in esame, un profondo turbamento, una sofferenza psichica, un disagio continuo, un timore serpeggiante; turbamento, sofferenza, disagio e timore che hanno poi trovato drammatica conferma nell'evento accaduto il 6/12/2007; turbamento,

sofferenza, disagio, timore idonei ad essere risarciti quale danno morale direttamente derivante dal reato commesso.

Risarcimento che non appare agevole né immediato quantificare monetariamente, individuando appositi parametri ai quali ancorarsi: la Corte ritiene che a tale determinazione si possa pervenire considerando (come indicato dalle stesse parti civili) il periodo di tempo (da giugno 2006 al 6/12/2007) contestato al capo A), ritenendo quindi che proprio durante quel periodo i lavoratori fossero esposti al rischio incendio e che, essendone consapevoli, patissero gli indicati turbamento, sofferenza, disagio, timore; oltre che considerando quanto questi loro vissuti si siano drammaticamente materializzati nella notte del 6 dicembre 2007.

Il periodo si compone di oltre 17 mesi; l'estrema gravità del reato, sotto il profilo soggettivo in capo a tutti gli imputati, così come della aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p., deve essere qui solo richiamata, rimandando ai precedenti capitoli; la Corte ritiene equo, considerati tutti gli elementi, prendere a base la retribuzione media mensile raddoppiandola per ciascun lavoratore, per il periodo di esposizione al rischio, con un aumento per la gravità del reato e così per complessivi € 35.000,00; cui si deve aggiungere un importo, che la Corte ritiene congruo indicare in € 15.000,00, derivante direttamente dall'essersi verificato l'evento di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p. e dall'ulteriore turbamento che tale aggravante ha comportato per ciascuno dei lavoratori.

Con tre precisazioni:

la prima riguardante le parti civili costituite che non hanno lavorato nello stabilimento nell'intero periodo sopra indicato e per i quali, quindi, il risarcimento deve essere diversamente liquidato: si tratta di ALFIERI Salvatore (in pensione da settembre 2006), di MORESE Giuseppe (in pensione dal 31/12/2006) e di BILARDI Salvatore (in mobilità da gennaio 2007) per i quali, considerata la brevità del periodo rientrante nella contestazione di cui al capo A), appare equo provvedere ad una liquidazione complessiva, per ciascuno, di € 5.000,00 (cinquemila);

la seconda riguardante i lavoratori CHIARITO, TRE RE, CALDARELLA, SIMONETTA, RUNCI, BARBETTA, PAPPALARDO, PIGNALOSA e DI FIORE, per i quali si è già provveduto, nel precedente paragrafo (v.), ad accogliere la loro domanda risarcitoria con riferimento ai reati di incendio, di cui ai capi sub C) e sub E); ebbene, il diritto al risarcimento derivante dalla commissione di quei

reati è, ad avviso della Corte, del tutto indipendente dal diritto al risarcimento derivante dal reato sub A), qui esaminato. Richiamando quanto esposto al paragrafo precedente e quanto qui ritenuto con riferimento al reato di cui al capo A), la Corte ritiene non sia neppure necessario soffermarsi su tale punto, essendo evidente la diversità dei presupposti così come del danno sofferto, con il conseguente diritto dei lavoratori sopra indicati di ottenere il risarcimento anche per il danno non patrimoniale direttamente conseguente al reato sub A);
la terza riguardante BOCCUZZI Antonio, che nel presente processo si è costituito parte civile solo con riferimento al reato di cui al capo A) (espressamente riservandosi di agire con separato giudizio civile per le lesioni fisiche e psichiche), non per il reato di incendio (doloso e colposo); precisazione dovuta a quanto esposto dai difensori durante le arringhe finali e dall'avvenuto deposito di consulenza medica, che qui non può avere rilievo.

Ne consegue, a conclusione di questo paragrafo, la condanna degli imputati, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 50.000,00 ciascuno a favore di BOCCUZZI Antonio e di ANDREATTA Giuseppe.
La condanna degli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento:
della somma di € 50.000,00 ciascuno a favore di CHIARITO Giovanni, TRE RE Gaspare, CALDARELLA Fabio Domenico, SIMONETTA Fabio, RUNCI Pietro, BARBETTA Piero, PAPPALARDO Salvatore, PIGNALOSA Giovanni, DI FIORE Roberto, ZANNINO Aldo Edoardo, VIRDIS Andrea, VIRDIS Renato, PUSCEDDU Mirko, PARISI Bruno, BERHU Ghermay, ACQUAVIVA Francesco, PATANE' Giuseppe, LEDDA Gian Luca, LORENTI Rocco, D'ANTINO Michele, ALESSI Sandro, DONADIO Gianluca, NILO Michele, MARTINI Joseph, ARGENTINO Ciro, COPPOLA Vincenzo, RUSSO Giuseppe, GERARDI Luigi, ADAMO Peter Ilario, ALFIERI Luca, GRECO Pietro, LOCCISANO Pietro Giorgio;
della somma di € 5.000,00 ciascuno a favore di ALFIERI Salvatore, MORESE Giuseppe e BILARDI Salvatore.

Sussistono i giustificati motivi idonei a dichiarare la provvisoria esecutorietà di tali condanne, ex art. 540, 1° comma, c.p.p., considerate le precarie condizioni economiche delle parti civili (come da loro riferite durante le testimonianze, v.) e il tempo trascorso dalla lesione subita.

Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro (per le spese di BOCCUZZI e di ANDREATTA) e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (per gli altri) anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili ex art. 541 c.p.p. (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

19.5 Parenti e affini delle vittime.

Si sono costituiti parti civili nel presente dibattimento, come già sopra accennato, alcuni parenti e affini delle vittime; l'accoglimento della loro costituzione di parte civile, nel rispetto di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 307 c.p., che definisce i "prossimi congiunti" e, come si vedrà infra, l'accoglimento delle loro richieste di risarcimento del danno per lutto parentale, non costituisce, ad avviso della Corte, contraddizione con la già riconosciuta - a tutti gli imputati - attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (ed anche alla persona giuridica, art. 12, 2° comma lettera a) D.Lgs. n. 231/2001). Infatti, il risarcimento da parte dell'azienda ed a favore dei familiari delle vittime è avvenuto, come documentalmente provato (v.); i parenti e gli affini qui costituiti parte civile non ne hanno beneficiato in quanto, secondo le affermazioni dei difensori degli imputati e della persona giuridica, affermazioni non smentite durante il presente dibattimento, questi congiunti non avevano avanzato le loro richieste per tempo, mentre erano in corso (durante l'udienza preliminare) le trattative tra le parti relative a tale risarcimento.

Cosicché la Corte ha ritenuto doveroso riconoscere la citata attenuante ed altrettanto doveroso prendere in considerazione le domande qui proposte dai congiunti.

GATTUSO Sergio è cognato (marito della sorella), PISANO Giovanna è zia (sorella della madre PISANO Isa) di SCOLA Roberto, deceduto a seguito dell'incendio del 6/12/2007; PRIOLO Rosario e TESSARIN Luca sono entrambi cognati (mariti delle sorelle Concetta e Laura) di RODINO' Rosario, deceduto a seguito dell'incendio del 6/12/2007 e si sono costituiti entrambi anche in nome e per conto dei figli minori; MURDOCCO Domenico, MURDOCCO Savina, MURDOCCO Ester sono zii (fratello e sorelle della madre MURDOCCO Rosa) di SANTINO Bruno, deceduto a seguito dell'incendio del 6/12/2007. Si tratta quindi di congiunti non componenti del "nucleo" familiare più ristretto, non conviventi con le vittime bensì facenti parte di una famiglia più "allargata", con vincoli anche affettivi che peraltro, soprattutto nel nostro Paese,

frequentemente, per tradizione radicata, rimangono saldi e si perpetuano nel tempo.

Tale posizione (di membri della famiglia allargata) comporta il loro onere di provare, nei termini che saranno infra precisati per l'intrinseca difficoltà di fornire la prova di un "sentimento", l'esistenza di un normale rapporto affettivo tra loro e le vittime, presente al momento del decesso; normale rapporto affettivo di cui è naturale conseguenza il dolore per il lutto subito e che a sua volta costituisce il danno non patrimoniale subito dal congiunto; danno che le tabelle del Tribunale di di Milano (v. paragrafo precedente) definiscono come "da perdita del rapporto parentale" ed in ordine al quale forniscono degli indicatori economici.

Sotto il profilo della prova del rapporto affettivo, nel caso di specie sono stati sentiti come testi altri congiunti delle vittime, in particolare all'udienza del 17/2/2009 (anticipando, sull'accordo delle parti, l'escussione di questi testi delle parti civili), oltre che successivamente (v. infra).

SANTINO Luigi (udienza 17/2/2009), fratello di SANTINO Bruno, ha riferito con riferimento al rapporto esistente tra quest'ultimo e gli zii MURDOCCO: "*...mio fratello aveva un buonissimo rapporto con tutti e tre, in modo diverso naturalmente. Diverso dal fatto che vedeva magari più uno rispetto (all') altro; visto che abitiamo a Nichelino vedeva magari più la sorella...una delle sorelle di mia madre...MURDOCCO Ester...mentre, magari, MURDOCCO Savina, abitando alla Barriera di Milano che è un po' più distante, ci vediamo solo per le cene...comunque andava a trovarla, perché mio cugino Gianluca era molto legato a mio fratello...(Bruno, n.d.e.) era come un figlio per tutti e tre...buonissimo rapporto con tutti e tre*"; sulla frequentazione: "*...ci incontravamo molto spesso a casa di uno o dell'altro...*"; aggiunge SANTINO che, dopo la morte del fratello, gli zii sono stati vicino a tutti loro e soprattutto alla di lui madre; la frequentazione con i cugini "*come dei fratelli*" da parte di SANTINO Bruno così come di suo fratello Luigi avveniva anche sul luogo di lavoro, perché nello stabilimento di Torino lavorava (come addetto alla linea 5) anche il teste SANTINO Luigi, anche il cugino DONADIO Gianluca, figlio di MURDOCCO Savina, anche il marito di quest'ultima e padre di Gianluca, DONADIO Giuseppe, anche il marito della sorella di Gianluca, DI BLASI Giuseppe. Aggiunge SANTINO Luigi: "*capitava che uscivamo...ci beccavamo per delle cene insieme in famiglia e poi uscivamo, si andava al cinema con le ragazze, comunque c'era un buonissino rapporto con i figli di MURDOCCO Savina e anche con quelli di MURDOCCO Domenico,*

naturalmente, anche se più lontani a livello di distanza...però il rapporto era splendido con tutti i cugini, i figli di MURDOCCO Ester, Savina, Domenico".

La teste CASCINO Grazia (udienza 17/9/2009), madre di RODINO' Rosario, di RODINO' Concetta, moglie di PRIOLO Rosario e di RODINO' Laura, moglie di TESSARIN Luca, riferisce che il figlio Rosario viveva ancora con lei ed il marito (RODINO' Rosario è deceduto a 26 anni); che i suoi generi conoscevano fin da piccolo RODINO' Rosario: "*Luca TESSARIN l'ha visto nascere, perché...lavora dove abitavo prima, in corso Novara...sotto casa mia c'è un'officina e lavora lì. Poi anche l'altro, PRIOLO...ha conosciuto mio figlio che aveva sette anni, dieci. Quindi per loro era come un fratello...comunque si andava in ferie insieme, si stava sempre insieme, non c'era festa che si andava in tutti i posti...";* la teste narra il dolore per non avere suo figlio potuto conoscere le bambine, gemelle, figlie di RODINO' Laura, nate il 10 gennaio 2008; aggiunge che era previsto che RODINO' Rosario fosse padrino di battesimo di una delle bambine; sul rapporto tra suo figlio ed i figli di RODINO' Concetta: "*...per loro era un fratello...li andava a prendere a scuola, li andava a lasciare, li portava ai giardini, al cinema, come fa un fratello maggiore*"; sul lavoro: "*...eravamo orgogliosi che mio figlio è andato a lavorare in quella fabbrica, perché mio marito ci ha lavorato quasi 40 anni...ci sentiamo in colpa per averlo mandato lì dentro...*".

La teste RODINO' Concetta (udienza 17/2/2009) conferma il rapporto tra marito – PRIOLO Rosario - e fratello: "*...ho conosciuto mio marito nel 1990, mio fratello aveva 11 anni. Praticamente è stato sempre con me e mio marito. E' sempre stato un punto di riferimento per mio fratello...insomma il ragazzino è cresciuto con noi*"; sulle vacanze insieme: "*certo, l'ultima vacanza è stata proprio nel 2006...è capitato che sono andata in ferie a giugno e lui, con la ragazza, è venuto una settimana per farla insieme a me, i miei figli e mio marito...li andava a prendere a scuola...la figura dello zio gli manca...più che zio anche fratello, perché i miei figli li cresceva mia mamma, mio fratello era a casa con mia mamma, facendo i turni...erano sempre insieme*"; su TESSARIN: "*Anche Luca l'ha visto da piccolino, abitavamo dove lui ha la ditta...perché noi siamo una famiglia unita, ancora adesso che mio fratello è al cimitero. Noi siamo sempre lì da lui, compreso Luca, Rosario, tutti...*".

La teste RODINO' Laura (udienza 17/2/2009) conferma il rapporto tra marito – TESSARIN – e fratello: "*...prima di essere mio marito lui era nostro amico. Mio fratello andava in officina da lui...si confidava"; "...facevamo dei week end insieme...mio marito ha una casa al mare in Liguria e veniva* (il fratello, n.d.e.)

con noi"; la teste espone come ha appreso dell'incidente al fratello, mentre era incinta di otto mesi e come il dolore per la sua morte sia stato condiviso con il marito; conferma poi che anche PRIOLO, il marito della sorella Concetta, fosse stato un fratello per RODINO' Rosario, che a sua volta era stato come un fratello per i figli di Concetta.

La teste SCOLA Concetta (udienza 17/2/2009), moglie di GATTUSO Sergio e sorella di SCOLA Roberto, dal quale la separava un solo anno; insieme, 19 anni prima, avevano conosciuto GATTUSO; il fratello e GATTUSO: *"...lavoravano anche insieme, ha avviato nel lavoro mio fratello...se lo portava quando era più ragazzino nei primi lavori con lui...anche qua alla THYSSEN...sono stati assunti...mio fratello un anno prima...si sono trovati a lavorare insieme sulla stessa linea";* dopo il matrimonio del fratello: *"...tutte le settimane ci riunivamo a casa della mamma, lui con i suoi bimbi, io con i miei e si passavano i sabati e le domeniche...(GATTUSO, n.d.e.) come un fratello perché ormai, dopo 19 anni se Roberto doveva confidarsi andava da lui, aveva bisogno di qualcosa andava da lui, era diventato come un fratello maggiore per Roberto".*

Il teste TESSARIN Marco (udienza 16/7/2009), fratello di TESSARIN Luca, conferma la conoscenza di RODINO' Rosario fin da quando era bambino, perché la famiglia RODINO' abitava al piano sopra dell'officina in cui lavoravano entrambi i fratelli TESSARIN; rapporto continuato nel tempo; espone lo sconvolgimento nella vita di suo fratello dopo la morte di Rosario.

Il teste PRIOLO Benedetto (udienza 16/7/2009), fratello di PRIOLO Rosario, conferma lo stretto rapporto affettivo che esisteva tra suo fratello e RODINO' Rosario; quest'ultimo lo "*cercava come punto di appoggio, si confidava*"; per suo fratello la morte di RODINO' Rosario: *"...è stato un colpo anche per lui...è venuta a mancare una figura...per i ragazzi* (i figli di PRIOLO e Concetta RODINO', n.d.e.) *è stata una cosa micidiale...*(dopo il funerale, n.d.e.) *me li sono portati io a casa per rincuorarli...Rosario...era...il padrino di Roberto...".*

Hanno poi esposto il loro rapporto affettivo con i congiunti deceduti direttamente le parti civili costituite; MURDOCCO Savina (udienza 17/2/2009): *"...eravamo sempre insieme; i nostri figli sono cresciuti insieme...eravamo sempre insieme, andavamo sempre da mia mamma, sempre lì la domenica, uscivamo insieme, facevamo le scampagnate insieme"*; poi, cresciuti: *"...parecchie volte veniva a dormire anche a casa mia Bruno, perché usciva con mio figlio, andavano a ballare, a mangiare la pizza fuori...sempre insieme"*; anche il figlio ed il marito di MURDOCCO Savina lavoravano nello

stabilimento THYSSEN KRUPP AST di Torino: DONADIO Gianluca e DONADIO Giuseppe.

MURDOCCO Domenico (udienza 17/2/2009): *"...eravamo sempre insieme, si usciva, si andava al mare, si andava al fiume, si andava in montagna, si andava a fare le grigliate insieme...a casa dei nonni, a casa mia, a casa della mamma, del papà, mia sorella con mio cognato"*; MURDOCCO ha quattro figli, i quali uscivano e si divertivano con Bruno SANTINO.

PISANO Giovanna (udienza 17/2/2009): *"...quando mia sorella aveva bisogno li* (intendendo i figli di PISANO Isa, tra cui SCOLA Roberto) *guardavo io, lo stesso lei faceva con mio figlio, perché siamo molto unite, che nostra madre ci ha insegnato a portarci rispetto, a vivere tranquilli insieme nella famiglia...eravamo sempre insieme...quando i ragazzi sono cresciuti ci siamo sempre frequentati...andavamo al mare...a festeggiare il Natale...quando si poteva si andava in Sardegna dai nostri fratelli sennò stavamo in casa tutti insieme, sempre, in tutte le feste"*; riferisce che della sua famiglia nello stabilimento THYSSEN di Torino lavoravano anche GATTUSO Sergio e ABISSO Salvatore, suo cognato; conferma lo stretto legame tra suo nipote Roberto e GATTUSO.

TESSARIN Luca (udienza 17/2/2009): *"...Rosario lo conoscevo da sempre perché Rosario abitava nel palazzo dove io avevo la ditta perciò l'ho visto nascere perché sono andato a lavorare a 16 anni...Rosario lo vedevo tutti i giorni perché veniva a giocare nel cortile...lo aiutavo a riparare la bicicletta, gonfiavo il pallone, riparavo il motorino, insomma c'è stato sempre un bellissimo rapporto, poi dopo nel 1998 mi sono fidanzato con Laura...sono entrato...in famiglia a tutti gli effetti. Poi andavamo in montagna insieme, si andava a fare i week end"*; espone TESSARIN di come sua moglie, dopo la morte del fratello, sia *"sempre scontrosa, sempre depressa"*.

PRIOLO Rosario (udienza 17/2/2009) *"...avevamo un buon rapporto, un rapporto come un fratello minore...io lo trattavo come se fosse mio figlio...comunque il rapporto affettivo di una persona...di un bravo ragazzo, di sani principi...anche se delle volte magari non lo faccio vedere più, sento che mi manca questa persona perché effettivamente era una persona splendida...Rosario con i miei figli...era un fratello per loro...un cuore sempre partecipe, andava a prendere i figli a scuola essendo che io e mia moglie lavoravamo"*; espone poi le bugie raccontate ai bambini nei primi giorni dopo l'incendio e l'inevitabile, profonda sofferenza, loro e sua, nel doverli informare della morte dello zio e di come tale perdita abbia inciso anche sulla loro

giovanissima vita; conferma lo stretto e profondo rapporto esistente tra Rosario e TESSARIN.

Secondo quanto esposto, la Corte ritiene ampiamente provato un rapporto affettivo, risalente nel tempo, rinsaldato e rinnovato dalla frequentazione in famiglie tradizionalmente unite, pronte ad aiutarsi reciprocamente nelle fatiche quotidiane, a confortarsi nei momenti di difficoltà, a trascorrere insieme quelli di festa; rapporto esistente, fino al momento della morte di RODINO' Rosario, SANTINO Bruno e SCOLA Roberto, tra questi ultimi e i loro rispettivi congiunti qui costituiti parte civile.
La Corte condivide sul punto quanto esposto dalla Corte di Cassazione civile sez. III 15/7/2005 n. 15019: "*Come affermato da Cassazione III 7 / 11/2003 n. 16716, la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Risulta quindi evidente, da siffatta impostazione, che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice. Cosicché appare illogica, perché contraria a principi di ordinaria razionalità, la pretesa, avanzata dal giudice a quo, circa la necessità di 'una prova in senso tecnico' a dimostrazione del dolore dei superstiti, che, essendo sostanzialmente un sentimento, e, comunque, un danno di portata spirituale, può essere rilevato solo in maniera indiretta....Proprio la sussistenza di normali rapporti, specie in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto...il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti. Legame che, in presenza di tali rapporti, è costruito non soltanto sul ricordo del passato, ma anche sulla base affettiva nutrita dalla frequentazione in atto e dalla consapevolezza della presenza in vita di una persona cara, che è anche punto di riferimento esistenziale. Sostenere il contrario significa pretendere, contro normale ragionevolezza, ed anche in presenza di un vincolo più stretto, come tra genitori e figli, che il dolore per la morte del congiunto debba essere dimostrato dalla presenza di rapporti di natura ed intensità eccezionali e, come tali, difformi dal vissuto comune. Né l'assenza di coabitazione può essere considerata elemento*

decisivo di valutazione sotto il profilo che interessa la presente causa, quando si consideri che tale assenza sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto."

La morte di RODINO' Rosario, SCOLA Roberto e SANTINO Bruno ha quindi determinato nei congiunti, anche quelli qui costituiti parte civile, un "danno ingiusto", non patrimoniale, come sopra dalla Suprema Corte individuato, che deve essere risarcito.

La sua quantificazione deve essere effettuata seguendo il principio di diritto così sintetizzato ed affermato dalla Corte di Cassazione, 3° sez. civile sent. 26505/2009: *"Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (nella specie, per la morte del genitore) va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica".*

Non è necessario ripetere qui la più volte ricordata estrema gravità del reato, sotto ogni profilo; la morte così atroce di giovani uomini ha comprensibilmente sconvolto tutta la cerchia familiare, incidendo pesantemente anche sulla vita dei congiunti qui costituiti parte civile.

La quantificazione deve tenere conto delle più volte citate tabelle del Tribunale di Milano, sottolineando però che in tali tabelle non è indicato il rapporto, di parentela e di affinità, che lega nel caso di specie le parti civili alle vittime; sono indicati rapporti esclusivamente di parentela più stretti di quelli qui considerati: a favore del fratello per la morte di un fratello ed a favore del nonno per la morte di un nipote. L'indicazione economica tabellare (unica per entrambi i rapporti di parentela) è di amplissimo spettro: da € 21.711,00 ad € 130.226,00; la Corte ritiene in ogni caso che tali indicazioni economiche si possano utilizzare quale parametro, confrontando per analogia il rapporto tra fratelli a quello dei cognati GATTUSO, TESSARIN e PRIOLO e quello tra nonno e nipote degli zii MURDOCCO Domenico, Savina, Ester e PISANO Giovanna; considerando però che l'analogia non può prescindere dall'esistenza di un legame meno stretto del cognato rispetto al fratello e dello zio rispetto al nonno; cosicchè la Corte ritiene congruo partire dalla indicazione economica minima contenuta in tabella per il rapporto di affinità (GATTUSO, TESSARIN e PRIOLO); somma minima che deve, in forza dell'estrema gravità del reato, essere aumentata del 50% e così portata ad un totale, ad oggi, arrotondato di € 30.000,00 per ciascuno dei cognati, solo ricordando che i figli di TESSARIN e di

PRIOLO, all'interno del nucleo familiare ristretto, traggono beneficio anche dal risarcimento versato alle loro madri. La Corte sottolinea inoltre che la relazione medica prodotta dal loro difensore (v. in atti), contrariamente a quelle esaminate nel precedente paragrafo (v. 19.2), appare troppo generica e superficiale nel descrivere l'elaborazione del lutto da parte di TESSARIN e di PRIOLO, tanto che questa Corte non ritiene vi sia prova che entrambi, oltre all'innegabile dolore, alla sofferenza per la perdita, allo sconvolgimento della loro vita familiare, probabilmente anche alle difficoltà lavorative (e, per questo, la determinazione del danno patrimoniale sarà demandata al giudice civile), soffrano effettivamente di un "disturbo" costituente lesione della loro integrità psico-fisica, tra l'altro con l'alta gravità invalidante indicata (15%).
Per il rapporto di parentela (i MURDOCCO e la PISANU), una somma di non molto superiore che, considerato l'aumento per la gravità del reato, appare congruo determinare in complessivi € 40.000,00 per ciascuno zio.

In conclusione, si devono condannare gli imputati, in solido fra loro, al pagamento, a favore di GATTUSO Sergio, della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
si devono condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento:
-a favore di MURDOCCO Domenico della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
-a favore di MURDOCCO Savina della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
-a favore di MURDOCCO Ester della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
-a favore di PISANO Giovanna della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

Tutte tali condanne devono dichiararsi provvisoriamente esecutive, ravvisando nel tempo trascorso dal fatto un motivo sufficiente a così disporre.

Si devono inoltre condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 539 2° comma c.p.p.:

-a favore di PRIOLO Rosario della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.;
-a favore di TESSARIN Luca della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del dannon non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.

Consegue a tali statuizioni civili la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro (per GATTUSO Sergio) e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (per gli altri), anche del pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex art. 541 c.p.p (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. infra).

20. Le spese di costituzione e difesa delle parti civili.

Consegue alle statuizioni civili di cui al precedente capitolo (v. n. 19), ex art. 541 c.p.p., la condanna degli imputati in solido fra loro (nei casi già sopra indicati) ed anche in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. (negli altri casi, anche sopra indicati) al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi, nel caso di specie, giusti motivi idonei a compensarle totalmente o parzialmente.

La Corte, rimandando agli importi finali indicati in dispositivo e quindi senza riportare operazione dopo operazione i - non brevi - singoli conteggi, ritiene di potersi limitare qui ad esplicitare i criteri seguiti per le liquidazioni: dopo l'esame delle singole note, confrontate con le tariffe professionali, si è tenuto conto delle plurime difese assunte e seguite da alcuni professionisti, valutando l'importo intero per la prima persona difesa; con un aumento, se le altre persone difese rivestivano identica posizione (secondo lo schema seguito nei precedenti paragrafi), del 5%; se invece l'ulteriore persona difesa rivestiva una diversa posizione (es: ente collettivo e persona fisica; ovvero persone fisiche costituite con riferimento a diversi reati), per la seconda ovvero per la terza persona l'importo intero è stato decurtato del 20%. Criteri seguiti dalla Corte allo scopo di rispondere anche ad un criterio di congruità sostanziale, con riferimento alle attività svolte dai singoli difensori e che hanno permesso, dovendo la condanna alle spese essere emessa a favore delle parti civili costituite e non dei difensori (ma v. anche infra), anche di calcolare l'importo delle spese a favore della singola persona che non aveva chiamato in giudizio il responsabile civile, in caso il suo difensore ne difendesse altre per le quali invece la chiamata era avvenuta (v. in dispositivo: sono i casi di GATTUSO Sergio di ANDREATTA Giuseppe).

Per l'Associazione Medicina Democratica sono state liquidate anche, come da richiesta e da documentazione in atti, le spese sostenute per le consulenze tecniche (v.in dispositivo); a favore del difensore è stata, come da sua richiesta, ordinata la distrazione della somma ex art. 93 c.p.c.

21 Determinazioni finali.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. gli imputati e la THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

I difensori hanno, nel corso del presente dibattimento, depositato richiesta di dissequestro e restituzione della linea 5; la Corte, visto il 1° comma dell'art. 262 c.p.p., ritiene che il sequestro debba essere mantenuto a fini di prova, al fine di permettere eventuali ulteriori rilievi tecnici sulla linea così come si presentava successivamente all'incendio, nel caso i Giudici di grado superiore lo ritenessero necessario ovvero opportuno, sottolineando che non appare nel caso di specie percorribile l'ipotesi prevista dal secondo periodo del citato 1° comma, in quanto l'azienda chiede la restituzione proprio per provvedere allo smontaggio della linea.
Si deve così ordinare la restituzione, della linea 5 e degli altri oggetti ancora in sequestro, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

La Corte deve ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, come da sua richiesta, con riguardo a FERRUCCI Arturo, LISI Leonardo, KRUSE Frank e QUETO Berardino.

La Corte, considerati la mole delle risultanze probatorie emergenti dal presente dibattimento; il numero dei testi escussi e dei documenti acquisiti; la complessità, in fatto ed in diritto, delle accuse contestate, nonché la loro gravità, ai sensi dell'art. 544 3° comma c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'articolo 533 c.p.p.;
dichiara
ESPENHAHN Herald colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art 62 n. 6 c.p., unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 16 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

dichiara
PUCCI Marco colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p. .

dichiara
PRIEGNITZ Gerald colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

dichiara
MORONI Daniele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al solo reato sub D), considerate tutte equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati, lo condanna :
per il reato sub D) alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 2 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

dichiara

SALERNO Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

dichiara
CAFUERI Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

Visto il D.Lgs n. 231/2001
APPLICA, ex art. 25 septies, 1° comma, alla **THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.,** corrente in Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore:
1) la sanzione pecuniaria di € 1.000,000,00 (un milione), ex articoli 9, 10 e 12 2° comma lettera a);
2) la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6, ex articolo 9 2° comma lettera a);
3) la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi 6, ex articolo 9 2° comma lettera e);
4) la confisca della somma di € 800.000,00 (ottocentomila), ex articolo 19.
Dispone, ex art. 18 e con le modalità di cui al 3° comma, la pubblicazione, per estratto e per una volta, della presente sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale: "LA STAMPA", "IL CORRIERE DELLA SERA" e "LA REPUBBLICA"; nonché l'affissione, per estratto, nel Comune di TERNI.

Visto l'art. 535 c.p.p. condanna gli imputati e la THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., corrente in Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.;
condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

1)a favore di **REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p. della somma di complessivi € **973.300,00** (novecentosettantatremilatrecento), quale liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.

2)a favore di **PROVINCIA DI TORINO**, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € **500.000,00** (cinquecentomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale; respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.

3)a favore di **COMUNE DI TORINO**, in persona del Sindaco pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 539 2° comma c.p.p., a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € **1.000.000,00** (unmilione) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale.

Condanna gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

4)a favore di **FIM-CISL**, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.

5)a favore di **FIOM-CGIL**, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.

6)a favore di **UILM-UIL**, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.

7)a favore di **FLMU Uniti - CUB**, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.

8)a favore di **ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA** - MOVIMENTO PER LA SALUTE - ONLUS in persona del legale rappresentante pro-tempore, con condanna ex art. 539 2° comma c.p.p. a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 100.00,00 (centomila), quale liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 1° comma c.p.p.

9)a favore di **CHIARITO Giovanni** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma **€ 237.300,00** (duecentotrentasettemilatrecento), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

10)a favore di **TRE RE Gaspare** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **221.400,00** (duecentoventunomilaquattrocento), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

11)a favore di **CALDARELLA Fabio Domenico** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **100.525,00** (centomilacinquecentoventicinque), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

12)a favore di **SIMONETTA Fabio** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **77.055,00** (settantasettemilacinquantacinque), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

13)a favore di **RUNCI Pietro** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **141.450,00** (centoquarantunomilaquattrocentocinquanta), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

14)a favore di **BARBETTA Piero** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **154.430,00** (centocinquantaquattromilaquattrocentotrenta);
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

15)a favore di **PAPPALARDO Salvatore** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **233.735,00** (duecentotrentatremilasettecentotrentacinque), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

16)a favore di **PIGNALOSA Giovanni** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **76.600,00** (settantaseimilaseicento), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

17)a favore di **DI FIORE Roberto** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € **87.795,00** (ottantasettemilasettecentonovantacinque), comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi;
a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

Condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

18)a favore di **BOCCUZZI Antonio** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale (con esclusione del danno biologico, non richiesto in questa sede);

19)a favore di **ANDREATTA Giuseppe** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

Condanna gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

20)a favore di **ALFIERI Salvatore** con condanna al pagamento ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 5.000,00 (cinquemila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

21)a favore di **ZANNINO Aldo Edoardo** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

22)a favore di **VIRDIS Andrea** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

23)a favore di **VIRDIS Renato** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

24)a favore di **PUSCEDDU Mirko** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

25)a favore di **PARISI Bruno** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

26)a favore di **BERHU Ghermay** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

27)a favore di **ACQUAVIVA Francesco** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

28)a favore di **PATANE' Giuseppe** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

29)a favore di **LEDDA Gian Luca** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

30)a favore di **LORENTI Rocco** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

31)a favore di **D'ANTINO Michele** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

32)a favore di **ALESSI Sandro** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

33)a favore di **BILARDI Salvatore** con condanna al pagamento ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 5.000,00 (cinquemila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

34)a favore di **DONADIO Gianluca** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

35)a favore di **NILO Michele** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

36)a favore di **MARTINI Joseph** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

37)a favore di **ARGENTINO Ciro** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

38)a favore di **MORESE Giuseppe** con condanna al pagamento ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 5.000,00 (cinquemila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

39)a favore di **COPPOLA Vincenzo** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

40)a favore di **RUSSO Giuseppe** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

41)a favore di **GERARDI Luigi** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

42)a favore di **ADAMO Peter Ilario** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

43)a favore di **ALFIERI Luca** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

44)a favore di **GRECO Pietro** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

45)a favore di **LOCCISANO Pietro Giorgio** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

Condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

46)a favore di **GATTUSO Sergio** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 30.000,00 (trentamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

Condanna gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

47)a favore di **MURDOCCO Domenico** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 (quarantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

48)a favore di **MURDOCCO Savina** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 (quarantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

49)a favore di **MURDOCCO Ester** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 (quarantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

50)a favore di **PISANO Giovanna** con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 (quarantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

51)a favore di **PRIOLO Rosario** con condanna al pagamento, ex art. 539 2° comma c.p.p., a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 30.000,00 (trentamila) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.

52)a favore di **TESSARIN Luca** con condanna al pagamento, ex art. 539 2° comma c.p.p., a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 30.000,00 (trentamila) quale liquidazione del danno non patrimoniale;
rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.

Visto l'art. 541 c.p.p.
Condanna gli imputati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle parti civili costituite, così liquidate (comprensive del rimborso forfetario):

-a favore della REGIONE PIEMONTE complessivi € 81.045,00 (ottantunomilaquarantacinque) oltre CPA e IVA;
-a favore della PROVINCIA di TORINO complessivi € 81.045,00 (ottantunomilaquarantacinque) oltre CPA e IVA;
-a favore del COMUNE di TORINO complessivi € 79.695,00 (settantanovemilaseicentonovantacinque) oltre CPA e IVA;
-a favore di BOCCUZZI Antonio complessivi € 83.767,50 (ottantatremilasettecentosessantasette/50) oltre CPA e IVA;
-a favore di ANDREATTA Giuseppe complessivi € 4.511,80 (quattromilacinquecentoundici/80) oltre CPA e IVA;
-a favore di GATTUSO Sergio complessivi € 3.421,40 (tremilaquattrocentoventuno/40) oltre CPA e IVA;

Condanna gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle parti civili costituite, così liquidate (comprensive del rimborso forfetario):

-a favore della FIM-CISL complessivi € 85.533,75 (ottantacinquemilacinquecentotrentatre/75) oltre CPA e IVA;
-a favore della FIOM-CGIL complessivi € 85.533,75 (ottantacinquemilacinquecentotrentatre/75) oltre CPA e IVA;
-a favore della UILM-UIL complessivi € 84.093,75 (ottantaquattromilanovantatre/75) oltre CPA e IVA;

-a favore della FLMU Uniti-CUB complessivi € 90.900,00 (novantamilanovecento) oltre CPA e IVA;
-a favore della ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA – MOVIMENTO PER LA SALUTE – ONLUS complessivi € 90.900,00 (novantamilanovecento) oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ed oltre a complessivi € 58.000,00 (cinquantottomila) per spese di consulenze tecniche;

-a favore di CHIARITO Giovanni, TRE RE Gaspare, CALDARELLA Fabio Domenico, SIMONETTA Fabio, RUNCI Pietro, BARBETTA Piero, PAPPALARDO Salvatore complessivi € 114.806,25 (centoquattordicimilaottocentosei/25) oltre CPA e IVA;

-a favore di MURDOCCO Domenico, MURDOCCO Savina, MURDOCCO Ester e PISANO Giovanna complessivi € 78.691,10 (settantottomilaseicentonovantuno/10) oltre CPA e IVA;
-a favore di PRIOLO Rosario e TESSARIN Luca complessivi € 95.445,00 (novantacinquemilaquattrocentoquarantacinque) oltre CPA e IVA;
-a favore di DI FIORE Roberto complessivi € 68.427,00 (sessantottomilaquattrocentoventisette) oltre CPA e IVA;
-a favore di ALFIERI Salvatore, ZANNINO Aldo Edoardo, VIRDIS Andrea, VIRDIS Renato, PUSCEDDU Mirko, PARISI Bruno, BERHU Ghermay, ACQUAVIVA Francesco complessivi € 123.337,70 (centoventitremilatrecentotrentasette/70) oltre CPA e IVA;

-a favore di PATANE' Giuseppe, LEDDA Gianluca e LORENTI Rocco complessivi € 75.071,70 (settantacinquemilasettantuno/70) oltre CPA e IVA;
-a favore di D'ANTINO Michele e ALESSI Sandro complessivi € 71.848,40 (settantunomilaottocentoquarantotto/40) oltre CPA e IVA;

-a favore di BILARDI Salvatore, DONADIO Gianluca, NILO Michele, MARTINI Joseph, ARGENTINO Ciro, PIGNALOSA Giovanni complessivi € 85.533,80 (ottantacinquemilacinquecentotretatre/80) oltre CPA e IVA;

-a favore di MORESE Giuseppe, COPPOLA Vincenzo, RUSSO Giuseppe, GERARDI Luigi, ADAMO Peter Ilario, ALFIERI Luca, GRECO Pietro, LOCCISANO Pietro Giorgio complessivi € 121.818,90 (centoventunomilaottocentodiciotto/90) oltre CPA e IVA;

Visto l'art. 262 c.p.p.
ordina, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la restituzione alla THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della LINEA di ricottura e decapaggio n. 5 dello stabilimento di Torino e degli altri oggetti ancora in sequestro.

Visto l'art. 544 3° comma c.p.p.
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Ordina, come da richiesta del P.M., in relazione a FERRUCCI Arturo, LISI Leonardo, KRUSE Frank e QUETO Berardino, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Torino 15 aprile 2011.

Il Presidente

Il Giudice estensore

Depositato in Cancelleria
Torino, 14 novembre 2011 h. 15,03
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

INDICE DELLA MOTIVAZIONE

Svolgimento del processo pag.1

Motivi della decisione

Capitolo 1: L'incendio nella notte del 6/12/2007 pag.8

Capitolo 2: Conseguenze dell'incendio pag.69

Capitolo 3: Incendio – art. 423 c.p.; art. 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p. pag.74

Capitolo 4: il luogo in cui l'incendio si è sviluppato pag.79

paragrafo 4.1: lo stabilimento – descrizione pag.79

paragrafo 4.2: la linea 5 – descrizione pag.80

Capitolo 5: Le condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino pag.87

paragrafo 5.1 pag.87

paragrafo 5.2 pag.89

paragrafo 5.3 pag.92

paragrafo 5.4 (l'incendio del 2002) pag.92

paragrafo 5.5 (la decisione di trasferire gli impianti a Terni) pag.95

paragrafo 5.6 (elenco dei vari "punti") pag.98

paragrafo 5.7 (il piano di emergenza e di evacuazione) pag.98

paragrafo 5.8 (i singoli "punti") pag.105

A) pag.105

B) pag.123

C) (gli estintori portatili) pag.148

paragrafo 5.9 (conclusivo sulle condizioni dello stabilimento) pag.150

Capitolo 6: Le ore precedenti e le cause immediate dell'incendio del 6 dicembre 2007 pag.155

paragrafo 6.1 le ore precedenti pag.156

paragrafo 6.2 le cause immediate pag.166

paragrafo 6.3 prime conclusioni pag.176

Capitolo 7: Lo stabilimento di Torino e i controlli pag.178

A) la mancanza del "certificato di prevenzione incendi" pag.178

B) rientrante negli stabilimenti a rischio di "incidente rilevante" pag.179

C) i controlli da parte degli Enti Pubblici pag.186

D) il ruolo dei lavoratori e dei loro rappresentanti pag.189

Capitolo 8: Il dovere di tutela pag.191

Capitolo 9: Il documento di valutazione dei rischi pag.196

Capitolo 10: Le accertate violazioni pag.208

Capitolo 11: Le misure che si dovevano adottare pag.212
paragrafo 11.1 (impianto di rilevazione e spegnimento) pag.212
paragrafo 11.2 (le altre misure) pag.222
Capitolo 12: Gli 8 "punti" contestati dalla Procura della Repubblica pag.228
punti 1 e 2 pag.230
punto 3 pag.234
punto 4 pag.236
punti 5, 6 e 7 pag.243
punto 8 pag.258
Capitolo 13: Le posizioni di garanzia pag.262
paragrafo 13.1 (il datore di lavoro) pag.262
paragrafo 13.2 (MORONI) pag.283
paragrafo 13.3 (SALERNO) pag.284
paragrafo 13.4 (CAFUERI) pag.291
Capitolo 14: Le responsabilità per i reati sub D e sub E pag.296
A) (SALERNO e CAFUERI) pag.299
B) (MORONI) pag.303
C) (PRIEGNITZ e PUCCI) pag.311
Capitolo 15: La responsabilità per i reati sub B e sub C – ESPENHAHN pag.321
Capitolo 16: Le responsabilità per il reato sub A pag.358
Capitolo 17: La determinazione delle pene pag.365
paragrafo 17.1 (ESPENHAHN) pag.365
paragrafo 17.2 (PRIEGNITZ, PUCCI, SALERNO, CAFUERI) pag.366
paragrafo 17.3 (MORONI) pag.369
Capitolo 18: La responsabilità della persona giuridica pag.372
Capitolo 19: Le parti civili pag.388
19.1 Introduzione pag.388
19.2 Enti Territoriali, Sindacati, Medicina Democratica pag.401
A) Enti Territoriali pag. 401
B) Sindacati pag.410
C) Medicina Democratica pag.413
19.3 Parti civili reati sub C) ed E) pag.416
19.4 Parti civili reato sub A) pag.438
19.5 Stretti congiunti pag.445
Capitolo 20: Le spese di costituzione e difesa pag.454
Capitolo 21: determinazioni finali pag.455
Dispositivo: pag. 456